



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia

N. . .

Sentenza C. App. Brescia

n. 1/87 Reg. Sent. del 23.05.1987

/ FERRI Cesare

CATTINI Luigi

STOPIANOFF Alessandro

Uff. Trib. di Brescia 28.05.1987

P/11

(3)

11192

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La CORTE d'ASSISE DI BRESCIA

Composta dagli illustrissimi signori:

1°	OSCAR BONAVIDACOLA	Presidente
2°	GIULIO DEANTONI	Giudice
3°	NATALINO PARTEGIANI	Giudice popolare
4°	FRANCO DANESI	" "
5°	ANGELO ZANETTI	" "
6°	MARIUCCIA DALLA BONA	" "
7°	MARISA SAVARDI	" "
8°	MARINO BONARDI	" "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

NELLA CAUSA PENALE

a carico di:
FERRI CESARE, nato a Milano il 7/6/1951, ivi
resid. in via Sissmondi 44, detenuto, presen-
te (arr. 24/3/84)
LATINI SERGIO, nato a Cunardo (VA) il 21/7/
1950, resid. a Sorisole (BG) in via Fantoni
4, libero, presente (arr. 6/3/84, arr. dom.
da 7/3/84 a 1/12/85)
STEPANOFF ALESSANDRO, nato a Milano il 21/3/
1953, ivi resid. in via Campania 33, agli ar-
resti domiciliari, presente (arr. 3/12/85 -
arr. dom. dal 23/3/86)

N. 1/87 della Sentenza

N. 2/86 Reg. Gen.

N. Camp. Gen.

UDIENZA

del giorno

23 MAGGIO 1987

Minuta in Cancelleria

il

Il Cancelliere

Depositata il **3 SET 1987**

Il Cancelliere

Spediti estratti esecutivi a

il 198

Redatte schede

il 198

Il Cancelliere

I M P U T A T I

FERRI CESARE:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 legge 2/X/67 n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso con altri, detenuto illegalmente esplosivo.=====

In altri luoghi ed in Brescia da data imprecisata fino al 28 maggio 1974.=====

B) del delitto di cui agli artt. 110-61 n. 2 c.p. e 4, I e II comma, Legge 2/X/67 n. 895 per avere in Brescia, il 28 maggio 1974, previo accordo ed in concorso con altri, al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra;=====

C) del delitto di cui agli artt. 110-285 c.p. per avere, previo accordo ed in concorso con altri, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un fatto diretto a portare strage nella piazza della Loggia di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. ed U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico portarifiuti, aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano la morte di BANZI GIULIA - BOTTARDI LIVIA - CALZARI CLEMENTINA - TREBESCHI ALBERTO - NATALI EUPLO - TALENTI BARTOLOMEO - PINTO LUIGI (deceduto l'1 GIU. 1974) e ZAMBARDA VITTORIO (deceduto il 16 GIU. 1974), nonché lesioni personali, di entità di seguito per ciascuno indicata, a: ANTONINI Giacomo

(gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi permanenti all'udito), BAIGUERA Ugo (gg. 10), BAROZZI Sergio (gg. 18), BELTRAMI Gioconda (gg. 3), BELLANDI Guido (gg. 6), BICOCCI Bruno (gg. 3), BETTINZOLI Antonio (entro gg. 10), BINATTI Giovanni (gg. 15), BOLLANI Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNESI Remo (gg. 3), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BONA Dorino (entro gg. 10), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO Romano (entro gg. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con indebolimento permanente accoccolamento), BOTTI Giancarlo (entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI Rosina (entro gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI Giancarlo (gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovanni (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI Giovanni (gg. 65), CENEDELLA Marco (entro gg. 10), CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito), CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all'udito), COLOSIO Umberto (gg. 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36), CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), CAVARRA Eliana (gg. 21), CRESSERI Angelo (gg. 144), CUCCHINI Roberto (gg. 10), DANESI Alessandro (gg. 76 con postumi permanenti all'udito), DELLE PIAGGI Liberato (gg. 380 con postumi permanenti all'udito e agli arti), DELLI PIAGGI Luciano (gg. 40), DELENDATI Stefano (gg. 20), DOLCINI Lorenzo (gg. 48), DUSI Gelsomina (gg. 11), FACCHETTI Franco (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con postumi permanenti all'udito), CALLIA Innocenzo (gg.

22), GARBARINO Pietro (gg. 10), GHIDORI Cesare (gg. 6), GIACOMELLI Gianmario (gg. 9), GIANNARINI Marina (gg. 4), GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO Alfonso (entro gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40), LODA Adriano (gg. 14), LOMBARDI Giuseppe (gg. 70), LOMBARDI Roberto (entro gg. 10), LUMINI Enrico (gg. 65), MAGGI Angelino (entro gg. 10), MARAI Egidio (gg. 10), MASETTI Angelo (gg. 3), MILAZZO Pietro (gg. 4), MINOZZI Mario (entro gg. 10), MONTANTI Giuseppe (gg. 4), MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10), MUZZANI Antonio (entro gg. 10), ORIOLI Lucia (gg. 8), ORIOLI Ultimo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI Aldo (entro gg. 10), PICCINARDI Elidio (gg. 29 con postumi permanenti all'udito), PEDRELLI Ernesto (gg. 5), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udito), PITERRA Rosario (entro gg. 10), PONZONI Franco (entro gg. 10), QUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI Camillo (gg. 3), RISARI Pietro (gg. 7), RIZZARDI Annalisa (entro gg. 10), RIZZI Anna (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni (gg. 10), ROMANI Claudio (gg. 34 con postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg. 10), SCACCIANOCE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto (entro gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio (gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI Francesco (gg. 10), SURPI Bortolo (gg. 15), TAMADINI Marco (gg. 23), VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi permanenti all'udito), VOLPI Francesco (gg. 4), ZACCHI

Sante (entro gg. 10), ZANARDINI Arnaldo (gg. 10), ZANOLINI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI Giancarlo (gg. 8), ZIZIOLI Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), ZOGNO Paolo (gg. 64).

STEPANOFF Alessandro, perché risponda di concorso nei delitti sub A), B) e C) per avere - in particolare nei giorni immediatamente precedenti, in Milano, concordando e promettendo di sostenere e confermare un "alibi" per Ferri Cesare, in relazione ai movimenti di costui nella prima parte della mattinata del 28 maggio 1974, e con il medesimo a tal fine comparendo nella Università Cattolica di Milano a partire dalle ore 10 circa di detto giorno - partecipato con Ferri Cesare ed altri ai reati di cui sopra, a costoro ascritti, e cioè:

1) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2/10/67 n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso con altri, detenuto illegalmente esplosivo.=====

In altri luoghi ed in Brescia, da data imprecisata fino al 28 maggio 1974.=====

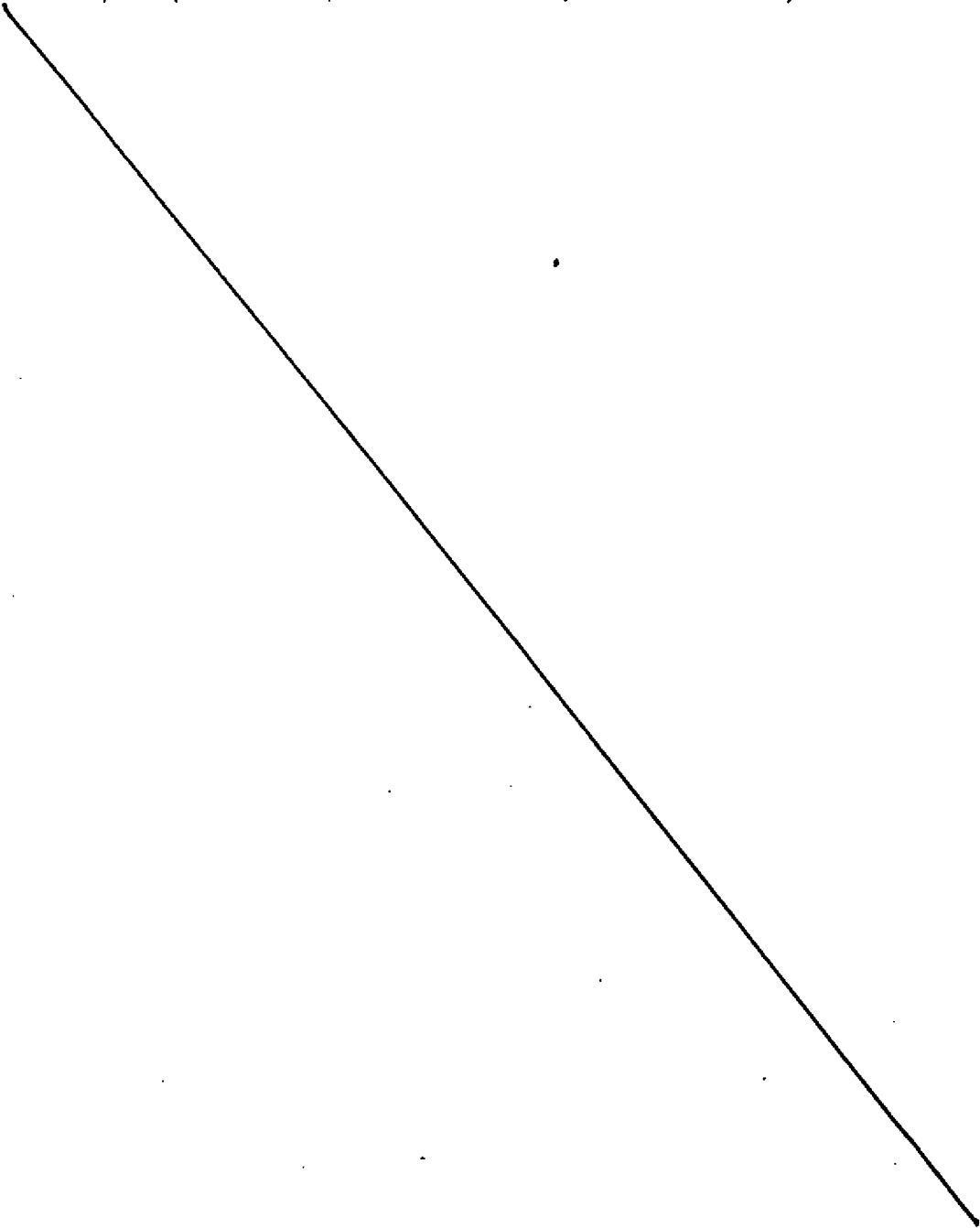
2) del delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 2 C.P. e 4, I e II comma, L. 2/10/1967 n. 895 per avere, in Brescia, il 28/5/1974, previo accordo ed in concorso con altri, al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra.=====

3) del delitto di cui agli artt. 110-285 C.P. per avere, previo accordo ed in concorso con altri, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un fatto diretto a portare strage nella Piazza della Loggia di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifesta-

zione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e delle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta-rifiuti, aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano la morte nonché lesioni delle persone indicate nel capo C) dell'epigrafe;===== FERRI CESARE, inoltre, e LATINI SERGIO, per rispondere del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 - 110 - 112 n. 1 - 575 - 577 I° comma n. 3 C.P. per avere, il Ferri formulando dinanzi al Latini il 10/5/1980 una richiesta di morte nei confronti di Buzzi Ermanno (appellante avverso la sentenza che lo aveva condannato all'ergastolo in ordine alla strage commessa nella Piazza della Loggia di Brescia il 28 maggio 1974) - richiesta motivata con il pericolo che il Buzzi nel giudizio di 2° grado potesse svelare le implicazioni nel crimine di esso Ferro e altri milanesi a lui collegati - ed inoltre incaricando lo stesso Latini di riportare tale messaggio a detenuti di estrema destra, tra cui Concutelli Pierluigi, con lui ristretti nel carcere di Trani; il Latini, a sua volta, nei giorni immediatamente successivi e all'atto stesso del suo rientro in detto carcere, riportando al Concutelli il predetto messaggio di morte, entrambi in tal modo concorso a cagionare la morte del Buzzi, strangolato il 13/4/1981 nella sezione di massima sicurezza della Casa Circondariale di Novara appunto da Concutelli Pierluigi e da Tutti Mario nonché

VII

- secondo l'accusa - anche da altri che avrebbero partecipato all'omicidio: commettendo perciò il fatto per procurare al Ferri medesimo e ad altri a lui collegati l'impunità del ridetto delitto di strage ed agendo con premeditazione; con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per entrambi (art. 99 C.P.).=====

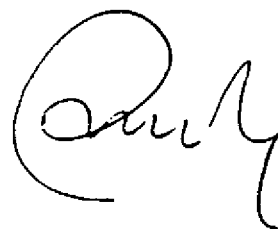


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CAP. 1 - IL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE

Il nuovo processo per la strage di Piazza della Loggia, istruito e discusso a una distanza di tempo da quei terribili giorni di fine maggio 1974 più consona alla riflessione storica che all'esperienza giudiziaria, ha dovuto innegabilmente scontare, come certamente era nelle previsioni degli stessi inquirenti che si trovarono nella necessità di riaprire le indagini, tutta una serie di difficoltà inerenti all'acquisizione della prova, discendenti principalmente dalla lontananza cronologica tra i dati rappresentativi del fatto e il fatto da giudicare, che si sono aggiunte alle difficoltà, sempre di ordine probatorio, che già si erano appalesate nel corso del primo processo e di cui si trova abbondante traccia nelle sentenze che hanno scandito i diversi momenti di quella indagine.

Per altro verso la distanza tra il fatto e il processo ha prodotto, attraverso meccanismi che saranno a suo tempo illustrati, un altro effetto, che si può dire costituisca il dato metodologico differenziale tra questa vicenda processuale e quella che l'ha preceduta. Ci si intende riferire alla diversa e più estesa profondità di campo della materia processuale, nella quale il fatto specifico, costituito dalla strage del 28 maggio 1974, è stato considerato dagli organi della



istruttoria come uno dei momenti caratterizzanti di un clima di rilevantissima valenza antiistituzionale.

Ed effettivamente la visione grandangolare che l'accresciuto distacco, in termini non solamente temporali, tra l'osservatore e la realtà osservata comincia ad assicurare ha ormai prodotto un notevole numero di studi, commenti o ricostruzioni su quel periodo, unanimemente considerato tra i più infausti della storia repubblicana, e in special modo si è posto da più parti l'accento proprio sul 1974, ritenuto un momento veramente nodale di tale periodo.

Ovviamente non è questa la sede per ripercorrere tali giudizi, che restano essenzialmente propri della discussione storico politica.

Caratteristica del processo penale è infatti la ricostruzione, la comprensione e la valutazione, in termini appunto giuridico penali, dei fatti. Di questo si dovrà dunque tenere conto nella presente esposizione, anche per dare compiuta ragione del perché di uno sforzo istruttorio intrapreso senza risparmio di energie, laddove il decorso del tempo e gli esiti della precedente vicenda processuale sembravano avere sopito, anche nella stessa opinione pubblica cittadina, la più viva domanda di giustizia.

Il presente procedimento ha avuto modo di ripercorrere, in istruttoria prima e in dibattimento poi, tutti gli episodi più significativi che colpirono la realtà bresciana nel corso di quel durissimo 1974 e anche quei fatti che, sebbene verificatisi lontano dalla provincia, immediatamente apparvero o successivamente



sono stati valutati come strettamente collegati con i primi.

Rientra senza dubbio in questo ambito l'arresto, avvenuto il 9 marzo 1974 a Sonico (BS), di Kim Borromeo e Giorgio Spedini, due estremisti di destra bresciani sorpresi mentre trasportavano alla volta della Valtellina un ingente quantitativo di esplosivo. Il primo era in libertà provvisoria dal dicembre dell'anno precedente, dopo essere stato condannato il 27/2/1973, assieme ad altri cinque extraparlamentari di destra, riconducibili al movimento Avanguardia Nazionale (tra i quali il milanese Alessandro D'Intino), per un attentato alla sede del P.S.I. di Brescia.

L'arresto dei due neofascisti in Valcamonica radica a Brescia la competenza delle indagini che porteranno alla scoperta di un'estesa organizzazione, il Movimento di Azione Rivoluzionaria (M.A.R.), creato al fine di predisporre le condizioni - attraverso l'accensione di fuochi di guerriglia in certe zone d'Italia e l'auspicata sollevazione di piazza da parte delle forze di sinistra - di un intervento destabilizzatore delle Forze Armate, sulla cui onda si sarebbe dovuta instaurare una repubblica di tipo presidenziale. Il progetto, maturato nell'ambiente di ex partigiani anticomunisti, non è chiaramente neofascista, ma, come si accerta nelle indagini, attinge abbondantemente i propri quadri dal serbatoio dell'estremismo di destra, principalmente milanese e bresciano.

Il 9 maggio 1974 viene catturato il capo dell'organizzazione, Carlo Fumagalli, l'ex partigiano Jordan. La



sua cattura determinerà una vera e propria diaspora di quanti erano a lui collegati, gli effetti della quale saranno poi drammaticamente colti, nei giorni immediatamente successivi all'eccidio di Piazza Loggia, nel conflitto a fuoco di Pian di Rascino (30/5/74).

Gli sviluppi delle indagini sul MAR cadono in Brescia su una città fortemente scossa e allarmata da una serie di attentati dinamitardi: il 16 febbraio 74 a un supermercato COOP, il 23 aprile alla sede del P.S.I., il 1° maggio alla sede del sindacato CISL.

Enorme è dunque l'impressione della città quando apprende, la mattina del 19 maggio 74, che quella stessa notte il diciannovenne Silvio Ferrari è saltato in aria, nella centralissima Piazza Mercato, mentre trasportava sulla propria motoretta un ordigno esplosivo.

Caratterizza immediatamente ed inequivocabilmente l'episodio il rinvenimento nel luogo dello scoppio di alcune copie bruciacchiate del foglio "Anno Zero", un periodico della estrema destra.

Il fatto funge da detonatore del clima già incandescente. La sinistra extraparlamentare si impadronisce della piazza, luogo dell'evento, impedisce le manifestazioni di solidarietà dei camerati del giovane e tiene una condotta da costoro ritenuta oltraggiosa della memoria del defunto.

I funerali di Ferrari diventano allora l'occasione di cerimonie di scoperto colore nostalgico, di pronunciamenti di vendetta e di tafferugli tra le opposte fazioni. Il giorno stesso dei funerali vengono arrestati alcuni neofascisti veronesi trovati in possesso di armi.

In questo clima si comprende come il Prefetto si adoperi affinché non venga pubblicata una missiva dattiloscritta, inviata al Giornale di Brescia, in cui il "Partito Nazionale Fascista - Sezione Silvio Ferrari" esalta il giovane quale vittima di un'imboscata dei "rossi", esprime il proposito di passare ad azioni di rappresaglia, annuncia gravi attentati in Brescia per la fine di maggio e invita i cittadini a tenersi lontano dalle sedi dei partiti di sinistra, dalle linee ferroviarie, dalle caserme della Polizia e dei Carabinieri.

E' dunque questa la situazione in cui si colloca la manifestazione del 28 maggio. Essa è organizzata dal Comitato Permanente Antifascista, con l'adesione delle segreterie provinciali CGIL - CISL - UIL, che hanno altresì proclamato uno sciopero generale per garantire la più massiccia partecipazione dei lavoratori.

Quella mattina il tempo è inclemente e ad un certo punto della manifestazione la pioggia costringe gran parte dei manifestanti ad ammassarsi sotto i portici di via X Giornate, per poter ascoltare gli oratori al riparo dalla pioggia. E' proprio allora - sono le 10,12 - che un ordigno, deposto in un cestino portarifiuti addossato a una delle colonne del porticato, scoppia, spargendo morte e distruzione tutt'intorno.

Rimangono sul selciato i corpi senza vita di Giulia Banzi Bazoli, Livia Bottardi, Clementina Calzari Trebeschi, Alberto Trebeschi, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti. I feriti sono più di cento; tra questi Luigi Pinto cesserà di vivere il 1° giugno e Vittorio Zambarda il 16 giugno 74.



Lo stesso 28 maggio viene recapitata alle Autorità una missiva, spedita il 27 maggio e firmata "Ordine Nero - Anno Zero - Brixien Gau", in cui gli autori, qualificatisi come eredi dell'Italia fascista, preannunciano la distruzione di cinque esercizi pubblici.

La mattina del 30 maggio, a Pian di Rascino, una località di montagna in provincia di Rieti, i Carabinieri sorprendono in una tenda tre neofascisti milanesi, Giancarlo Esposti, Alessandro Danieletti e Alessandro D'Intino (l'attentatore alla sede del PSI di Brescia). La reazione armata del primo determina un conflitto a fuoco, nel quale trova la morte l'Esposti medesimo.

Sul posto i militari rinvennero armi in quantità, apparecchiature radio e un ingente quantitativo di esplosivo. Il gruppetto (di cui fa parte una quarta persona, Umberto Viurito, successivamente arrestato a Milano) si appurerà essere una propagine dell'organizzazione M.A.R., datasi alla macchia nel centro Italia dopo l'arresto di Fumagalli. Si ipotizza immediatamente un rapporto tra questo comando e l'eccidio di Brescia, sulla base di un identikit in cui sembrerebbe doversi riconoscere proprio Esposti, destinato però a trovare immediata smentita nel corso delle indagini.

Questa impressionante sequenza di accadimenti viene quindi a essere concentrata in due procedimenti. Il primo ha per oggetto l'attività del M.A.R. e ricomprenderà anche l'episodio di Pian di Rascino. Si concluderà con la sentenza del 2/2/78, che, dando sostanziale conferma alla prospettazione accusatoria, precisa gli obiettivi sovvertitori dell'ordine democratico propri

del movimento di Fumagalli, illustra le attività illecite concernenti l'acquisizione e la disponibilità dei mezzi preordinati allo scopo, nonché le fonti di finanziamento.

Nel secondo procedimento vengono invece ricompresi, secondo un filo che si ritiene unitario, sia la morte di Ferrari che la strage di Piazza Loggia.

Le vicende di quest'ultimo procedimento sono notissime perché hanno occupato la cronaca cittadina e non solo giudiziaria per più di un decennio.

Per questo si reputa sufficiente ricordarle in rapidissima sintesi, facendosi senz'altro rinvio ai singoli atti giudiziari che hanno concluso le varie fasi del processo.

Le indagini sui fatti del 19 e del 28 maggio procedono in un primo tempo su binari distinti. Per la morte di Silvio Ferrari si sonda attentamente l'ambiente delle amicizie dello stesso, operazione che consente di ricostruire le ultime ore del giovane e di delineare compiutamente la sua figura di estremista di destra, coinvolto nell'esecuzione di alcuni attentati dinamitardi che avevano scosso la città nel primo scorcio di quell'anno (oltre agli attentati alla CISI e alla COOP, gli si attribuisce anche un attentato ai danni di una macelleria). Con riguardo alla strage, per tutto il 1974, gli inquirenti vagliano scrupolosamente alcune piste, ma nessuna di esse si rivelerà, ai fini di quel processo, feconda di esiti.

Tra le prime assume particolare rilievo quella riguardante Cesare Ferri, un giovane aderente all'estrema destra milanese, nella cui fotografia, riportata sulla

stampa locale, il parroco di una chiesa cittadina, don Marco Gasparotti, crede di riconoscere un giovane che, la mattina della strage, dalle 8,30 alle 9,00 circa, si era intrattenuto nella chiesa con atteggiamento quantomeno singolare.

Questa pista dà luogo ad un fervore di indagini che, però, si affievoliranno prima della fine dell'anno, tanto da esaurirsi del tutto quando, con l'inizio dell'anno successivo, l'inchiesta giudiziaria prenderà tutt'altra direzione.

Ma di Ferri converrà parlare più avanti, dopo avere visto quale svolta verrà data all'istruttoria dalle indagini per la nuova pista.

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "Riley" or similar, written in a cursive script.

CAP. 2 - LA PISTA BUZZI

All'inizio del 1975 le indagini assumono quell'indirizzo che segnerà definitivamente l'impianto del primo processo. Assurge a protagonista della scena processuale Ermanno Buzzi, un pregiudicato per reati contro il patrimonio, con spiccata vocazione per i furti di opere d'arte, di antiche e recentemente rispolverate idee di estrema destra. Attorno a lui, bresciano, una "corte" formata da giovani, pure bresciani, tra i quali assumeranno un ruolo decisivo Angelino Papa e Ugo Bonati.

Accanto a questo gruppo viene evidenziata un'altra compagine, quella dei cosiddetti "politici", composta dagli amici di Silvio Ferrari, che si ritengono a costui uniti anche da comuni vincoli di militanza politica.

I fili tra questi due poli della materia processuale si vengono mano mano intessendo, ma in forma certamente contorta, equivoca, spezzettata, sulla base di un infido canovaccio costituito dalle dichiarazioni di alcuni di coloro che assumeranno la veste di imputati e in special modo di Angelino Papa e di alcuni testimoni, quali Ombretta Giacomazzi, figlia del titolare di un esercizio pubblico in cui si individua la base di quel variegato ambiente, e Ugo Bonati.

La sostanza istruttoria, che verrà sottoposta al giudizio della Corte d'Assise, si sviluppa comunque nel modo seguente. Non solo si ritiene che Buzzi fosse strettamente legato a Silvio Ferrari e a Fernando Ferrari, amico di questi e suo complice nell'attività terroristica,



ma che lo stesso Buzzi e "Nando" avessero organizzato addirittura l'attentato che costò la vita a Silvio.

Il timer dell'ordigno, secondo gli inquirenti, fu infatti artificiosamente attivato da costoro, di modo che l'esplosione si verificasse prima dell'orario a conoscenza dell'ignaro trasportatore; si sarebbe trattato, insomma, di un vero e proprio assassinio, spiegato con la necessità per i due di sbarazzarsi di Silvio Ferrari, ormai desideroso di abbandonare l'organizzazione e l'attività dinamitarda, col suo bagaglio di inconfessabili segreti.

La predisposizione di quello che doveva apparire un attentato come tanti altri era avvenuta anche col concorso di Angelino Papa, di suo fratello Raffaele e di Cosimo Damiano Giordano, componenti dell'accollita facente capo a Buzzi, nonché di altri due amici di Silvio, Andrea Arcai e Arturo Gussago, però senza che questi sapessero delle intenzioni omicide di Buzzi e di Nando Ferrari.

L'episodio, in tal modo ricostruito, viene quindi posto in stretto collegamento con la strage del successivo 28 maggio, che si ritiene abbia trovato genesi e occasione nella morte violenta del Silvio Ferrari (così nell'ordinanza del G.I. del 17/2/1977).

In sostanza Buzzi e Nando Ferrari avrebbero organizzato l'attentato in Piazza Loggia coinvolgendo non solo la "corte" del primo, ma altresì gli amici del giovane rimasto ucciso (oltre a Gussago e Arcai, anche Marco De Amici, estremista di destra milanese, intimo amico di Silvio dai tempi della comune frequentazione di

collegi sul lago di Garda, indicato come coinvolto nella strage di Brescia anche da una segnalazione pervenuta al Nucleo Antiterrorismo di Milano e proveniente da tale Domenico Pirovano, un confidente inserito nell'ambiente di destra ritenuto di una certa affidabilità). Per costoro la strage avrebbe dovuto essere una vendetta contro i "rossi" per la morte di Silvio o meglio, dato che la maggior parte di loro era al corrente che la bomba che uccise Silvio proveniva dal loro stesso ambito, per l'atteggiamento oltraggioso assunto dai giovani di sinistra nei confronti dell'ucciso. Appunto sull'idea della vendetta, secondo l'inquirente, avrebbero ancora fatto leva i due istigatori al fine di far ricadere la responsabilità dell'eccidio sugli amici di Silvio Ferrari. E in quest'ottica si sarebbero inseriti i due volantini del "Partito Nazionale Fascista" e di "Ordine Nero - Anno Zero - Bixien Gau", che le indagini accerteranno essere stati redatti dallo stesso Buzzi.

All'esito della lunga istruttoria, costantemente accompagnata da accesissime polemiche nello stesso ambiente giudiziario e perfino tra le diverse parti civili, si giunge finalmente all'ordinanza di rinvio a giudizio, con la quale vengono mandati dinanzi alla Corte d'Assise Buzzi e Fernando Ferrari perché rispondano dell'omicidio volontario premeditato in danno di Silvio Ferrari; Buzzi, i Papa, Cosimo, Gussago, Arcai, Fernando Ferrari, Mauro Ferrari e Marco De Amici per rispondere del delitto di strage di cui all'art. 422 c.p..

Il dibattimento dura oltre un anno, in un clima che ripropone le divisioni e gli insanabili contrasti

che hanno caratterizzato la fase istruttoria. La Corte è attentissima a ripercorrere il filo delle indagini e non esita a disporre perizie tecniche nel tentativo di colmare alcune lacune dell'istruttoria.

All'esito del dibattimento i soli Buzzi e Angelino Papa sono condannati per la strage alle pene, rispettivamente, dell'ergastolo e di dieci anni di reclusione; tutti gli altri imputati, ad eccezione di Raffaele Papa, che è assolto per insufficienza di prove, sono invece assolti con formula piena. Per la morte di Silvio Ferrari viene condannato il solo Fernando Ferrari, a titolo però di omicidio colposo.

I giudici di primo grado dunque danno una prima seria, sia pure parziale, smentita all'impostazione e alla ricostruzione dell'istruttoria, sulla base anche delle nuove emergenze dibattimentali. In questa sede, infatti, numerosissimi testimoni, nel ritrattare, hanno avuto facile gioco giustificando con le minacce di arresto ricevute dagli inquirenti, in molti casi poi effettivamente tradottesi nella realtà, le loro deposizioni istruttorie, che suonavano come smentita agli alibi degli imputati. In tal modo, specie per le ritrattazioni della Giacomazzi e di Angelino Papa, nessun serio fondamento ha trovato l'interpretazione della morte di Silvio Ferrari, fatta propria dell'accusa. Si ritiene invero accertato, in sentenza, che il giovane morì per un fatto meramente accidentale, che determinò lo scoppio dell'ordigno anzitempo e che questo fu confezionato dallo stesso Silvio, in collaborazione con Fernando Ferrari, in vista di un attentato, molto probabilmente

agli uffici del Corriere della Sera in Piazza della Vittoria, in ordine al quale si esclude però la complicità degli altri imputati.

Vengono inoltre a negare, i primi giudici, l'esistenza di rapporti anche di conoscenza tra Buzzi e Silvio Ferrari, col che finisce per apparire obbligata la negazione di ogni collegamento tra il clan di Buzzi e il circolo dei "politici". In relazione a costoro, poi, la Corte non ritiene residuo elementi di prova che possano giustificare relazioni tra gli stessi e il fatto di Piazza Loggia.

Rilevantissima, soprattutto per gli effetti che avrà in prosieguo, è infine la disposizione con cui la Corte ordina la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica perché proceda nei confronti di Bonati Ugo in ordine al reato di strage, ravvisando la necessità di ulteriori indagini sul teste chiave del processo che, pur avendo presenziato, secondo le sue stesse parole, ai momenti cruciali della preparazione dell'attentato e pur avendo coscientemente aiutato Buzzi a predisporre un alibi per la mattina del 28 maggio, non aveva assunto la qualità di imputato.

La nuova indagine disposta su Bonati costituirà, infatti, una ulteriore sconfessione dell'originaria costruzione accusatoria: con sentenza 12/12/1980 il G.I. dichiara non doversi procedere contro Bonati (che nel frattempo, colpito da ordine di cattura per strage, si era reso latitante) per non aver commesso il fatto, dopo aver accertato che la testimonianza da lui resa nel processo era del tutto falsa.



La strada è così aperta per la sentenza di secondo grado (2/3/82) che, demolita definitivamente l'attendibilità della Giacomazzi e di Angelino Papa e censurata vivamente la conduzione delle indagini ad opera degli organi di PG e dei magistrati inquirenti, manda assolti tutti gli imputati dall'imputazione di strage per non aver commesso il fatto. Fernando Ferrari è inoltre assolto dall'accusa di aver cagionato (colposamente, secondo i primi giudici) la morte di Silvio Ferrari perché il fatto non sussiste.

Tra gli imputati processati dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia non compare però Ermanno Buzzi, che era stato strangolato il 13 aprile 81 nel carcere di Novara.

Esecutori del feroce assassinio erano stati Pier Luigi Concutelli e Mario Tuti, senz'altro due dei più rappresentativi esponenti dell'estrema destra carceraria, i quali riferirono di aver agito in esecuzione di una sentenza del "Tribunale rivoluzionario".

Buzzi era giunto nel carcere di Novara, proveniente dalla Casa Circondariale di Brescia, l'11 aprile ed era stato collocato nel reparto dei detenuti di destra proprio in considerazione del tipo di reato per il quale era stato condannato e per le sue conclamate idee politiche. Il giorno dell'arrivo, un sabato, si era astenuto dallo scendere in cortile; così anche la domenica, nel corso della quale era stato fatto oggetto di particolari attenzioni da parte dei camerati detenuti, di modo che si tranquillizzasse e si sentisse in un ambiente amico. La mattina del lunedì, infine,



era sceso all'aria e immediatamente era stato aggredito - in un angolo a visuale chiusa per le guardie - da Tutti e Concutelli, che agirono con dei lacci opportunatamente predisposti.

La Corte d'Assise di Novara ha poi condannato all'ergastolo i due, ritenendoli gli unici responsabili dello omicidio, disattendendo le dichiarazioni di Sergio Latini, secondo il quale a quei due si sarebbero aggiunti, nella fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio altri camerati presenti nel cortile (Nico Azzi, Giorgio Invernizzi, Edgardo Bonazzi, tutti assolti con formula piena).

Quanto ai motivi dell'efferato delitto, la sentenza di Novara (19/12/85) ^{non} ha preso posizione, ritenendolo ininfluente ai fini di quella decisione.

Contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia del 2/3/82 propone ricorso il Procuratore Generale nei confronti dei due Papa, di Fernando Ferrari e di Marco De Amici. La Corte di Cassazione, con pronuncia del 30/11/83, in parziale accoglimento del ricorso, annulla parzialmente l'impugnata sentenza, disponendo il rinvio degli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia per il riesame di quelle posizioni.

Il 19/4/1985 la Corte di Venezia dichiara la responsabilità di Fernando Ferrari in ordine all'omicidio colposo di Silvio Ferrari, così come ritenuto dai giudici di primo grado. In ordine alla strage, assolve Angelino Papa e Marco De Amici per insufficienza di prove e Raffaele Papa perché il fatto non costituisce reato.

Queste ultime tappe della vicenda giudiziaria riguardante il primo processo per l'eccidio di Piazza Loggia

hanno comunque finito per accavallarsi con il principiare, il consolidarsi e lo svolgersi della nuova indagine processuale, incardinatasi nei confronti degli attuali imputati.

Questo, lo si comprenderà meglio dal proseguire della trattazione, non ha però dato luogo a inconvenienti processuali di sorta in quanto la nuova pista "milanese" non si è mai posta in termini di conflittualità alternativa rispetto a quella seguita nel primo processo; essa invero, già da un punto di vista astrattamente obiettivo, si presenta quantomeno con caratteri di compatibilità rispetto alla ipotesi tendente a ricondurre ad una realtà bresciana l'esecuzione della strage.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'Q' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CAP. 3 - LA PISTA FERRI

Le nuove acquisizioni processuali, che hanno imposto la riapertura delle indagini, sono cadute su un materiale processuale che era già stato acquisito nel corso del precedente processo e che in questa sede, in modo più penetrante e con nuove chiavi di lettura, è stato interamente riesaminato.

Ci si riferisce ovviamente alla "pista Ferri", di cui già si è accennato, ma che deve essere ora dettagliatamente rivista.

Il nome di Cesare Ferri compare per la prima volta nell'indagine relativa al "MAR" in un rapporto del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brescia del 1° giugno 1974 (Z.I,13); in esso si dà conto delle informazioni fornite a un sottufficiale dell'Arma da Alessandro D'Intino, appena dopo la sparatoria di Pian di Rascino. Tra queste, riguardanti essenzialmente Esposti e la sua collocazione, nonché Fumagalli e i rapporti di costui con Avanguardia Nazionale, si parla anche di Ferri come amico di Esposti e suo complice in alcuni attentati a Milano. D'Intino parla pure di altre persone, tra le quali Alfredo Gorla, Marco Dellan (qualificati come dirigenti nazionali di Avanguardia Nazionale) e Claudio Cipelletti, frequentatore di S. Babila. Riferendosi a questi personaggi, l'estensore del rapporto aggiunge: "... non è da escludere che abbiano partecipato alla strage di Brescia". Sulla base di questi elementi Ferri, Gorla e Cipelletti vengono sottoposti a fermo di P.G..



Il successivo 3 giugno Ferri viene interrogato. Il P.M. in realtà ha ben pochi elementi di contestazione, ma non può esimersi, dopo aver raccolto le dichiarazioni del fermato circa i suoi rapporti con Esposti, dal chiedere a Ferri dove si trovasse la mattina del 28 maggio. Pronta è la risposta dell'interrogato: "... sono rimasto all'Università Cattolica, ove sono iscritto alla facoltà di filosofia ed ho assistito a un esame di storia della filosofia contemporanea. Il prof. Paolini, mio vecchio docente al liceo Dante Alighieri, mi ha incontrato verso le 10,00 nell'Università stessa" (Z,I,23).

All'esito dell'interrogatorio, non ravvisando il P.M. elementi di prova circa la correttezza dei fermati con Fumagalli (D'Intino frattanto ha ritrattato le sue prime informali dichiarazioni), i fermi non vengono convalidati e così il 4 giugno Ferri (assieme agli altri) viene scarcerato.

Il quotidiano locale Brescia Oggi dette grande risalto agli arresti, pubblicando il 1° giugno articoli a tutta pagina, corredati da recenti fotografie, di grande formato, di cinque neofascisti, tra i quali, appunto, Ferri.

Il 25 giugno il Nucleo investigativo dei Carabinieri, facendo seguito al rapporto 1° giugno, informa il G.I. titolare dell'inchiesta M.A.R. (chissà perchè non il G.I. titolare dell'inchiesta sulla strage!) che quella stessa mattina si è appreso che il parroco della Chiesa S. Maria Calchera negli ultimi giorni dello scorso maggio ebbe a notare, tra le 8,30 e le 9,00, nella sua chiesa un giovane, da lui successivamente riconosciu-



to in una delle fotografie appunto riprodotte su Brescia Oggi del 1° giugno (Z,I,54).

Il sacerdote, don Marco Gasparotti, di 62 anni, viene allora sentito quella stessa mattina dal G.I. e dichiara che la mattina del primo giugno, alla lettura di quel giornale, "ebbe un sobbalzo" in quanto in una delle fotografie "gli parve di riconoscere" un giovane che aveva notato in chiesa "all'incirca dopo le ore 8,30" del 28 maggio 1974. Era stato proprio l'atteggiamento del giovane, spiega il sacerdote, ad attirare la sua attenzione: aveva appoggiato sul banco della chiesa una di quelle sportine di plastica ...mostrò all'apparenza di interessarsi dei quadri esistenti in chiesa ... spostandosi da un quadro all'altro. Nello spostarsi si girava ogni tanto per tenere d'occhio la sportina appoggiata sul banco. Si fermò poi a guardare i quadri dell'altare maggiore. Fu dunque a quel punto, ricorda ancora don Gasparotti, che egli gli si avvicinò e gli chiese se desiderasse che i fari per l'illuminazione di quelle opere d'arte venissero accesi. Alla risposta affermativa egli li accese e il giovane si attardò così ad osservare i quadri, scese poi dal presbiterio e si mise a rimirare ancora le altre tele della navata laterale.

A quel punto però, precisa ancora il prete, siccome mancavano pochi minuti alle nove e cioè all'inizio della messa, egli si ritirò in sacrestia lasciando il giovane seduto "su di un banco, una o due file più avanti a quello ove era la sportina". Quando rientrò per la messa, non lo rivide più. Don Gasparotti fornisce



anche una descrizione del giovane (circa m. 1,75, agile, snello, di corporatura però robusta, con barba e baffi non lunghi, capelli non lunghi eccessivamente, di colore bruno; colorito del viso che mi sembrò abbronzato ... parlata sicuramente lombarda, età dai 25 ai 30 anni) e così conclude la deposizione: "Sono un buon fisionomista, naturalmente non posso essere certo il 100x100 di aver riconosciuto nella fotografia di Cesare Ferri il giovane di cui ho parlato: tuttavia è certo che appena vidi la fotografia di Cesare Ferri ritenni di riconoscerlo nel giovane di cui ho detto" (Z,I,58).

Sulla base di queste dichiarazioni, il G.I. del M.A.R. decide allora di ordinare una perquisizione domiciliare a carico di Ferri perché "possono trovarsi cose relative ai reati per cui si procede a carico di Fumagalli". La perquisizione, eseguita il giorno successivo, dà scarsissimi frutti (diari con frasi inneggianti al nazismo), ma Ferri, che vi ha presenziato, senza indugiare, munito di documenti falsi, espatria in Svizzera. Da qui raggiungerà prima la Jugoslavia e poi la Grecia (quanto più utile sarebbe stato il fermo del giovane per un immediato confronto con don Gasparotti!).

Il 19 luglio il difensore di Ferri, avv. Silvio Bonazza, presenta al giudice bresciano che conduce l'istruttoria sulla strage una memoria difensiva nella quale, premesso che il suo assistito ha appreso attraverso la stampa "di essere ricercato in ordine alla strage di Brescia ... in quanto sarebbe stato visto in tale città in tale giorno", indica a testi sulla presenza



di Ferri a Milano il 28/5/74 Sandro Stepanoff, Ornella Rapetti, Paolo Paolini e Franco Torrisi.

Tutti i testi indicati, eccetto l'irreperibile Paolini, vengono prontamente sentiti il 22 luglio dal G.I. che conduce l'inchiesta sull'eccidio. Daniela (e non Ornella) Rapetti conferma effettivamente di aver visto Ferri (da lei conosciuto semplicemente come Cesare; il cognome lo apprese successivamente, in seguito a una telefonata della sorella dell'imputato, che le chiedeva se fosse disposta a testimoniare a favore dello stesso) la mattina del 28 maggio all'Università Cattolica, ove quel giorno ella sosteneva un esame; ricorda la teste che quella mattina con alcune amiche e un amico (Teresa Pianese, Antonietta Rezzolla e Franco Torrisi) entrò in Università alle 9,30 e che dopo un pò (9,45 - 10,00) incontrò appunto il giovane, da lei conosciuto una settimana prima in occasione di un esame da entrambi sostenuto; con costui si intrattenne poi fino alle 10,30 circa. In quel frangente, aggiunge la Rapetti, ella l'accompagnò alla Segreteria della Facoltà di Filosofia per informazioni che lo riguardavano (Z,VIII,22).

Circostanze e tempi sono poi confermati da Franco Torrisi, che ricorda l'ingresso in Università alle 9,30, l'arrivo nei pressi dell'aula di esami (l'aula S. Carlo) alle 9,45. Il teste colloca 5 minuti dopo questo orario l'arrivo di un certo studente che la Rapetti salutò e col quale la stessa si allontanò dopo aver scambiato qualche parola (Z,VIII,4).

Le amiche della Rapetti, sentite il giorno successivo,



pur confermando l'incontro della ragazza con quello studente e il fatto che entrambi si fossero effettivamente allontanati a un certo punto, tendono invece a spostare l'orario dell'incontro. Antonietta Rezzolla (Z,VIII,7), tenendo ferme le 9,45 come momento dell'arrivo presso l'aula di esame, colloca l'arrivo del giovane nell'arco di tempo "mezz'ora o forse tre quarti d'ora"; Teresa Pianese (Z,VII,8) riferisce che erano invece le 10,05 quando ella e le due amiche videro salire dalle scale tre o quattro giovani, uno dei quali era quello conosciuto dalla Rapetti.

Decisiva importanza assume però la testimonianza di Sandro Stepanoff in quanto costui fornisce immediatamente l'alibi a Ferri per un lasso temporale ben maggiore. Afferma infatti Stepanoff che il giorno precedente al fatidico 28 maggio egli si vide con Ferri, il quale, avendo appreso che egli l'indomani si sarebbe recato alla Cattolica per sostenere un esame, gli aveva chiesto un passaggio in macchina in quanto anch'egli doveva andare in Università "per informazioni di un suo esame". Fu così che, continua il teste, la mattina del 28, alle 9,00 circa, egli passò a prelevare l'amico; raggiunsero in tal modo l'Università verso le 9,30, indi l'aula degli esami (Stepanoff doveva sostenere lo stesso esame - Teologia o Morale - della Rapetti e delle amiche); da qui Ferri si allontanò poi con una ragazza.

Aggiunge Stepanoff che Ferri già aveva attinto le informazioni che gli servivano "prima" di raggiungere l'aula S. Carlo e che, una volta usciti dall'Università, verso le ore 11,00, entrambi si recarono a Palazzo



di Giustizia perché Ferri doveva chiedere al giudice Frascarelli il nulla osta per l'espatrio, che gli era stato sospeso in seguito a un procedimento a suo carico (fatti nell'ambito dei quali venne ucciso l'agente Marino - Z,VIII,5).

Finalmente il 5 settembre 74 Ferri, che è stato nel frattempo colpito da un ordine di cattura della Procura della Repubblica di Milano in ordine all'attentato a una sede del PSI della stessa città, si costituisce.

Così il giorno successivo il G.I. di Brescia può disporre le opportune ricognizioni personali.

Prima di tutte, quella di don Gasparotti: il sacerdote, posto di fronte a quattro giovani, indica effettivamente Ferri con le testuali parole: "Direi, mi pare, con connotati un pò diversi". Invitato a specificare, aggiunge: "L'individuo non ha oggi i baffi e la barba, poi è notevolmente dimagrito e poi non è abbronzato come quando lo vidi, ma è pallido" (Z,VIII,10).

Sull'altro versante, anche Rapetti, Rezzolla, Pianese e Torrisi riconoscono in Cesare Ferri il giovane che il 28 maggio si trovava in Università e che si intratteneva con la Rapetti.

Il 20 settembre 1974 Cesare Ferri viene allora nuovamente interrogato. Conferma di essersi recato il 28 maggio alla Cattolica per chiedere delucidazioni ai colleghi circa il programma di storia della filosofia contemporanea, esame che era sua intenzione dare il mese successivo. Giunse in Università assieme a Stepanoff che, dietro accordi presi il giorno precedente, l'aveva prelevato con la sua "124 spider" verso le 8,20 - 8,30.



Arrivò così in facoltà (durante il tragitto fece ripassare all'amico il programma di Morale, che costui doveva sostenere quello stesso giorno) verso le 9,15 - 9,30 e subito incontrò, davanti all'aula dove si teneva l'esame di Morale, alcuni amici: Grioni, De Fina, Enrico Chiesura, Manuela Zumbini. Con costei anzi, precisa Ferri, si mise a parlare, entrambi seduti sulle scale, e fu proprio in quel frangente che avvenne l'incontro col professor Paolini, col quale egli scambiò i saluti e i convenevoli di rito. Ad un certo punto poi decise di recarsi nell'aula ove si svolgevano gli esami cui era interessato: ci andò (l'edificio ove quella si trovava è staccato dal corpo centrale dell'Università) assieme a Stepanoff o a Grioni, "potevano essere le 10,30". Solo al ritorno, puntualizza quindi Ferri, s'intrattenne con la Rapetti (che in realtà aveva già scorto prima, fingendo però di non vederla in quanto egli si trovava con altri amici), con la quale si fermò effettivamente mezz'ora circa. Dopo uscì definitivamente dall'Università e tornò a casa, non prima però di essersi recato dal giudice Frascarelli per avere notizie della sua richiesta di nulla osta per l'espatrio. Fu comunque a casa che apprese dalla madre, che a sua volta l'aveva saputa dalla radio, la notizia della strage.

Ferri, invitato a chiarire i suoi movimenti dopo la scarcerazione del 4 giugno, afferma di essersi recato a Brindisi presso una donna che non intende nominare; quindi in Liguria presso amici; infine nel cremasco da parenti (Z,VII,1), sempre senza fare i nomi.

Raggiunto da una comunicazione giudiziaria per



il reato di strage, l'11/10/74 Ferri è nuovamente interrogato. Egli parla delle sue idee politiche di destra ("sono però un teorico e non un militante"), si dice estremista "se estremismo significa avere una propria etica di vita e una propria concezione del mondo", alieno comunque dall'accettare "la violenza come metodo e mezzo di lotta politica"; esclude in ogni caso di aver fatto parte di organizzazioni estremiste.

Dà infine imbarazzate spiegazioni sulle fanatiche scritte di inequivoco timbro nazista e di violento carattere antisemita che compaiono sui suoi diari (Z,VII, 5) e dà conto dei suoi rapporti, del tutto superficiali e insignificanti quando non negati, con alcuni personaggi della destra milanese e bresciana: "certo" Di Giovanni, Rognoni, Azzi, De Amici, Marzorati, Gorla, Colombo, Pagliai, Ballan, Agnellini, Nardi.

Quello stesso 11 ottobre, la sera, Ferri è ancora sottoposto all'ennesimo interrogatorio, nel quale l'inquirente inizia a contestargli alcune emergenze processuali, che si scontrano con precedenti dichiarazioni dell'indiziato. Così, per i suoi rapporti con Giancarlo Esposti, Ferri ha dichiarato di aver avuto con costui dei semplici rapporti di conoscenza, piuttosto formali e superficiali in quanto egli era assai più interessato alla sorella di Esposti e anche i rapporti con quest'ultimo erano in sostanza finalizzati alle attenzioni per la sorella.

Gli si contestano le ben diverse affermazioni di Maria Pia Esposti, che aveva sottolineato gli strettissimi rapporti personali tra i due, e soprattutto la circostanza che sul cadavere dell'uomo erano state rinvenute due foto tessera di Ferri. L'interrogato smentisce



però la ragazza, negando nel contempo di aver mai fornito proprie fotografie all'estremista ucciso a Pian di Rascino.

Completa ritrattazione compie invece Ferri a proposito dei suoi movimenti dell'estate 1974. A fronte delle dichiarazioni dei genitori dell'amico Luciano Benardelli (un giovane neofascista di Lanciano, rimasto implicato nei fatti attinenti l'attività di Esposti in Centro Italia e poi riparato all'estero), i quali videro Ferri in Grecia nel luglio 1974 in compagnia del figlio, Ferri ammette, dopo un'ultima vana negazione, di essere espatriato nell'estate 74, con una carta d'identità falsa, non perché avesse qualcosa da temere, dice, ma per poter passare un pò di ferie all'estero. Fu proprio in Grecia che apprese dalla stampa italiana della storia del prete e quindi diede incarico al proprio legale di approntare la sua difesa; ma al ritorno in Italia (18/7) non si presentò subito al magistrato perché temeva che l'incaricato delle indagini fosse in ferie e che dovesse quindi attendere in carcere la dimostrazione della propria innocenza.

L'articolazione delle informazioni fornite da Ferri circa la mattina del 28 maggio rende quindi necessario risentire Stepanoff.

Questi, interrogato il 18/10/74 (Z,VIII,78), dettaglia ulteriormente le sue precedenti dichiarazioni, ma con alcune rettifiche di orari. Così non sono le 9,00 (come in un primo tempo aveva affermato), ma le 8,30 quando egli passa a prelevare l'amico; dopo un'attesa di una decina di minuti, si avviano quindi alla volta dell'Uni-



versità, ove giungono nel volgere di una mezz'ora.

All'aula S. Carlo, spiega Stepanoff, c'è però troppo affollamento, per cui egli accompagna Ferri alla sede staccata, ove si trattengono per 30 minuti circa. Al ritorno, egli s'intrattiene con una ragazza, Francesca Vanocchio, Ferri con un'altra, Stepanoff aggiunge anche altre notizie su confidenze che Ferri gli fece dopo essere stato scarcerato; gli disse che era stato accusato di essere coinvolto nel giro di Fumagalli; che vagamente gli avevano chiesto dove fosse stato il giorno della strage; che era intenzionato ad andar via da Milano in quanto "scosso dai terribili giorni" di isolamento; che comunque era molto contrariato per il fatto che i giornali avessero pubblicato la sua fotografia e le sue generalità.

Stepanoff, infine, si dice sicuro che il giorno 28 maggio egli era libero dal suo lavoro di contabile presso la ditta Carminati dell'Ortomercato milanese in quanto "già da tempo" aveva chiesto il permesso per l'esame.

Quest'ultima asserzione, ribadita recisamente nel corso di un'ulteriore deposizione, viene fatta immediatamente oggetto di attenta verifica da parte del G.I. attraverso l'escussione del datore di lavoro di Stepanoff, Ezio Carminati, e dei suoi due dipendenti, Adele Beretta e Raffaele Lo Re, sentiti tutti il 28/10/74.

Dalle loro testimonianze emerge innanzitutto che quelli furono giorni di grande confusione all'Ortomercato. Infatti il 24, il 25, il 27 e il 28 ci fu uno sciopero dei facchini, i quali decidevano di giorno in giorno



e senza preavviso l'astensione dal lavoro. Quanto alla presenza di Stepanoff, in quei giorni, Carminati è categorico nel confermarlo per tutti e quattro i giorni di sciopero, almeno fino alle ore 10,00, ora in cui egli, constatata l'impossibilità di lavorare, lasciava liberi i dipendenti: "sono sicuro che Stepanoff non mi chiese alcun permesso per esami o altro in relazione ai giorni coincidenti con lo sciopero" (Z,VIII,85 - Z,VIII,89), ritiene di poter affermare il teste.

La stessa convinzione è espressa anche da Lo Re (Z,VIII,88): effettivamente Stepanoff lavorò uno solo di quei giorni, ma negli altri tre egli lo vide pur sempre all'esterno dell'Ortomercato in attesa che la situazione si chiarisse. Più dubbiosa si dimostra invece la Beretta (Z,VIII,87): ella non vide in realtà Stepanoff al lavoro in uno degli ultimi due giorni di sciopero, non ricorda però se il 27 o il 28 maggio.

Il contrasto tra Stepanoff che insiste, ricordando il permesso chiesto e ottenuto, e Carminati che lo nega non sarà poi risolto neppure in sede di confronto, eseguito il 3/12/74 (Z,IX,127).

Intanto il 16/10/1974 era stato sentito il professor Paolo Paolini, finalmente rintracciato. Egli aveva confermato che una mattina degli ultimi giorni di maggio (non era in grado di ricordarsi se fosse proprio il 28) effettivamente aveva incontrato Ferri in Università. L'incontro avvenne sulle scale, "potevano essere le ore 10 circa, comunque si era a metà mattinata"; egli stava salendo le scale, c'erano un ragazzo e una ragazza appoggiati al muro, egli passò loro davanti e il ragazzo,



cioè Ferri, si fece riconoscere; ci furono i soliti convenevoli ed egli anzi chiese ragione di alcune notizie giornalistiche sulle disavventure giudiziarie del suo ex allievo (Z,VIII,70).

La ragazza partecipe di questo incontro assume preciso (ma si vedrà quanto controverso) volto il successivo 18 ottobre; mentre il G.I. sta interrogando Manuela Zumbini (indicata da Ferri come presente alla Cattolica la mattina del 28) apprende, infatti, oltre all'effettiva presenza della stessa in facoltà, che proprio costei si trovava seduta assieme all'amico Ferri sulle scale allorché quest'ultimo incontrò Paolini.

Del professore, per il vero, la Zumbini non è in grado di fornire alcuna descrizione ("Io lo vidi ma non lo guardai"); riferisce però, in conformità a quanto dichiarato da Ferri, il contenuto delle frasi scambiate tra i due. La ragazza fissa comunque l'ora dell'arrivo di Ferri, visto sopraggiungere assieme a Stepanoff, verso le 9,45 o le 10,00 (Z,VII interrogatori Zumbini, 1).

Tra i numerosi altri testimoni assunti dal G.I. assumono inoltre particolare rilievo Rita Ambiveri e Antonio Federici. La prima in numerose deposizioni traccia un profilo di Ferri, al quale è stata legata da profondo affetto, certamente significativo ricordandolo implicato in affari concernenti gli esplosivi, in una con Nico Azzi e Murelli, e strettamente collegato con Esposti. Rammenta la teste di aver pure scritto a macchina, su insistenza di Ferri, un volantino, poi usato per la rivendicazione di un attentato, e di essersi



prestata a predisporre anche un alibi, poi in realtà non utilizzato dall'amico. Quanto alle vicende che seguirono la scarcerazione di Ferri, la Ambiveri rammenta che lo stesso Ferri le disse che "pensavano di averlo visto" in Brescia e colloca tali confidenze prima del 9 giugno 1974 (data dalla quale non vide più l'amico) e cioè addirittura prima che don Gasparotti apparisse sulla scena processuale. Di un riconoscimento da parte di un prete, inoltre, le avrebbero parlato anche Di Giovanni, Moretti e Federici, amici suoi e di Ferri, come della causa che avrebbe determinato costui a partire dall'Italia (Z,VII).

A quest'ultimo riguardo Federici, sentito il 31/10/74 (Z,IX,100), ricorda che Ferri espatriò in quanto, con chiaro riferimento a Brescia, temeva un identikit "che gli calzava a pennello" e che avrebbe potuto cacciarlo in una situazione di detenzione dalla quale sarebbe stato assai lungo uscire.

Ma Federici in quella stessa sede rivela un altro particolare di sicuro interesse, introducendo una partita a poker destinata a diventare uno dei punti più controversi del processo. Secondo Federici, dunque, egli "la sera precedente al giorno della strage" si ritrovò al tavolo da gioco assieme a Ferri, in casa di costui; proprio in tale occasione Ferri gli chiese se potesse accompagnarlo l'indomani in Università; la risposta fu però negativa in quanto Federici la mattina successiva avrebbe dovuto recarsi al lavoro.

Questo particolare appare subito in contrasto con quanto ha dichiarato Stepanoff e cioè con la circostanza



che già il pomeriggio del 27 maggio Ferri si era garantito un passaggio in macchina, essendosi già accordato con lo Stepanoff medesimo. Di ciò, dopo che Stepanoff ha confermato le proprie posizioni in una deposizione del 3 dicembre (Z,IX,125), è dunque chiamato a dar conto ancora Federici.

Costui non ha però difficoltà a ribadire con sicurezza la propria versione, negando in particolare che quella sera Ferri gli avesse anche solo accennato ad accordi già presi con Stepanoff. Di ciò, riconosce Federici, Ferri parlò solo in un secondo tempo e precisamente la sera successiva: si commentava l'avvenuta strage e Ferri parlava di un suo alibi imperniato appunto sul fatto che Stepanoff l'aveva accompagnato quella mattina in Cattolica; Federici allora chiese a Ferri perché mai la sera gli avesse chiesto un passaggio se era già d'accordo con l'altro e Ferri rispose che ancora in quell'occasione, al poker, non era sicuro della disponibilità di Stepanoff perché non si sapeva se quella mattina al mercato ci sarebbe stato sciopero...; in altre parole, capì Federici, solo se il 28 ci fosse stato sciopero Stepanoff avrebbe potuto accompagnare Ferri all'Università.

Con queste precisazioni, dunque, la verifica dell'alibi di Cesare Ferri appare conclusa positivamente. Sulla pista introdotta da don Gasparotti non si insisterà più oltre.

Altri atti istruttori non apporteranno ulteriori sviluppi, né si apriranno nuovi campi di indagini. Dal 1975, infatti, l'attenzione degli inquirenti è



assorbita totalmente dal filone Buzzi e di Cesare Ferri non ci si occuperà più, fino alla sentenza - ordinanza di rinvio a giudizio (17/5/77), che ne disporrà il proscioglimento per non aver commesso il fatto.

In quella sede (pag. 151) si porrà invero l'accento sulle "incertezze appalesate fin dal primo momento" dal teste Gasparotti con le espressioni usate nella sua deposizione ("mi parve di riconoscere") e sulla "imprecisione nella descrizione dei dati somatici dell'individuo" che "denunciano palesemente l'inconsistenza della segnalazione privandola di ogni e qualsiasi valore seppur sotto il profilo indiziario". Di contro si sottolineerà la conferma dell'alibi dell'indiziato, avvenuta attraverso le "convergenti deposizioni dei numerosi testi", dalle quali si riterrà emersa la prova della presenza di Ferri in Milano "nelle ore antecedenti all'eccidio".

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized, with a large, looping initial 'Q' or 'G' followed by several cursive letters.

CAP. 4 - LA NUOVA ISTRUTTORIA

I prodromi del nuovo processo per la strage del 28 maggio vanno ricercati nelle indagini che, a seguito di un attentato dinamitardo alle linee ferroviarie avvenuto in Toscana il 9 agosto 1983, la Procura della Repubblica di Firenze si trovò a esplicitare su tutta una serie di attentati ai treni, avvenuti il 21 aprile 1974, il 12 aprile 1975 e il 4 settembre 1978, che di quell'ultimo episodio apparivano essere gli antecedenti.

Appunto in questo ambito investigativo la Procura fiorentina fu in grado di cogliere, con non trascurabile frequenza, significativi elementi di conoscenza attraverso l'escussione di personaggi della destra estrema che, proprio in quei frangenti, andavano maturando scelte di collaborazione con la magistratura, attraverso la rivelazione di notizie, fatti e nomi da loro personalmente conosciuti o quanto meno appresi nel corso delle rispettive esperienze carcerarie.

Le motivazioni che animano queste persone sono assai varie e saranno a tempo debito esaminate. Basti per ora accennare che esse vanno dal ripensamento in chiave storico - politica della lotta armata della destra radicale a esigenze più strettamente personali e intimistiche, legate comunque al conclamato desiderio di "cambiare vita".

Caratteristica comune delle nuove posizioni processuali di quei personaggi, anche di spicco, della destra



carceraria appare la volontà di "dire tutto ciò che si sa", indipendentemente dagli specifici interessi del magistrato che in quel momento si trova a raccogliere le loro dichiarazioni. Volontà che, almeno per coloro che appaiono come i più preparati, i più inseriti nei progetti di lotta armata, ma anche i più decisi e motivati ora nella critica della stessa, nasce dalla consapevolezza della inscindibilità di un periodo storico e di una esperienza maturata per oltre un decennio.

E' così, dunque, che si spiega come negli atti assunti dalla Procura della Repubblica di Firenze si vengono a inserire anche notizie ed indicazioni riguardanti uno degli atti più significativi del terrore politico degli anni 70, quale appunto la Strage di Piazza Loggia.

E' proprio in questo quadro che si inseriscono le dichiarazioni rese a quell'A.G. da Sergio Latini, Angelo Izzo, Sergio Calore.

Al primo si è già accennato con riferimento al processo per l'omicidio di Ermanno Buzzi. Condannato per reati comuni, Latini si era avvicinato durante la detenzione alle idee e all'ambiente dell'estrema destra fino ad avere rapporti di familiarità, di stima e fiducia con i rappresentanti di spicco della destra carceraria, quali Concutelli e Franco Freda. L'episodio che l'aveva promosso nella considerazione e nel rispetto dell'ambiente era stato la partecipazione nel settembre 1975, quando si stava ormai approssimando il termine della sua carcerazione (iniziata nel 1971), all'accoltellamento di alcuni detenuti comuni che "infastidivano" elementi di destra, fatto che gli costò una nuova



e severa pena. Segno della promozione di Latini nel novero dell'area di punta della destra carceraria fu poi il suo attivo inserimento nel comitato di redazione di QUEX, il bollettino di idee e di prassi dei detenuti neofascisti. E proprio in questa sua qualità egli sarà raggiunto il 30/4/1981 da un ordine di cattura della magistratura bolognese.

E' però di poco posteriore (22/5/81) l'interrogatorio reso allo stesso P.M. di Bologna, nel quale Latini manifesta per la prima volta l'intenzione di abbandonare la teorizzazione e la propugnazione della lotta armata nella "convinzione che per trasformare la società occorre lottare democraticamente, impegnandosi in opere sociali ... nell'ambito del lecito". Sempre in questa sede Latini inizia quindi a parlare del movimento spontaneista, di Terza posizione, delle Comunità organiche di Popolo, delle posizioni stragiste assunte da una vasta parte dello schieramento dell'estrema destra, dei suoi particolari rapporti con Franco Freda, che lo videro anche collaborare con lo stesso nella stesura della regola dell'Ordine dei Ranghi (una "confraternita" avente lo scopo "di arrivare nei tempi lunghi alla presa del potere attraverso una formazione rivoluzionaria clandestina solidissima").

Ricorda ancora Latini che fu lo stesso Freda a scioglierlo con la sua autorità dalla parola d'onore, che egli aveva dato a Tuti e a Edgardo Bonazzi, coi quali si era impegnato a non rientrare dalla licenza matrimoniale, per potersi così mettere immediatamente a disposizione del movimento rivoluzionario; Freda



gli disse che sarebbe stato molto più utile "pulito", una volta cioè scarcerato per l'ormai prossimo termine della pena.

Evidentemente però le remore personali a proseguire sulla via della collaborazione rimangono molto forti se Latini, che manifesta apertamente il timore per ritorsioni contro di sé e contro i familiari, si rifiuta addirittura di sottoscrivere il verbale (D/1, ALL 8 e sgg.).

Ma non per questo Latini torna indietro. Anzi, superato ogni timore, negli interrogatori 8/6/81 (D/1, ALL 14), 2/10/81 (D/1, ALL 17), 9/10/81 (D/1, ALL 19) al P.M. di Bologna e 24/11/81 (D/1, ALL 25) al G.I. della stessa città, continua a fornire informazioni sui progetti, sulle formazioni, sugli uomini, sulle alleanze, sulle strategie del mondo dell'eversione nera di quegli anni.

In tale contesto di grande rilievo sono le dichiarazioni di Latini circa confidenze che gli sarebbero state fatte a proposito della strage di Piazza Fontana dallo stesso Freda, secondo il quale gli autori materiali della stessa, "quattro pollaroli di paese", si trovavano "fortunatamente" all'estero. Pure interessante, ai fini del presente processo, è un primo accenno all'uccisione di Buzzi che, per Latini, andrebbe inserita nel discorso della denuncia dei delatori che veniva fatta da Quex ("Vivere con lui nello stesso carcere poteva costituire un esempio di incoerenza") (D/1, ALL 16).

Effettivamente, sul n. 4 di "QUEX" (marzo 1981) era apparso, a firma "E.B.", un articolo dal titolo



"Spieghiamo l'ultima strage", in cui, con riferimento alla strage di Brescia, veniva fatto appunto riferimento a Ermanno Buzzi che, citato come "presunto responsabile della strage", era esplicitamente indicato come "confidente abituale dei Carabinieri di Brescia" (la sigla E.8. è quella di Edgardo Bonazzi).

E proprio nell'inchiesta sull'omicidio di Buzzi Latini viene coinvolto, attraverso una comunicazione giudiziaria, allorché quell'articolo viene letto alla luce di una lettera dello stesso Latini all'amico Carlo Terracciano del 16/4/81 (tre soli giorni dopo la morte di Buzzi), in cui il primo parla, riferendosi a quell'uccisione, di "decisioni ... antipatiche ma opportune" (lettera in D/1, ALL 43; la spiegazione in A, ALL II, 359) e di un foglio redatto anche dallo stesso Latini ("Indicazioni comportamentali per i militanti rivoluzionari": C,57), dal contenuto esplicitamente inquietante: ("Questa concezione di fedeltà ci porta all'equazione: chi tradisce deve pagare: e pagare con la vita").

I conseguenti sospetti a suo carico vengono comunque respinti da Latini nell'interrogatorio del 30/11/82, in cui egli giustifica quegli scritti sottolineandone il carattere esclusivamente teorico o funzionale (la lettera a Terracciano) al clima che vigeva all'interno del carcere (A, ALL II, 389).

Un mese dopo però, il 29/12/82, Sergio Latini, che dal 10/12/82 usufruisce della liberazione condizionale, in una lettera indirizzata al Procuratore della Repubblica di Novara non solo contesta ogni sua responsabilità in quel delitto, ma fornisce anche precise informa-



zioni sullo stesso, a suo dire apprese da Edgardo Bonazzi nel corso di un processo davanti alla Corte di Assise di Bologna: i lacci che servirono a strangolare Buzzi - dice Latini - sarebbero stati intrecciati da Nico Azzi, mentre lo strangolamento sarebbe stato preceduto da un'aggressione, alla quale avrebbero preso parte, oltre ai due dichiarati assassini, anche Bonazzi e Giorgio Invernizzi.

Tali precise dichiarazioni saranno tenute ferme anche nel corso di numerosi confronti e nell'interrogatorio del 12/2/83 al G.I. di Novara, al quale Latini si presenta spontaneamente. In tale occasione riceve altresì contestazione del delitto di concorso morale nell'omicidio di Buzzi (A, ALL II, 191).

In questo interrogatorio Latini precisa che Bonazzi gli raccontò che, allorché Buzzi arrivò a Novara, "si decise di dare esecuzione alla sentenza di morte emessa nei suoi confronti dai camerati dell'Asinara, di Trani e di Nuoro, che consideravano Buzzi un infame e traditore in quanto aveva collaborato con la giustizia e faceva l'informatore per i Carabinieri".

Della sorte di queste accuse già si è detto parlando delle assoluzioni pronunciate dalla Corte di Assise di Novara. Va qui aggiunto che il G.I. di quella città il 28/9/1983, all'esito istruttorio, dichiarerà non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Latini in relazione al reato di concorso in omicidio volontario perché il fatto non sussiste (A, ALL II, 259).

E' dunque a un Latini che già da tempo ha concretamente abbandonato le posizioni oltranziste, anche attraverso

un rapporto di ampia disponibilità nei confronti delle indagini della magistratura (tale sua nuova veste era stata del resto ampiamente pubblicizzata dai più diffusi periodici: si vedano in B,I,191 e sgg.), che si rivolge il P.M. di Firenze il 3/1/84 nell'ambito dell'istruttoria sugli attentati ai treni. In quella sede, per quanto qui interessa, Latini, ripercorsa la sua esperienza di politicizzazione, ricorda i suoi rapporti con elementi di spicco della destra carceraria e in particolare la circostanza della "parola data" a Bonazzi, Tuti, ma anche a Zani e Izzo, di rendersi latitante nel corso della licenza matrimoniale e dello scioglimento dal "debito d'onore" ad opera di Freda.

Racconta inoltre Latini che egli compì il viaggio da Trani a Sorisole (BG), ove abitava la sposa, assieme a Carlo Terracciano, che nell'occasione gli confidò di avere pronti armi, covi e anche un giubbotto antiproiettile per l'evasione di Mario Tuti. Al ritorno in carcere, conclude Latini, dell'approntamento di questi mezzi egli parlò a Concutelli, suo compagno di detenzione, dato che proprio costui gli aveva dato incarico prima della partenza di affrontare tale argomento appunto con Terracciano (A,I,8 e sgg.).

All'evidente fine di riscontrare queste dichiarazioni, il P.M. di Firenze si rivolge quindi ad Angelo Izzo, detenuto con Latini a Trani al tempo dell'episodio testè riferito.

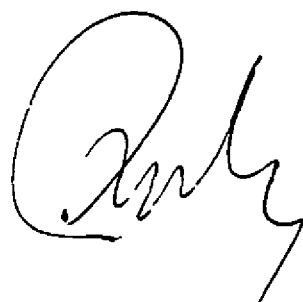
Anche presso costui il magistrato troverà ampia disponibilità alla collaborazione, avendo egli iniziato con altri detenuti di spicco della destra carceraria



(Calore e Fioravanti) un ampio dibattito finalizzato alla dissociazione dalle stragi; tra gli argomenti che il detenuto si dichiara pronto ad affrontare vi è la "seconda ondata" di attentati, quelli cioè che scossero il paese nel 1974-1975, e tra questi la strage di Piazza Loggia (interrogatori ex art. 348 bis del 6 e del 13 gennaio 1984 in A,I,11 e 13).

Quest'ultimo discorso, in particolare, viene affrontato e sviluppato nel successivo interrogatorio del 19 gennaio 84 (A,I,17).

Riferisce dunque Izzo che Gianni Guido, suo fraterno amico e correo in un atroce fatto che costò loro l'ergastolo (il noto delitto del Circeo), ebbe modo di stringere strettissimi rapporti con Ermanno Buzzi, durante la comune detenzione a Volterra, e ricevette così da costui dettagliate informazioni sull'eccidio del 28 giugno. Ecco quanto gli raccontò Guido siccome riferitogli da Buzzi: questi aveva a Brescia un gruppetto a cavallo tra la malavita comune e i fascisti, di cui facevano parte Nando Ferrari, Angiolino Papa e soprattutto Marco De Amici, che era il collegamento con i milanesi, Rognoni e Ballan. Buzzi aveva effettivamente partecipato alla strage, che doveva essere "il fatto attraverso il quale il gruppetto bresciano si sarebbe dovuto inserire in un discorso più ampio". Per la strage di Piazza Loggia arrivò a Brescia da Milano Cesare Ferri, "con funzioni per così dire di supervisore". Lo stesso Ferri, poi, "si era creato un alibi, mandando uno a dare al posto suo un esame o a fare qualche pratica a una scuola", forse all'Università.



Ma oltre a queste notizie, di fonte assai mediata, Izzo nella stessa sede offre anche, per così dire, un riscontro più diretto alle stesse. Dice infatti che la partecipazione di Ferri alla strage gli fu poi confermata da Latini, che era amico fraterno di Ferri, nelle seguenti circostanze.

Quando Latini rientrò a Trani dalla licenza matrimoniale, prese ad "arruffianarsi" Concutelli col dirgli che Carlo Terracciano, da lui incontrato nel corso della licenza (era anzi venuto a prelevarlo fuori dal carcere per accompagnarlo a casa della sposa), aveva pronti per un'evasione del capo militare di Ordine Nuovo armi, covi e giubbetti antiproiettile. Dopo di ciò gli disse che aveva visto Cesare Ferri, il quale gli aveva esternato i propri timori per l'eventualità che Buzzi in appello "sputtannasse lui Ferri e anche Marco Ballan". Latini, quindi, sempre secondo il racconto di Izzo, riferì le parole di Ferri, secondo il quale "bisognava tappare la bocca a Buzzi".

Izzo, al quale Latini aveva anche mostrato una fotografia del matrimonio, indicandogli appunto Ferri, ricorda che egli si preoccupò di sapere dallo stesso Concutelli perché mai dovesse "impicciarsi" di cose che non lo riguardavano, ricevendo la risposta che, se Buzzi avesse parlato, c'era il pericolo che si aprisse un'inchiesta e allora "queste cose cominciano e poi non si sa dove vanno a finire".

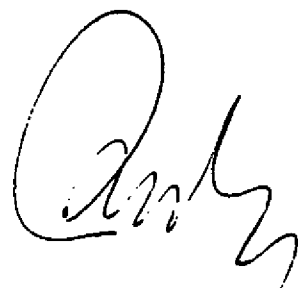
Quello stesso 19 gennaio 84, nel corso di un secondo interrogatorio (A,I,f 20), Izzo ricorda infine una discussione avuta con Tutti riguardo a Rognoni e le



critiche rivolte a costui da Concutelli. Secondo quanto gli riferì appunto Tuti, Rognoni davanti a costui si era difeso, vantando i suoi meriti nella lotta contro i compagni, sottolineando che "aveva avuto una parte nella strage di Brescia".

Le ascendenze milanesi della strage di Brescia, che si colgono dalle dichiarazioni di Izzo, non possono non apparire all'inquirente in sintonia con le dichiarazioni che in quello stesso periodo sta rendendo un altro estremista detenuto, Sergio Calore, autorevolissimo esponente del Movimento Politico Ordine Nuovo, che aveva anch'egli imboccato la via della collaborazione con la giustizia. Questi - premessa la sua decisione di "fare opera di chiarificazione su fatti di strage" e la sua convinzione che era ravvisabile "un filo comune che connette le stragi e gli attentati che si sono susseguiti dal 1969 all'inizio del 1976", filo da rintracciare "nella contemporaneità di tali episodi con operazioni di tipo golpista" (interrogatori del 4/11/1983; A.I.6 - 7) - aveva precisato, con specifico riguardo alla strage di Brescia, di non sapere nulla di concreto "se non che sarebbe da attribuire a estremisti di destra milanese" (interrogatorio 12/11/84; A.I.12).

Il convergere di tali informazioni determina allora la Procura della Repubblica di Firenze a informare, il 23/1/84, la Procura di Brescia dell'avvenuta raccolta di elementi probatori potenzialmente utili all'accertamento della verità sull'eccidio del 28 maggio; il successivo 1/2/84 la Procura fiorentina consegnerà quindi ai magistrati bresciani copia degli atti già assunti. Tra questi vi è



anche un nuovo interrogatorio di Calore (25/1/84 in A,I,24-25), in cui costui - ricordando le aspettative golpiste del 1974, nell'ambito delle quali "si possono collocare gli attentati della primavera del 1974" e in particolare l'attività del gruppo di Pian di Rascino, che sarebbe stata finalizzata a un attentato al Presidente della Repubblica - ritorna sulla strage di Brescia, precisando: "Ho appreso da Izzo che ... sarebbe coinvolto un amico del Latini, che fu anche testimone di nozze dello stesso Latini".

A questo punto, pur dopo aver consegnato gli atti ai colleghi di Brescia, la Procura di Firenze ritiene ineludibile sentire ancora, a riscontro di quanto fino ad allora appreso, Sergio Latini, il quale viene sottoposto tra il 5 e il 6 marzo 1984 a ben quattro interrogatori.

Nel primo, espletato alle ore 17,30 (A,I,45) Latini conferma la presenza al proprio matrimonio di Ferri, che aveva conosciuto nel 1975 nel carcere di Milano; ammette di aver portato alcune foto della cerimonia in carcere a Trani e di aver riferito a Concutelli, una volta rientrato in carcere, che Terracciano "pensava a lui e che aveva delle armi per lui", nonostante che quest'ultimo avesse sì parlato di armi e di covi, ma come destinati a Tutti.

Quanto a discorsi eventualmente fattigli da Ferri al matrimonio, Latini dapprima nega ("perché non aveva la possibilità di farmene, dato che vi erano parecchie persone"), ma, a fronte della contestazione della inutilità della giustificazione addotta, a un certo punto



dichiara: "Io non volevo dire i discorsi di Ferri perché non ho sicurezza se li dico di rientrare in casa ...". Ormai decisi, spiega che Ferri effettivamente, nel corso di un breve colloquio, al termine del banchetto, dopo le solite frasi di circostanza, gli esternò le proprie preoccupazioni sia per il processo di Ordine Nero, sia per la possibilità di essere nuovamente inquisito per la strage di Brescia. Gli chiese poi se le voci del carcere confermassero le intenzioni di Buzzi di parlare in appello e, avutane conferma, come mai nessuno avesse pensato di chiudere la bocca allo stesso in quanto "se Buzzi avesse parlato, avrebbe messo nei guai i ragazzi di Milano". Questi discorsi, dice Latini, furono poi da lui riferiti a Izzo e Concutelli, a Trani, ma Latini aggiunge anche: "quando eravamo in carcere insieme, parlando dei fatti ... di Brescia, Ferri mi disse che c'era un prete che lo aveva visto a Brescia il giorno della strage, ma che lui era riuscito a trovare degli studenti che avevano detto di averlo visto all'interno dell'Università o poco prima o poco dopo la strage".

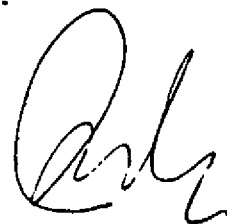
Alle ore 2,30 del 6 marzo, sulla base di quanto dallo stesso dichiarato, Latini viene sentito come indiziato di concorso nell'omicidio di Buzzi. Ma anche in tale veste ribadisce le sue precedenti dichiarazioni circa le confidenze di Ferri sul riconoscimento da parte del sacerdote. Aggiunge, anzi, alcune circostanze sul complessivo discorso che gli avrebbe fatto Ferri nel carcere di Milano tra il '75 e il '76. Premesso che "l'argomento strage" era ben visto a quel tempo nell'ambiente, Latini ricorda che Ferri gli spiegò, pur senza



fare nomi, che la strage di Brescia era riferibile al suo gruppo, aggiungendo che "non era intendimento degli attentatori colpire la popolazione civile". Era infatti previsto, disse Ferri, che la bomba dovesse colpire le forze dell'ordine, ma la pioggia aveva fatto sì che i manifestanti si rifugiassero sotto i portici, venendo così a trovarsi sul luogo ove poi sarebbe avvenuta l'esplosione. Ferri, aggiunge Latini, gli precisò invero che loro scopo era determinare una violenta reazione dei Carabinieri ed altri corpi dello Stato, che desse il via alla presa del potere da parte di un governo forte.

Alle ore 15,15 inizia il terzo interrogatorio, nel quale Latini, ricevuta lettura delle precedenti dichiarazioni, le conferma e aggiunge che, nel colloquio durante il pranzo di matrimonio, tra le altre persone che potevano temere le rivelazioni di Buzzi, Ferri gli fece "espressamente il nome di Marco Ballan", persona "assai conosciuta e stimata in tutto l'ambiente dei detenuti di destra" (A,I,49).'

L'ultimo interrogatorio della giornata, alle ore 18,30, avviene su esplicita richiesta di Latini, che ha espresso l'intenzione "di riesaminare in parte le dichiarazioni appena rese". Avutane lettura, Latini vi apporta modifiche veramente marginali e afferma: "Confermo che quanto io ho dichiarato è la verità ... Sono stato preso prima da un momento di smarrimento, prevalentemente dovuto alla preoccupazione di avere, a casa, mia moglie con la bambina piccola, che hanno bisogno di me. Ma dopo aver riflettuto non posso tornare indietro, avendo detto la verità" (A,I,50-51).



A questo punto, lo stesso 6 marzo 1984, il P.M. di Firenze e il P.M. di Roma (che aveva assistito agli interrogatori di Latini) emettono nei confronti di costui e di Cesare Ferri ordine provvisorio di arresto per il delitto di concorso in omicidio aggravato in danno di Ermanno Buzzi.

Il giorno seguente i due imputati sono sottoposti a interrogatorio. Ferri viene sentito dal P.M. di Firenze. Nega ogni addebito, dichiara di non aver mai conosciuto né Buzzi, né Tuti, né Concutelli e di non aver mai saputo alcunché sulle intenzioni processuali del primo, afferma di aver abbandonato ogni attività politica dall'uscita dal carcere del 7 giugno 1978, ammette di essersi recato al matrimonio di Latini e di aver avuto un colloquio con costui, ma nega recisamente che questo abbia avuto il contenuto che gli si contesta. Ferri comunque conclude così l'interrogatorio: "Poiché io non ho fatto i discorsi che mi vengono attribuiti, a livello di ipotesi penso che qualche altro li abbia fatti al Latini al matrimonio e che poi lui li abbia attribuiti a me, sbagliando" (A,I,58).

Latini è invece interrogato dal P.M. di Novara, competente per l'omicidio Buzzi. Conferma tutte le precedenti dichiarazioni, negando solo di aver fatto da tramite tra Ferri e Concutelli per l'omicidio di Buzzi. Ritene Latini di non aver apportato alcun contributo alla morte di costui perché ormai da tempo si parlava nel carcere di condanna a morte di diversi personaggi qualificati come "infami", quali Affatigato, Mennucci, Tomei e, appunto, Buzzi (A,I,64).



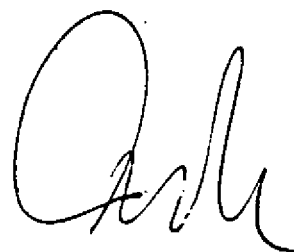
All'esito dell'interrogatorio, a Latini vengono concessi gli arresti domiciliari.

Il P.M. di Novara interroga il 15 marzo 1984 anche Ferri, il quale conferma integralmente quanto già dichiarato nel precedente interrogatorio. Riguardo a eventuali discorsi avuti in carcere con Latini e riguardanti la strage di Brescia, Ferri tende ora a ricondurli nell'alveo di normali discorsi sulle proprie passate esperienze processuali. In sostanza afferma: "non escludo di aver detto al Latini che un prete aveva dichiarato di avermi visto, il giorno della strage, in una chiesa di Brescia, ma che tale accusa era caduta perché alcuni studenti, nonché un docente, avevano dichiarato che più o meno alla stessa ora mi avevano visto all'interno dell'Università Cattolica di Milano" (D/1,I,56).

A Brescia, intanto, il 21 marzo 1984, la Procura della Repubblica chiede, ai sensi dell'art. 402 c.p.p., la riapertura dell'istruzione nei riguardi di Ferri in ordine al reato di cui all'art. 285 C.P., così riformulata, alla luce delle nuove emergenze processuali, l'accusa di strage; chiede altresì che, procedendosi a istruzione formale, sia emesso a carico di Ferri mandato di cattura e nei confronti di Marco Ballan e Giancarlo Rognoni comunicazione giudiziaria.

Tali richieste vengono accolte: il 23 marzo 84 il G.I. di Brescia ordina la riapertura dell'istruttoria e il 24 Marzo emette i provvedimenti richiesti dal P.M..

Intanto il P.M. di Novara emette nei confronti di Ferri e di Latini ordine di cattura per concorso



morale nell'omicidio di Buzzi.

Inizia così l'istruttoria dei giudici bresciani, che si sviluppa per un arco notevole di tempo, attraverso la minuziosa raccolta di ogni mezzo di prova che possa contribuire alla ricostruzione non solo dei fatti strettamente oggetto dell'indagine, ma anche del contesto in cui tali episodi oggettivamente si sono calati.

Non è necessario, per il momento, dar conto specificamente di tutte le numerose testimonianze assunte, né delle cospicue acquisizioni di atti o di sentenze relative ad altri episodi di terrorismo attribuiti alla destra estrema (doveroso è solo citare l'acquisizione in toto degli atti del precedente processo su Piazza Loggia e di quelli del processo MAR): è qui opportuno, invece, tracciare il filo logico seguito dalla istruttoria e segnalare i passaggi cruciali della stessa, che hanno formato il materiale sottoposto all'esame di questa Corte.

I primi atti istruttori compiuti dal G.I. di Brescia consistono negli interrogatori di Sergio Latini, eseguiti il 27 e il 28 marzo 1984. In essi viene ripercorsa la vicenda umana e politica di Latini, muovendo dalle modalità con cui egli entrò in convinto e fattivo contatto con le idee e con gli uomini dell'estrema destra. Proprio in quest'ambito Latini viene a collocare anche la conoscenza con Cesare Ferri, "una persona ammirata in tutto l'ambiente carcerario di destra", che lo colpì subito "per la sua serietà" (D/1,I,5), persona impegnata, nelle discussioni politiche, a sostenere "la necessità di riunire in un unico movimento le varie forze e compo-



nenti della destra" (0/1,I,6).

Il discorso entra quindi subito nel vivo dei fatti di Brescia.

Latini espone da principio quali fossero stati i suoi giudizi sulla strage: come tutte le stragi, anche quella di Piazza Loggia doveva essere opera di apparati dello Stato, opinione rafforzata anche dalla convinzione, che Latini dice essere stata a quei tempi (1976) esternata a Milano nell'ambiente carcerario di destra, secondo cui gli imputati di quel processo (Buzzi e Papa) "non erano da considerare dei camerati" (0/1,I,10). Passa poi a ricordare come Ferri parlasse di un suo gruppo milanese di cui doveva far parte anche Ballan, che lo stesso Ferri definiva come un amico, gratificandolo di giudizi molto lusinghieri per l'impegno politico costantemente manifestato. Venendo finalmente a parlare delle confidenze di Ferri su Brescia, Latini premette che nelle discussioni carcerarie dell'area "si pensava alle stragi come a uno strumento di lotta politica utile ai fini della presa del potere" (0/1,I,13); ricorda quindi che Ferri spontaneamente gli disse che era stato visto e riconosciuto da un prete all'interno di una chiesa nei pressi di Piazza della Loggia, ma che era riuscito a trovare dei testimoni che affermarono di averlo visto all'Università.

Ripete inoltre Latini il discorso - già esposto precedentemente - sul reale obiettivo della strage e sul contrattempo che aveva determinato il non voluto coinvolgimento dei civili. Precisa però che, sulla base di quei discorsi, egli ricavò la convinzione che



Ferri fosse in realtà estraneo alla strage: solo i discorsi fattigli dall'amico al pranzo di matrimonio (che Latini conferma negli esatti termini già esposti al P.M. di Firenze) gli fecero pensare "che Ferri potesse avere avuto un ruolo nella strage di Brescia o ne sapesse qualcosa" (D/1,I,15).

A quel punto l'interrogatorio sembra agli inquirenti assumere un taglio assai diverso rispetto a quanto fino ad allora recato in causa dall'interrogato; si fanno, quindi, le opportune contestazioni e gli si rileggono integralmente i precedenti interrogatori.

Latini sulle prime si arrocca: afferma di non essere stato ben capito dai primi giudici e insiste nel dire che la convinzione della responsabilità di Ferri, Ballan e del loro gruppo milanese la ricavò esclusivamente dai discorsi del primo al matrimonio. Ma gli si leggono ancora alcune delle sue precedenti dichiarazioni e allora dichiara: "posso solo dire che Ferri mi conosce e sa dove abito. Ferri è dentro, ma ha della gente fuori. Io ho una casa con tubi a gas esterni. Ho una moglie e una figlia. Non credo più ad una possibile protezione da parte degli organi dello Stato, tanto più che mi sono state fatte tante promesse mai mantenute" (D/1,I,17). E alla fine di questo sfogo, di cui le frasi riportate non sono che l'inizio, Latini conferma che in effetti Ferri gli disse di "essere stato visto a Brescia" e spiega che il motivo di tale confidenza fu proprio il discorso "sulle stragi come momento di lotta politica"; precisa che Ferri toccò il tema della strage di Brescia "non come una vicenda processuale



che lo riguardava, ma come fatto storico" (D/1,I,19) e puntualizza infine: "Quando Ferri mi fece queste rivelazioni, io rimasi stupito, nel senso che mi stupì che Ferri potesse essere coinvolto in un fatto del genere, ma vidi che ne parlava seriamente e ritenni che questa confidenza potesse rinsaldare la nostra amicizia" (D/1,I,20).

Cesare Ferri è interrogato il 2 aprile 84. Ammette anche in questa sede di essersi effettivamente recato al matrimonio di Latini, col quale era amico, e che però considerava "più un comune che un politico" (D/1,I, 24) e riconosce di aver scambiato con lo stesso qualche parola, precisando però che il colloquio era avvenuto non mentre erano seduti a tavola, come sostiene Latini, ma in piedi, a circa dieci metri dall'ingresso del ristorante. Questi, secondo Ferri, gli argomenti: rimproveri a lui rivolti da parte dell'ambiente carcerario perché egli, una volta uscito dal carcere, aveva interrotto qualsiasi attività politica; convenienza per Latini di rientrare dalla licenza; notizie della sua nuova vita e del suo nuovo lavoro. Ribadisce quindi Ferri che, se Latini ha parlato ai giudici di altri discorsi, può benissimo averli fatti con un'altra persona ed essersi sbagliato nel riferirli a lui, avendo fatto "una grande confusione" (D/1,I,33) su fatti, nomi e persone. Nega comunque nel modo più assoluto di essersi mai interessato a Buzzi, di aver mai mandato messaggi a chicchessia, di essere mai stato collegato alle organizzazioni di cui facevano parte il destinatario del supposto messaggio (Concutelli) o l'altra persona (Ballan)



che avrebbe potuto essere pregiudicata dalle rivelazioni di Buzzi.

Sulla questione dell'alibi, poi, Ferri ritorna nell'interrogatorio dell'11 aprile (D/1,I,37). Respinta sdegnosamente l'accusa di strage, che gli viene ora mossa in modo specifico sulla base delle dichiarazioni di Latini, non esclude di aver parlato a Latini di un prete e di un riconoscimento, ma insiste che, se lo fece, ne parlò come di un semplice indizio di reato che gli era stato contestato. In realtà, afferma Ferri, egli quella mattina fu visto in Facoltà "attorno alle 10,30 - 11,00 ... anzi più probabilmente attorno alle 10,30" (D/1,I,44) dal prof. Paolini e all'incontro fu presente anche la sua amica Zumbini. In Università vide anche Enrico Chiesura, forse anche il De Fina, certamente una certa Daniela, assieme alla quale poco tempo prima aveva sostenuto anche un esame. Ferri, inoltre, ribadisce che il 28 maggio si recò alla Cattolica accompagnato da Stepanoff, che passò a prenderlo verso le 8,30; si erano accordati in tal senso il pomeriggio precedente. Prima di rivolgersi a Stepanoff, ricorda ancora Ferri, egli si era recato in motorino da Antonio Federici (attraversando il centro di Milano dal bar di S. Babila a Piazza Castello, dove si trovava il negozio di Federici) per chiedergli appunto un passaggio in Università per l'indomani mattina: la sua risposta negativa lo determinò però a rivolgersi a Stepanoff.

Alcuni giorni prima e precisamente il 9 aprile, il G.I. di Novara, che procedeva in ordine all'omicidio Buzzi, aveva intanto disposto un confronto tra Latini e Ferri. Il primo aveva confermato il contenuto sia



dei discorsi fattigli da Ferri al matrimonio (mi chiese "se era vera la voce che circolava negli ambienti carcerari che Buzzi in appello avrebbe parlato in relazione alla strage di Brescia e aggiunse anche che era strano che nessuno avesse pensato di chiudere la bocca a Buzzi", D/1, I, 59), sia delle precedenti confidenze carcerarie ("....mi disse che un prete lo aveva visto all'interno di una chiesa di Brescia il giorno della strage, ma che fortunatamente aveva trovato qualcuno che testimoniava di averlo visto all'interno dell'Università"). Ferri era rimasto invece fermo sulle posizioni già assunte, negando le circostanze riferite da Latini o offrendo spiegazioni alternative al significato dei discorsi per lui più compromettenti.

Nel mentre vengono acquisite queste prime dichiarazioni dei protagonisti del processo, parallelamente gli inquirenti rivolgono la loro attenzione alla raccolta delle dichiarazioni di colui che in pratica aveva messo in moto le attività istruttorie della magistratura fiorentina, i cui risultati avevano determinato la riapertura della indagine sull'eccidio di Piazza della Loggia.

Ci si riferisce ad Angelo Izzo che, infatti, viene interrogato, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.p., dai giudici bresciani il 5 e il 14 aprile 1984.

In questi interrogatori da Izzo viene una sostanziale conferma di quanto già esposto al P.M. di Firenze, a cui però l'interrogato aggiunge particolari nuovi e di rilievo. Premesso di aver saputo dai discorsi fatti a Trani con Concutelli e con Freda dell'esistenza



di un gruppo milanese, facente capo a Rognoni e a Ballan e di cui facevano parte anche Ferri e Di Giovanni, Izzo ricorda che, in realtà, già prima del suo matrimonio Latini gli aveva parlato di un coinvolgimento di Ferri nella strage di Brescia; questo, anzi, era stato l'argomento usato da Latini per difendere Ferri, suo carissimo amico, da accuse di disimpegno a seguito dell'uscita dal carcere. Izzo riporta poi quanto gli aveva detto l'amico Guido circa le confidenze ricevute da Buzzi e cioè che: Buzzi "si stava inserendo nel grande terrorismo quando finì in galera per i fatti di Brescia" (D/2, I, 5); Buzzi c'entrava con la strage e con lui Angelo Papa, Nando Ferrari e De Amici; la strage doveva costituire, a parte la vendetta per Silvio Ferrari, "un discorso più vasto di tipo golpista"; Ferri e Ballan erano direttamente implicati nella strage con funzione di mandanti e organizzatori; Ferri era venuto a Brescia per guidare il gruppo bresciano nell'esecuzione materiale della strage; i contatti tra gruppo milanese e gruppo bresciano erano tenuti da De Amici; la strage doveva essere "la prova del fuoco" che permettesse ai bresciani un salto di qualità; Ferri si era procurato un falso alibi, mandando qualcun altro al suo posto all'Università.

Ma Izzo offre, da diretto protagonista, anche una esatta ricostruzione del colloquio intercorso tra Latini, appena rientrato dalla licenza matrimoniale, e Concutelli, in questi termini: Latini cominciò a dire a Concutelli che fuori i "ragazzi" lo stavano aspettando e che c'erano pronti per la sua evasione covi, armi e un giubbotto antiproiettile. Gli disse quindi "che doveva parlargli



di una cosa molto delicata, che forse solo lui avrebbe potuto risolvere" (D/2,I,7); l'altro si dichiarò disponibile a risolvere ogni problema e apprese così dei timori di Ferri che, a sentire Latini, aveva espresso il convincimento che se Buzzi avesse parlato in appello avrebbe coinvolto e rovinato lui stesso ed altri, per cui bisognava tappargli la bocca. Concutelli obiettò subito che Buzzi era difficile da raggiungere; trovandosi in un carcere giudiziario, era difficile trovare uno che lo eliminasse; la cosa comunque, disse Concutelli, andava fatta ed egli era disponibile a farla.

Dopo un pò, prosegue Izzo, egli stesso parlò a Concutelli per dirgli che non era il caso di coprire gente che aveva fatto le stragi e che d'altra parte Ferri, uscito dal carcere, si era disinteressato di tutto e di tutti; Concutelli però ribattè che "al limite, di Ferri non gliene fregava niente, ma che queste cose si sa dove cominciano e non si sa dove finiscono". In sostanza, ricorda Izzo, gli fece capire che c'era il rischio che venissero coinvolti "chissà quanti fascisti" e che le indagini potessero arrivare perfino ad un coinvolgimento del suo gruppo e cioè di Ordine Nuovo.

Izzo inoltre ricorda che nell'81 ebbe modo di parlare dell'omicidio Buzzi, già perpetrato, con Tuti e così si accorse che costui nulla sapeva dei discorsi di Latini e Concutelli; Tuti gli disse invero di aver ucciso Buzzi perché era un confidente. La cosa, continua Izzo, fu poi da lui riferita a Concutelli con un certo tono di rimprovero e quegli si giustificò dicendo che l'omicidio era stato motivato non tanto dalla richiesta



di Ferri riferita da Latini, quanto dal fatto che Buzzi era una spia, spiegazione però che gli apparve "poco convincente e un pò appiccicata".

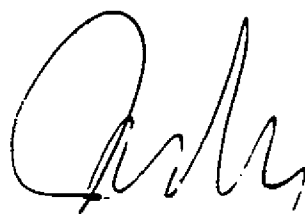
Izzo, infine, conferma che Tuti, da lui interrogato sulla strage di Brescia, gli riferì che Rognoni, nel carcere di Favignana, gli aveva confidato di essere stato il mandante della stessa.

Dopo aver assunto questi dati, gli inquirenti si volgono allora a ripercorrere, attraverso l'escussione di numerosi testi, la giornata del 28 maggio 1974, con particolare riguardo a quelli che ormai appaiono essere i due punti focali della geografia processuale: la chiesa di S. Maria Calchera di Brescia e l'Università Cattolica di Milano.

Con riguardo al primo punto, importanza centrale viene ovviamente ad assumere l'escussione di don Marco Gasparotti, sentito in due riprese l'11 e il 12 maggio 1984.

Superata, attraverso la consultazione dei registri delle messe dell'epoca, un'incertezza circa l'orario del servizio religioso connesso con la visita di quel giovane, il sacerdote viene dunque a collocare l'episodio tra le 8,30 (era già terminata la messa delle 8, che solitamente durava 20 o 25 minuti) e le 8,50 circa (7-10 minuti prima delle 9 egli era solito ritirarsi in sacrestia per prepararsi per la messa delle 9, da lui personalmente celebrata). E' sicuro comunque ("assolutamente") che il fatto si verificò proprio la mattina in cui avvenne la strage (D/2, I, 79).

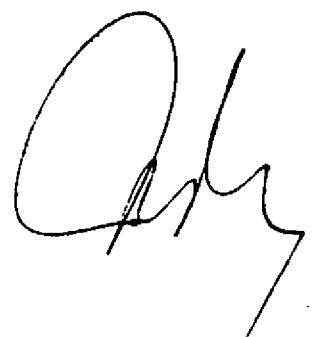
Il racconto dell'anziano prete (D/2, I, 72-73) ripercorre sostanzialmente quello che egli ebbe a fare il 25



giugno di dieci anni prima, sia pure con alcune modifiche (egli raggiunse il giovane quando questi si trovava già sul presbiterio; costui non mostrava particolare interesse per i quadri; le luci non furono da lui personalmente accese, ma dal sacrestano dietro suo ordine; non notò che durante gli spostamenti quegli tenesse d'occhio la borsina). Ricorda, quindi, don Gasparotti le fotografie apparse sul "Brescia Oggi" di qualche giorno successivo al 28 maggio e in proposito dichiara: "In quella più in basso nella pagina, io, come la vidi, riconobbi il giovane da me visto nella mia Chiesa il mattino di quel giorno. Fui sicuro di riconoscerlo e tale certezza la ebbi immediatamente alla vista della foto" (D/2,I,74). Questa sua impressione, aggiunge di nuovo rispetto al 1974 il sacerdote, egli l'ebbe probabilmente a esternare subito alla sua perpetua e, con certezza, il 10-12 giugno, durante una riunione conviviale di religiosi, anche al suo collega don Faustini.

Fu proprio costui, aggiunge il teste, che informò del fatto un maresciallo dei CC suo parrocchiano, il quale a sua volta informò il G.I. del processo MAR.

Quanto infine alla ricognizione di persona, don Gasparotti precisa che, tra i cinque giovani che gli furono mostrati, egli "subito" riconobbe il giovane visto il 28 maggio. Anzi, nota il teste: "ricordo bene anche che osservai e feci notare le differenze che in lui riscontravo rispetto a quando l'avevo visto e cioè che non aveva più la barba e che era smunto ..." (D/2,I,75).



Sull'altro versante vengono risentiti, a ormai dieci anni di distanza, le persone che nella precedente inchiesta affermarono di aver visto Ferri, quella mattina, all'Università Cattolica. Teresa Pianese (dep. 30/5/84 in D/2,I,178) rammenta di aver scambiato qualche parola con quel giovane, che successivamente riconobbe nel Ferri, e colloca comunque l'incontro tra le 10,30 e le 11,00 (nel 74 aveva indicato le 10,05 circa). Antonietta Rezzolla (sentita il 16/5/84, in D/2,I,87) dichiara di aver ancora presente la circostanza del giovane in Università che parlava con l'amica Rapetti, ma per quanto riguarda gli orari ora non può che rifarsi alle indicazioni che quest'ultima le ha dato nel corso di una recente telefonata, fatta subito dopo che entrambe avevano ricevuto la citazione del G.I. di Brescia. Quel colloquio, le ha detto la Rapetti, durò circa un'oretta e precisamente tra le 9,30 e le 10,00 circa.

Il 18/5/84 viene sentita Daniela Rapetti (D/2,I,105), la cui escussione riserva un'autentica sorpresa. Dopo aver rammentato l'incontro con Ferri, la teste ricorda che, scendendo assieme all'altro da certe scale, incontrò una persona (le parve un prete), che conosceva Ferri. I due si fermarono e parlarono per qualche istante. Ferri anzi, pare ricordare la Rapetti, quella persona gliela presentò. La sua impressione, spiega la teste, fu comunque che si trattasse di un insegnante, forse un ex professore di Ferri.

Com'è agevole rilevare, nulla del genere aveva esposto la Rapetti nel 1974 e gli istruttori glielo fanno rilevare, così come le rendono noto che anche



un'altra persona aveva riferito un episodio del tutto analogo. Ma la Rapetti, pur sorprendendosi enormemente, insiste e si sforza anzi di ripescare nella memoria ulteriori particolari sulla circostanza: le sovviene così che la persona da lei e da Ferri incontrata sulle scale "era piuttosto grassoccia" (D/2,I,112).

Il 24/5/84 viene allora escussa Manuela Zumbini, la ragazza che il 18/10/74 aveva affermato di aver appunto assistito all'incontro tra Ferri e il professor Paolini. La testimone ribadisce in sostanza quanto aveva già dichiarato: il 28 Maggio (la data si ricava dal fatto che quel giorno era fissato l'esame di Morale) arrivò in facoltà da sola; subito davanti all'aula incontrò alcuni amici: Grioni, Pellicciotta, Marcassoli; dopo di lei, verosimilmente prima delle 10 (D/2,I,145), arrivarono Stepanoff e Ferri, ch'ella vide salire le scale: Ferri le disse di essere venuto in Università per assumere informazioni riguardanti il suo corso di laurea e che per tale ragione doveva recarsi nella relativa segreteria (D/2,I,146); successivamente, ricorda la teste, ella si recò al bar assieme alla Marcassoli; Ferri si allontanò forse per recarsi in segreteria, e così anche Stepanoff, che doveva incontrare qualcuno. Al suo ritorno dal bar, - è sempre il racconto della Zumbini - ritrovò Ferri all'esterno dell'aula; si misero allora a chiacchierare e a un certo punto si sedettero sulla scala; propria in questa posizione videro salire un uomo; Ferri si alzò subito, lo salutò col titolo di professore e si fece riconoscere. I due si scambiarono quindi qualche parola; il professore accennò al fatto



di aver letto di Ferri sui giornali; infine ci furono i saluti. La Zumbini precisa infine di non aver mai saputo dare una descrizione del professore ("per me è, come dire, un'ombra") in quanto le persone dei due la sopravanzavano in altezza e quindi, per osservare lo sconosciuto, ella avrebbe dovuto rialzare la testa e fissarlo deliberatamente. L'incontro comunque, precisa la teste, avvenne verso le 11 di mattina.

La sovrapposizione tra le deposizioni di Rapetti e di Zumbini è dunque palese. Né si risolverà attraverso una successiva escussione della prima teste, che confermerà ancora l'episodio (test. 12/6/84 in D/2,II,207), e neppure alla luce della deposizione di Paolo Paolini (29/5/84 in D/2,I,170). Il professore, infatti, si limita a ricordare (pur insistendo di non essere in grado di precisare se quell'episodio avvenne proprio il 2° maggio) le modalità dell'incontro: Ferri era in piedi, appoggiato al muro con la schiena; anche la ragazza era in piedi; i due erano soli, benché ci fosse un certo movimento sulla scale; le frasi scambiate furono le solite di circostanza.

Nonostante i tentativi di spiegazione offerti da Ferri, che, nell'interr. del 13/7/84, conferma la presenza della Zumbini, facendo apparire probabile la "presenza della Rapetti ... più in disparte rispetto alla Zumbini", il contrasto rimane e come tale verrà consegnato al giudizio della Corte d'Assise.

Dal G.I. vengono sentiti anche altri giovani presenti quel giorno all'Università. Così Enrico Chiesura e Fabio De Fina, i cui nomi erano stati fatti dallo stesso Ferri.



Il primo, sentito il 29/11/84, ricorda di aver visto una sola volta Ferri in Università e proprio quel 28 maggio (data in cui egli sostenne un esame di tedesco); quanto all'orario, non è in grado di precisare: l'incontro avvenne certamente dopo che egli ebbe sostenuto l'esame, forse verso le 10,30 (D/2,III, 447). De Fina, invece, esclude di aver mai visto Ferri alla Cattolica; anzi probabilmente nel periodo cui ci si riferisce egli stava prestando servizio militare (D/2,III, 453).

Massimo Grioni, citato come presente da Ferri fin dal 20/9/74 e dalla Zumbini, conferma anch'egli (il 18/11/84 - D/2,I,95) la circostanza, ricordando, con riferimento alla deposizione a suo tempo resa il 23/7/74, di aver incontrato Ferri verso le 9,30 - 10 e di essersi recato con lo stesso e con Stepanoff in un istituto universitario staccato dalla sede centrale, ove il primo doveva assumere alcune informazioni.

Gli ultimi due testi sul punto furono indicati dalla Zumbini: si tratta di Massimo Pellicciotta e Manuela Marcassoli. Né l'uno (sentito il 9/6/84) né l'altra (dep. dell'11/12/84) ricordano però alcunché con riguardo al 28 maggio 1974; né di Ferri, né di Stepanoff, né della stessa Zumbini.

Un altro versante di massimo rilievo all'attenzione del G.I. è costituito dall'indagine sulla prima parte della mattinata del 28 maggio 1974, quale emerge dalle dichiarazioni di Ferri e di Stepanoff.

In quest'ambito il 7/5/84 è sentito Ezio Carminati (D/2, I,35). Il grossista dell'Ortomercato, ex datore



di lavoro di Stepanoff, insiste sulle posizioni che assunse nelle deposizioni di dieci anni prima: è "portato a escludere" che Stepanoff avesse chiesto permessi per esami in uno dei giorni dello sciopero, anzi, ricorda la presenza in quegli stessi giorni del giovane.

Precisa però al riguardo Carminati che, in quei giorni di sciopero, imponeva ai suoi dipendenti di recarsi al lavoro al solito orario (6,30), ma che, nel caso lo sciopero non si fosse sbloccato, a una certa ora ("grossomodo le 8,30-9") li lasciava liberi di andarsene (più avanti dirà 9,30-10).

Anche Alessandro Stepanoff, sentito come teste il 31/5/84, rimane attestato sulle precedenti posizioni: nonostante quelli fossero giorni di sciopero - afferma - egli per ragioni di correttezza professionale aveva preannunciato "uno, due, tre, quattro giorni prima" a Carminati la faccenda dell'esame; proprio per questo quella mattina egli non passò proprio dall'Ortomercato, ma, in un orario compreso tra le 7,30 e le 8,30, si recò con la propria "Fiat 124 Spider" nera a prelevare Ferri, col quale - insiste Stepanoff - era d'accordo fin dal pomeriggio precedente.

Questa linea ricostruttiva dei fatti sarà costantemente mantenuta da Stepanoff anche a fronte delle evoluzioni della sua posizioni processuale, che interverranno, come si vedrà, nel dicembre dell'anno successivo (da teste a imputato).

Intanto, il 28 settembre 1984, il G.I. di Novara, per ragioni di connessione, emette sentenza di incompetenza per territorio in ordine all'imputazione di concorso



in omicidio a carico di Ferri e di Latini e trasmette gli atti all'AG di Brescia, che provvede a riunire tale procedimento a quello relativo alla strage.

Il prosiegua dell'istruttoria apporta all'indagine nuovi e importanti elementi, che contribuiscono a rafforzare la ricostruzione dei fatti che si va delineando. Questi si dispongono su entrambi i binari, costantemente collegati però da fittissimi interscambi, su cui cammina l'inchiesta: la galassia dell'eversione nera negli anni 70, con particolare riferimento all'ambiente milanese, ed il fatto specifico dell'attentato di Piazza della Loggia.

Sul primo versante - oltre alle dichiarazioni di personaggi di spicco della destra radicale, non necessariamente confluiti su posizioni di pentitismo, quali Vincenzo Vinciguerra, Valerio Fioravanti, Valerio Vicci - vanno ricordate le deposizioni di Andrea Brogi, militante per un certo periodo di un gruppo ordinovista toscano, che già da tempo (si veda il verbale 2 aprile 1976 davanti al G.I. di Bologna in D/2, ALL I, 174) aveva assunto posizioni di collaborazione con la magistratura.

Costui, dunque, sentito più volte dal G.I. di Brescia (il 31/5/85, D/2, V, 852; 29/1/86, D/2, IX, 1545) e soprattutto dal G.I. di Firenze, che avrebbe poi trasmesso all'inquirente bresciano gli atti assunti, racconta di tutto il fermento di iniziative che si verificò tra il gennaio e l'aprile 1974 (il periodo in cui egli prese parte attiva alle stesse, quale collaboratore di Augusto Cauchi), tendente a riconnettere in un tessuto operativo le diverse realtà locali della destra neofascista e



a predisporre programmi e obiettivi.

Parla così Brogi di alcune riunioni che videro confluire i massimi esponenti di quell'area a Collemandina, nel gennaio 1974; a Montesilvano e a Bolsena nel marzo; di incontri tra gruppi geograficamente distinti, come quello della Futa, tra milanesi e toscani; di riunioni preliminari ad attentati come quella di Verniana.

In questo contesto Brogi già nel 1976 (test. 2/4/76 in D/2, ALL I, 174) aveva parlato di un gruppo milanese di ascendenze ordinoviste, che nell'ambiente toscano si era già fatto subito fama di serietà e di larghezza di mezzi. Esponenti di questo gruppo, precisamente Fabrizio Zani e Giancarlo Esposti, furono anzi incontrati da lui stesso e da Cauchi al passo della Futa; fu lì - spiega Brogi - che egli sentì parlare per la prima volta di Ordine Nero, anche con toni di estrema esaltazione, da parte di Zani. Di questo gruppo milanese, sempre secondo Zani, faceva parte anche Cesare Ferri, che egli aveva visto alla riunione di Montesilvano e che sapeva essere il responsabile logistico di Ordine Nero a Milano, a fianco di Zani, responsabile politico, e di Esposti, responsabile militare (interr. al G.I. di Bologna del 10/10/85 in D/2, ALL VII, 1158 e sgg).

Andrea Brogi si dice altresì in grado di fornire informazioni su un fatto specifico e inquietante: la spartizione di un camion di esplosivi e armi, che sarebbe avvenuta verso la fine del marzo 1974 presso le Fonti del Clitumno.

Il carico sarebbe stato procurato da Cauchi, dopo un incontro con un intermediario all'autogrill del



Cantagallo, e sarebbe stato finanziato con dei fondi che Cauchi avrebbe ricevuto da Licio Gelli. Il camion, spiega Brogi, partì dalla riviera romagnola, percorse la strada appenninica denominata Via Maggio e, scortato da un certo punto in poi da Luciano Benardelli, giunse appunto a destinazione.

Qui i vari gruppi, confluiti con i rispettivi rappresentanti, provvidero a spartirsi il materiale.

Per quanto riguarda i presenti, Brogi colloca subito Zani, Esposti e, assieme a quest'ultimo, un'altra persona, da identificarsi in D'Intino o Vivirito. Cauchi, però, ricorda Brogi, gli disse che da Milano e da Brescia era attesa per quel giorno altra gente, fra cui anche Cesare Ferri; costoro però non arrivarono per un disguido.

Il giorno seguente Brogi non si recò di nuovo sul posto; ci andò invece Cauchi, che poi gli disse che tutto era andato bene e il materiale era stato distribuito; da ciò egli dedusse che fossero arrivate quelle persone attese il giorno prima e cioè i bresciani e anche Ferri (int. al G.I. di Brescia del 31/5/85 in D/2,V,852 e sgg.). Ma proprio la presenza di Ferri alle Fonti del Clitumno è oggetto di un'importante modifica del rapporto, fatto il 29/1/86 davanti al G.I. di Bologna (in D/2,IX,1552). In questa sede Brogi afferma che effettivamente egli vide Ferri in quell'occasione e lo vide arrivare assieme a Zani a bordo di un'auto "chiara e poco appariscente e di piccola-media cilindrata".

Al giudice bresciano che lo interroga quello stesso pomeriggio (in D/2,IX,1545), Brogi, nel confermare



la presenza di Ferri alla spartizione dell'esplosivo, spiega le sue precedenti diverse affermazioni col timore che allora aveva che, dandosi per presente a tutta l'operazione di suddivisione, la sua posizione si sarebbe aggravata.

Altre informazioni sulla strage di Brescia vengono invece, del tutto inaspettatamente, da tale Giuseppe Fisanotti, persona coinvolta in un grosso giro di spaccio di droga, che subito dopo il suo arresto decide di collaborare con la giustizia sui fatti nei quali è implicato. La testimonianza sui fatti di Brescia si inserisce in una pausa dell'interrogatorio, nel quale Fisanotti - se ne dà atto nel verbale - "ha ampiamente collaborato con gli inquirenti, consentendo tra l'altro il recupero di numerosissime armi da guerra ed esplosivi e la identificazione di numerosi responsabili di gravi fatti criminosi" (D/2,VI,1109). Dichiara dunque Fisanotti al PM di Bologna di aver conosciuto nel corso del 1984 Marilisa Macchi, ex moglie di Ferri, che era legata affettivamente ad Alessandro Danieletti, suo amico e complice nel traffico di droga. La loro conoscenza si fece abbastanza intensa anche perché, ricorda Fisanotti, egli spesso doveva intervenire per limitare "l'aggressione del Danieletti verso la Macchi", nell'ambito di un rapporto alquanto teso e burrascoso. Fu così che egli si accorse che la donna doveva avere "degli enormi problemi insoluti che la maceravano interiormente fino a spingerla all'autodistruzione". Di cosa si trattasse, spiega Fisanotti, lo apprese ben presto, dopo che la Macchi gli esternò le proprie preoccupazioni per



essere stata sentita a Brescia in ordine ai fatti del 28 maggio da un magistrato che probabilmente, gli confidò la Macchi, sapeva molte cose sul suo conto. La verità insomma, gli disse a un certo punto la Macchi, era che ella il 28 maggio aveva accompagnato Ferri e altri a Brescia, guidando la macchina prima che avvenisse la strage; l'avevano scelta, gli spiegò, perché era incensurata e perché una ragazza alla guida sarebbe stata per loro un ottimo paravento. Ferri aveva in lei una grande fiducia, considerandola una propria creatura: ella l'aveva conosciuto giovanissima negli ambienti di destra, ove era stata introdotta dal fratello Dario.

Queste notizie, immediatamente trasmesse all'AG bresciana, vengono quindi verificate dal G.I. di Brescia, che escute Fisanotti il 4/10/85 (in D/2,VI,1155). Il teste conferma anche in questa sede le precedenti dichiarazioni, fornendo dettagli sull'occasione in cui gli sarebbero state fatte quelle confidenze (a bordo della "Lancia Delta GT" nera della donna, durante un viaggio da Milano a Bologna) e sui rapporti intercorsi tra la Macchi e Ferri e tra la prima e Danieletti. Fisanotti precisa però che in realtà la Macchi non gli disse di aver guidato la macchina alla volta di Brescia, ma semplicemente che accompagnò in questa città Ferri e gli altri; il particolare della guida, spiega il teste, fu effettivamente una sua ricostruzione. Fisanotti, infine, rivela che Danieletti dovrebbe essere al corrente di queste cose, almeno per quanto gli fece chiaramente capire allora la Macchi.



Le gravi affermazioni di Fisanotti impongono quindi l'emissione, lo stesso 4 ottobre, di una comunicazione giudiziaria a carico della Macchi in ordine al reato di strage.

Marilisa Macchi era stata già sentita come testimone all'apertura dell'istruttoria, il 10/4/84, sulle circostanze inerenti il matrimonio di Latini. In quella sede, dopo aver confermato di essersi recata assieme al marito alla cerimonia, aveva affermato di aver conosciuto Ferri "ancora nel 1972-73, nella sede del Fronte della Gioventù o a S. Babila"; fu allora una conoscenza abbastanza superficiale; si incontrarono di nuovo nel 78, all'uscita di Ferri dalla prigione, e si sposarono quindi nel 79. Con riferimento specifico a quegli anni più lontani, la Macchi aveva ricordato in particolare le amicizie di Ferri con Di Giovanni, con Benardelli e con Maurizio Murelli, la cui madre essi andarono a trovare dopo l'incarcerazione dello stesso, avvenuta nel 1973.

Il 5/10/85 la Macchi è dunque interrogata in qualità di indiziata di reato. In tale contesto, ripercorrendo le principali tappe del suo rapporto con Ferri, afferma di aver conosciuto costui verso la fine dell'anno 1978. Immediata è la contestazione del G.I. circa le ben diverse affermazioni rese sul punto nella precedente deposizione, ma la Macchi ribadisce questa nuova versione, nega vigorosamente di aver conosciuto Ferri prima di allora, spiega di aver reso le precedenti dichiarazioni senza pensarci, come "un'oca giuliva", prendendo la cosa alla leggera (D/1,II,198), precisa che si trattò



certamente di una innocente, seppure stravagante "vanteria". Di Ferri, dice la Macchi, certamente aveva sentito parlare in quanto era un "nome di prestigio" tra i Sambabilini, ma quanto a conoscerlo, proprio no: gli fu presentato solo nel 1978 da Antonio Federici.

Nel seguito dell'interrogatorio la Macchi assume poi un atteggiamento singolare; ad esempio, al P.M., che accenna genericamente a cose che di essa qualcuno ha detto, l'interrogata spontaneamente risponde: "posso immaginare a Brescia il Cesare" (D/1,II,203). Spiega poi subito che ha detto ciò in quanto può ormai "immaginare di tutto" perché "sparate" in passato ne ha fatte tante "a livello di vanteria" e non si ricorda più ora ciò che può aver detto. Immagina quindi che dichiarazioni su di lei siano venute da Danieletti, sulla cui persona fa pesanti apprezzamenti e afferma che quegli in realtà la odia perché è stato da lei piantato.

L'interrogatorio prosegue il successivo 7 ottobre: la Macchi parla di Fisanotti, dichiara di immaginare che anche da costui possa provenire l'accusa, che solo ora finalmente le viene esplicitata, di aver accompagnato Ferri a Brescia; definisce tutta la storia una "montatura" ordita da Danieletti o da Fisanotti e ne spiega la ragione col fatto che il suo attuale convivente, Pierangelo Segat, fino a poco prima correo di quei due in quello ampio giro di droga, subito dopo l'arresto ha cominciato a parlare, determinando così l'arresto degli stessi; senza dimenticare, aggiunge la Macchi, che a questo fortissimo motivo di risentimento si può aggiungere la circostanza che Danieletti è stato recentemente



pestato a sangue dal Segat perché continuava a infastidirla. In sostanza, dice la Macchi, quei due intendono colpire Segat colpendo lei stessa (D/1,II,207).

Queste posizioni di negativa saranno infine ribadite dalla Macchi nel corso del confronto con Fisanotti dello stesso 7 ottobre (D/1,II,217). Alle insinuazioni provenienti dalla donna, Fisanotti replica però che della collaborazione di Segat con i giudici egli apprende solo in quel momento dalla Macchi e che comunque la cosa non lo interessa minimamente, attesa la posizione di piena apertura con la giustizia che anch'egli ha ormai assunto. Nessuna ragione di vendetta, assicura dunque Fisanotti, che ribadisce punto per punto quanto già dichiarato, concludendo quindi, rivolto alla donna: "Questo era quello che mi dicevi tu, poi come stiano veramente le cose io non posso saperlo".

A questo punto diventa veramente ineludibile l'escusione di Alessandro Danieletti.

Costui era stato uno dei componenti del commando intercettato a Pian di Rascino e come tale aveva subito una condanna nel processo per il MAR a Brescia. Successivamente, a causa dell'acquisita condizione di tossicomane, si era avvicinato ai traffici di eroina e appunto in questo ambito aveva stretto sodalizio con Fisanotti e Segat.

Danieletti dunque viene sentito, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.p., in numerosissime riprese, in un arco di tempo che va dal 14/10/85 fino al 17 gennaio dell'anno successivo. Nel corso dei primi interrogatori la strage di Brescia rimane alquanto in ombra. Danieletti racconta



di come entrò in contatto con gli elementi dell'Avanguardia Nazionale milanese, dopo una sparatoria alla Casa dello Studente a cui prese parte, di come si decise a seguire Esposti e gli altri nel viaggio verso il Centro Italia, dei rifornimenti di esplosivo a Esposti da parte di Bernardelli, del progetto di Esposti di usare quell'esplosivo per un eclatante attentato. Rammenta poi, a proposito di certi viaggi che egli ed Esposti fecero a Roma per dei documenti falsi, che Cesare Ferri in carcere, nel 1976, gli disse di aver anch'egli dato a Esposti delle fotografie perché gli procurasse appunto un documento falso.

Con riguardo alla Macchi, che dice di aver conosciuto e iniziato a frequentare tra il 1978 e il 1979, afferma: "Marilisa mi disse di aver conosciuto Ferri quando era giovanissima e di essersi infatuata di lui già a quell'epoca, senza essere ricambiata. Mi raccontò di aver rivisto Ferri anni dopo, una volta che si trovava in compagnia di certo Federici ... così ristabilirono i contatti" (D/2,VI,1207).

L'argomento Piazza Loggia è però introdotto il 25/10/85 (D/2,VII,1266-1267), allorché Danieletti parla dei commenti che l'eccidio suscitò a Pian di Rascino: il compiacimento fu allora generale perché la bomba aveva colpito degli antifascisti e si fecero delle congetture sulla riferibilità del fatto ad un "ben determinato ambiente milanese di estrema destra".

Solo successivamente, spiega Danieletti, egli ritenne di individuare quell'ambiente negli "evoliani", con riferimento (l'aveva già spiegato al G.I. di Bologna



il 15/10/85, in D/2,VII,1220) a Zani, a Di Giovanni e allo stesso Ferri: i tre nella Milano del tempo costituivano una sorta di "trilogia". Da Ferri però, afferma Danieletti, non ricevette, durante la comune detenzione, alcuna conferma circa la partecipazione al fatto: egli manifestò solo la sua rabbia per D'Intino che, diceva, era stato la sua rovina perché a Pian di Rascino aveva fatto il suo nome in relazione alle fotografie che erano state trovate sul corpo di Esposti; le sue fotografie comparvero sui giornali e quel prete si fece avanti. Ferri, ricorda Danieletti, si protestava insomma innocente ed anzi si adirava se qualcuno faceva battute in quel senso, come una volta che Zani, per scherzo, lo apostrofò: "tu che hai fatto 8 morti"....

Afferma Danieletti di sapere che Ferri fu, assieme a Zani, a Di Giovanni e a Esposti, uno dei destinatari di certo esplosivo distribuito da Benardelli; la cosa gli fu confermata dallo stesso Ferri, che gli parlò di un viaggio in treno, assai rischioso, con una valigetta piena di esplosivo.

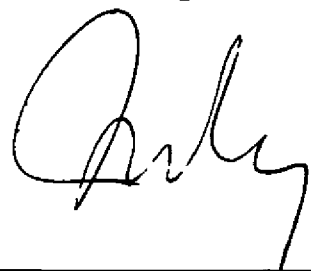
Della strage di Brescia, precisa Danieletti, egli non sa nulla di preciso, neppure in riferimento alla Macchi. Egli, aggiunge, si era in realtà accorto che la donna aveva "come un grumo che la tormentava" (ella stessa si definiva "come perseguitata dal destino o da una sorte di maledizione"). Ma di confidenze in proposito dalla Macchi, egli non ne ricevette, se non una volta, quando ella gli disse che le era venuta l'intenzione di andare a denunciare il marito e che, se avesse parlato lei, "il Ferri sarebbe finito".



Con riferimento a questa precisa circostanza, Danieleletti, il giorno seguente, sentito dai G.I. di Firenze e di Bologna (D/2,VII,1304), testualmente dichiara: "Io non volevo sapere, ma non potevo non pensare alla strage di Brescia. Tra me e la Marilisa quello è stato un momento molto drammatico e lei disse: sì, si trattava di Brescia".

La novità è rilevante e determina un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente, che ne riceve puntuale conferma il 6/11/85 (D/2,VII,1316): Danieletti riferisce invero che la Macchi gli disse che sapeva essere stato Ferri l'autore della strage di Brescia perché lui stesso glielo aveva rivelato "con ciò condannandola a portare in sé un segreto che l'avrebbe legata a lui per sempre come un cordone ombelicale". Esclude però Danieleletti che la Macchi gli abbia detto di aver accompagnato Ferri a Brescia; solamente in talune discussioni circa la violenza, la donna ebbe a dirgli provocatoriamente: "E se l'avessi accompagnato io Cesare?". A questo punto dell'interrogatorio, però, di fronte alla perplessità del G.I. Danieleletti dichiara "Mi rendo conto che non riesco a persuadervi. In effetti non vi ho detto tutto quello che so ... Non sono riuscito a dirlo fino ad ora perché per me è come uno scoglio da superare ... è vero che io già prima ... sapevo che la strage di Brescia l'aveva fatta Ferri; lo sapevo perché fu lui stesso a dirmelo nel 1976 nel carcere bolognese di S. Giovanni in Monte".

La clamorosa rivelazione abbisogna naturalmente di essere approfondita. In un nuovo interrogatorio (l'8/11/85-D/2,VII,1321) Danieleletti spiega le ragioni



che l'hanno ostacolato fino ad allora nella esposizione delle sue conoscenze su Piazza della Loggia; uno degli argomenti toccati nelle conversazioni carcerarie con Ferri, nel cui ambito s'inserì la confidenza su Brescia, consisteva nel timore che avrebbe esposto sè stesso e altre persone a gravi rischi giudiziari. Avendo però deciso di affrontare la situazione per ragioni di coerenza e di credibilità, rivela che si tratta di un omicidio, avvenuto a Parco Lambro a Milano il 24/3/74, di notte: vittima una persona incontrata casualmente.

Danieletti spiega che fu tale Marco Pastori a sparare, mentre egli, assieme ad altre persone, accompagnava l'omicida. Per quel fatto egli e Pastori furono dapprima inquisiti, poi prosciolti; da qui il rischio di nuove incriminazioni sulla base delle dichiarazioni che si accinge a fare.

E' quindi un Danieleletti che si dice ormai deciso a non tacere più nulla, che racconta ciò che sa del coinvolgimento di Ferri nella strage. L'imputato fu dunque da lui conosciuto di persona (prima lo era per nome e per fama) proprio nel carcere di Bologna. Ferri subito inizia a bersagliarlo di domande su Pian di Rascino, sulle opinioni di Esposti circa il fatto di Brescia e su di lui in particolare, sul perché e sul cosa avesse rivelato D'Intino ai Carabinieri dopo la sparatoria (disse che per colpa "di quel cretino di D'Intino c'era stato il rischio che si rovinasse una cosa che lui Ferri aveva fatto alla perfezione").

Appunto per stimolare le sue risposte, spiega Danieleletti, Ferri gli parlò di Parco Lambro, dimostrando precisa



conoscenza dell'episodio, inducendolo così a rispondere alle sue domande.

Con riferimento a Brescia, racconta Danieletti, egli "bluffò" inventando che Esposti aveva detto che la strage poteva averla fatta solo Ferri: questi inizialmente si schermì, ma poi finì per ammettere di aver fatto la strage, tanto che, o nel primissimo colloquio o in quelli successivi, aggiunse che l'aveva fatta "da solo".

Questi, secondo Danieletti, i particolari riferitigli da Ferri: la strage era andata a segno perché non aveva colpito gente qualsiasi, ma avversari politici; unico rammarico era che non erano state colpite anche le Forze dell'Ordine; vi erano state delle difficoltà tecnico operative, legate al fattore cronologico, che però erano state abilmente neutralizzate; l'unico rischio l'aveva causato D'Intino con le sue dichiarazioni ai Carabinieri e quel che ne era conseguito. Quanto all'esplosivo, nello stesso contesto Ferri gli aveva riferito di averne ricevuto da Esposti, per cui egli ritenne che l'esplosivo usato a Brescia provenisse appunto da Esposti.

Questa supposizione, spiegherà poi Danieletti nell'interrogatorio del 9/11/85 (D/2,VII,1331), gli venne poi confermata da Zani, nel carcere bolognese del Pratello.

Con costui egli, seguendo una precisa raccomandazione di Ferri, finse di essere all'oscuro di tutto, suscitando così la meraviglia dell'altro, che gli confermò apertamente che "la strage l'aveva fatta Cesare" (trattavasi, secondo Zani, di "un segreto di Pulcinella" nel senso



che nell'ambiente all'innocenza di Ferri non credeva nessuno). Gli spiegò che l'esplosivo era stato dato loro appunto da Esposti e che anzi anch'egli, Zani, avrebbe dovuto essere presente a Brescia quel giorno, ma che un contrattempo glielo aveva impedito.

Danieletti afferma poi che un'altra persona al Pratello gli confermò la responsabilità di Ferri e la provenienza dell'esplosivo: Luciano Benardelli.

Nel corso dei successivi interrogatori, Danieletti fornisce anche numerose informazioni sull'ambiente della destra milanese di quegli anni. Riferisce così dei discorsi di Esposti, fautore di una strategia di terrorismo puro, tale da portare il paese a "un punto di rottura"; delle parole di Zani e Benardelli, che indicavano tra gli appartenenti ad Ordine Nero Ferri e Di Giovanni; delle confidenze di D'Intino sulle "S.A.M.", che si sarebbero identificate con Esposti e a cui avrebbero aderito, tra gli altri, Angelo Angeli, detto il bombardiere nero, e lo stesso Ferri (int. 14/11/85 in D/2,VII,1361).

Danieletti parla anche di Buzzi, dicendo che era noto nell'ambiente carcerario come "confidente e soggetto infido e losco" e che Zani ripetutamente asseriva la necessità di pervenire alla sua eliminazione (int. 15/11/85 in D/2,VII,1371).

Un ultimo particolare è riferito da Danieletti nell'interrogatorio del 17/1/86 (in D/2,VIII,1493), ricordando quando, dopo i fatti di Pian di Rascino, egli, D'Intino e Vivirito furono tolti dall'isolamento e messi in una cella assieme. Con loro c'era anche

Guido Ciccone, amico e collaboratore di Benardelli; tutti lessero i giornali accumulatisi nel periodo di isolamento, compreso quello che recava la notizia del riconoscimento di Ferri da parte di un prete in relazione all'indagine su Piazza Loggia. Ebbene, rammenta Danieleletti, alla lettura di quella notizia, Ciccone sbiancò in volto; alle loro insistenti domande finì per rivelare che non molto tempo prima del 28 maggio Ferri aveva ricevuto da Benardelli dell'esplosivo; da qui il suo timore che si potesse risalire nelle indagini dapprima a Benardelli e quindi a lui stesso.

Questo dunque il contributo che viene al processo dal versante Fisanotti - Danieleletti. La massa dei dati è certo considerevole e determina gli inquirenti a ritenere rinforzata la prospettazione accusatoria nei confronti di Ferri. Prima conseguenza è la ridefinizione della posizione dell'unico teste d'alibi favorevole a Ferri, realmente contraddittorio rispetto alla tesi di accusa, vale a dire Alessandro Stepanoff.

Questi infatti è nuovamente sentito il 2/12/85 (D/2,VII,1406) e, poiché persiste nel confermare le sue precedenti dichiarazioni, è ammonito e quindi trattenuto in arresto provvisorio. Dopo un'ulteriore escussione, quello stesso giorno, Stepanoff viene colpito da mandato di cattura per il delitto di falsa testimonianza.

E' dunque nella condizione di imputato che Stepanoff viene interrogato l'8 e il 12 dicembre 1985.

Nel corso di quest'ultimo interrogatorio (in D/1,II, 251), dopo che l'imputato ha sostanzialmente ribadito la sua versione dei fatti, il G.I. informa Stepanoff

di aver accolto la richiesta del PM di emissione di mandato di cattura contro lo stesso Stepanoff in ordine al delitto di concorso, con Ferri e altri, nel delitto di strage. A base della grave imputazione sta la convinzione di un accordo pregresso tra Stepanoff e Ferri circa la predisposizione dell'alibi (in B,XI,1957 e sgg.).

Nonostante la nuova e delicatissima posizione assunta, Alessandro Stepanoff continua a protestare la propria innocenza e la propria buona fede, tentando anche di coordinare le proprie dichiarazioni sui movimenti della mattina del 28 maggio 1974 con quanto emerso circa la presenza di Ferri a Brescia quella mattina stessa.

Rimane ora da dire come, di fronte agli sviluppi degli elementi di accusa, si sia sviluppata la linea difensiva adottata in ripetuti interrogatori, nel corso dell'istruttoria, dagli imputati di concorso nell'omicidio di Buzzi.

Sergio Latini in tutti i suoi interrogatori conferma in sostanza le dichiarazioni già rese, spiegando però di non aver mai pensato a un collegamento tra Ferri e l'uccisione di Buzzi; anzi, a un certo punto egli aveva creduto che Concutelli non fosse neppure l'autore dell'omicidio, ma che se ne fosse accusato per coprire i veri responsabili (int. 17/12/84 in D/1,I,101). Da qui deriva la sua più assoluta protesta di innocenza in ordine all'accusa di concorso in quell'omicidio.

Sul finire dell'istruttoria, però, Latini, che fin dal 30/11/85 era stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, invia al

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to the author or a legal representative, is written in the bottom right corner of the page.

G.I. una lettera in data 26/2/86 (in D/1,II,307), nella quale esterna l'intenzione di ritrattare quanto fino a quel momento dichiarato. L'immediato interrogatorio che ne segue (3/3/86 in D/1,II,309) consente comunque a Latini di esprimere solamente tutta la sua disperazione per la condizione di disoccupato, con una famiglia a carico, abbandonato a se stesso dopo la cessazione, con la scarcerazione, di qualsiasi forma di vigilanza e di protezione nei suoi riguardi. Latini afferma, però, che, anche se ha usato nella lettera la parola "ritrattazione", egli non intende minimamente rimangiarsi e inficiare le sue precedenti dichiarazioni.

Anche Cesare Ferri respinge fermamente l'accusa di aver inviato a Concutelli, tramite Latini, il "messaggio di morte" relativo a Buzzi (int. 14/3/85 in D/1,I,75). Nel corso degli interrogatori cui è sottoposto contesta le risultanze che mano a mano gli vengono sottoposte; ricostruisce anche i propri movimenti, dalla partenza dall'Italia, verso la fine del giugno 1974, alla sua costituzione, del 5 settembre di quello stesso anno.

In merito insiste che egli non intendeva assolutamente fuggire, essendo quegli spostamenti riconducibili a una normalissima vacanza.

Da ultimo (int. 17/12/85 in D/1,II,268), a fronte della contestazione di nuove acquisizioni, Ferri si rifiuta di rispondere.

Dopo l'escussione di altri numerosi testi e imputati di reati connessi, l'istruttoria formale, di cui si è cercato di ripercorrere le tappe fondamentali, si conclude, in conformità delle richieste dal P.M., nei

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Cesare' or similar, written in a cursive, flowing style.

soli confronti di Ferri, Latini e Stepanoff.

Nei confronti degli altri indiziati l'istruttoria invece continua.

I tre imputati vengono dunque rinviati al giudizio della Corte di Assise con sentenza - ordinanza del G.I. di Brescia in data 23/3/86, con cui a Stepanoff è concesso il beneficio degli arresti domiciliari.

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name, possibly 'C. L. G.' or similar, written in a cursive script.

CAP. 5 - IL DIBATTIMENTO

Nel dibattimento, iniziato il 14 gennaio 1987, si costituiscono parte civile contro Ferri e Stepanoff la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'Interno pro-tempore, nonché Cucchini Roberto, Calzari Lucia, Gottardi Alberto, Bottardi Zavanella M. Grazia, Bottardi Marco, Gregorelli Aldo (Segr. gen. CISL), Raimondi Camillo, Trebeschi Arnaldo, per sè e quale tutore di Trebeschi Giorgio, Giannarini Marina, Natali Elvezio, Natali Rolando, Rebecchi Aldo (segr. gen. CGIL), Nicoletto Italo (pres. Comitato Unitario Perman. Antifascista), Formato Domenico, Milani Manlio, Bazoli Luigi (per sè e per il figlio minore Alfredo), Bazoli Guido, Bazoli Beatrice, Trebeschi Cesare, Tironi Giuseppina in Trebeschi, Gallia Innocenzo, Garbarino Pietro, Talenti Ugo, Bontempi Pietro, Inverardi Francesca, Gravina Giovanni, Montanti Giuseppe, Romani Enzo, Spadaro Antonio e Bellandi Guido.

I difensori degli imputati propongono numerose eccezioni ed istanze istruttorie, parzialmente accolte, come risulta dalle varie ordinanze allegate al verbale del dibattimento, cui si rinvia per la motivazione.

Gli interrogatori degli imputati segnano come sola novità di rilievo la mutata linea difensiva di Sergio Latini.

Cesare Ferri, invece, ribadisce quanto già dichiarato nei precedenti interrogatori; in costante e recisa negazione di tutti gli addebiti mossigli, esclude in



particolare di aver esternato a Latini, nel corso del ricevimento nuziale, preoccupazioni per possibili rivelazioni in sede di appello da parte di Ermanno Buzzi; ripete di essersi recato quel 28 maggio alla Cattolica in compagnia di Stepanoff, assieme al quale s'intrattenne praticamente tutta la mattinata; insiste che il suo allontanamento dall'Italia successivo al 25 giugno non costituì una fuga, bensì una semplice vacanza, e che al rientro non intese in alcun modo sottrarsi alle attenzioni dell'autorità giudiziaria.

Ferri inoltre dichiara, quanto alla sua militanza politica, di non aver mai aderito a organizzazioni della destra extraparlamentare. Egli ammette la vicinanza al gruppo "La Fenice" di Giancarlo Rognoni, ma precisa che quella compagine doveva ritenersi un'espressione di una corrente interna del M.S.I.. In ogni modo, afferma, egli mai ebbe a che fare con gruppi terroristici o dinamitardi.

Anche Stepanoff nel difendersi è reciso. Egli afferma infatti di aver sempre detto la verità ai giudici, sia nel 1974 che nella nuova indagine: quella mattina egli si recò effettivamente a prelevare Ferri, col quale si era accordato il pomeriggio precedente, per recarsi all'Università, ove egli doveva sostenere l'esame di Morale. Il 28 maggio, insiste Stepanoff, egli non si recò all'Ortomercato, ove lavorava, appunto perché, in vista dell'esame, aveva chiesto al suo datore di lavoro, Carminati, il permesso di assentarsi per quella giornata.

Ma le novità, come si diceva, vengono da Latini.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a name like 'Carly' or 'Carly'.

Le risposte all'interrogatorio sono alquanto confuse e contraddittorie.

Sembra voler sostenere, innanzitutto, che le sue prime dichiarazioni, rese al P.M. di Firenze, sarebbero state il frutto di pressioni psicologiche, giocate sulla sua condizione di padre di famiglia appena uscito dal carcere ed esercitate anche attraverso la presenza, nella sede in cui egli veniva sentito (Questura di Bergamo), di Angelo Izzo, che gli si diceva aver affermato appunto quelle cose che si volevano da lui far confermare. Per quanto attiene poi alle confidenze che Latini diceva aver ricevuto da Ferri circa la strage e sulle quali nulla Izzo aveva detto, l'imputato sembra aderire alla linea difensiva adombrata da Ferri in istruttoria, secondo cui non di fatti storici si parlò in carcere tra di loro, bensì di vicende giudiziarie nella quali, effettivamente, un prete "afferme" di aver visto Ferri nella propria chiesa la mattina del 28 maggio.

Quando, però, le domande si fanno più penetranti e stringenti, Latini si riserva di rispondere. Ma tali riserve non saranno sciolte né in occasione del confronto - da lui vivamente richiesto - con Izzo, né quando, al termine dell'escussione testimoniale, gli sarà all'uopo rivolto specifico invito.

Esauriti gli interrogatori degli imputati, l'istruttoria dibattimentale ha quindi ripercorso, attraverso l'escussione dei numerosissimi testimoni ammessi su richiesta del PM e su istanza della difesa, la traccia segnata dall'attività del G.I..

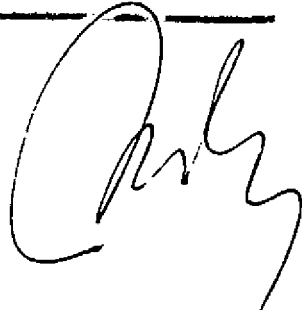
A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly "P. Izzo" or similar, though it is not clearly legible.

In dibattimento si è nuovamente e attentamente scandagliato il versante probatorio costituito dalle testimonianze aventi per oggetto la mattina del 28 maggio 1974, in relazione ai movimenti di Ferri e di Stepanoff. In tale ambito è stato di nuovo escusso don Gasparotti, che ha ribadito con sicurezza il proprio convincimento circa la presenza di Ferri, quella mattina, nella Chiesa di S. Maria in Calchera. Del pari si sono sentite le persone che videro quella stessa mattina Ferri all'Università Cattolica di Milano e in questo contesto si è riproposta la sovrapposizione di testimonianze in relazione all'incontro tra lo stesso Ferri e il professor Paolini. Le deposizioni di Daniela Rapetti e Manuela Zumbini si sono rivelate sul punto davvero inconciliabili e ne è quindi derivata la trasmissione degli atti al PM per le sue determinazioni in ordine al reato di falsa testimonianza.

E' stato altresì escusso il teste Carminati, il quale, pur fornendo dichiarazioni sensibilmente difformi dalle sue prime testimonianze, ha continuato - pur in contraddittorio con Stepanoff - a dirsi certo di una cosa: la mattina del 28 maggio 1974 il suo contabile si presentò al lavoro regolarmente, per poi allontanarsi, poco dopo, grazie allo sciopero che rendeva inutile la sua presenza all'Ortomercato.

Il dibattimento ha altresì visto la sostanziale conferma delle principali fonti di accusa provenienti dai cosiddetti "pentiti".

Izzo, Danieletti e Fisanotti hanno infatti reiterato le loro dichiarazioni circa la partecipazione di Ferri

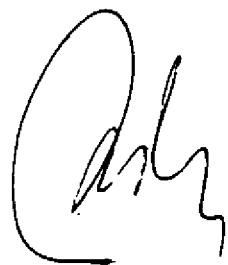


al fatto di Brescia, gli ultimi due coinvolgendo anche Marilisa Macchi, che ha però negato disperatamente la verità di quanto asserito contro di lei e il suo ex marito. Anche Brogi e Calore hanno confermato integralmente le loro dichiarazioni.

Ma l'istruttoria dibattimentale, coerentemente con l'impianto del processo risultante dall'ordinanza di rinvio a giudizio, ha anche cercato di saggiare e di esplorare la costellazione dei movimenti della estrema destra dei primi anni 70 e di individuarne le strategie, al fine di verificare l'assunto accusatorio che vuole la strage di Brescia organica a un globale progetto eversivo che vide proprio nel 1974 il momento cruciale. Questa indagine si è sviluppata attraverso l'escussione di personaggi di primissimo piano dell'estrema destra di quegli anni e di quelli immediatamente successivi, quali Rognoni, Tuti e Concutelli (sentiti anche quali autori materiali dell'omicidio Buzzi), D'Intino, Zani, Vinciguerra, Fumagalli e altri esponenti dell'eversione di destra, le cui dichiarazioni saranno prese in considerazione nel prosieguo della trattazione.

Particolare attenzione è stata altresì dedicata dalla Corte alla ricostruzione della figura di Ermanno Buzzi, della "fama" che si era guadagnato nell'ambiente delle carceri e del suo atteggiamento verso l'ormai prossimo giudizio di appello.

Si sono sentiti in proposito i legali che l'assistettero professionalmente, la madre e i compagni di pena che con lui furono in contatto personale o per corrispondenza.



Ma l'attività istruttoria della Corte non si è limitata all'escussione di testimoni. A ciò sollecitata anche dalla difesa, ha disposto l'acquisizione di documenti e informazioni su punti qualificanti del processo e soprattutto ha ritenuto di disporre due indagini peritali.

La prima è consistita nella trascrizione di alcune telefonate, intercettate sulle utenze telefoniche di Stepanoff e di alcuni testimoni. La seconda ha avuto come oggetto la determinazione comparativa (odierna e riferita al 1974) del tempo di percorrenza del tratto stradale tra S. Maria in Calchera a Brescia e l'Università Cattolica a Milano.

Va però subito detto che i risultati di quest'ultima indagine si sono rivelati deludenti e incompleti in quanto, per la scarsa collaborazione offerta dagli Uffici competenti, il Perito non è stato in grado di ricavare alcun dato che possa essere riferito all'epoca dei fatti per cui si procede.

L'istruttoria dibattimentale si è conclusa dopo l'escussione di numerosi altri testimoni, le cui dichiarazioni saranno esaminate più avanti.

Concluso il dibattimento, hanno preso la parola le parti civili, le quali, sia pure con differenti percorsi interpretativi, hanno chiesto l'affermazione della penale responsabilità di Ferri e di Stepanoff in ordine ai reati loro ascritti e la loro condanna, oltre che a congrua pena, al risarcimento dei danni subiti.

Anche il P.M., al termine della sua ampia ed articolata



ta requisitoria, ha concluso per la responsabilità dei tre imputati in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti.

I difensori degli imputati hanno chiesto, invece, l'assoluzione dei loro assistiti con formula piena.

Peraltro i difensori di Ferri hanno eccepito la nullità della costituzione della Corte per asserita mancanza del provvedimento di nomina del Presidente della Corte da parte del Capo dello Stato. L'eccezione è infondata in quanto la legittimità della costituzione della Corte va verificata al momento dell'inizio della sessione della Corte d'Assise, nel cui ruolo è inserito il procedimento al quale la contestazione si riferisce. Il procedimento a carico di Ferri era inserito nel ruolo della sessione della Corte d'Assise di Brescia, convocata il 9/10/86 ed iniziata il 15/12/86 con la celebrazione del dibattimento del primo dei processi indicati nel ruolo. A quel tempo la nomina del Presidente della Corte d'Assise di Brescia era valida, essendo avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 4/10/86, come risulta dall'ordinanza della Corte, allegata al verbale dell'udienza del 9/3/87.



M O T I V I della D E C I S I O N ECAP. 6 - P R E M E S S A

Nella parte espositiva della presente sentenza si è cercato di porre in evidenza i meccanismi attraverso i quali si è pervenuti alla riapertura dell'istruttoria a carico di Cesare Ferri in ordine al delitto di strage.

Abbiamo dunque visto come l'attività della Procura della Repubblica di Firenze, i cui risultati furono tempestivamente portati a conoscenza della Procura della Repubblica di Brescia, abbiano determinato la convinzione di trovarsi di fronte a quelle "nuove prove" in presenza delle quali l'art. 402 c.p.p. consente che sia sottoposto a procedimento per il medesimo fatto chi sia già stato prosciolto all'esito di precedente istruzione.

E invero le dichiarazioni di Sergio Latini, Angelo Izzo e Sergio Calore rientrano senza dubbio tra quelle fonti probatorie considerate nell'ultimo comma dell'art. 402 c.p.p. e costituiscono un "novum" rispetto alle acquisizioni che, con riguardo a Ferri, si erano raccolte nell'istruttoria contro di lui praticamente esauritasi nel 1974.

Si è parimenti visto come, in parallelo alla diretta assunzione da parte degli inquirenti bresciani di queste nuove fonti di prova e al loro approfondimento, si sia svolta un'attività istruttoria tendente a rivisitare



quei temi che erano stati già oggetto dell'opera investigativa del G.I. del primo processo. Questi sono stati fatti propri dalla presente indagine e si sono fusi con quegli elementi di novità di cui si è detto.

Ad essi si è aggiunto il cospicuo materiale costituito dalle nuove testimonianze e soprattutto dalle dichiarazioni rese da numerosi altri imputati di reati connessi che hanno scelto la via della collaborazione, più o meno completa, con la Giustizia.

Il risultato che ne è derivato viene dunque a rappresentare un unicum ormai inscindibile, che deve essere oggetto di una valutazione globale.

Questo per rispondere, sul piano della metodologia della decisione, a posizioni espresse da talune delle parti civili, secondo le quali si potrebbe pervenire alla definizione del processo privilegiando l'uno anziché l'altro dei percorsi astrattamente identificabili nella materia processuale, addirittura trascurando il complesso delle nuove acquisizioni, costituite dalle dichiarazioni di personaggi più o meno riconducibili all'area del "pentitismo" di destra.

Appaiono invero evidenti i rischi di una tale impostazione.

Privilegiare le notevoli novità emerse dalla tenace istruttoria sfociata nel dibattimento testè concluso, a scapito di un attento e minuzioso esame delle risultanze in allora acquisite, significherebbe privare il processo dei referenti oggettivi e dei più importanti e decisivi momenti di verifica.

Ma, di contro, trascurare il nuovo, acquisito



con la presente istruttoria, equivarrebbe sostanzialmente a reiterare un giudizio ormai chiuso, esaurito in senso del tutto favorevole all'imputato, sulla base dei medesimi elementi che portarono a quell'esito. Si verrebbero insomma a espungere dal processo quei dati probatori, la presenza dei quali ha legittimato il superamento della barriera processuale, altrimenti invalicabile, costituita dal disposto dell'art. 90 c.p.p..

Dunque, l'attività valutativa della Corte dovrà avere per oggetto l'intero complesso delle acquisizioni del presente processo, nel cui ambito "nuove prove" andranno vagliate alla luce delle acquisizioni precedenti, le quali, a loro volta, dovranno anch'esse con quelle essere poste in relazione.

Se dunque il "novum", che ha consentito la riapertura del processo per la strage del 28 maggio 1974 contro Cesare Ferri, è costituito dalle dichiarazioni di alcuni personaggi un tempo militanti nei movimenti dell'estrema destra e attualmente attestati invece su posizioni riassumibili nel rifiuto di quelle esperienze, appare allora necessario iniziare la disamina del materiale probatorio proprio da tali dichiarazioni, al fine di valutarne immediatamente la portata e l'impatto sul complessivo quadro processuale.



CAP 7 - CONSIDERAZIONI GENERALI IN TEMA DI DICHIARAZIONI
DI COIMPUTATI E DI IMPUTATI DI REATI CONNESSI.

Affrontare il tema della valutazione delle dichiarazioni dei coimputati e degli imputati di reati connessi (artt. 348 bis e 450 bis c.p.p.) significa addentrarsi in uno dei terreni più dibattuti e tormentati di tutta la materia processuale.

Le teorie, la pratica giudiziaria, la valutazione politica, le istanze anche moralistiche che si agitano attorno al problema, rendono necessaria, a parere della Corte, una sia pur breve premessa di ordine generale. E questo non già perché il Giudice debba enunciare i canoni di giudizio ai quali si atterrà nel suo operare, ma semplicemente per tentare di riordinare razionalmente la materia e di ribadire alcune regole elementari di grammatica processuale.

Il compito è senz'altro, facilitato dal fatto che i problemi attinenti a tali dichiarazioni sono stati e sono oggetto di costante approfondimento da parte della giurisprudenza della Suprema Corte che, specie in questi ultimi tempi, ha fornito alcune elaborazioni interpretative di ampio disegno (si veda ad esempio Sez. I, 3/6/1986, Greco).

I principi espressi, comunque, non appaiono nuovi: essi costituiscono puntuale applicazione della legge penale e si pongono in perfetta coerenza con la più risalente tradizione giurisprudenziale in materia.



Tali sistemazioni teoriche appaiono innovative, perché si pongono di fronte ad altre sentenze della Suprema Corte, specie negli anni più recenti, connotate da oscillazioni anche sensibili a favore di una più elastica utilizzazione, nella valutazione di questo materiale processuale, della libertà di convincimento del giudice.

Parallelamente anche la dottrina ha condotto un'opera di elaborazione sulle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato di reato connesso, col risultato di fornire all'interprete alcuni punti fermi, che non possono ormai più essere trascurati nella valutazione di tali fonti di prova.

Sulla scorta di questi insegnamenti, dunque, si possono esporre alcune fondamentali considerazioni.

L'art. 348 c.p.p. stabilisce che ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità. A tutela di quello che appare come uno dei più diffusi e universalmente accettati mezzi di prova sono posti presidi sia di ordine morale, come il giuramento, sia di natura penale, nella forma dell'incriminazione della falsa testimonianza.

Tutto ciò - in uno con la massima di esperienza secondo cui solitamente il teste, essendo terzo estraneo, non ha motivo di rendere dichiarazioni non veritiere - determina una sorta di presunzione di attendibilità del testimone, che può beninteso essere vinta attraverso la valutazione di quelle ragioni che potrebbero aver portato il teste a spogliarsi della sua indifferenza fintanto da assumere un proprio interesse, in potenziale



contrasto con la veridicità delle sue asserzioni.

Da tutto ciò deriva che, ove non vi siano ragioni per disattendere la testimonianza stessa, questa può essere, anche da sola, posta a fondamento di una sentenza di condanna.

L'art. 348 e l'art. 465 c.p.p. impediscono però che sia sentito come testimone l'imputato dello stesso reato o di un reato connesso, a meno che giudizialmente sia stata provata la sua completa estraneità al fatto o l'insussistenza di questo.

Convienne per ora limitarsi alla figura del coimputato sia perché di più immediata percezione, sia perché in tale ambito rientra quella figura della "chiamata di correo" sulla quale si sono formati quei principi applicati poi per traslazione anche in casi strutturalmente diversi.

La ratio dell'esclusione del coimputato dai testimoni appare dunque semplice e ineccepibile. Se testimone è colui che non ha interesse nella causa e che su tale posizione fonda la sua forza di convincimento, non altrettanto si può dire per il coimputato. A quest'ultimo, invero, si riconosce la più ampia possibilità di difesa, anche attraverso la menzogna, ed è evidente che nel disegno difensivo ben possono entrare tanto la falsa negazione della propria responsabilità quanto, fatta salva la responsabilità per calunnia, la falsa attribuzione del reato ad altri, oppure l'indicazione di complici.

Quest'ultima condotta poi può distendersi secondo una gamma di sfumature che sottintendono diversissimi atteggiamenti, che possono andare dall'attenuazione



del proprio ruolo nel reato all'aspettativa di vantaggi processuali attraverso una collaborazione tanto più convinta quanto maggiore sia il tornaconto sperato.

Insomma, è l'antitesi ontologica tra teste e coimputato a impedire che alle dichiarazioni di quest'ultimo si possano attribuire i crediti di attendibilità che si affidano al primo.

Detto questo, comunque, non s'intende dire che di tali dichiarazioni non possa farsi uso alcuno nel processo. Questa tesi estrema è infatti smentita dall'art. 402 c.p.p., laddove si definiscono nuove prove ai fini della riapertura dell'istruttoria anche "le nuove dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato", concetto questo in cui entra indubbiamente anche l'indicazione di correi nel delitto. Sulla base di queste indicazioni, qualora ci sia pericolo di fuga, può anche essere emesso mandato di cattura (art. 404 c.p.p.).

Dunque, le dichiarazioni di cui si tratta, se non hanno di per sè piena forza di prova, hanno tuttavia anch'esse una qualche efficacia, sia pure ridotta, nel senso che costituiscono un inizio di prova (sufficiente ad es. a riaprire una istruttoria), che dovrà quindi essere ulteriormente corroborato per attingere superiore dignità probatoria.

Viene a questo punto spontaneo l'accostamento al concetto di indizio; in effetti tale accostamento appare autorizzato dalla stessa formulazione dell'art. 404 c.p.p.. Se infatti regola generale per l'emissione dei mandati di cattura è la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, appunto alla stregua di indizi

devono essere considerate quelle dichiarazioni di correi sulla base delle quali il G.I. ha riaperto l'istruttoria e può emettere, se c'è pericolo di fuga, il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Ma in merito al concetto di indizio occorre precisare che con esso si indica sia il fatto reato, da cui si parte per dedurre l'esistenza di un fatto ignoto da provare, sia il livello di conoscenza scaturente dalla valutazione del fatto noto.

Così, quando nella terminologia del legislatore si contrappone in senso sostanziale indizio a prova, si vuole indicare "come il primo, a differenza della seconda, costituisca un argomento che fornisce solo una semplice probabilità della sussistenza del fatto da provare e che, pertanto, è da solo insufficiente a determinare il contenuto della decisione finale" (Cass. Sez. I, 3/6/86, Greco).

Le dichiarazioni del coimputato vanno quindi considerate appunto come indizi "in senso sostanziale", anche quando rappresentino non già, un fatto, da cui risalire ad un diverso fatto da provare, ma anche la diretta rappresentazione di quest'ultimo.

Esse abbisognano di altri elementi affinché dal grado di probabile verità, in esse insito, si assurga al grado di certezza necessario per una sentenza di condanna.

Quali siano questi elementi è stato più volte indicato da dottrina e giurisprudenza.

Quest'ultima, in particolare, insiste innanzitutto sul concetto di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, desunta dalla loro logicità, reiterazione, costan-



za nel tempo. Si richiede inoltre un'attenta valutazione della personalità del loro autore e un accurato esame delle spinte psicologiche che hanno indotto costui a collaborare con l'Autorità (ad es.: Cass. Sez. I, 27/8/84).

Contro la necessità di valutazione della personalità dell'autore delle dichiarazioni accusatorie si è detto che essa sarebbe superflua in quanto, posto che ci si trova pur sempre di fronte a personaggi che hanno commesso reati e perciò con connotazioni morali negative, dovrà sempre considerarsi come molla prevalente l'aspettativa di privilegi di varia natura, senza che, per ciò solo, si possa desumere il carattere mendace delle dichiarazioni accusatorie. Neppure, al limite, il desiderio di vendetta può in assoluto escludere la veridicità di quanto dichiarato, in quanto ben ci si può, appunto per vendetta, determinare a rivelare circostanze vere altrimenti destinate al segreto.

Ritiene la Corte che tali osservazioni non possano portare all'eliminazione della necessità di una prudente e approfondita valutazione della personalità del dichiarante.

Non si vede infatti come, in un giudizio di attendibilità di un racconto, possa essere pretermesso l'elemento, certo non risolutivo, ma comunque assai rilevante, costituito appunto dal carattere, dalle motivazioni e dagli intenti dell'autore del racconto stesso. E' necessario mantenere una sorta di filtro processuale, costituito appunto da quel giudizio sulla persona dell'accusatore, al fine di garantire che il necessario lavoro



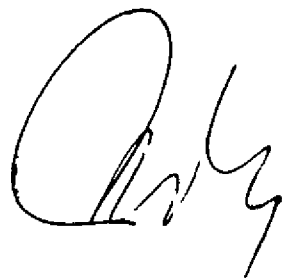
di ricerca e controllo intervenga su dichiarazioni che rivestano quantomeno il carattere di serietà, verosimiglianza e coerenza.

Tra gli elementi che devono soccorrere la forza indiziaria delle dichiarazioni del coimputato assumono primaria importanza quelli che vengono costantemente definiti come "riscontri" esterni.

Sulla definizione della loro natura è in atto una attenta opera di ricerca. Una cosa va però subito detta. Non si richiede che sul piano probatorio questi riscontri siano autonomamente determinanti, rispetto alla dichiarazione, siano cioè in grado di portare essi stessi la prova del fatto oggetto di quest'ultima. Se si richiedesse ciò, infatti, si direbbe in sostanza che quelle dichiarazioni non possano avere alcun valore processuale, il che, si è visto, non è.

E allora si può dire che quei riscontri vanno cercati in quegli elementi di fatto e logici che, di per sé stessi, non sono idonei a provare il fatto oggetto dell'indagine, ma che comunque sono tali da dimostrare la veridicità di quelle dichiarazioni che su quel fatto vertono.

Ma, a parere della Corte, riscontro a certe dichiarazioni di coimputato o imputati di reato connesso possono venire anche da dichiarazioni di altre persone della medesima condizione processuale (riscontri incrociati). Contro questa possibilità si è detto che ciò equivarrebbe a riscontrare una dichiarazione attraverso una dichiarazione abbisognevole a sua volta di riscontro. Si nota però che questo argomento è destinato a perdere



di valore se si pone mente a questa considerazione. Due persone in tanto possono riferire lo stesso fatto in quanto il fatto è vero o esse si sono accordate per riferirlo: la possibilità di una coincidenza nel mendacio è infatti talmente bassa da potersi trascurare. E allora se, attraverso un attento esame delle dichiarazioni e dei loro autori, si giunge a escludere l'ipotesi dell'accordo ai danni di una terza persona, rimarrà pur sempre credibile la seconda alternativa e cioè l'effettiva percezione da parte della pluralità dei dichiaranti del fatto riferito e quindi l'attendibilità degli stessi.

Va comunque sottolineato che il riscontro deve essere strettamente funzionale al fatto che si intende dimostrare, non potendosi a tal fine prendere in considerazione circostanze compatibili anche con la non veridicità della dichiarazione (così se taluno incolpa altra persona di aver spacciato droga a bordo di una determinata autovettura, il fatto che l'accusato disponga effettivamente di quella automobile dimostra solo che l'accusatore ben conosceva l'altro, ma non che sia vero che costui spacciasse droga).

I principi così esposti vanno altresì applicati alle dichiarazioni rese da imputati di reati connessi.

Se è vero, come si ritiene, che quelle considerazioni discendono da una precisa disposizione di legge, è agevole rilevare come questa stessa sia valida anche per questi ultimi soggetti processuali. Non possono infatti rendere testimonianza tanto i coimputati quanto gli imputati di reati connessi: questo è il chiaro



disposto degli articoli sopra richiamati.

La ragione che accomuna queste differenti, ma finite, categorie di soggetti è condivisibile. Sforzo del legislatore è stato evidentemente quello di non inquinare l'istituto della testimonianza, uno dei cardini del sistema delle prove, attraverso l'attribuzione della qualità di testimone a persone che, per la loro stessa posizione all'interno del processo, ben possono essere portatrici di interessi contrapposti all'accertamento della realtà dei fatti, quale obiettivamente può essere il diritto a difendersi. Ora, non può negarsi che anche chi sia imputato di un reato connesso possa ben avere un proprio interesse a rendere indicazioni difformi dal vero, che possano aver influenza diretta o mediata sulla propria posizione processuale, anche se attengano a un reato di cui lo stesso non sia imputato.

E' ovvio che le dichiarazioni degli imputati di reati connessi non possono essere che quelle contraddittorie da un contenuto accusatorio nei confronti di terze persone in relazione al reato per cui si procede (diverso da quello rispetto al quale i primi sono imputati) ed è appunto a questo tipo di dichiarazioni, strutturalmente diverse dalla "chiamata di correo", che vanno dunque applicati i principi già visti.

L'impianto metodologico che si è così tracciato non subisce influenza alcuna in conseguenza dell'introduzione nel sistema processuale degli artt. 348 bis e 450 bis c.p.p..

Questi ultimi, infatti, per non privare il giudice, ma anche la difesa, della possibilità di acquisire



direttamente le dichiarazioni di coimputati e di imputati di reati connessi, ha introdotto l'ibrido dell'interrogatorio libero. Che si tratti di un espediente per nulla incidente sull'intrinseco valore delle dichiarazioni di quei soggetti, è dimostrato dalle cautele dalle quali l'istituto è circondato, atte a distinguerlo ancora una volta nettamente dalla testimonianza: l'interrogato non giura, è assistito dal difensore, può avvalersi della facoltà di non rispondere e, soprattutto, nessuna conseguenza patisce per l'eventuale mendacio delle sue asserzioni.

Certamente permarrà il deterrente dell'imputazione per il delitto di calunnia, ma gli elementi costitutivi di questo grave reato garantiscono comunque un'ampia zona di franchigia a chi, interrogato liberamente, renda non veritiere dichiarazioni, che risultino oggettivamente accusatorie nei confronti di un terzo.

In definitiva si può dunque affermare che contrario allo spirito e alla lettera della legge sarebbe tanto il sopravvalutare la forza probante delle dichiarazioni di coimputati e di imputati di reati connessi, quanto il declassarle a "vaghi sospetti", senza una precisa collocazione ed efficacia dal punto di vista probatorio.

Così come comoda e illegale scorciatoia rispetto a un rigoroso vaglio del materiale processuale sarebbe l'espulsione dal processo di quelle dichiarazioni, sulla base della considerazione, sic et simpliciter, della biasimevole personalità dei loro autori, per i reati che hanno commesso o, peggio ancora, per il solo fatto di essersi determinati a quelle dichiarazioni.



Si introdurrebbe infatti in questa maniera, surrettiziamente e immotivamente, una categoria di cittadini che non sarebbero oggetto di ascolto e di valutazione nelle aule di giustizia.

Per concludere sul punto, con riferimento al presente processo, va sottolineato come si sia fatto in esso un uso ragionevolmente esteso dell'istituto di cui agli artt. 348 bis (in istruttoria) e 450 bis (al dibattimento).

Nella fase istruttoria ciò ha assicurato, attraverso la presenza del difensore del dichiarante, ampia garanzia per l'imputato a cui si veniva attribuendo il più grave delitto di strage e comunque un valido mezzo per porre al riparo l'istruttoria stessa da sospetti di irregolarità o di compiacenze nei confronti degli accusatori. Al dibattimento poi si è preferito proseguire su tale linea (insistendo più volte specie sul concetto di connessione probatoria), tenendo anche in opportuna considerazione la delicata posizione di alcuni di costoro, che ne imponeva comunque la valutazione in termini di estrema cautela.

Tanto esposto, appare necessario ora iniziare la valutazione del contributo fornito al processo dai principali "accusatori", considerando non solo ciò che essi hanno versato in causa, ma anche i modi con cui sono entrati nel processo, in relazione altresì alle loro vicende personali e giudiziarie.



CAP. 8 - IL CONTRIBUTO DI LATINI ALLE INDAGINI SULLA
STRAGE.

La posizione di Sergio Latini nel presente processo è del tutto particolare, nella sua dualità.

Per un certo verso egli è coimputato con Ferri nei cui confronti ha reso dichiarazioni accusatorie (in relazione all'omicidio di Buzzi); per altro verso, imputato di omicidio, si trova ad aver reso dichiarazioni a carico dello stesso, ma in merito a un delitto (la strage), che è in indubbio nesso di connessione con quel primo reato. In capo a Latini, insomma, si assommano ambedue le figure previste dall'art. 348 c.p.p..

Ovviamente le dichiarazioni rese in ordine ai due diversi fatti si presentano logicamente correlate in un unico quadro espositivo. Tuttavia, per assicurare fluidità all'esposizione, si preferisce affrontare ora l'esame di quelle dichiarazioni direttamente attinenti all'eccidio del 28 Maggio, riservando l'analisi di quanto invece attiene al fatto che vede Latini direttamente coinvolto (omicidio Buzzi) al prosieguo della motivazione.

Già si sono forniti i dati essenziali idonei a ricostruire la vicenda umana di Latini e quindi le vicende giudiziarie che lo portarono, assai precocemente rispetto all'ambiente dell'estrema destra, ad approdare a posizioni di convinta collaborazione con la giustizia ("superpentito" del terrorismo nero, lo definisce già il 24/5/82 il settimanale "L'Europeo": 8, I, 195).



Dal complesso dei suoi interrogatori è facile cogliere l'evidenza di una precaria situazione familiare, di una difficile adolescenza e poi l'inizio di una vita di espedienti, costellata di furti; le idee politiche, che tanta parte avranno nel suo futuro, per quanto già orientate verso la destra, rimangono comunque sullo sfondo; chiude questo capitolo l'ingresso in carcere nel 1971 per una rapina. Proprio nel corso della detenzione, in transito a S. Vittore, Latini entra quindi in contatto con alcuni detenuti politici di estrema destra, Loi, Murelli, Zani, D'Intino, Danieletti, Fumagalli; da costoro è ben accolto e subito comincia ad avvertire il fascino di quell'ambiente, complice anche l'alone mitico che allora circondava quei personaggi ("si trattava dei primi detenuti politici, erano diventati un pò un mito per tutti i detenuti"); si risvegliano così le sue convinzioni politiche, che saranno poi approfondite, attraverso un gran lavoro di discussione, quando finalmente dall'ottobre 75 al giugno 1976 soggiornerà ininterrottamente nel carcere milanese. D'altra parte, nell'area carceraria di estrema destra, Latini si è già guadagnato i galloni: durante quel transito a S. Vittore, nel 1975, benché intravedesse la fine della pena, egli non ha esitato ad accoltellare due scrivani "comuni", rei di spadroneggiare in carcere ai danni di detenuti politici di destra.

La condanna per quel fatto è stata certo severa (sei anni e tre mesi), ma corrispondentemente alta è stata la considerazione che quel gesto sprezzante gli ha procurato tra i camerati. L'episodio costituisce



per lui una vera e propria referenza allorché nel '76 raggiunge il carcere di Novara, tanto che viene ammesso nella considerazione e nella stima di Franco Freda; costui proprio assieme a lui elabora la "Regola" di un Ordine dei Ranghi, una confraternita che avrebbe dovuto forgiare i quadri militanti, in vista di una presa del potere da parte dell'estrema destra.

E' di questi stessi anni e di quelli immediatamente successivi la fattiva partecipazione di Latini al dibattito tra l'interno carcerario di destra e l'esterno, portato avanti sulle pagine del bollettino QUEX (del cui comitato di redazione egli fa parte), nell'ambito dei progetti riorganizzativi della destra radicale.

La sicura promozione personale che Latini trova nell'impegno politico, che gli assicura invero stima, rispetto e frequentazione paritaria con i più noti e decisi personaggi dell'eversione nera di quegli anni (a Trani sarà nella stessa cella assieme a Concutelli) è però destinata a incrinarsi con l'incontro con la donna che poi sposerà, civilmente, nel gennaio 1979. Costei, infatti, lo pone davanti al dilemma: doveva scegliere "tra lei e quella gente" (int. P.M. di Firenze il 3/1/84, in A,I,10 ter).

La scelta non sarà di poco momento, non solo per le comprensibili resistenze ad abbandonare un ambiente che tanto gli aveva dato, ma altresì per più banali, ma altrettanto comprensibili preoccupazioni circa la propria personale sicurezza.

E così, se il 30/4/1981 davanti al P.M. di Bologna (in D/1,ALL 2), che lo interroga dopo l'ordine di cattura



per QUEX, Latini si dimostra ancora convinto assertore delle proprie idee, dando anche prova di sprezzante cinismo (ad es.: "Dichiaro che a me della strage di Bologna non me ne frega proprio niente"), subito dopo scrive una lettera al G.I. di Bologna in data 6/5/81 (la sua prima lettera da "pentito", che gli conferisce l'etichetta di "primo pentito nero"). Nel corso del conseguente interrogatorio (in D/1, ALL 9), fa ammenda dei propri errori (per aver spinto "tanti giovani allo sbaraglio in una lotta senza possibilità di successo e con metodi che solo l'esasperazione carceraria può portare a legittimare"), afferma di essersi convertito al metodo democratico e inizia quindi a parlare diffusamente dei movimenti spontanei, dei loro fautori, di Terza Posizione, dell'Ordine dei Ranghi, degli uomini e delle strategie della "nuova destra", che, negli anni dopo il 1975, si era andata formando.

La collaborazione con i giudici bolognesi sarà quindi spontanea, copiosa e costante e si protrarrà per tutto l'anno 1981 e avrà il suo culmine nell'interrogatorio del 24/11/81 (in D/1, ALL 25), nel quale Latini, alla lunga e particolareggiata serie di informazioni già rese, aggiunge una novità clamorosa: le rivelazioni a lui fatte da Franco Freda sulla strage di Piazza Fontana.

Ma il novembre 1981 segna, per Latini, anche l'inizio del coinvolgimento nell'omicidio di Buzzi. Come si è visto, alcuni suoi scritti gli valgono una comunicazione giudiziaria. Nel corso del successivo interrogatorio per rogatoria (A/1, ALL II, 389) egli si limita a negare



ogni concreto significato a quegli elaborati, ma poco dopo, in una lettera al Procuratore di Novara, commenta che quell'interrogatorio "non è stato posto nei termini" da lui "auspicati" (in A/1, ALL II, 249); rivela le confidenze, apprese nella pausa di un processo, secondo le quali altri avrebbero concorso nell'uccidere Buzzi; si dichiara disposto a essere interrogato in qualsiasi sede e a testimoniare. Segue, quindi, il 12/2/83, l'interrogatorio davanti al G.I. di Novara, nel quale a Latini (che, libero, si presenta spontaneamente) viene contestato il delitto di concorso in omicidio aggravato: Latini, sebbene sconvolto per la grave imputazione, conferma in tale sede le sue accuse e così farà anche nel corso dei successivi confronti (int. in A/1, ALL II, 191).

Se dunque, qualcosa di generale si può affermare a proposito di Latini è che si tratta di una persona che ormai da tempo, ben prima di essere interrogato dal P.M. di Firenze, ha fatto una scelta personale di rinuncia alle precedenti esperienze, dopo aver trovato nuovi e probabilmente più appaganti motivi di realizzazione personale nella creazione di una propria famiglia. Per una rimeditazione del suo passato, per rendere definitiva e più marcata quella rinuncia e anche, indubbiamente, per tentare di abbreviare i termini della concreta realizzazione del suo nuovo ideale di vita, Latini ha dunque imboccato con assoluta convinzione la via della collaborazione con gli inquirenti, estesa e minuziosa, attraverso una vera e propria cronaca del magmatico trasformarsi dei movimenti della destra radicale di quegli anni. Le sue dichiarazioni appaiono



quindi sgorgare spontanee: egli non è mai incalzato dai giudici, ma è anzi lui stesso a chiedere sovente il colloquio con costoro, anticipando per lettera i nuovi campi che intende disvelare.

In questa prima fase già si intravedono con lampante chiarezza anche le due fondamentali preoccupazioni che sembrano talvolta increspare la sua convinta collaborazione: il timore per la sicurezza sua e dei suoi familiari e la preoccupazione di perdere, attraverso le sue stesse parole, quanto aveva conquistato dopo una vita di carcere.

Di quest'ultima preoccupazione si coglie un tangibile segno nella citata lettera al P.M. di Novara ("...non ho responsabilità alcuna ...vorrei che la mia posizione fosse quanto prima chiarita, questo anche per i miei familiari"). Del timore invece circa la sicurezza propria e dei congiunti è chiaro indice lo stesso verbale che segnò l'inizio della attività collaborativa di Latini, che costui addirittura si rifiuta di firmare ("Al termine dell'esposizione il Latini manifesta il timore di gravi ritorsioni nei suoi confronti nel caso venga risaputo che egli ha fornito tali dichiarazioni. Manifesta timore per i propri familiari, il cui indirizzo è conosciuto da tutti i compagni").

In un successivo verbale del 6/5/83 (in D/1, ALL 31) Latini, ormai scarcerato, si lamenta anzi dell'insufficienza delle misure di protezione poste in atto dai Carabinieri e chiede che "tali lacune vengano colmate per salvaguardare" lui stesso e la famiglia.

Nonostante questi tentennamenti, l'atteggiamento



di apertura e di collaborazione coi magistrati rimane in Latini comunque coerente e costante e tale da aprire la strada a quei meccanismi di pratica riduzione della pena che, se pur attengono a istituti di ordinaria applicazione, tuttavia mai avrebbero giovato al dogmatico redattore di QUEX.

E infatti a Latini il 29/10/82 viene concessa la semilibertà e il 10 dicembre dello stesso anno la liberazione condizionale (int. 3/1/84 in A,I,20).

Questo dunque è il curriculum di Sergio Latini allorché verrà sentito dal P.M. di Firenze e renderà allo stesso alcune importanti dichiarazioni circa il coinvolgimento di Cesare Ferri nella strage di Brescia.

A questo proposito deve essere subito evidenziata una circostanza di sicuro interesse. Il 5 marzo 1984 Latini viene interrogato in quanto Izzo aveva precedentemente reso certe dichiarazioni, a proposito del matrimonio del primo, di un incontro di costui con Ferri e di quel che ne era seguito nel carcere di Trani. Dunque questo e non altro è l'oggetto dell'interrogatorio.

E' quindi a un magistrato, che nulla può sapere di più di quanto Izzo abbia già riferito, che Latini, senza pressione alcuna, riferisce una precisa confidenza di Ferri su Piazza della Loggia e cioè che costui gli disse, durante un periodo di comune detenzione, che c'era un prete "che lo aveva visto a Brescia il giorno della strage, ma che lui era riuscito a trovare degli studenti che avevano detto di averlo visto all'interno dell'università o poco prima o poco dopo la strage".

L'argomento dunque è così introdotto, ma è subito



interrotto solo perché sorge la necessità, per quel che Latini aveva detto a proposito dell'incontro con Ferri al matrimonio e dei discorsi su Buzzi, di proseguire l'interrogatorio non più con le forme dell'art. 348 bis c.p.p., ma con le garanzie previste per l'indiziato di reato.

Il contenuto di quelle confidenze verrà comunque immediatamente circostanziato (int. 5/3/84 in A,I,47) e sarà poi ribadito anche davanti ai giudici di Brescia.

In definitiva, i discorsi che Latini dice essergli stati fatti da Ferri possono così essere esposti. La strage di Piazza della Loggia era "riferibile" al gruppo di Milano, cui Cesare Ferri apparteneva, gruppo in relazione al quale però non gli furono fatti nomi precisi, obiettivo della strage era colpire le forze dell'ordine, in modo da provocare una "dura reazione da parte degli apparati dello Stato, tale da condurre, insieme all'intervento di forze rivoluzionarie di destra, alla instaurazione di un regime forte"; l'impresa si era però risolta in un "incidente" in quanto le forze dell'ordine a causa della pioggia si erano spostate per lasciar posto alla folla; Ferri il 28 maggio era stato "visto o riconosciuto" da un prete in una chiesa vicino a Piazza della Loggia; fortunatamente lo stesso aveva trovato delle persone che avevano dichiarato di averlo visto all'interno dell'Università di Milano in un tempo non compatibile con la possibilità di trasferirsi da Brescia a Milano.

Latini tenta anche di fissare il tempo e il luogo di tali confidenze: anche se non si dice sicuro se Ferri gli fece quelle dichiarazioni in un'unica occasione



o in più momenti (int. 17/12/84 in D/1,101), ritiene che ciò sia comunque avvenuto nel carcere di Milano o in quello di Bologna, con riferimento cronologico al 1976 (int. 1/3/85 in D/1,119).

Tali discorsi vengono poi calati in un contesto ben preciso: c'era un certo dibattito sulle stragi, le si vedeva come un possibile strumento di lotta e su questo tema si era raggiunto il consenso generale nell'ambito dei gruppi dei detenuti di destra (int. 28/3/84 in D/1,19).

Fu così che "spontaneamente, con molta naturalezza e come se non avesse più alcun timore" (ibid. f. 13), Ferri gli confidò quelle cose, senza peraltro che egli ritenesse di fargli domande in merito perché gli bastava aver capito che Ferri "era stato a Brescia quel giorno e che la sua presenza a Brescia aveva a che fare con la strage" (ibid. f.20).

Se questa è l'esposizione di quanto Latini afferma di aver sentito da Ferri, non si possono però trascurare le vicissitudini che hanno segnato il percorso di tali dichiarazioni.

Particolarmente eclatante è la sortita di Latini a f. 14 dell'interrogatorio 28/3/84, laddove, pur dopo aver esposto le stesse circostanze, dichiara che egli aveva però ricavato la convinzione che Ferri fosse in realtà estraneo alla strage. Oppure la lettera 28/5/85 nella quale, per la sfiducia nella istituzione della giustizia, scaturente dal persistere della sua condizione, che egli ritiene ingiusta, di imputato per l'omicidio Buzzi, Latini dichiara al G.I. di Brescia di "non essere più disponibile a confermare i verbali rilasciati alle varie autorità" (8,VII,1233).



E più ancora la lettera 1/3/86, con la quale comunica la sua intenzione di "ritrattare tutte le dichiarazioni" rese in questo processo (D/1,II,307).

Del pari può essere ricordata la deposizione testimoniale resa il 18/5/84 da Latini al G.I. di Catanzaro (G,243), nella quale esterna il proposito di non collaborare più con la Giustizia fino a che non venga chiarita la sua posizione e riconosciuta la sua "assoluta estraneità" all'omicidio di Ermanno Buzzi.

Queste oscillazioni del comportamento di Latini non sono certo una novità: rientrano invero assai agevolmente nei semplici schemi entro i quali, come si è visto, si muove il personaggio. Ancora una volta entrano in campo, confliggenti con la volontà di raccontare, i freni che si sono già esaminati. Del timore, anzi del terrore per possibili ritorsioni da parte degli accusati parla infatti esplicitamente Latini nell'interrogatorio del 28 marzo 1983.

In termini analoghi darà poi conto del proprio comportamento nell'interrogatorio seguito alla "lettera di ritrattazione" dell'1/3/86.

Anche la preoccupazione per la propria posizione processuale gioca un ruolo preminente, come dimostrano tutte le missive al giudice di Brescia e l'inequivocabile tenore dell'interrogatorio del 3/3/1986 (in D/1,II,309) e, infine, il tentativo di suicidio (8/8/84, in B,II,348).

Ma, ancora una volta, pur sotto la spinta di queste fortissime tensioni, gli esiti ultimi consegnati da Latini all'istruttoria sono stati la convinta, consapevole, rassegnata conferma delle dichiarazioni rese



a carico di Ferri fin dal 5 marzo 1984.

Così, dopo lo sfogo seguito alle contestazioni nell'interrogatorio del 28 marzo 84, Latini ribadisce punto per punto le confidenze ricevute da Ferri, precisa successivamente che da queste non poté che trarre la convinzione di una sua effettiva partecipazione alla strage; perfino al limitare estremo della istruttoria Latini spiegherà di non aver mai avuto intenzione di "rimangiarsi" e "inficiare" le sue precedenti dichiarazioni.

Si trae insomma da tutte queste osservazioni la conclusione di un Latini estremamente convinto di ciò che dice, consapevole della gravità delle sue asserzioni, tormentato dalla prefigurazione dei rischi che ne possano derivare, ma nondimeno deciso a proseguire sulla strada, intrapresa fin dal 1981, della rottura definitiva con l'ambiente, cui fino ad allora aveva appartenuto, proprio attraverso la denuncia di quanto a sua conoscenza sull'eversione di destra.

Né appaiono percepibili motivi di rancore, che potrebbero aver determinato un mendace racconto di Latini nei confronti di Ferri. I due si erano legati, nelle peregrinazioni carcerarie, di solida amicizia. Latini vedeva in Ferri il camerata serio, stimato nell'ambiente, acculturato; ne coltivava dunque la frequentazione e la corrispondenza, fino ad invitarlo al proprio matrimonio, quale componente di una piccola cerchia di amici fidati e stimati.

Proprio il sentimento di vera amicizia che Latini nutriva per Ferri lo determinò, a suo stesso dire,



a pretermettere ogni riferimento alla strage di Brescia allorché, nel 1981, versò quell'abbondantissima serie di informazioni sull'area e sulle attività della destra estrema ai giudici bolognesi ("...ero amico di Ferri e a causa del particolare rapporto di amicizia non intendevo troncare i rapporti con lui" D/1,I,71).

Dunque, nessun motivo di livore o di astio contro Ferri muove Latini.

Del pari notevole si configura l'attenzione e lo scrupolo con cui egli circostanzia le sue affermazioni; distingue chiaramente tra realtà e vicende processuali, escludendo recisamente che i discorsi dell'amico si riferissero ai suoi trascorsi giudiziari. Si veda in particolare la decisa posizione di Latini nel confronto avanti al G.I. di Novara. La Corte ritiene che questo confronto costituisca il momento più significativo del contributo di Latini, consentendo di superare ogni dubbio circa la genuinità e la sincerità delle sue pur sofferte rivelazioni sull'ex amico e camerata.

Latini si sforza di separare, a ciò opportunatamente invitato dagli interroganti, le sue conoscenze sulla strage di Brescia, derivate dai discorsi di Ferri, dalle opinioni e dalle notizie a lui pervenute sul fatto prima di quei discorsi. Proprio a questo proposito Latini ha affermato che, basandosi su fonti giornalistiche e sulla pubblicazione "Strage a Brescia - Potere a Roma", nonché sui commenti carcerari circa la non appartenenza al movimento neofascista di Buzzi e degli altri imputati dell'epoca, si era fatto la convinzione che anche l'eccidio di Brescia rientrasse tra quegli



episodi opera di apparati dello Stato. Ma furono appunto le confidenze di Ferri, ha aggiunto, che gli fecero mutare opinione, convincendolo dell'attribuzione di tale fatto ad un determinato ambiente della estrema destra milanese.

Non può infine essere sottaciuto che il complesso del racconto di Latini ha finito per trovare un riscontro veramente singolare. Nell'interrogatorio del 17/12/1984 (D/1,I,101) Latini, che ha appena affermato di non aver mai sentito parlare né da Ferri, né da altri di Alessandro Stepanoff, alla parola "fruttarolo", pronunciata dal difensore (si noti l'estrema cura con la quale nel verbale sono puntualizzati i vari passaggi del discorso), si sovviene di "un tipo con una Fiat 600, tipo che, sempre secondo le confidenze fatte ... in carcere dal Ferri, avrebbe dichiarato ai giudici di aver accompagnato il Ferri medesimo in università con detta vettura la mattina della strage". Quel tipo, sempre secondo Ferri nel ricordo di Latini, "faceva lo scaricatore a Milano o qualcosa del genere".

Nel successivo interrogatorio, poi, Latini, preciserà che la "600" a detta di Ferri era sgangherata. Ebbene il particolare rimarchevole è che Stepanoff effettivamente era stato possessore di una Fiat 600 tanto malridotta, a quanto egli stesso ha riferito, da essere poi abbandonata allorché acquistò una "124 spider" di seconda mano.

Pacifico essendo che Latini e Stepanoff mai si erano conosciuti, l'unica persona che può aver riferito quel particolare a Latini deve essere stato proprio Ferri, che quindi certamente ebbe ad affrontare con



lui, e in termini anche particolareggiati, il problema dell'alibi per la mattina del 28 maggio.

Anche per questa via giunge quindi una conferma a quanto è del resto imposto dall'organicità, dalla coerenza, dalla logica e dalla forza persuasiva del complessivo racconto istruttorio di Sergio Latini, al quale vanno riconosciute pertanto, per tutto ciò che si è detto, caratteristiche intrinseche di sostanziale attendibilità e verosimiglianza.

Come può incidere su questo giudizio il contegno tenuto da Latini al dibattimento?

In questa sede, infatti, chiedo di confermare quanto dichiarato in istruttoria, Latini ha riduttivamente affermato che Ferri, in carcere, gli disse qualcosa "che avesse riferimento al prete", ma non come fatto storico, bensì come circostanza rientrante nel contesto delle sue vicende giudiziarie.

La spiegazione data della difformità di tale asserzione rispetto alle chiare indicazioni istruttorie è veramente ineffabile: "La verità è che uno un giorno può essere convinto di aver sentito una certa frase, ma andando indietro a ripensare si rende conto che quelle non erano esattamente le frasi riferite". A un certo punto, poi, sembra addirittura che Latini intenda attribuire ad altri anziché a Ferri quei discorsi sull'eccidio: "A Milano si è parlato della strage con molti. Io allora ero convinto che quei discorsi mi fossero stati fatti da Ferri, ma oggi mi rendo conto che possono essermi stati fatti anche da altri". Sostiene poi di aver sempre fatto presente questi dubbi ai giudici, che non li



avrebbero verbalizzati, ma di lì a poco afferma il contrario: non li manifestò agli inquirenti perché non aveva fiducia nei giudici e perché riteneva un'aula di giustizia la sede più adatta per farlo. Infine, a precisa contestazione dell'interrogatorio del 28 marzo 1984, laddove Latini circostanza esattamente le confidenze di Ferri con particolare riguardo al fine che la strage si riproponeva, si rifugia in un'inusitata "riserva di rispondere", che però non ha voluto più sciogliere nel corso di tutto il dibattimento.

La seppur rapida esposizione dei più significativi passi dell'interrogatorio sul punto che ora interessa disvela dunque in tutta la sua evidenza la goffagine, la contraddittorietà, l'inaccettabilità logica delle giustificazioni addotte da Latini sulla sua diversione di rotta dibattimentale. L'insistenza, i precisi distinguo, la sicurezza dimostrata nei numerosissimi interrogatori istruttori non possono essere gettati via dal processo a favore della tesi che ora Latini, in tardiva sovrapposizione di alcune ipotesi difensive di Ferri, vorrebbe accreditare, secondo cui Ferri non avrebbe fatto altro che raccontargli la disavventura processuale che in relazione alla strage gli era occorsa. Lo impedisce proprio la futilità e la banalità delle spiegazioni addotte da Latini, che in ogni caso non consentono di ravvisare nel suo contegno dibattimentale una serie e motivata ritrattazione, idonea a togliere ogni valore a quel preciso complesso accusatorio che egli stesso aveva consegnato all'istruttoria.

Tanto più che il giudicante dispone di un'efficace



chiave di lettura, atta a spiegare il comportamento di Latini, cioè quel vero e proprio timore panico che ha accompagnato il personaggio nel corso di tutto il processo e che, nel pubblico dibattimento, ha finito per travolgere la volontà di collaborazione di Latini apparso in grave imbarazzo e dominato da una evidente grande paura.

Nessuna seria ritrattazione, quindi. La Corte ritiene che le dichiarazioni di Latini, quali versate in istruttoria, non siano state per nulla sminuite nella loro efficacia. Rimane pertanto fermo il giudizio sulla loro sostanziale utilizzabilità a carico di Cesare Ferri, naturalmente nei limiti del loro valore strettamente indiziario e del loro contenuto oggettivo, cioè la "riferibilità", a detta di Ferri, della strage al "gruppo milanese", di cui egli faceva parte, e l'asserita presenza di Ferri stesso, quel 28 maggio, in una chiesa di Brescia.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital letter 'Q' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

CAP. 9 - IL CONTRIBUTO DEGLI ALTRI IMPUTATI DI REATI
CONNESSI.

ANGELO IZZO

Sicuramente uno dei personaggi più controversi ed enigmatici che siano stati sottoposti al giudizio di questa Corte è Angelo Izzo.

Egli si presenta con un'esperienza di vita e un carico di precedenti penali davvero inquietante.

La sua attività delinquenziale, interrottasi coll'ingresso in carcere nel 1975, ha toccato certamente i delitti più efferati: dalle rapine, alle violenze carnali, all'omicidio in quelle agghiaccianti sequenze che sono consegnate alla cronaca giudiziaria degli anni '70 come il "delitto del Circeo".

E' stato lo stesso Izzo a riassumere icasticamente questo modo di vivere allorché parla (int. 18/1/84 in D/2,X,1746) di "una visione borghese esasperata della vita, che vedeva nella trasgressione, in ogni tipo di trasgressione, l'unica possibilità di liberazione, senza alcun rispetto delle esigenze degli altri", visti sempre e solo come nemici.

Tuttavia, per quanto disagio si possa provare di fronte a un passato così riprovevole, non per questo Izzo si può espellere dal processo; anch'egli deve essere oggetto di ascolto e di attenta valutazione, pur con tutte le cautele del caso.



Allorché Izzo entra in carcere, nel 1975, non è certo privo di esperienza politica: dal '70 al '73 milita attivamente nell'estrema destra romana; è espulso dal Fronte della Gioventù per aver partecipato alla rifondazione di Avanguardia Nazionale: prende poi parte all'attività del cd. "fronte studentesco", un raggruppamento in cui, a livello di quartiere, confluiscono gli studenti a destra del MSI. In quest'ultimo ambito partecipa a volantinaggi e ad assemblee (int. 5/4/84 al G.I. di Brescia in D/2,I,2).

E' dunque naturale che in carcere Izzo - il quale, parlando di quei tempi, si definisce un bandito rivoluzionario, contrario all'organizzazione e favorevole allo spontaneismo - si avvicini ai personaggi di maggior spicco della destra carceraria di allora che, successivamente, diverranno i punti di riferimento dell'ambiente come Concutelli, Tuti, Freda, Bonazzi. Con loro Izzo si dà a un lavoro di analisi politica e anche di approfondimento culturale, che troverà esplicazione nella attiva partecipazione al comitato di redazione di QUEX, per il quale egli stesso scriverà personalmente alcuni articoli (ad es. un'esaltazione dei caduti neofascisti, in A/1,ALL II,574, e un'Analisi tattica", con epilogo ispirato ai principi diffusi dal filosofo della destra radicale Julius Evola, come egli stesso ammette in int. 15/5/81 a G.I. di Bologna in A/1,ALL II, 365).

A suo fianco lavorano, con piena idendità di spirito e di idea, anche coloro che oggi, a distanza di anni, scoprono i suoi trascorsi per gratificarlo di ogni



disprezzo. E' perciò facile comprendere come tale attuale atteggiamento sia null'altro che strumentale rispetto alle posizioni di collaborazione in seguito assunte da Izzo.

Giova a proposito ricordare come, all'indomani della sentenza di appello che confermò l'ergastolo per il fatto del Circeo, la redazione di QUEX scese compatta a difesa dell'allora stimato camerata, ribadendo la sua solidarietà e così concludendo: "I camerati che si accodano al giudizio dei suoi e dei nostri carnefici, senza conoscere né Angelo né i fatti, si abbiano tutto il nostro disprezzo" (A/1, ALL II, 501).

Dunque si può dire senza tema di smentita che Izzo era perfettamente integrato nell'élite dirigenziale della destra carceraria degli ultimi anni '80 e che in tale ruolo partecipava attivamente alle discussioni e alle elaborazioni dei più ragguardevoli rappresentanti della stessa, con alcuni dei quali anzi trascorse lunghi periodi di codetenzione (così con Freda e Concutelli a Trani).

E' quindi del tutto verosimile che Izzo sia depositario di un gran numero di informazioni, assunte nel corso delle lunghe discussioni carcerarie con i moltissimi personaggi con cui venne in contatto.

Non deve pertanto stupire più di tanto la gran massa di cose che egli è in grado di riferire al sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze, che per quattro giorni, dal 19 al 23 gennaio 1984, lo sottopone a interrogatorio.

La decisione di Izzo di collaborare con la Giustizia sarà dallo stesso diffusamente spiegata nell'interrogato-



rio reso al G.I. di Brescia il 5/4/1984. Egli vi pone a fondamento sia motivazioni politiche, sia motivazioni di ordine morale, che confluiscono in "un rifiuto totale dell'oppressione e della violenza"; da qui pertanto la decisione di prendere netta posizione contro lo stragismo proprio attraverso la collaborazione, in quanto il tacere riguardo a quei fatti lo renderebbe complice morale dei loro autori.

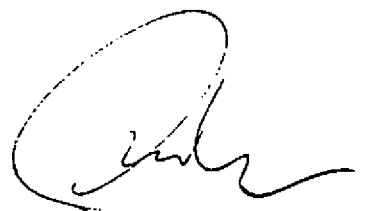
Queste convinzioni, spiega altresì Izzo, furono anche frutto di un complesso discorso di "chiarificazione" sulle stragi, iniziato nel carcere di Ascoli e che lo vide impegnato assieme a Calore (che come lui imboccò la via della revisione e della collaborazione) e a Valerio Fioravanti.

Queste, dunque, le motivazioni. Il contenuto globale delle dichiarazioni, che da queste furono determinate, è veramente esteso. Semplicemente per esemplificarlo si fornisce un sommario elenco degli argomenti che furono toccati da Izzo davanti al P.M. di Firenze: confidenze ricevute da Freda circa la strage di Piazza Fontana e il gruppo veneto (6/1/84 in D,X,1727); circa i rapporti tra questo e Avanguardia Nazionale di Roma; sulla funzione delle stragi come detonatori "ad un determinato discorso golpista"; circa i contatti tra il gruppo veneto di cui Freda faceva parte e il gruppo Milanese facente capo a Rognoni; discorsi di Concutelli su una storia di bombe a mano (della partita di quelle usate nei disordini che causarono la morte dell'agente Marino), che arrivarono a costui dai milanesi; Terza Posizione; rapporti tra A.N. e Ordine Nuovo quali furono



esplicitati dall'episodio della fuga di Freda dal carcere di Catanzaro; sequestro Mariano; confidenze di Giannettini (18/1/84 in D/2,X,1746); considerazioni di Bonazzi su Ordine Nero e sulla sua funzione provocatoria nei confronti di Ordine Nuovo, nel senso che il primo avrebbe dovuto trascinare il secondo verso la lotta armata "si da porsi come avanguardia armata rispetto al Movimento Politico che in quel momento era stato messo fuori legge"; vicenda QUEX in rapporto alle rivelazioni di Latini al G.I. di Novara sull'omicidio Buzzi; discorsi di Tuti su Ordine Nuovo e sulle riunioni organizzative tenute nel 1974 in Toscana (19/1/84 in D/2,X,1753); attentati del M.R.P.; viaggi di Cavallini in Bolivia e contatti con Pagliai (20/1/84 in D/2,VIII,1519); discorsi di Cavallini circa confidenze ricevute da Pagliai su di un responsabilità di Delle Chiaie in merito alla strage di Bologna; valutazioni di Cavallini sulle motivazioni del gravissimo episodio; omicidio Palladino (23/1/84 in D/2,VIII,1523).

Rispetto a questo sterminato panorama, le informazioni di Izzo su argomenti che abbiano attinenza più diretta col presente processo appaiono sia quantitativamente che qualitativamente marginali. Innanzitutto anche Izzo parla dell'ambiente di Milano: ricorda di aver appreso dai discorsi di Freda e Concutelli dell'esistenza di "un gruppo milanese" che "faceva capo" a Rognoni, Ballan, Ferri, Di Giovanni e Cagnoni. Precisa quindi di aver ricostruito - ciò fu il frutto di un approfondimento di quei discorsi con Tuti, Bonazzi, Concutelli e Signorelli circa Ordine Nero - che in quel gruppo

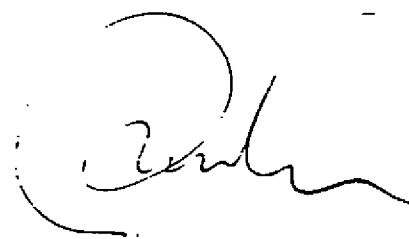


erano presenti le "due anime" riscontrabili anche in quest'ultima organizzazione. Così Ferri, Di Giovanni e Ballan sarebbero stati maggiormente legati all'ambiente di Fumagalli, Esposti, Avanguardia Nazionale, mentre altre persone sarebbero state più direttamente in contatto con O. Nuovo (M.P.O.N.) e Signorelli. Ciò, puntualizza ancora Izzo, in coerenza con il panorama nazionale che vedeva un'"anima nordista", cui facevano riferimento militanti di A.N., distinta da un'"anima ordinovista", più rappresentata nel Centro Italia, senza però che si determinasse una reale spaccatura, essendo le due componenti espressione di una medesima realtà, almeno a suo giudizio (int. 5/4/84 in D/2,I,1).

Con stretto riferimento, infine, alla strage di Brescia, le informazioni di Izzo si dispongono secondo differenti canali di provenienza.

Il primo conduce a Latini. Izzo infatti afferma che già prima dell'episodio del rientro di costui dalla licenza matrimoniale e dei conseguenti discorsi con Concutelli, Latini appunto 'gli aveva detto "che Ferri c'entrava con la strage di Brescia" e ciò perché intendeva difendere lo stesso Ferri da certe accuse che l'ambiente carcerario gli rivolgeva per l'assoluto disinteresse da lui dimostrato verso i camerati detenuti, dopo la sua scarcerazione (int. 5/4/84 in D/2,I,1).

Sulle parole esatte di Latini Izzo non sarà più preciso né il 14/4/84 davanti al G.I. di Novara, al quale parlerà, riferendo quella specifica confidenza di una "partecipazione" di Ferri alla strage (D/2,I,23), e neppure il 29/6/84 davanti allo stesso G.I. di Brescia



(D/2,IV,757), dove così riporterà l'espressione di Latini: "Ferri....aveva avuto un ruolo nella strage di Brescia e quindi non era persona da sottovalutare".

Assai più articolate sono invece le altre informazioni provenienti dalla strada che, attraverso Gianni Guido, conduce addirittura a Ermanno Buzzi. Queste informazioni, peraltro, afferma Izzo, gli diedero la conferma di quanto, sinteticamente, gli aveva già riferito Latini.

Gianni Guido, dunque, fraterno amico di Izzo e suo correo nel fatto del Circeo, era stato per un certo tempo codetenuto di Buzzi a S. Gimignano e aveva stretto amicizia con lo stesso.

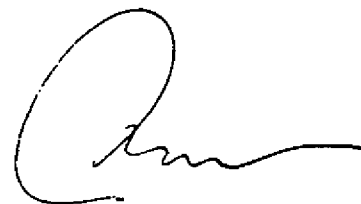
Quando nel 1979 Guido incontrò Izzo a Rebibbia per il processo d'appello per quell'atroce delitto, fu in grado di riferirgli le cose che, appunto, diceva di aver appreso dalla viva voce del maggiore imputato per la strage di Brescia.

Questo è quanto avrebbe detto Buzzi, secondo Izzo, così come l'apprese da Guido: Buzzi "c'entrava" con la strage e con lui Angiolino Papa, Nando Ferrari e De Amici; la strage doveva essere il fatto attraverso il quale il gruppetto bresciano si sarebbe inserito in un discorso più ampio (così il 19/1/84); la strage "doveva costituire, a parte la vendetta per Silvio Ferrari, un discorso più vasto di tipo golpista", rispetto al quale era centrale un gruppo milanese (aggiunge Izzo il 5/4/84); Buzzi fece due nomi, Ferri e Ballan, come quelli dei mandanti e organizzatori (il 19/1/84 Izzo aveva parlato di Rognoni e Ballan come degli esponenti



ti del gruppo milanese; il 29/6/84 - D/2,II,236 - su contestazione aggiungerà anche Rognoni a Ferri e Ballan nel novero dei "mandanti milanesi della strage"); i rapporti tra i due gruppi erano tenuti da De Amici (la cui appartenenza al gruppo rognoniano, "La Fenice" era già nota a Izzo in quanto riferitagli da Nico Azzi: D/2,II,236); la iniziativa non fu del gruppo di Brescia; Ferri "era venuto materialmente a Brescia con funzioni per così dire di supervisore" (così il 19/1/84) o "per guidare il gruppo bresciano nell'esecuzione materiale della strage" (così il 5/4/84); Ferri, infine, si era procurato un falso alibi mandando qualcun altro al suo posto quella mattina all'università per una pratica o per un esame.

Uno sviluppo delle conoscenze di Izzo sulla strage e con riguardo alla particolare posizione di Rognoni si coglie poi anche su un altro versante e precisamente su quello delle confidenze che a Izzo sarebbero state fatte da Mario Tuti. Costui, dunque, secondo quanto riferito da Izzo fin dal 19/1/84, si trovava alla Favignana, quando arrivò, estradato dalla Spagna, appunto Rognoni, subito accompagnato da malevoli voci carcerarie, messe in giro da Concutelli dall'Asinara: si diceva che Rognoni non era persona per bene perché era scappato all'estero abbandonando i suoi camerati e ogni impegno. Rognoni però, a detta di Tuti, si difese "dicendo che aveva avuto una parte nella strage di Brescia" (così in D/2,X,1760). Di un qualche ruolo attivo di Rognoni all'estero, affermerà poi Izzo (5/4/84), egli stesso ebbe conferma allorché quegli gli spedì una lettera



in cui affermava che anche in esilio aveva proseguito la militanza militare e politica.

Al fine di un'opportuna comparazione, ma anche per ragioni di completezza, occorre infine esaminare le dichiarazioni di Izzo rese al dibattimento. Esse

sono di totale conferma di quanto dichiarato in istruttoria, ma nondimeno devono essere analizzate in alcuni punti.

Così con riferimento alle confidenze di Latini sulla figura di Ferri, anteriori al matrimonio, Izzo è stato in dibattimento assai più esplicito: non ha parlato più di un "coinvolgimento", di "un qualche ruolo" come in istruttoria, ma ha detto: "Latini prendeva le difese di Ferri, diceva: Ferri non è uno scemo, è quello che ha messo la bomba a Brescia, è uno molto in gamba".

— In sede dibattimentale, a differenza che in istruttoria, ove aveva escluso che Latini avesse fornito particolari sul punto, Izzo ^{ha} ricordato che lo stesso gli aveva raccontato che "quell'azione" avrebbe avuto più risonanza per via della pioggia" e alla domanda: "(Latini) parlò di preti?" risponde: "Ah sì, parlò di un prete che l'aveva riconosciuto...di un prete per cui Ferri ci stava restando di mezzo".

Riguardo poi al coinvolgimento di Rognoni, al dibattimento ^{ha} circostanziato meglio le parole di costui, così come gli furono riferite da Tuti e anche da Bonazzi: "Non è vero che non ho fatto niente, perché con la strage di Brescia di comunisti ne ho mandati all'aldilà parecchi".

Izzo ha confermato in ogni caso le dichiarazioni frutto dei racconti di Guido, ribadendo che costui gli fece il nome di Ferri "come di una persona che era stata a Brescia una specie di supervisore".

Questo è dunque il complesso dei riferimenti accusatori nei confronti di Ferri e del gruppo milanese, in diretta relazione con la strage di Brescia, provenienti da Angelo Izzo.

Per il vero Izzo ha dato sul tema altre indicazioni, provenienti a suo dire da confidenze di altri camerati detenuti. In merito alle stesse, anzi, ha riferito al dibattimento che costoro, che parlavano di una responsabilità di Ferri, lo facevano "per scienza propria, enunciando precisi particolari".

Egli, però, non ha mai riferito alcun particolare.

In istruttoria, peraltro (int. 29/6/84 in D/2, II, 236), parlando appunto di confidenze di Bonazzi (persona citata come fonte anche al dibattimento), Izzo così si espresse: "debbo dire francamente che mi parvero più delle interpretazioni che non delle precise notizie ricevute". Anche i discorsi di Concutelli su Ferri "ultima ruota del carro" non escono certo dalla genericità e non rivelano nel loro autore alcuna precisa conoscenza dei fatti. E' pertanto assai arduo prenderli in considerazione nel contesto che qui interessa.

E neppure certi discorsi di Gilberto Cavallini, riferitigli da Valerio Fioravanti e tendenti a rappresentare Ferri come un "ragazzino che poteva essere stato strumentalizzato", che Izzo ha ricordato al dibattimento con precisione (in istruttoria invece affermò di non



ricordare alcunché di specifico in merito), a tutto concedere non sono tali da valicare la soglia della generica attribuzione della strage a Ferri.

Tutti questi discorsi, dunque, per la loro ambiguità, genericità e indeterminatezza, costituiscono altrettanti binari morti, non suscettibili di ulteriore sviluppo.

Venendo comunque ora alla valutazione, in generale, del valore da attribuire alle più rilevanti dichiarazioni di Angelo Izzo, si pone come dato di partenza una osservazione preliminare e cioè che corrisponde senz'altro al vero l'esistenza di un dibattito, che sulle strategie della destra radicale e sullo stragismo in particolare si è a un certo punto aperto tra alcuni esponenti di rilievo di quell'ambiente.

La conferma sul punto, oltre che da Calore, che però potrebbe sembrare sospetto in quanto attestato sulle stesse posizioni di Izzo, viene da Valerio Fioravanti, che si è fatto invece portatore di scelte che, se originate dalle stesse motivazioni che spinsero gli altri due, non ne hanno tuttavia determinato gli stessi esiti (si veda il "distinguo" dalle posizioni di Izzo e Calore, destinato alla pubblicazione, in D/2, VIII, 1534).

Fioravanti dunque dichiara (test. 25/1/86 in D/2, VIII, 1514) che effettivamente egli, Izzo, Calore, ma anche altri camerati detenuti, aprirono una fase di esame del tema delle stragi, "cercando di ricostruire il filo logico e di individuarne la genesi ... soprattutto sotto un profilo culturale e cioè del tipo di atteggiamento mentale che può portare ad un simile disprezzo indifferenziato della vita altrui".



Nell'ambito di questa discussione, continua Fioravanti, si determinò però, per le resistenze di alcuni, una posizione di stallo per cui, a mò di provocazione, egli Izzo e Calore decisero a un certo punto di dar corso a un'intervista sull'Espresso" nel gennaio 1984 ad opera del solo Calore, ma condivisa da tutti e tre.

Ciò, peraltro, aggiunge Fioravanti, accompagnò l'inizio di una certa loro collaborazione con i magistrati, nella quale però egli ritenne opportuno non "passare dall'altra parte", anche per non rompere con l'ambiente, in attesa che il loro discorso maturasse tra i camerati. Izzo e Calore, invece, conclude Fioravanti, erano giunti a considerare inevitabile superare quel limite, "scegliere cioè una collaborazione totale con la magistratura, rompendo qualsiasi legame con l'ambiente di provenienza".

Autentico pertanto appare il riferimento "politico" delle scelte di Izzo. Quanto poi ai fondamenti intimistici delle stesse, parimenti allegati da Izzo, essi sono insondabili ma non possono comunque essere completamente ridicolizzati o banalizzati, come hanno fatto i difensori degli imputati, che hanno fatto costante leva, per sostenere l'inaffidabilità del dichiarante, ai vantaggi e ai privilegi che questo avrebbe ottenuto con la sua condotta.

Sul punto invero occorre essere chiari. Negare che Izzo, in seguito alla sua decisione di collaborazione, abbia subito un netto miglioramento della sua situazione carceraria (quantomeno per il trasferimento dal circuito dei supercarceri al carcere per "pentiti" di Paliano) sarebbe negare l'evidenza, così come non riconoscere



che il suo nuovo atteggiamento gli ha aperto quelle strade che la legislazione ordinaria nuova, peraltro successiva alla sua scelta di collaborazione, ha tracciato anche in favore di detenuti in espiatione della pena dell'ergastolo. Del pari palese risulta dalla corrispondenza proveniente da Izzo, risalente alla sua frequentazione dei carceri e dei bracci speciali, il desiderio del detenuto di migliorare la sua, al tempo obiettivamente dura, situazione carceraria.

Ma tutto ciò ammesso, ancora nulla si è detto circa l'attendibilità di Izzo, in quanto la prospettiva di vantaggi, se può aver favorito o anche determinato una scelta, non necessariamente deve aver causato la falsa costruzione delle dichiarazioni da rendere. Tanto più che Izzo, per quanto si è detto, per le sue frequentazioni, per i suoi contatti carcerari, per il livello di collaborazione prestato nell'ambiente della destra incarcerata, doveva senz'altro essere, obiettivamente, depositario di un gran numero di confidenze, discussioni, discorsi.

D'altra parte è certo degno di nota, in senso contrario a quanto sostenuto dalla difesa, che Izzo, sentito dal P.M. di Firenze sulle bombe ai treni, non ha difficoltà ad ammettere di non aver precise rivelazioni da fare sul punto (D/2,VIII,1519), dicendosi peraltro disposto a versare quanto di sua conoscenza su altri punti, dando così prova di una non particolare condiscendenza verso chi si trovava a interrogarlo.

E ancora. Non si vede proprio la necessità per Izzo di inventare, davanti a un giudice non interessato sull'argomento, fatti e circostanze sulla strage di Bre-



scia, quando già vastissima, importante e potenzialmente foriera di vantaggi era stata la sua collaborazione. Unica conseguenza di queste nuove e specifiche rivelazioni poteva al contrario essere il rischio di venire smentito su qualche punto, con pregiudizi non facilmente prevedibili sulla sua credibilità complessiva.

Tanto premesso, va rilevato che l'eterogeneità dei contributi forniti da Izzo impone nondimeno l'adozione di distinti metri di giudizio.

Per quanto riguarda il filone che attraverso Guido giunge a Buzzi, è certamente facile rilevare come esso sfugga a qualsiasi possibilità di vero riscontro. E' esatto che dagli atti emerge la prova che effettivamente, nel periodo dichiarato, Izzo e Guido si trovarono ristretti nello stesso carcere, così come è provata non solo la codetenzione di Guido e Buzzi, ma anche la circostanza che essi si erano realmente legati da stretta amicizia (si vedano: la testimonianza del compagno di cella Mario Rossi in D/2, III, 555 e le lettere di Guido rinvenute dopo la morte di Buzzi).

Ma trattasi di riscontri assai deboli, che conferiscono al racconto di Izzo il carattere della mera plausibilità.

Decisivo sul punto sarebbe stata l'escussione di Guido, sfuggito però alle attenzioni degli inquirenti bresciani attraverso l'evasione argentina.

D'altra parte, non si può trascurare l'estrema delicatezza dello strumento di prova costituito dalla testimonianza de relato, specie ^{nel 1950} in cui, come in questa fattispecie, una persona racconti ciò che altri le



abbia riferito siccome appreso da una terza persona.

In simile ipotesi è del tutto possibile, anzi probabile, che l'originario dictum, attraverso i vari passaggi, giunga a chi definitivamente lo raccoglie arricchito o impoverito, modificato da errori di percezione o di tradizione da parte di ciascuno degli intermediari. Un chiaro esempio di questa evenienza lo si rinviene, nelle stesse parole di Izzo, che, nel raccontare quanto dice di aver appreso dall'amico, nelle diverse sedi riferisce particolari diversi su punti anche decisivi (così sul perché Ferri avrebbe dovuto essere a Brescia quella mattina), ciò che può senz'altro derivare anche da imprecisioni, espressioni vaghe contenute nelle confidenze ricevute, precisate solo dalla volontà di fornire ai giudici un'esposizione il più soddisfacente e appagante possibile. Certamente Izzo avrebbe evitato tali imprecisioni se avesse preordinato di fare rivelazioni false.

E' chiaro che queste considerazioni attengono semplicemente al problema se sia o meno vero che Izzo abbia ricevuto da Guido e questi a sua volta da Buzzi certe confidenze, nonché a quello dell'effettivo contenuto delle stesse. Altro è da stabilire se queste corrispondano alla realtà dei fatti. Data per provata la genuinità della trasmissione, il problema successivo involgerebbe la credibilità del loro autore primario e cioè Buzzi, il che esula dall'ambito che qui si sta trattando.

Tuttavia si può anticipare sul punto - perché attiene strettamente al problema della trasmissione di quelle confidenze - una considerazione di rilevante peso.



Izzo afferma che lo stesso Guido nel riferirgli quelle cose gli disse che Buzzi gliele aveva raccontate nel contesto di un più ampio discorso, ripieno di evidenti esagerazioni e millanterie. Guido, continua Izzo, si disse però in grado di distinguere le fanfaronate dalle cose serie e così gli raccontò solo queste ultime. Ora non c'è bisogno di spendere molte parole sulla rischiosità di simili operazioni. Partendo da una fonte conclamatamente ambigua, difficile da valutare e incline alla falsità, al giudice arriva il distillato passato attraverso i filtri del giudizio di intermediari incontrollati e incontrollabili.

In definitiva, per tutto quanto si è detto, è pur plausibile che attraverso Guido siano arrivate a Izzo alcune confidenze di Buzzi sulla strage di Brescia. Il loro contenuto, che appare peraltro su alcuni punti determinanti di difficile definizione, quando non addirittura smentito (come sull'alibi) dalle altre risultanze processuali, non pare però utilizzabile a carico di Cesare Ferri, perché intrinsecamente ambiguo e incontrollabile, per l'ambiguità stessa della fonte, cioè Buzzi, come meglio si vedrà più avanti.

Per quanto invece riguarda l'altro filone, in verità assai scarno, costituito dalle confidenze ricevute da Latini, c'è subito da dire che costui ha sempre recisamente negato, tacciando Izzo di bugiardo, di aver mai fatto a costui discorsi diretti circa la partecipazione di Ferri alla strage.

Peraltro la conferma di confidenze fatte da Latini a Izzo su Ferri viene da Sergio Calore (int. 25/1/84 al P.M. di Firenze in D/2,X,1764 e int. al G.I. di



Brescia del 21/5/84 in D/2,I,113), laddove costui afferma di aver appreso appunto da Izzo "che nella strage di Brescia sarebbe coinvolto un amico del Latini che fu anche testimone di nozze dello stesso Latini" (Ferri in realtà fu solo presente alla cerimonia) e da Valerio Fioravanti (dep. 25/1/86 in D/2,VIII,1514) che, in relazione alla strage, ricorda "il riferimento alla persona del Ferri come elemento in qualche modo implicato, il cui alibi universitario...doveva essere falso", e afferma di aver sentito queste parole probabilmente da Izzo, precisando che la fonte di Izzo "doveva essere Latini".

— Quest'ultima testimonianza è di sicuro rilievo in quanto dimostra che Izzo, nel famoso dibattito sulle stragi, portava le sue notizie su Ferri siccome derivate da Latini. Non si tratta quindi di una novità servita da un delatore agli inquirenti.

Se dunque può dirsi accertato che Latini parlò effettivamente di Ferri a Izzo, problema più delicato è stabilire cosa effettivamente Latini disse. Si ripropongono anche qui i problemi della testimonianza de relato e anche qui è facile cogliere una tendenza di Izzo a insistere nel dare alle informazioni ricevute la maggior efficacia possibile (così si passa dal "qualche ruolo" che avrebbe avuto Ferri nella vicenda di Brescia, secondo quanto dichiarato in istruttoria, all'indicazione di Ferri come colui che avrebbe messo la bomba, secondo quanto affermato in dibattimento).

In ogni caso l'estensione del contenuto da attribuire alle confidenze di Latini sul punto non potrà essere maggiore di quella delle confidenze che Latini afferma



aver ricevuto da Ferri.

Da Izzo dunque può cogliersi una conferma, ossia un riscontro alle dichiarazioni di Latini che si sono già viste, riscontro tanto più significativo in quanto, sicuramente, per quello che già è emerso e per quello che in seguito si dirà, non è assolutamente ipotizzabile alcun accordo tra i due sul punto.

La verifica poi delle dichiarazioni di Izzo sul ruolo di Rognoni nella strage qui interessano assai relativamente, essendo Rognoni indiziato di reato nella istruttoria ancora pendente. Si vuole solo evidenziare che anche in questo caso ci si trova in presenza di una testimonianza de relato, caratterizzata dal fatto che tanto l'intermediario (Tuti) quanto la fonte prima (Rognoni) negano l'assunto. E anche a questo proposito Izzo compie al dibattimento uno sforzo di coloritura dei ricordi. Comunque, a tutto concedere, il clima in cui Rognoni avrebbe fatto a Tuti la confidenza circa la propria partecipazione al fatto di Brescia non era certo il più confacente a una seria e serena ammissione di responsabilità.



SERGIO CALORE

Il curriculum di militante rivoluzionario di Sergio Calore è tracciato dallo stesso nell'interrogatorio reso il 21/5/84 ai G.I. di Brescia (D/2,I,113). Egli aderisce verso la fine del 1970 al circolo Drieu La Rochelle di Tivoli, fondato da Paolo Signorelli, la cui attività si inseriva nel progetto complessivo dei "circoli culturali europei" di ascendenza rautiana.

Nel 1972 partecipa a corsi di preparazione politica presso le Edizioni Europa, volti alla creazione di quadri da inserire nell'ambiente neofascista o in ambienti eterogenei, al fine del perseguimento degli scopi propri del gruppo di Signorelli. Dalla metà del 1973 aderisce al Movimento Politico Ordine Nuovo, uno dei tronconi del vecchio Ordine Nuovo che aveva rifiutato l'ingresso nel MSI operato invece dall'ala rautiana, e in questa organizzazione militerà, con responsabilità crescenti (diventerà responsabile per il Lazio), fino all'esaurirsi dell'organizzazione dopo l'arresto di Concutelli, nel febbraio 1977. Successivamente confluisce nel movimento "Costruiamo l'azione", ove cura l'attività politica; nondimeno prende parte a una "campagna di attentati" nell'estate 1978 (int. 11/1/84 in D/2,X,1734).

Tra i più gravi delitti cui prese parte: gli omicidi del giudice Vittorio Occorsio e di Antonio Leandri.

Sulla base di queste brevi note, dunque, Sergio Calore può a diritto essere definito un autorevole esponente dell'area rivoluzionaria di destra, che unisce



un'intensa e decisa militanza a una solida preparazione teorica, chiaramente trasparente dalle sue dichiarazioni ai magistrati. E autorevole risalta anche la sua scelta, compiuta agli inizi del 1981, di rompere col mondo di cui era così qualificato esponente e di intraprendere un'intensa opera di collaborazione con la Giustizia.

Delle motivazioni che sottostanno a questa decisione vi è negli atti del processo un'esauriente e lucida esposizione, proprio in quel documento, che fu quindi tradotto nell'intervista, apparso sull'"Espresso" del 29/1/1984, che si è già visto fu considerato da alcuni camerati (Fioravanti) come una salutare provocazione per scuotere l'ambiente sul problema delle stragi (documento in A/1, 27).

E' proprio questo infatti il punto di partenza della crisi di Calore, documentata in quell'atto: la strage come modo di essere "normale" della politica neofascista, come massima espressione di quel modo di considerare come nemici tutti gli "altri", i "diversi" dai rivoluzionari, semplici oggetti sui quali, senza alcuno scrupolo etico, deve incidere l'azione politica e militare, attraverso la negazione di ogni diritto alla "differenza". E' per questo che il discorso sulle stragi non può essere risolto per Calore solo emarginando i loro autori (la "spinta di dati inoppugnabili" ha ormai convinto tutti che le stragi non sono opera in blocco dei "Servizi"), ma involgendo tutto un modo di essere e di pensare la politica e l'azione. Da qui nasce la difficoltà di far maturare il discorso, ma anche la necessità di scardinare "quelle vecchie trappole"



che sono diventati i gruppuscoli, attraverso la sola arma possibile: l'iniziativa personale. L'obiettivo di questa azione, sempre secondo l'analisi di Calore, travalica il contingente della discussione sulla lotta armata e raggiunge, proprio attraverso la chiarificazione sulle stragi, l'abbattimento del mito della mai assistita rivoluzione di destra, fino al rifiuto del fascismo, "prima come forma mentale e poi come prodotto politico".

Insomma, proclama Calore: "Non si può essere neutrali. La scelta è tra la copertura di chi ha commesso le stragi, di chi le ha volute, e il suo smascheramento... Bisogna scegliere. Se si è contro le stragi, lo si dimostri con la chiarezza dei fatti e delle parole. Se no, ci si rassegni a esserne complici", "Certi discorsi si può solo farli o non farli: omettere in tutto o in parte la verità serve solo a coprire e a diventare complici degli stragisti".

Sono parole certamente chiare, definitive, maturate attraverso lunghe discussioni che non possono essere liquidate col sarcasmo o col dileggio, se non si vuole negare la stessa possibilità del recupero alla vita democratica di chi contro questa un tempo prese le armi.

Forti echi di quel dibattito, peraltro, si rinvergono negli stessi interrogatori di Calore, laddove, in pratica fino al gennaio 1984, egli esprime la propria intenzione di fare "chiarezza" sulle stragi (che per lui sono strutturalmente funzionali "alla realizzazione di situazioni golpiste"), ma "non ritiene ancora possibile sviluppare il discorso perché non sono ancora superate nell'ambiente le remore che hanno prodotto una sostanziale



complicità morale" (così ad es. il 4/11/84 al P.M. di Firenze).

Si tratta dunque di quella "situazione di stallo" di cui parla Fioravanti e dalla quale si uscirà solo con la citata intervista a "L'Espresso", che segnerà, almeno per Calore, l'abbandono di ogni indugio a collaborare con i giudici.

E l'oggetto di tale collaborazione è indubbiamente assai esteso e importante. Per quel che risulta agli atti di questo processo, esso abbraccia un arco dell'attività eversiva del terrorismo di destra che copre praticamente la parte centrale degli anni 70, periodo in cui, come si è accennato, Calore prestò la sua attiva partecipazione, in una posizione peraltro di rilievo, al progetto e alla messa in pratica della lotta armata.

Rispetto a questo materiale, veramente imponente, in cui è estesissima l'assunzione, da parte di Calore, di responsabilità personali in ordine a innumerevoli reati, l'argomento delle "confidenze carcerarie" non ha certo un rilievo quantitativo di spicco. E anzi il riferire di queste costituisce un passo successivo della posizione di Calore, frutto di un'autonoma e ragionata scelta.

Lo spiega lo stesso imputato al dibattimento in relazione alla circostanza che, mentre in un primo momento, (12/1/84) rispondendo al P.M. di Firenze, affermò di non sapere "nulla di concreto" sulla strage di Brescia, salvo che "sarebbe" da attribuire a estremisti di destra milanesi, successivamente fornì invece nomi e particolari.

Dichiara dunque Calore al dibattimento sul punto



che al tempo delle prime dichiarazioni egli si limitava a esporre fatti da lui vissuti direttamente; solo successivamente il suo racconto si allargò a ricomprendere tutto quanto di sua conoscenza, "qualunque ne fosse la fonte". Questo mutamento di posizione, spiega ancora Calore, fu dovuto al fatto che, agendo altrimenti, avrebbe egli stesso operato una scelta tra le cose da dire e quelle da tacere, rendendo così discutibile il suo operato. Coerente con quel suo primo atteggiamento, è invero il rifiuto di Calore di riferire particolari sulle confidenze fatte da Freda a Izzo a Trani, espresso il 6/1/84 al P.M. di Firenze e motivato proprio dal fatto che altrimenti avrebbe riferito cose "vissute direttamente da altra persona".

Dunque, queste voci de relato non costituiscono certo il punto centrale della collaborazione di Calore; sono messe dallo stesso su un piano ben distinto dalle altre dichiarazioni, da lui versate nei vari processi; nulla in più potevano portargli, appunto per questi loro caratteri, sul piano dei benefici, che, pur copiosi, a Calore sono arrivati, ma su altro versante, quello appunto previsto dalla legislazione premiale.

Non si percepisce in Calore un interesse specifico, che non sia proprio il desiderio di svelare ogni propria conoscenza e di versare informazioni sulla strage di Brescia, posta la marginalità di questo argomento nell'economia generale della sua collaborazione e l'estrema cautela con cui ne precisa l'effettiva portata di confidenze "mediate", riferite a giudici in tutt'altra direzione indirizzati e che sulle stesse nessun interesse



specifico avevano.

Anche le dichiarazioni di Sergio Calore, sulla strage di Brescia, dunque, in quanto frutto di conoscenze carcerarie, si dispongono su livelli diversi, corrispondentemente alle varie fonti.

Innanzitutto Calore parla di Angelo Izzo, da cui avrebbe appreso dell'implicazione nella strage di un amico di Latini, che avrebbe anzi fatto da testimone alle nozze di costui (int. 25/1/84 in D/2,X,1764 e conferma in int. 21/5/84 al G.I. di Brescia in D/2,I,113).

Al dibattimento, quindi, sempre parlando di cose apprese da Izzo, Calore parla dapprima dei discorsi fatti da Latini al rientro in carcere dalla licenza matrimoniale e poi aggiunge, quanto alle confidenze su una diretta responsabilità di Ferri per il fatto di Brescia, che Izzo gli parlò anche di un falso alibi di Ferri per il giorno della strage, consistente nel fatto che un'altra persona si sarebbe presentata all'Università al posto di Ferri medesimo.

In queste dichiarazioni è facilmente riscontrabile la "traccia" di Izzo, sia per la genericità, già vista, delle conoscenze di costui circa il ruolo di Ferri nella strage, quale gli sarebbe stato detto da Latini, sia per la storia dell'"alibi falso". Tuttavia è rilevante notare che Calore dice molto meno di quanto dica Izzo e ciò è assai più consono all'impovertimento delle informazioni che consegue alla loro trasmissione orale più che a un accordo tra i due a riferire certe cose in danno di altri.

Ma, a scartare definitivamente l'ipotesi del "complot-

to", vale ricordare che le cose dette da Calore corrispondono sostanzialmente a quanto riferito da Fioravanti, siccome appreso da Izzo, e Fioravanti non è un "pentito" a caccia di privilegi.

E allora, se una conclusione si impone alla concordanza circa il contenuto e la fonte delle dichiarazioni di Calore e di Fioravanti, essa non può essere che questa: effettivamente Izzo parlò loro nei termini da costoro riferiti della responsabilità di Ferri in ordine alla strage.

Naturalmente, questa conclusione non ha un valore maggiore di quello che le è proprio. Se è ipotizzabile che un Izzo davanti ai magistrati inventi fatti e nomi per tornaconto personale, non è seriamente credibile, invece, che lo faccia in tempi non sospetti (seconda metà dell'83, D/2,I,122), davanti a due camerati. Molto più logico che, come detto dalle tre parti, questo discorso sia avvenuto, in termini di assoluta sincerità, proprio nell'ambito di quel dibattito di "chiarificazione" sulle stragi, che ovviamente presupponeva come stadio primario l'acquisizione di ogni dato utile di conoscenza. Pertanto questa sequenza di considerazioni avvalora con decisione che se Izzo, come ormai appare provato, parlò a Calore e a Fioravanti in quei termini, fonte di Izzo non fu il mendacio, bensì Latini, come esplicitamente dice Fioravanti e come si può arguire dal tenore delle dichiarazioni di Calore, che non parla esplicitamente di Ferri, ma di un "amico di Latini".

Al di là, comunque, di queste considerazioni più generali, rimane il fatto che su questo punto Calore

si dimostra pienamente riscontrato e dunque credibile.

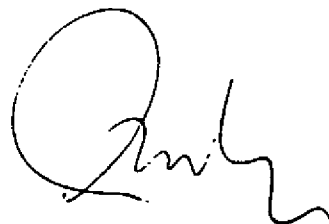
Vi sono altre fonti riferite da Calore che parlano di Ferri e della strage e sono introdotte nell'interrogatorio del 21/5/84 ed esplicitate nel successivo interrogatorio del 29/6/84 (D/2,II,246).

Calore parla innanzitutto di Edgardo Bonazzi, riferendo che verso la fine del 1983 costui, nell'ambito dell'ormai noto dibattito, gli disse di aver anch'egli sentito della responsabilità di Ferri, senza peraltro fornire alcun particolare, tanto che anche Calore è propenso a qualificare queste informazioni come "semplici voci".

Tutto ciò è rilevante non tanto per il valore intrinseco - nullo - di queste confidenze, quanto per sottolineare la misura di Calore nel riferire le cose e anche perché fornisce riscontro a quanto a suo tempo detto da Izzo in istruttoria circa le opinioni dello stesso Bonazzi.

Più delicato appare invece il discorso sulle notizie che Calore dice di aver appreso dal milanese Gilberto Cavallini.

Costui, secondo Calore, manifestava le proprie perplessità sugli intenti di "chiarificazione" sulle stragi, dicendosi convinto che tale operazione "fosse superflua". Oltre che su Piazza Fontana, diede spiegazioni del proprio pensiero anche sull'eccidio di Brescia, dicendo che questa strage "non poteva essere considerata come un'azione da chiarire, dato che Ferri aveva voluto colpire una manifestazione di compagni" e quindi la cosa andava vista come una stupidaggine compiuta da un ragazzino (D/2,II,247). Disse inoltre Cavallini,



continua Calore, che la responsabilità di Ferri era già conosciuta "da quanti erano stati detenuti insieme a Ferri stesso a S. Vittore, lui Cavallini compreso" (ibidem).

Calore peraltro si premura di precisare che tali discorsi non furono esaurienti sull'argomento in quanto si svolsero attraverso bigliettini, scambiati clandestinamente, senza alcun contatto diretto, tanto che egli non si dice in grado di precisare se "Cavallini avesse appreso direttamente da Ferri notizie relative alla strage di Brescia o semplicemente riferisse voci circolanti" (D/2,II,248). Opportunamente invitato a precisare, dopo una pausa dell'interrogatorio, Calore puntualizza che in realtà Cavallini, su quei biglietti non gli fece mai il nome di Ferri, ma parlò solo di un episodio compiuto da "qualche ragazzino"; il collegamento di quest'ultima espressione a Ferri, dice Calore, fu dunque opera di lui stesso, eseguita mediante l'utilizzazione delle confidenze di Izzo. Comunque, conclude Calore, indipendentemente dalla storia dei bigliettini, egli sentì certamente dei discorsi provenienti da Cavallini, che riconnettevano esplicitamente la persona di Ferri a Brescia e deduce che quei discorsi gli vennero riferiti da Fioravanti, che aveva avuto modo di incontrare Cavallini in occasione del processo per l'omicidio Amato.

Questa confusa sequenza di ricordi e deduzioni sarà poi spiegata nel successivo interrogatorio del 5/2/85 (D/2,III,546), in cui Calore precisa che fu proprio Fioravanti, nel carcere di Solliciano, a riferirgli



che appunto in una pausa di quel processo si apprese dell'arresto di Ferri per la strage del 28 maggio e che Cavallini nell'occasione ebbe a dire che "era notorio fin dai tempi della carcerazione a S. Vittore.... che esecutore della strage di Brescia era stato Cesare Ferri".

Al dibattimento Calore infine confermerà queste dichiarazioni, puntualizzando il pensiero di Cavallini, riferitogli da Fioravanti, sull'inutilità di chiarire alcunché sulle stragi in quanto si rischiava di perseguire solo "le ultime ruote del carro", quale era appunto Ferri.

Come si vede, la strada dell'informazione consistente nell'attribuzione della responsabilità per la strage di Brescia a Ferri è alquanto tortuosa e soprattutto minata dalle stesse cautele che per primo Calore ha manifestato nell'affidarla ai giudici.

Ulteriori zone d'ombra, tali da rendere impenetrabile l'ambiguità del contenuto dell'informazione stessa, vengono peraltro dall'esame delle deposizioni dei tramiti di trasmissione della medesima.

Così, Gilberto Cavallini, sentito il 25/1/86 dal G.I. di Brescia (D/2,VIII,1509), nega recisamente di avere scambiato biglietti con Calore. Fioravanti, invece, ammette di aver parlato con Calore di cose che su Ferri gli avrebbe detto Cavallini al tempo del processo per l'uccisione del giudice Amato, ma dà del contenuto di quelle confidenze una definizione assai diversa.

Esordisce infatti Fioravanti affermando che nella discussione seguita alla notizia dell'arresto di Ferri



per la strage, mentre egli sosteneva che "qualche cosa di vero doveva esserci", Cavallini espresse invece l'opinione contraria, escludendo che Ferri fosse coinvolto.

Messo però di fronte alle dichiarazioni di Calore, Fioravanti sostiene che costui si è probabilmente confuso, mischiando arbitrariamente concetti diversi (dep. 25/1/86 in D/2, VIII, 1514).

Al dibattito Fioravanti è stato ancora più chiaro, soprattutto circa la "notorietà" del fatto che Ferri fosse autore della strage di Brescia, così come, secondo Calore, sarebbe stato detto da Cavallini. Fioravanti infatti ha precisato che il concetto doveva riferirsi al coinvolgimento giudiziario di Ferri nella vicenda della strage, nel senso che Cavallini gli disse che era una "cosa vecchia", che tutti cioè sapevano che già dieci anni prima lo stesso Ferri era stato inquisito per quei fatti.

Conferma comunque Fioravanti che Cavallini gli disse che la strage di Brescia non rientrava in alcuna strategia, ma che si era trattato di una vendetta di un ragazzino contro i "compagni".

Tanto esposto, appare evidente che le affermazioni di Calore trovano in Fioravanti ampi riscontri. Certamente quest'ultimo, che fu effettivamente tramite tra Cavallini e Calore, ha dato una ricostruzione completamente difforme da quella reiteratamente data da Calore. La spiegazione di Fioravanti appare però senza dubbio sbrigativa e non offre comunque una valida interpretazione alternativa a quanto riferito da Calore, che, giova sottolinearlo, Fioravanti non smentisce mai in termini



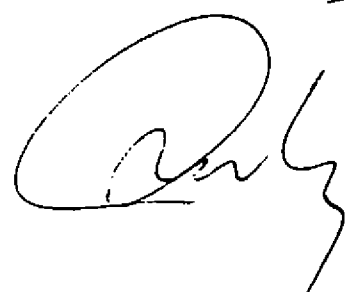
recisi e assoluti.

Tuttavia riemergono in questo punto del processo tutti i limiti e le difficoltà propri della testimonianza de relato, che già si sono esaminati e che qui sono indubbiamente accentuati, tanto da divenire insormontabili alla luce anche dell'ambiguità stessa della fonte primaria e cioè Cavallini, ambiguità - quanto a effettiva conoscenza dei fatti - che è stata premessa dallo stesso Calore.

A ciò si aggiunga l'ambito entro cui tali confidenze furono scambiate, obiettivamente idoneo a ripensamenti, rielaborazioni, discussioni e sovrapposizioni.

Per tutte queste considerazioni, dunque, si può concludere che, pur essendo stato sufficientemente ricostruito il canale che portò Calore a conoscenza di quelle informazioni (e per tale via è giunta un'ulteriore conferma della sua attendibilità), queste, per la loro genericità e ambiguità e per il loro mancato riscontro, non sono in grado di ergersi al di sopra dell'incerto campo delle voci carcerarie e come tali non possono essere utilizzate come serio indizio a carico di Cesare Ferri.

Ma il contributo più significativo dato da Calore al presente processo rimane la ricostruzione dell'ambiente della destra eversiva degli anni in questione, sul quale egli è in grado di fornire elementi di conoscenza diretta e qualificata, trovando nel contempo numerosi e importanti momenti di riscontro. Di ciò comunque occorrerà parlare nel prosieguo, in una con le altre emergenze processuali che sugli stessi punti convergono.



ALESSANDRO DANIELETTI

Questo personaggio, il cui contributo alle tesi dell'accusa è stato tra i più notevoli, entra nel processo soltanto nel 1985, attraverso un'indagine, esperita dai giudici bolognesi, su un grosso traffico di stupefacenti nel capoluogo emiliano; si porta addosso la patente del tossicodipendente, ma anche la poco commendevole etichetta del corriere di eroina. Ma Danieletti ha anche un passato e questo è contrassegnato da una breve stagione di militanza rivoluzionaria di estrema destra, vissuta a fianco di uno dei maggiori protagonisti dell'eversione nera dei primi anni settanta, Giancarlo Esposti.

Si tratta però di una stagione e di un ruolo vissuti da Danieletti suo malgrado, sull'onda delle circostanze, come sull'onda delle circostanze e della sua condizione di tossicodipendente egli si troverà, a circa dieci anni di distanza, implicato ad alto livello nel traffico di stupefacenti.

L'esperienza politica di Danieletti è raccontata nei numerosissimi interrogatori ai quali è stato sottoposto nel presente processo. Essa si esaurisce dal 25 marzo al 30 maggio 1974 (int. G.I. di Bologna 15/10/85 in D/2,VII,1221).

Prima della data iniziale, Danieletti può vantare solo una frequentazione di S. Babila e alcuni scontri a livello scolastico con coetanei di opposta tendenza politica; egli comunque non fa parte di quelli fortemente impegnati in politica, ma di quelli "che sentivano meno l'impegno politico ed amavano piuttosto divertirsi,



non disdegnando già allora l'uso di droghe....tipo acidi e haschisc" (int. G.I. di Brescia 14/10/85 in D/2,VI,1193-1194).

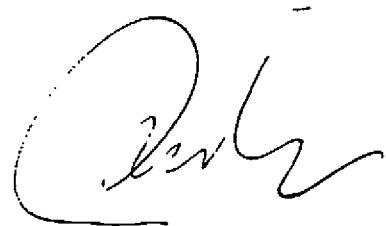
Il 25 marzo 1974 si trova però assieme a Marco Pastori; costui ha una pistola e insieme decidono di regolare un conto aperto con i "compagni" della Casa dello Studente; rubano un'automobile e, mentre Danieletti guida, l'altro esplode alcuni colpi contro l'ingresso di quell'edificio - simbolo; uno di essi, di rimbalzo, ferisce una bambina. L'auto sulla quale viaggiavano i due viene bloccata; essi si danno alla fuga, ma, mentre Danieletti riesce a far perdere le proprie tracce, Pastori è bloccato e quindi tratto in arresto. Per questo Danieletti teme che ben presto la polizia possa risalire a lui.

I primi giorni egli li trascorre sui treni notturni da Milano a Genova, poi si rivolge a Umberto Vivirito, conosciuto esponente di Avanguardia Nazionale - uno di quel gruppo di "fortemente impegnati in politica" - in quanto Danieletti immagina che dietro di lui vi sia un'organizzazione con rifugi.

E in effetti Vivirito lo ospita una notte in casa sua e l'indomani, grazie anche alla collaborazione di Sandro D'Intino, lo fa ricoverare in un alloggio di via Airolo in Milano, uno dei covi del MAR di Fumagalli.

Qui Danieletti rimarrà, tranne una breve parentesi di soggiorno clandestino a Pagnone in Valsassina presso Gianni Colombo, fino all'arresto di Fumagalli, avvenuto il 9 maggio 74 (int. G.I. di Brescia 11/11/85 in D/2,VII, 1346-1347).

Questo accadimento "brucia" infatti il rifugio



di via Airolo, mentre per Danieleletti permane la necessità di un nascondiglio ("ero terrorizzato dall'idea di andare in carcere, ove non ero mai stato": int. 14/10/85 in D/2,VI,1197). E' così che egli si aggrega agli altri (oltre a D'Intino e Vivirito anche Esposti, che egli aveva conosciuto da poco), che fuggono verso il centro Italia. Qui Danieleletti, cui Esposti ha regalato una pistola, starà in costante compagnia del capo di quella formazione, lo accompagnerà a Roma in due occasioni, in una delle quali Esposti consegna a certo Mario Capucci-ni fotografie dello stesso Danieleletti e di D'Intino per documenti falsi e presenzierà al conflitto a fuoco della mattina del 30 maggio, a Pian di Rascino, in esito al quale Esposti trovò la morte e Danieleletti e D'Intino furono arrestati.

Nell'immediatezza dell'arresto Danieleletti intende rimanere fedele al personaggio che gli avvenimenti gli hanno cucito addosso; al P.M. di Rieti che lo interroga il primo giugno infatti dichiara "...noi vogliamo essere dei soldati politici e contribuire alla nostra causa fino in fondo, la nostra causa è fascista, noi siamo fascisti, ci prepariamo militarmente, in attesa che succeda qualcosa, cioè altre persone insieme a noi si muovono per instaurare un governo di ordine, l'abolizione delle sinistre....un partito unico di destra che governi" (D/2,ALL,IV,606).

Tanta chiarezza di intenti e decisione militante andrà però svanendo nei successivi interrogatori.

Danieleletti comunque rimane detenuto per i fatti attinenti al MAR fino al 1978 e già nel 1979 lo si ritrova implicato in reati attinenti agli stupefacenti;



nel corso dell'esecuzione di un mandato di cattura in ordine all'omicidio di Parco Lambro, episodio su cui si dovrà tra breve tornare, viene infatti rinvenuto nella sua abitazione un certo quantitativo di eroina, il cui possesso gli costerà una condanna a due anni e otto mesi di reclusione (int. 11/11/45 in D/2,VII,1348).

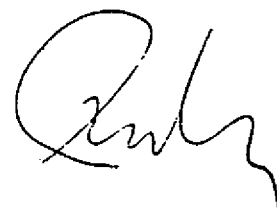
Da questo momento, l'eroina non abbandonerà più Danieletti, che rischia più volte la morte appunto a cagione del suo grado di tossicodipendenza, fino alla estate del 1984, periodo in cui si stacca anche dalla compagine associativa nella quale, come si è detto, aveva svolto le funzioni di corriere di eroina.

L'arresto, avvenuto ai primi di ottobre del 1985 (il suo nome, spiega Danieletti al dibattimento fu fatto dai capi dell'organizzazione, Pierangelo Segat e Giuseppe Fisanotti), è per Danieletti un evento fortemente traumatico, come egli stesso ha spiegato in istruttoria (int. 14/10/85, D/2,VI,f.119) e davanti a questa Corte; egli aveva infatti cambiato vita, aveva abbandonato l'eroina, si era rimesso a studiare e aveva trovato un lavoro.

Di colpo l'incarcerazione interrompe questa ripresa e determina una situazione psicologica tale da giustificare la scelta di Danieletti per un'ampia collaborazione con i magistrati.

Nelle primissime fasi questa avrà per oggetto i fatti per i quali egli è stato catturato ed è vista da Danieletti come un ulteriore momento del suo allontanamento dalla condizione di artefice e di vittima del traffico di eroina.

Ma ben presto, in virtù del suo passato e, per



quel che qui riguarda, di un suo pregresso legame con Marilisa Macchi, ex moglie di Cesare Ferri, Danieletti verrà coinvolto anche in altre indagini, vertenti sul terrorismo politico degli anni 70 e in quella sulla strage di Piazza della Loggia in particolare.

In quest'ultimo ambito il risultato finale delle informazioni acquisite da Danieletti sarà multiforme, in quanto egli è in grado di versare in causa notizie di diversa provenienza, corrispondentemente alle differenti posizioni che egli venne ad assumere nel tempo rispetto al principale imputato di questo processo.

In primo luogo, posto che egli si trovò a contatto con alcuni degli elementi di maggior calibro dell'estremismo milanese di destra proprio nel periodo di tempo in cui si verificò la strage di Brescia, è naturale che sia stato invitato a riferire cosa si disse, in quella "banda" alla macchia, di un fatto che per le sue caratteristiche, per la sua collocazione geografica, per il suo obiettivo non poteva non costituire sicuro oggetto di discussione da parte di Esposti e camerati.

Ebbene, il 25/10/85 (D/2,VII,1266 e sgg) Danieletti dichiara al G.I. di Brescia di avere "pochi ricordi abbastanza sfumati", rammenta tuttavia un certo generale compiacimento perché la bomba aveva colpito antifascisti e soprattutto "congetture circa una riferibilità del fatto a un ben determinato ambiente milanese di estrema destra...fatte in particolare dal Vivirito e dal D'Intino".

Non ricorda Danieletti se furono fatti nomi in quell'occasione, ma precisa che in un secondo momento, più tardi, ritenne di poter riempire quella vaga indicazione di ambiente con il riferimento agli "evoliani",



con particolare "allusione" a Fabrizio Zani e a Mario Di Giovanni. Aggiunge che "in altre occasioni" (si veda l'int. 15/10/85 ai GG.II. di Firenze e Bologna in D/2,VII,1224) ebbe a inserire tra gli "evoliani" anche Ferri in quanto questi, come gli spiegarono più tardi Vivirito e D'Intino, formava con Zani e Di Giovanni una specie di "trilogia".

Trattasi, come si vede, di dichiarazioni assai chiare, ma che denotano un'assenza di ricordi precisi e, quel che più conta, l'assenza di riferimenti a fatti conosciuti dai partecipanti alla discussione.

Nell'ambito di quelle "congetture", però, la figura di Ferri è destinata ad assumere nel progressivo racconto di Danieletti un ruolo sempre più centrale. Così l'8/11/85 (D/2,VII,1326) egli ricorda che nell'ambito di quei discorsi riguardanti non solo Ferri, ma anche Zani, vi fu una particolare insistenza sul nome del primo, dando così atto che furono sì fatti dei nomi e che anzi fu su questi che si discusse. E ancora al dibattimento Danieletti ha sostenuto che D'Intino e Vivirito "attribuivano questo attentato al gruppo degli evoliani e principalmente a Ferri".

L'exkursus così tracciato appare invero significativo, non tanto sotto una prospettiva direttamente accusatoria, dato che, se in esso vi è una costante, è proprio quella dell'evanescente natura di mere congetture, quanto per la constatazione di come la figura di Ferri, in un primo tempo appena lambita dalle considerazioni di Danieletti, finisca per prendere sempre più corpo e per costituire il perno su cui si fa ruotare la ricostru-

zione di quelle discussioni.

Ciò, peraltro, in significativo parallelismo con la rivelazione di più consistenti notizie che Danieletti si convince a dare nel coinvolgimento di Ferri nella strage.

Così, con riferimento al rapporto che Danieletti ebbe tra il 1982 e l'estate del 1984 con Marilisa Macchi.

Da subito (int. 12/10/85 al P.M. di Bologna, in D/2,V,1185) Danieletti afferma che la Macchi gli disse di aver conosciuto Ferri "da ragazzina" e che proprio "a causa della sua giovanissima età era rimasta molto affascinata dalla personalità di Ferri"; egli colloca infatti il periodo di tale conoscenza "verso i primi degli anni 70".

Successivamente (int. 14/10/85; D/2,VI,1207) aggiungerà che la Macchi gli precisò di essersi infatuata di Ferri già a quell'epoca, da giovanissima, senza però essere stata minimamente ricambiata.

Nella stessa sede Danieletti riferisce di una convocazione della Macchi da parte dei giudici di Brescia, dopo la cattura di Ferri; di ciò che, secondo la donna, costoro le dissero e cioè che non l'avrebbero lasciata in pace fino a che non avesse confessato che il marito le aveva confidato di aver effettivamente commesso la strage di Brescia; di alcune reticenze della donna e dei timori di costei per queste ultime e delle insistenze da lui usate per indurre la donna a prendersi un avvocato.

Nessun accenno comunque a confidenze della Macchi su Ferri in relazione a Brescia.



Dieci giorni dopo, anzi (int. 25/10/85, D/2,VII,1277), Danieletti è categorico: "In realtà io non ho mai saputo nulla di particolare sulla strage di Brescia perché dal canto suo la Marilisa non mi ha mai raccontato nulla di cose che eventualmente fossero a sua conoscenza". Egli sa che sui giornali è stata data la notizia per cui, secondo una certa fonte, la Macchi avrebbe accompagnato Ferri a Brescia e d'altra parte gli viene contestato che, secondo quella stessa fonte, anch'egli avrebbe ricevuto confidenze in tal senso dalla donna, ma Danieletti è ancora deciso: "non è vero, perché la Marilisa non mi ha mai detto una cosa del genere".

Tuttavia Danieletti fa una concessione al G.I.: gli rappresenta che la Macchi doveva però tenere in sé un grosso segreto, un "grumo che la tormentava", che le cagionava continui sbalzi di umore; probabilmente, precisa, quel grumo doveva riferirsi proprio a Ferri, perché la donna, una volta, parlando con amarezza della sua separazione dall'ex marito e del trauma che aveva subito, gli confidò che era stata, per reazione all'atteggiamento di Ferri, lì lì per andare a denunciarlo e così questi "sarebbe finito, cioè si sarebbe rovinato".

Egli, spiega Danieletti, intuì che la cosa dovesse riguardare Brescia, tuttavia non chiese spiegazioni, anche per non venire a conoscenza di qualche terribile segreto, per una sorta di vigliaccheria.

Il giorno seguente, però, Danieletti, sentito dal G.I. di Firenze (D/2,VII,1305) e ripercorso il passo testè esposto, inaspettatamente aggiunge: "Io non volevo sapere, ma non potevo non pensare alla strage di Brescia.



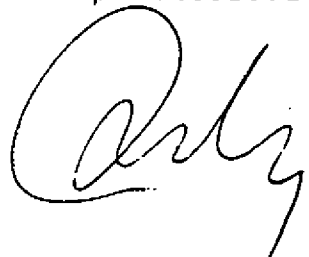
Tra me e la Marilisa quello è stato un momento molto drammatico e lei disse: sì, si trattava di Brescia, e che lui gliel'aveva detto e l'aveva condannata al segreto perché era un cordone ombelicale che l'avrebbe legata a lui". Danieletti spiega che questo discorso non l'ha fatto prima perché non voleva accreditare l'impressione di volersi vendicare della donna.

Questi gravi accenni vengono poi confermati il 6/11/85 al G.I. di Brescia (D/2,VII,1316) e introducono una nuova rivelazione. Danieletti infatti dichiara: "sempre a mia richiesta mi disse che sapeva che Cesare era l'autore della strage di Brescia, perché lui stesso gliel'aveva rivelato, con ciò condannandola a portare in sé un segreto che l'avrebbe legata a lui per sempre, come un cordone ombelicale".

Ma questa dichiarazione non evita comunque a Danieletti una serie di contestazioni da parte del G.I. riguardo alla circostanza, risultante aliunde, di un accompagnamento di Ferri a Brescia da parte della Macchi. Danieletti ammette che talvolta, quando tra loro si facevano discorsi sulla violenza politica, la donna gli fece accenni di questo tipo: "E se l'avessi accompagnato io, Cesare?".

A queste semplici proposizioni dal tono interrogativo e polemico, Danieletti, il successivo 8/11/85 (in D/2,VII, 1329: in questo interrogatorio ha diffusamente circostanziato le confidenze direttamente ricevute in carcere da Ferri sulla sua responsabilità diretta per Brescia), aggiungerà finalmente anche il ricordo di frasi decisamente affermative sul tema ("mi disse che aveva accompagnato Cesare a Brescia").

Invitato successivamente a precisare particolari



di queste confidenze, il 18/11/85 (D/2,VII,1391) egli puntualizza che la Macchi in quel discorso non arrivò a dirgli esplicitamente di aver guidato lei la macchina durante il viaggio a Brescia, anche se per lui proprio questo era il senso delle parole della donna. Per il resto afferma di non essere venuto a conoscenza di altri particolari sia perché non credeva a tali confidenze, sia per la vigliaccheria che lo spingeva a evitare l'approfondimento delle stesse.

Tutte queste cose sono state confermate da Danieletti al dibattimento, ove ha riferito: che la Macchi gli disse che Ferri gli aveva detto di essere "stato lui a commettere la strage di Brescia"; che una volta lei stessa gli pose quella domanda provocatoria; che infine altra volta la donna gli confidò nei termini affermativi di aver accompagnato lei Ferri a Brescia. Infine Danieletti ha riferito di essere portatore di confidenze ricevute direttamente da Ferri circa la sua personale responsabilità in ordine all'eccidio del 28 maggio.

Per il vero, sul punto la posizione di Danieletti in un primo tempo, in istruttoria, era stata di totale chiusura. Egli infatti così ricorda l'incontro con Ferri nel carcere di Bologna nel 1976: Ferri "di certi argomenti si guardava bene dal parlare" e si esprimeva solo con malanimo nei confronti di D'Intino "che considerava la sua rovina per il fatto che quello aveva fatto a Pian di Rascino il suo nome ai Carabinieri, determinando così il suo arresto, la pubblicazione della sua foto sui giornali e le conseguenze che ne derivarono per via di quel prete che ritenne di riconoscerlo".



Danieletti ha pure cura di precisare in proposito che Ferri, "pur non avendo avuto nulla a che fare con la strage di Brescia, era finito nei guai" per colpa appunto di D'Intino. Anzi, aggiunge, non si poteva neppure scherzare con Ferri sulla strage: subito questi si arrabbiava, come capitò una volta che Zani gli si rivolse apostrofandolo: "tu che hai fatto 8 morti".

Il tenore di queste dichiarazioni, rese il 25/10/85 (D/2,VII,1267,1268), è dunque chiarissimo. Ma il successivo 6 novembre, Danieleletti è di nuovo davanti al G.I. di Brescia e si trova in una posizione certo particolare: deve spiegare perché davanti a un altro giudice ha ammesso ciò che davanti al primo aveva appena negato e cioè gli accenni della Macchi circa la responsabilità dell'ex marito in ordine al fatto di Brescia. Subito dopo a Danieleletti vengono fatte alcune altre contestazioni: come mai era così preoccupato per la convocazione della Macchi da parte dei giudici di Brescia? non è vero che egli sapeva che la Macchi aveva accompagnato Ferri a Brescia? non aveva forse egli elementi per supporre un coinvolgimento di questi nella strage? Di fronte a questi rilievi Danieleletti insiste sulla negativa, ma le sue risposte non sono "tali da superare le perplessità dell'Ufficio," che anzi muove ulteriori contestazioni.

L'interrogatorio si fa allora concitato, fino a che Danieleletti esclama: "Mi rendo conto che non riesco a persuadervi. In effetti non vi ho detto tutto quello che so". E si decide quindi a rivelare che egli, prima che gliene parlasse la Macchi, già sapeva "che la strage di Brescia l'aveva fatta Ferri" e lo sapeva perché



egli stesso gliel'aveva detto nel 1976 nel carcere bolognese di S. Giovanni in Monte.

Precisa Danieletti che tale rivelazione era ostacolata da un grosso scoglio, che ormai ha deciso di superare: la sua partecipazione all'episodio noto come l'omicidio di Parco Lambro (D/2, VII, 1316 e sgg).

Nel successivo interrogatorio dell'8/11 (ibid, 1321 e sgg) Danieletti afferma che due sono le ragioni che l'hanno spinto a rivangare una vicenda come quella che era per lui definitivamente chiusa in senso del tutto favorevole: la volontà di liberarsi "definitivamente di tutte le scorie del passato" per completare il suo processo di rigenerazione personale, ma anche la necessità di dare una piena e valida spiegazione delle altre cose di cui egli è a conoscenza su Brescia.

Inizia quindi a dire del suo primo contatto con Ferri a Bologna (egli vi era arrivato grazie a uno stratagemma: a Civitavecchia, in attesa di essere tradotto all'Asinara, scrisse al giudice istruttore di Bologna di avere rivelazioni da fare; fu così trasferito a Bologna, ove poi rimase pur dopo aver svelato al magistrato che in realtà si trattava appunto di un trucco per evitare il carcere cui era stato destinato).

Egli fece conoscenza con Ferri, facendosi addirittura assegnare alla stessa cella.

Danieletti racconta che Ferri era "mosso da un grande interesse" di sapere come effettivamente fossero andate le cose a Pian di Rascino e cosa eventualmente avesse potuto dire Esposti di lui e del fatto di Brescia.

Proprio per "soddisfare la sua curiosità e il suo interesse, fece leva e utilizzò la conoscenza che mostra-



va di avere" del grave fatto in cui Danieletti era stato coinvolto e cioè appunto dell'omicidio di Parco Lambro, di cui Ferri aveva saputo direttamente dall'autore materiale, Marco Pastori. Un'altra cosa però stava a cuore a Ferri, spiega Danieletti: voleva sapere cosa avesse detto D'Intino dopo il conflitto a fuoco.

Ferri diceva che "per colpa di quel cretino di D'Intino c'era stato il rischio che si rovinasse una cosa che lui Ferri aveva fatto alla perfezione". Finalmente, aggiunge Danieletti, egli fornì a Ferri tutte le indicazioni richieste: sul perché finirono a Pian di Rascino, sull'intenzione di Esposti di compiere un grosso attentato, superiore perfino alla strage di Brescia, sugli incontri con Luciano Benardelli, che li rifornì di esplosivo.

Quanto ai commenti sulla strage di Brescia, dichiara poi Danieletti, egli con Ferri "bleffò", dicendogli che Esposti si era espresso nel senso che solo Ferri poteva aver compiuto un simile gesto: fu proprio davanti a queste parole che Ferri "inizialmente si schermì", ma poi "finì per ammettere di aver fatto la strage". Anzi aggiunse anche che l'aveva fatta da solo, con un certo compiacimento, e che si era trattato di una strage "andata a segno" perché non aveva colpito gente qualsiasi, ma avversari politici. Unico rammarico: non furono coinvolte nell'esplosione anche le forze dell'Ordine.

Si era trattato insomma di una cosa perfetta, di cui Ferri andava orgoglioso; solo inconveniente era stata qualche difficoltà di ordine temporale, incontrata nella fase tecnico esecutiva, peraltro subito risolta

in quanto la cosa era stata preparata bene, "in modo da non correre rischi nei limiti del possibile". In sostanza, disse Ferri, il solo rischio gliel'aveva fatto correre D'Intino per la storia delle fotografie e per il conseguente fatto del prete che l'aveva riconosciuto, rischio peraltro neutralizzato sia pure con una certa fatica.

Da questo momento, ovviamente, il G.I. bersaglia di domande Danieletti, il quale, però, non sa indicare altri particolari. Afferma che il suo interlocutore non entrò in dettagli, non gli spiegò neppure come il fatto fosse concretamente avvenuto, quale ordigno fosse stato usato, quale tipo di esplosivo, come egli si fosse mosso. Né Danieletti gli fece domande, anche per non svelare la sua ignoranza in materia di esplosivi.

Di esplosivo però si parlò in quel contesto: Ferri gli rivelò che in precedenza esposti aveva fornito a lui e a Zani dell'esplosivo; proprio la concomitanza dei discorsi fece dedurre a Danieletti che l'esplosivo usato a Brescia provenisse da quella fornitura.

Altri particolari sono poi forniti nei successivi interrogatori che si susseguono a ritmo pressoché quotidiano. Così il 9/11 Danieletti, pur non dicendosi in grado di ricordare con precisione, dato il tempo trascorso, afferma comunque di essere "portato in qualche modo a legare il fatto del riconoscimento del prete alle difficoltà tecnico - operative che Ferri....riferì di aver incontrato ...nel senso che, stando al racconto di Ferri, egli nella fase esecutiva....incontrò delle difficoltà che comportarono per lui la necessità



di muoversi in un certo modo e che nel corso di tali movimenti e spostamenti è da collocare la possibilità di un riconoscimento da parte di quel prete".

Aggiunge che la sua ipotesi concernente l'esplosivo usato in Piazza Loggia gli fu confermata in altro carcere bolognese da Zani (l'altro destinatario dell'esplosivo di Esposti), che gli confermò anche e "apertamente che la strage l'aveva fatta Cesare", cosa risaputa nell'ambito della cerchia di imputati per il processo a Ordine Nero, ristretti nel carcere di Pratello.

Zani gli confidò che anch'egli avrebbe dovuto essere presente a Brescia quel giorno, ma che "per una qualche ragione non potè venire e dunque partecipare direttamente all'operazione". Comunque, sempre al Pratello, conclude Danieletti, anche Benardelli gli confermò che la strage "l'aveva fatta Cesare" e che egli stesso aveva fornito l'esplosivo a Esposti (D/2,VII,1322 e sgg).

Il 15/11/85 (D/2,VII,1372 e sgg) Danieletti si sovviene che Ferri gli diede una spiegazione del perché la strage era avvenuta a Brescia e non altrove: la scelta non fu causale, perché Brescia -diceva Ferri - andava colpita .

Infine, preannunciata da un'apposita lettera, il 17/1/86 (D/2,VIII,1493 e sgg) Danieletti rivela un'ultima circostanza: Guido Ciccone, braccio destro di Benardelli, nell'apprendere dai giornali, dopo l'isolamento seguito ai fatti di Pian di Rascino, che Ferri era implicato nell'indagine sulla strage di Brescia, essendo stato riconosciuto dal sacerdote, "sbiancò letteralmente" e alle domande dei presenti, tra i quali c'era appunto Danieletti, rispose che egli sapeva che "non molto



tempo prima della strage, Ferri aveva ricevuto dell'esplosivo da Benardelli; da qui il timore che proprio questo fosse quello usato a Brescia, con la conseguente possibilità che attraverso Benardelli si potesse arrivare fino a lui.

In questo modo, il quadro informativo sulla responsabilità di Ferri in ordine all'eccidio del 28 maggio è completo e con questa estensione verrà da Danieletti ribadito al dibattimento.

Con qualche mutamento di accenti, però. Ha dichiarato alla Corte Danieletti che anch'egli era mosso da un intento ben preciso, che lo portava a sollecitare confidenze di Ferri e per questo fu evasivo nel rispondere alle domande di costui; egli voleva sapere "a tutti i costi" se Ferri avesse usato a Brescia esplosivo della stessa partita di quello che Benardelli aveva portato loro a Pian di Rascino e che era stato qui sequestrato. Ferri, ha precisato Danieletti, rispose a questa sua preoccupazione che l'esplosivo "non era quello proveniente da Benardelli". Ha inoltre confermato l'"orgoglio" di Ferri per la perfetta riuscita dell'operazione e anche la mancanza di domande da parte sua sui particolari (se la bomba l'avesse fatta lui, se l'avesse posata lui direttamente), dando questa spiegazione: "Ferri era nella posizione di farmi domande, io ero in una posizione marginale, non mi ritenevo in diritto di fare domande".

Per completare il quadro dei dati forniti da Danieletti si deve altresì aggiungere che lo stesso ha riportato anche confidenze di Ferri circa suoi approvvigionamenti di esplosivo presso Benardelli; Ferri - dice Danieletti



- gli raccontò che alcuni mesi prima della morte di Esposti si era recato in treno a Lanciano/~~2~~ aveva fatto ritorno, sempre in treno, fino a Milano con una valigetta piena di esplosivo (int. 25/10/85; D/2, VII, 1263 e conferme successive). La circostanza peraltro che Benardelli avesse rifornito Ferri, Zani ed Esposti di esplosivo gli venne confermata dagli stessi Zani e Benardelli (per primo al G.I. di Bologna il 21/10/85 in D/2, VII, 1235).

Danieletti è poi in grado di fornire notizie su organizzazioni quali Ordine Nero e le S.A.M. e sull'appartenenza di Ferri a queste, indicando nel contempo le fonti.

Così Benardelli gli disse che "Ordine Nero fu "voluto" da lui stesso, da Zani e da Esposti (int. 15/10/85 in D/2, VII, 1220).

Dai discorsi dello stesso Benardelli, di Zani e anche di D'Intino gli riuscì di arguire la partecipazione di Ferri a questa organizzazione. Egli riferisce che Esposti aveva una grande stima e considerazione di Ferri non soltanto sul piano umano, ma anche ^{su} quello delle capacità tecnico - operative.

Con riguardo alle fotografie rinvenute addosso a Esposti dopo la sua uccisione, Danieletti fin dal 14/10/85 ha sempre sostenuto che Ferri nel 1976 in carcere gli confidò di averle date lui stesso a Esposti perché costui gli procurasse documenti falsi.

Per completare l'esposizione del contributo offerto da Danieletti al processo, occorre affrontare il versante delle informazioni di Danieletti circa le confidenze a suo dire ricevute da Marilisa Macchi.



Il personaggio di Marilisa Macchi, moglie separata di Cesare Ferri, è uno dei più tormentati e complessi del processo, non soltanto per la sua personalità contorta, ma anche per la difficoltà della ricostruzione dei rapporti da essa avuti con molti dei personaggi coinvolti in questo processo, per cui risulta estremamente difficile accertare fino a che punto siano vere o meno le confidenze da essa fatte a costoro.

Uno di questi personaggi, di maggior spicco, è il teste Giuseppe Fisanotti.

Costui è uno dei capi dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di eroina, di cui aveva fatto parte Danieletti. E' stato catturato perché denunciato da un suo socio, Pierangelo Segat, a sua volta arrestato perché autore di un omicidio maturato nell'ambiente della droga, il 17 settembre 1985.

Il 26 dello stesso mese, dunque, i giudici bolognesi interrompono l'interrogatorio cui stanno sottoponendo Fisanotti (nell'ambito del quale costui ha ampiamente collaborato, dando indicazioni su complici e sulla collocazione di armi ed esplosivi) per dar modo al Fisanotti medesimo di rendere una testimonianza (in D/2,VI,1109) su un fatto assolutamente estraneo ai reati per i quali si procede. Egli si dice a ciò motivato "da una questione che riguarda" la sua "coscienza e un dovere di linearità processuale".

Trattasi di fatti connessi alla strage di Piazza Loggia.



Queste le sue rivelazioni. Egli conobbe Marilisa Macchi nel corso del 1984. Era la donna di Danieletti, il quale ^{era} suo complice nella spaccio di droga, nonché suo caro amico. La relazione di costoro era difficile e tormentata "a causa della instabilità emotiva di entrambi" e la situazione era altresì compromessa dall'uso di eroina cui entrambi erano dediti. Per dare una mano all'amico, spiega Fisanotti, si diede da fare per consentire la prosecuzione del rapporto, dato che questo era arrivato a livelli notevoli di tensione, tanto che si rendeva necessario limitare l'aggressività di Danieletti nei confronti della donna. Finalmente i due si lasciarono (siamo all'estate 84) ed egli ebbe così modo di approfondire la conoscenza della Macchi (nel frattempo trasferitasi a Bologna), rendendosi in tal modo conto che costei "doveva avere degli enormi problemi insoluti, che la maceravano interiormente fino a spingerla all'autodistruzione". Egli, continua Fisanotti, sapeva che la Macchi era stata sposata con Ferri, sapeva anche che era stata tempo prima chiamata dai giudici di Brescia che indagavano sulla strage.

Questo fatto era stato anzi all'origine di alcune coincitate telefonate alla donna da parte di Danieletti, che non si dava pace in quanto costei, dall'altra parte del filo, seguiva a chiudere la conversazione: egli era stato costretto addirittura a trascinare l'amico fuori dalla SIP perché il suo comportamento esagitato dava veramente nell'occhio.

Durante un colloquio, nel quale chiese alla donna la ragione di questa sua continua tensione, ella gli



rispose "di essere maledetta, di dover comunque pagare per quanto era successo e di vivere ormai da anni perseguitata da quei ricordi". Il discorso si fece infine esplicito: "....precisò.....di essere stata personalmente alla guida dell'auto che aveva accompagnato il marito ed altre persone nei pressi del luogo della tragedia". Da qui, la preoccupazione della donna "perché doveva essere di nuovo interrogata dal magistrato e perché alcune persone l'avevano contattata per sentire come procedevano le cose". Quanto al fatto principale, precisa inoltre Fisanotti, la Macchi gli chiarì di essere stata completamente estranea alle intenzioni del gruppo e che "era stata usata per guidare l'auto" perché, in quanto donna e incensurata, avrebbe consentito a tutti di non dare nell'occhio.

La Macchi inoltre gli confidò di aver conosciuto Ferri quando era ancora molto giovane, nell'ambiente dell'estrema destra milanese, nel quale era stata introdotta dal fratello Dario; Ferri, che aveva grande fiducia in lei, aveva curato personalmente la sua preparazione culturale, preparandola addirittura a tutti gli esami universitari.

La donna infine gli esternò che anche Danieletti sapeva queste cose.

Tutte queste confidenze sono poi successivamente confermate il 4/10/85 al G.I. di Brescia (D/2,VI,1155), con un'ampia premessa circa la carriera delinquenziale di Fisanotti (soprattutto rapine, prima di intraprendere il traffico di eroina), le pregresse simpatie di destra nel suo ambiente di nascita (Verona) e soprattutto



il fatto che a suo dire lo determinò a intraprendere un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione con i giudici: l'omicidio del suo caro amico Bruno Zaccarelli, ucciso da Segat per un "presunto sgarro", omicidio che determinò in lui "un senso di ribellione e di rivolta" verso il mondo col quale fino ad allora si era identificato. Appunto per "marcare e realizzare" il distacco da questo ambiente, dunque, Fisanotti ritiene di dover riferire all'Autorità tutto ciò di cui sia a conoscenza in relazione a fatti illeciti della natura più diversa.

Dà quindi conto di come conobbe (in carcere ad Alessandria, nel 1982) Danieletti e di come tra loro nacque una solida amicizia, nonché della sua conoscenza con la Macchi. Quanto alle note confidenze di costei, precisa che esse avvennero durante un viaggio da Milano a Bologna a bordo della vettura "Lancia Delta GT" nera della donna. Quando gli viene chiesto se fosse a conoscenza che la Macchi all'epoca avesse la patente, egli dichiara: "Non mi è venuto neppure in mente di chiedere alla Macchi se....aveva già la patente. Quanto al fatto che sia stata lei o meno alla guida....devo dire per la verità che, almeno per quello che ricordo, la Macchi mi confidò di aver accompagnato a Brescia Ferri e gli altri e che probabilmente io immaginai e ritenni che avesse guidato lei la vettura. Certo è che mi precisò di essere stata usata come copertura".

Un ulteriore, singolare particolare è poi ricordato da Fisanotti, sollecitato a dire se la Macchi gli parlò mai di alibi o di Università. Ricorda il testimone



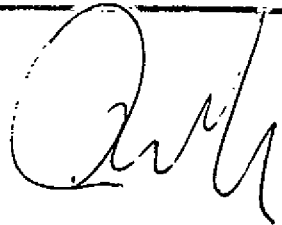
che, sempre nel corso di quello sfogo, la donna gli raccontò che nel corso di un suo esame universitario, occasione nella quale era stata accompagnata da Ferri in Università, le capitò di trovarsi di fronte proprio il professore "che in qualche modo aveva costituito l'alibi di Ferri".

La complessiva ricostruzione così ordinata sarà tenuta ferma decisione da Fisanotti al dibattimento e nel corso di due confronti (uno istruttorio e l'altro dibattimentale) con la Macchi.

Va subito detto che, anche a voler prescindere dalle motivazioni che hanno spinto Fisanotti sulla via della collaborazione con la giustizia, non si può sottacere come nessun interesse avesse Fisanotti a estendere le sue dichiarazioni su un fatto completamente alieno dal processo in cui era implicato, quale appunto quello concernente la Macchi e Ferri.

Anche se Fisanotti si fosse ripromesso vantaggi dal comportamento processuale tenuto e anche se poi tali vantaggi ha ottenuto con riguardo alla vicenda della droga, questi sono stati strettamente collegati alle dichiarazioni confessorie e accusatorie inerenti appunto al traffico di stupefacenti. Le ulteriori dichiarazioni rappresentano un corpo estraneo, non riconducibile alla logica premiale, che esponeva Fisanotti solamente al rischio di smentite che avrebbero, queste sì, potuto avere rilevanza negativa sulla sua posizione nel processo che lo vedeva imputato.

Resta allora il fatto che Fisanotti afferma certe cose, dichiara che queste sono a conoscenza anche di Danieletti e che costui, dopo qualche resistenza, ammette



tali circostanze.

Il richiamo alle resistenze di Danieletti sul punto consente peraltro di giungere con sicura convinzione ad escludere l'ipotesi, adombrata dalla difesa, ma anche dalla stessa Macchi, di un complotto dei due, di un accordo tra di loro per lucrare benefici o comunque per colpire le persone accusate.

Dei vantaggi di Fisanotti in conseguenza delle esposte rivelazioni si è appena detto. Per Danieletti si vedrà tra breve. Qui si fa rilevare che Fisanotti afferma di aver incontrato Danieletti per l'ultima volta verso il Natale del 1984 e di non averlo da allora più visto o sentito (D/2,VI,166). Comunque incompatibile con l'ipotesi dell'accordo tra i due è l'atteggiamento di Danieletti che, sentito dopo Fisanotti, nega recisamente, a più di un mese di distanza dalle dichiarazioni di costui, che la Macchi gli abbia fatto qualche confidenza su Brescia, pur dopo che gli si contesta (D/2,VII,1278) che "risulta" che anch'egli avrebbe ricevuto informazioni sul punto della Macchi.

Una persona avvertita, d'accordo per un'operazione calunniosa, avrebbe potuto interpretare ^{l'accenno} come un segnale che il complice si era messo al lavoro. Danieletti invece si schermisce, annaspa, a costo di apparire ai giudici poco o nulla convincente; solo l'8 novembre e solo dopo aver versato in causa conoscenze certo più significative, anche attraverso la narrazione di fatti per sè sommamente pregiudizievoli, Danieletti si deciderà a confermare la circostanza riferita da Fisanotti.

E poi, in danno di chi avrebbe dovuto essere ordito



questo accordo calunnioso? Forse in danno della Macchi, che prima aveva lasciato Danieletti per Fisanotti e quindi costui per convivere con Segat? Ma è in proposito facile rilevare che in ogni caso dalle parole di Danieletti e Fisanotti è assolutamente assente ogni intento accusatorio contro la donna.

Fisanotti specifica invero fin da subito: "Mi precisò che lei nulla sapeva di quello che doveva accadere e che accadde a Brescia. Lo seppe a cose fatte e credo ne abbia avuto conferma dallo stesso Ferri, al quale mi disse di aver manifestato tutto il proprio sgomento e turbamento dopo che si era resa conto di cosa fossero andati a fare a Brescia". Dunque, l'amante abbandonato Fisanotti parla soltanto di una Macchi assolutamente incolpevole, ignaro strumento di persone più grandi di lei. Ma anche Danieletti si scaglia così poco contro la Macchi che, oltre a parlarne, come s'è visto, con fatica, si premura di declassare le confidenze della Macchi sul ruolo da costei avuto sul fatto di Brescia a livello di "sparate", cui' egli non diede alcun peso (al di là dell'emergere di qualche dubbio) perché le riteneva provocatorie nei suoi confronti e inverosimili.

Quelle confidenze non sono certo offendiceli contro la Macchi, ma neppure contro Segat, come la donna ha voluto far credere, valorizzando appunto il fatto che attraverso di lei quei due avrebbero voluto colpire il convivente, reo, per Fisanotti, di avere con le sue dichiarazioni, rese immediatamente dopo l'arresto, determinando lo smantellamento dell'organizzazione e la cattura del Fisanotti medesimo e per Danieletti



di avergli a suo tempo impartito una dura lezione a suon di pugni per affari in cui c'entravano la droga e le persistenti sue attenzioni per la stessa Macchi.

A parte la considerazione che di nulla Fisanotti doveva vendicarsi, attesa la posizione da lui assunta subito dopo l'arresto, una siffatta vendetta sarebbe stata troppo tortuosa per essere efficace.

A ben vedere, dunque, la persona che, oggettivamente, è colpita dalle informazioni predette è solamente Cesare Ferri. Verso costui, però, non è ipotizzabile alcun risentimento da parte di Fisanotti, che Ferri non ha mai conosciuto. Per quanto invece attiene a Danieletti, è pur vero che costui, come si evince chiaramente dalle sue diverse dichiarazioni, vedeva in Ferri un costante intralcio sul suo tormentato rapporto con la Macchi, ma è nondimeno vero che le informazioni sul Ferri medesimo sono emerse dal racconto di Danieletti a grande fatica, non rivelando così una manifesta ed evidente volontà di colpire chi pure un tempo era stato suo amico.

Ciò posto sulle spinte psicologiche che possono aver determinato le dichiarazioni di Danieletti e Fisanotti, va altresì valorizzato adeguatamente l'episodio delle telefonate che il primo fece alla Macchi dopo la convocazione di costei da parte dei giudici di Brescia.

Il fatto è riferito per la prima volta da Fisanotti e collocato intorno alla Pasqua del 1984 (la Macchi fu sentita per la prima volta il 10/4/84) e quindi confermato da Danieletti. Dai due emerge che il tono delle stesse fu di grande e vivace preoccupazione,



travalicante la normale apprensione che poteva far sorgere il coinvolgimento della Macchi come teste nell'indagine su Brescia, che era normale e anzi scontato, dati i legami della donna con l'imputato principale. Ora, il frenetico agitarsi di Danieletti, il suo non arrendersi alle interruzioni delle conversazioni della donna appare invece singolarmente adeguato all'agitazione che in lui ben poteva determinare la consapevolezza che la sua attuale compagna era depositaria di segreti tanto gravi, quali quelli che ella gli aveva rivelato, che avrebbero potuto travogerla, assieme all'ex marito.

Deve essere poi evidenziato come lo stesso Segat, che pure ha insistito sulla malafede di Fisanotti, ha riconosciuto che, a quanto gli raccontò la Macchi, quest'ultimo le rivolse ripetute domande sul suo passato, sul suo ex marito, sul ruolo di Ferri nell'ambito dell'attivismo politico e su fatti che comunque riguardavano il Ferri medesimo. La donna, continua Segat, gli assicurò che aveva risposto a Fisanotti in modo "evasivo e vagamente allusivo, dando così modo alla fervida fantasia di Fisanotti di immaginare chissà che cosa" (D/2,VI,1178), comportandosi in questo modo anche per impressionarlo e tenerlo a bada.

Dunque, dice Segat, i casi non possono essere che due: o Fisanotti è un cretino in buona fede, che ha interpretato a modo suo quei discorsi allusivi della Marilisa; o è un infido maledetto, che si vuole vendicare".

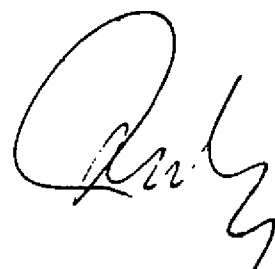
Si è però visto come volontà di vendetta non sia ravvisabile in Fisanotti e allora rimane pur sempre la realtà di certi "discorsi" che la Macchi gli fece sull'attività estremistica dell'ex marito.



Quanto poi alla possibilità di una errata interpretazione degli stessi, appare certamente strano che essa sia completamente aderente alla versione che di quelle confidenze ha fornito un'altra persona, che autonomamente ebbe a riceverle, e cioè Danieletti.

Ma ad eliminare ogni equivoco sul punto entrano in campo le dichiarazioni della stessa interessata, Marilisa Macchi, che offre importanti e decisive conferme alle dichiarazioni dei due ex amici.

La donna è tra le primissime persone sentite come testimoni nell'ambito della nuova indagine. Il 10 aprile del 1984, dunque, davanti al G.I. (D/2,I,12 e sgg), dopo aver parlato della sua partecipazione al matrimonio di latini (vero oggetto della testimonianza), con tutta tranquillità dichiara: "Io Cesare l'avevo conosciuto ancora nel 72-73; ci incontrammo nella sede del Fronte della Gioventù o in Piazza S. Babila. A quell'epoca la nostra fu una conoscenza abbastanza superficiale. Ci riincontrammo poi nel 78 dopo che lui era uscito dal carcere". Appena più avanti, sulle amicizie dell'ex marito specifica: "per quanto riguarda gli anni precedenti e in particolare gli anni 1973 - 74, le mie conoscenze sono approssimative, in quanto come ho detto a quell'epoca il mio rapporto con il Cesare era molto relativo, era cioè una semplice conoscenza". E infine, verso la fine della testimonianza, parlando dei contatti epistolari tra Ferri e Maurizio Murelli, si dice sicura che l'amicizia tra i due risalisse a prima del '73 - '74, in quanto ricorda che lei e Cesare si recarono a trovare appunto la madre di Murelli quando costui entrò in carcere nel 1973.



Risentita a distanza di un anno e mezzo circa, dopo le dichiarazioni di Fisanotti e dopo essere stata conseguentemente raggiunta da comunicazione giudiziaria, quindi in atteggiamento difensivo (int. 5/10/85 in D/1,II,195), la Macchi dichiara invece di aver conosciuto Ferri verso la fine del 1978: fu a lei presentato, una sera che arrivò con Patrizio Moretti, da Antonio Federici, col quale ella a quel tempo si accompagnava. Conseguentemente, l'interrogatorio assume toni concitati in quanto la Macchi deve dare spiegazione delle sue differenti dichiarazioni dell'aprile '84. Ella precisa infatti di aver reso quella deposizione "come un'oca giuliva, prendendo la cosa alla leggera"; probabilmente, afferma, ci teneva a dire di aver frequentato l'ambiente di S. Babila già nei anni '70, quasi fosse motivo di prestigio. Ribadisce comunque che allora non allacciò nessun rapporto con Ferri, che conosceva solo di fama, in quanto trattavasi di un "nome di prestigio" all'epoca dei "sambabilini".

Non esclude però di aver ceduto alla debolezza di simili vanterie anche con altre persone e così ricorda ad esempio che le capitò di dire che Cesare aveva dovuto aspettarlo cinque anni per poterlo sposare. In ogni caso mai l'ex marito le rivelò alcunché su una sua partecipazione alla strage di Brescia; le parlò solo della vicenda giudiziaria in cui era stato implicato.

A un certo punto dell'interrogatorio, però, il P.M. "accenna genericamente a cose che riguardo la Macchi qualcuno ha detto"; la donna allora insorge: "posso immaginare che siano arrivati a dire che io



addirittura portai a Brescia il Cesare. Dico questo perché a questo punto posso immaginare di tutto in quanto di sparate ne ho fatte tante a livello di vanteria e francamente non ricordo più tutto quello che posso aver detto".

Per il resto dell'istruttoria sarà per la Macchi un disperato ribadire le nuove posizioni, difendendole da quello che ella ritiene il mendace contenuto delle dichiarazioni di Fisanotti e di Danieletti.

Da quanto fin qui esposto si possono trarre dunque alcune considerazioni.

In primo luogo, che non può essere ridotto a mera coincidenza il fatto che la "vanteria" esternata dalla Macchi davanti al G.I. circa l'epoca della sua conoscenza con Ferri corrisponda esattamente a quanto hanno dichiarato sul punto Fisanotti e Danieletti.

Spiegazione certamente più plausibile e anzi priva di vere alternative è che costoro non abbiano fatto altro che riferire ciò che effettivamente raccontò loro la Macchi.

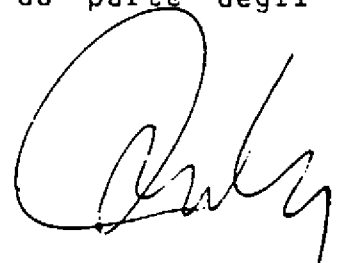
E allora, tenuto conto che la stessa Macchi, sentita come testimone, ha reiteratamente fatto risalire la conoscenza con Ferri agli anni immediatamente precedenti il 1974; che di questa circostanza ella ha fatto ampio e insistito riferimento alle persone che ebbe poi a frequentare (di una frequentazione della Macchi con Ferri risalente a quegli anni si coglie altresì traccia nelle deposizioni di Massimo Parodi: D/2, IX, 1651e1656); che appare assai inverosimile ridurre il tutto a una "vanteria"; non si riesce a vedere in cosa consisterebbe il prestigio derivante da una semplice conoscenza (si



vedano le espressioni non impegnative usate sia da Danieletti che da Fisanotti, ma anche dalla stessa Macchi il 10/4/84) con uno dei tanti estremisti, sia pure preparato e deciso, che all'epoca frequentavano gli ambienti di destra milanesi, mentre appare inusitato e comunque controproducente, davanti a un magistrato che indaga su una persona per un gravissimo episodio accaduto appunto nel 1974, inventare, sia pure "come un'oca giuliva", una conoscenza con la stessa risalente proprio a quel periodo, quando interesse di chiunque sarebbe quello di allontanare da sè ogni sospetto di collegamenti e rapporti con la medesima.

Da tutto ciò dunque non può che discendere la conclusione che effettivamente la Macchi conobbe Ferri in quegli anni. Certamente si trattò non di un legame sentimentale (ecco perché non lasciò traccia di sè nella memoria di chi, come Rita Ambiveri, frequentava all'epoca assiduamente Ferri); questo si instaurò poi nel 1978, quando Ferri uscì dal carcere, come puntualmente ricorda Danieletti, il quale peraltro di questo incontro, narrategli dalla Macchi, dà una ricostruzione singolarmente corrispondente a quella offerta dalla donna. Contro queste osservazioni, imposte dalla realtà delle risultanze processuali, non valgono infine le contrarie dichiarazioni di Ferri o di Segat, ma neppure le impressioni di Antonio Federici (test. 18/10/85 in D/2,VI,1214 e successive conferme), secondo il quale al momento della presentazione i due, a quanto gli parve, non si conoscevano.

Del pari mirabile e straordinario è che inopinatamente, prevenendo qualsiasi contestazione da parte degli



inquirenti, la Macchi abbia "immaginato", nell'interrogatorio 5/10/84, quelle stesse cose che a suo riguardo avevano dichiarato Fisanotti e, più tardi, Danieletti. Se si vuole rimanere nel campo del reale, si deve invece inferire da questa "coincidenza" una sola cosa e cioè che effettivamente la Macchi ebbe a confidare loro quelle tali cose e quindi ben poteva immaginare di quali elementi nei suoi confronti fossero in possesso gli inquirenti.

L'importanza del particolare non è sfuggita certo alla Macchi, che al dibattimento si è difesa sul punto sostenendo che, prima di quell'interrogatorio, un funzionario di polizia si era recato in ospedale, ove ella aveva partorito, dicendole appunto che Danieletti aveva detto certe cose e a tale proposito si fece rammostrare la patente. Senonché si tratta di una difesa significatamente rovinosa, in quanto la Macchi fu interrogata il 5 di ottobre, mentre Danieletti solamente il 12 successivo, senza peraltro fare parola alcuna del fatto di Brescia.

Si deve pertanto concludere che la Macchi parlò con Fisanotti e Danieletti, nei termini da costoro riferiti, di un suo ruolo nella vicenda di Brescia e di una responsabilità di Ferri nella stessa.

Ulteriore riprova è la seguente: Fisanotti ha parlato dell'episodio dell'incontro a un esame universitario tra la Macchi e un professore che Ferri gli indicò come il suo "alibi". Ebbene, anche qui Fisanotti non ha inventato nulla: la Macchi stessa ha detto di essere stata iscritta alla facoltà di lingue della Statale



e si è appreso al dibattimento che il professor Paolini (chè proprio di lui doveva trattarsi), dopo il periodo della Cattolica, passò appunto all'Università Statale di Milano. Dunque è vero che la Macchi parlò a Fisanotti di quella circostanza, che si trova in strettissima contiguità logica con gli altri discorsi che Fisanotti afferma di aver udito dalla donna.

Superato dunque lo scoglio dell'accertamento della sussistenza di informazioni provenienti dalla ex moglie di Ferri attraverso le dichiarazioni di Danieletti (che viene quindi quantomeno avvalorato nella sua attendibilità) e di Fisanotti, si pone il problema dell'attribuzione alle stesse di un consono valore.

Si dirà subito che le indicazioni circa un accompagnamento di Ferri da parte della Macchi in Brescia non possono trovare una compiuta valutazione da parte di questa Corte, in quanto costituiscono materiale che contro la Macchi dovrà essere esaminato nell'istruttoria ancora in corso. Si ricorda solamente che queste confidenze avvennero in contesti certamente particolari, come quando la Macchi faceva al suo convivente quelle domande ("E tu cosa diresti se avessi accompagnato Cesare a Brescia quel giorno?") quasi a sfidarlo a mantener ferme, nel corso di accese discussioni, le sue maturate idee di ripudio della violenza.

Oggetto di valutazione proprio di questo processo sono, invece, le informazioni che Danieletti e Fisanotti ricevettero dalla Macchi sull'effettiva partecipazione di Ferri alla strage.

Ma anche sotto questo aspetto non possono essere

A large, stylized handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly 'Rely' or similar.

sottaciute alcune dichiarazioni di Danieleletti. Anzitutto al dibattimento, ove dopo le parole "...Marilisa mi disse che suo marito era stato lui a commettere la strage di Brescia", aggiunge: "Le parole non erano proprio queste; era un discorso ulcerato; era un modo per coinvolgermi in un suo dramma, dava a lei un maggior fascino tragico".

Aveva del resto già spiegato Danieleletti in istruttoria (D/2,VII,1318): "con quel discorso la Marilisa in un certo senso volle ferirmi, in quanto parlandomi di quelle cose e del legame indissolubile che ne derivava, mise per l'ennesima volta pesantemente tra me e lei la figura di Cesare....rimaneva in lei una sorta di ammirazione per il Ferri che, nonostante tutto, continuava a vedere come su un piedistallo eroico".

Sono interpretazioni che fanno certamente meditare in quanto provengono dalla stessa persona che percepì le confidenze della Macchi e che su di esse fu in grado di compiere un'immediata valutazione.

Certamente queste considerazioni non possono giungere ad escludere una realtà, che appare pur possibile e verosimile, e cioè che Ferri possa aver effettivamente fatto all'allora moglie quelle gravi confidenze. Tuttavia esse impongono un maggior grado di cautela nell'utilizzabilità delle stesse a carico dell'imputato, considerato che quelle confidenze, quand'anche siano reali, sono giunte a questa Corte del tutto sfinite di qualsiasi riferimento a nomi, particolari, circostanze, isterilite in una mera attribuzione di responsabilità.

L'immediato risultato che da tutte queste considera-



zioni deriva è comunque la conferma dell'attendibilità di Danieletti su un punto rilevante delle sue dichiarazioni.

Resta da affrontare il diverso versante, costituito dalle più dirette e ben più rilevanti confidenze che a lui avrebbe fatto, nel carcere bolognese nel 1976, Cesare Ferri.

Sembra opportuno fare a questo proposito alcune considerazioni generali. Mentre il rilievo delle informazioni versate da Danieletti riguardo alla droga si è riflesso sull'entità della pena irrogatagli per quei fatti, invero contenuta in rapporto alle dimensioni dell'illecito traffico, non si vedono invece i privilegi da lui ottenuti mediante la sua collaborazione per i fatti di natura politica.

Come sola agevolazione, egli è stato trasferito, su interessamento del G.I. di Brescia, dal carcere di L'Aquila al carcere di Lodi (con conseguente avvicinamento al luogo di residenza alla famiglia), ma non si può certo dire che Danieletti abbia tratto giovamento da questa sua nuova sistemazione carceraria, se è vero che, per protestare contro la stessa, ha intrapreso uno sciopero della fame, che ne ha causato addirittura il ricovero all'Ospedale Civile di Brescia in corso di dibattimento.

Nè riguardi gli sono stati usati da altri giudici, i quali recentemente gli hanno pure contestato con ordine di cattura, sulla base delle dichiarazioni di un altro pentito, Brogi, il delitto di strage in ordine all'attentato ferroviario di Vaiano, rispetto al quale



egli protesta fermamente la propria innocenza.

E nonostante tutto questo, Danieletti è venuto al dibattimento a ribadire con fermezza il quadro di informazioni, ricco, articolato, circostanziato, che già aveva consegnato all'istruttoria.

Ciò non può non far pensare alle ragioni della sua collaborazione quali egli stesso ha descritto e spiegato nei suoi numerosi interrogatori. E' infatti del tutto plausibile che proprio l'ultimo arresto, intervenuto quando egli intravedeva ormai la concreta possibilità di ricostruirsi la vita, dopo anni di carcere e di droga, abbia avuto nella sua volontà un effetto traumatico, imponendogli, come mezzo per continuare a coltivare quella possibilità, una chiusura netta e irrevocabile col passato, un deciso tagliare i ponti con le trascorse esperienze, attraverso il valore anche simbolico della più ampia, lacerante e anche per sé pregiudizievole collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Alla luce di queste ragioni si possono spiegare atteggiamenti di Danieletti altrimenti incomprensibili, come la rivelazione della sua partecipazione al fatto di Parco Lambro.

Per capire il rilievo della decisione in questo senso presa da Danieletti occorre fare una breve digressione.

Secondo quanto ha affermato, una sera di poco anteriore all'episodio della Casa dello Studente si trovarono lui, Marco Pastori, certo Michele Rizzi e altri due giovani al Parco Lambro di Milano; si inoltrarono per una stradina, con Pastori alla testa; ad un certo punto

A large, stylized handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly 'Rizzi' or similar, with a long, sweeping flourish extending downwards.

costui si fermò con uno sconosciuto, si accese un diverbio, quindi una colluttazione; tutti loro accorsero, ma subito Pastori estrasse la pistola e fece fuoco, colpendo così l'uomo; spaventati fuggirono tutti e solo dai giornali appresero l'indomani che quel tizio era morto. Sempre secondo il racconto di Danieletti, egli rivide poi Pastori casualmente il 25 marzo; costui gli disse che intendeva disfarsi della pistola (una cal. 22 lunga automatica), ma che prima voleva fare ancora qualcosa contro i "compagni"; fu così che si recarono a sparare alla Casa dello Studente.

Dopo l'episodio, però, la loro auto fu bloccata; egli riuscì a fuggire, non così Pastori, che fu acciuffato; anche la pistola fu recuperata e in tal modo si configurò la possibilità che proprio attraverso l'esame dell'arma si risalisse ai partecipanti dell'episodio di Parco Lambro. Fu proprio questa eventualità e non tanto l'episodio della Casa dello Studente in sé a spaventare Danieletti e a far sì che dopo il 25 marzo egli si rendesse fuggiasco (int. 9/11/85 in D/2, VII, 1335 e sgg).

Il caso, comunque, si chiuse per loro in modo del tutto positivo: dopo una comunicazione giudiziaria, nella primavera - estate 1975, ci fu la perizia sulla pistola, che esclude però la provenienza dall'arma dei colpi che avevano ucciso lo sconosciuto; nell'inverno di quello stesso anno Pastori, reincontrato a S. Vittore, gli spiegò come ciò era stato possibile e cioè che suo padre era riuscito a fare in modo che la canna della pistola fosse sostituita.



Se così dunque stanno le cose, appare in tutta la sua rilevanza la portata delle rivelazioni di Danieleletti su questo punto: egli invero, pur narrando il fatto in modo da non apparire autore del delitto, si espone al rischio di una riapertura delle indagini anche a suo carico, poiché, con le sue stesse parole, dà quantomeno per certa una cosa che nella conclusa istruttoria aveva sempre negato e cioè la sua presenza quella sera nel luogo ove avvenne l'omicidio.

E' questo un atteggiamento senz'altro rimarchevole, che trova difficili e inappaganti spiegazioni ove non ci si voglia accontentare della semplice giustificazione che ne ha dato Danieleletti, basata sulla precisa volontà di una completa "rigenerazione personale", attraverso la denuncia di ogni episodio che potesse in futuro pesare sulla nuova vita che egli intendeva intraprendere.

Ma alla rivelazione della propria partecipazione al fatto di Parco Lambro, Danieleletti dà anche una ulteriore motivazione, ugualmente rilevante ai fini di questo processo. E' infatti proprio Parco Lambro quello scoglio che egli deve affrontare e superare per arrivare a parlare delle confidenze di Ferri (D/2,VII,1319), superamento peraltro necessario, a parere di Danieleletti, al fine di "una piena e valida spiegazione" di come venne a sapere quelle cose.

Sul punto, invero, si è forse equivocato, anche sulla scorta di certe dichiarazioni di Danieleletti.

Costui, invero, costantemente portato a elaborare autogiustificazioni, costruisce a questo proposito il concetto della "reciprocità nell'omertà" (D/2,VII,1334), che avrebbe spinto Ferri a fargli quelle rivelazioni.



Sulla base di questo spunto si è giustificatamente sottolineata l'illogicità del meccanismo, perché Ferri si trovava certamente in condizioni di superiorità (e non di reciprocità) rispetto a Danieletti, posto che conosceva perfettamente la vicenda di Parco Lambro ("Ferri mostrò di sapere tutto del fatto di Parco Lambro.. ..io ammise che le cose stavano in quei termini..." D/2,VII,1324) e dunque nessuna necessità aveva di far partecipe Danieletti del proprio "segreto".

Ma la conoscenza dell'episodio di Parco Lambro è stata utilizzata da Ferri solo per entrare in confidenza con Danieletti, per dimostrare cioè che conosceva lui e le sue gesta, in modo da renderlo disponibile a dare quelle informazioni su Esposti, che a Ferri interessavano. La confidenza su Piazza Loggia viene dopo ed è agganciata logicamente agli apprezzamenti di Esposti sulla figura e le capacità operative di Ferri.

Resta comunque la considerazione che, per introdurre il capitolo dei discorsi di Ferri circa la sua diretta partecipazione alla strage, Danieletti non esita a rivelare un fatto le cui implicazioni, per sé pregiudizievoli, egli non può valutare, ma che comunque giudica rischioso sia per sé che per altre persone (D/2,VII,1321).

Ma altrettanto degno di nota è che, nel generale quadro dell'interrogatorio cui Danieletti veniva sottoposto, l'argomento inopinatamente emerso non era né atteso, né necessariamente ricercato dall'inquirente. Infatti un'attenta lettura dei passi immediatamente successivi rivela che oggetto della verifica da parte del G.I. era solamente la circostanza, sempre negata da Danieletti,

delle confidenze della Macchi sull'aver accompagnato Ferri a Brescia. Anche per questo, pertanto, non può non risaltare l'assoluta spontaneità della nuova rivelazione da parte di Danieletti, che non aveva alcuna necessità di affrontare l'argomento delle confidenze di Ferri su Brescia.

In questa sede di valutazione generale del personaggio Danieletti e delle sue dichiarazioni non può infine trascurarsi come queste abbiano trovato numerosi riscontri, che depongano tutti per una sostanziale attendibilità di quelle stesse.

Deve innanzitutto dirsi di una circostanza che cade sul nucleo delle rivelazioni di Danieletti, riguardanti la responsabilità di Ferri in ordine alla strage.

Danieletti dunque dichiara (int. 8/11/85 in D/2, VII, 1330) che Ferri, nel contesto di quei discorsi, gli parlò "di un certo risentimento che Mario Di Giovanni aveva nei suoi confronti" per il fatto che, per neutralizzare il rischio derivante dalle dichiarazioni di D'Intino dopo Pian di Rascino, Ferri aveva dovuto ricorrere alla ragazza del Di Giovanni stesso. Ebbene, questa ragazza si identifica in Manuela Zumbini e proprio costei, nell'istruttoria del 1974, fu un teste chiave della difesa di Ferri in quanto allora consentì di collegare esattamente al 28 maggio l'incontro di Ferri con il professor Paolini.

Evidentemente, quindi, non vedendo quale altra fonte possa aver portato questa notizia (e il collegamento Zumbini - Di Giovanni) a Danieletti, è giocoforza concludere che fu proprio Ferri a parlargliene, nell'ambito di un discorso sull'alibi.

E ciò non può che essere indicativo del fatto che, quantomeno, Ferri affrontò effettivamente con Danieletti e anche in termini abbastanza precisi l'argomento della strage.

Altri elementi di conforto esterno alle affermazioni di Danieletti si rinvencono negli interrogatori di Alessandro D'Intino.

Costui, nei numerosi interrogatori cui fu sottoposto nel 1974 (si vedano ad es.: int. 1/6/74 al G.I. di Brescia in D/2, ALL I, 86; int. 23/6/74 al G.I. di Rieti in D/2, ALL I, 118; int. 4/7/74 al G.I. di Brescia in D/2, ALL I, 108) effettivamente indicò in Esposti il capo di O. Nero e delle S.A.M..

Ciò ovviamente, rimane un giudizio di D'Intino, ma comunque dimostra che Danieletti, che riferì le stesse cose, non inventa, ma sul punto riferisce fedelmente cose realmente apprese.

E ancora: D'Intino sentito dal G.I. di Brescia il 15/1/86 (D/2, VIII, 1481), riferendo dei commenti sulla strage di Brescia fatti a Pian di Rascino, ricorda questa frase di Esposti: "Vedrete che la tirano a me" che è quasi esattamente la stessa riferita da Danieletti il 25/10/85 (D/2, VII, 1267).

D'Intino, inoltre, riconosce che, quando nel 1975 arrivò a S. Vittore, fu accolto dai camerati con una certa diffidenza in quanto lo si rimproverava di aver lasciato morire Esposti senza difenderlo; ma una "particolare freddezza" gli fu riservata proprio da Ferri, che gli rimproverava le sue dichiarazioni ai Carabinieri, il che dimostra che ha ragione Danieletti quando riferisce che Ferri "ce l'aveva" con "quel fesso di D'Intino"



per la storia delle fotografie e quando afferma che Ferri era curioso di sapere da lui come effettivamente fossero andate le cose a Pian di Rascino. E questo anche se Ferri aveva già saputo qualcosa da D'Intino, del quale, però, non si fidava.

Vero è che D'Intino subì anche delle "angherie carcerarie", come la somministrazione di anfetamine nel caffè o nei cibi (lo afferma Danieletti a f. 1330 di D/2,VII e lo conferma D'Intino in D/2,VIII,1490); del tutto plausibile poi che il "mandante" di tali scherzi, alla luce dei rilievi appena svolti, potesse essere proprio Ferri, come ha riferito Danieletti.

Così esaurito questo argomento, rimangono ora da svolgere brevi osservazioni su un altro aspetto delle dichiarazioni di Danieletti, che fino ad ora risultano aver superato positivamente i diversi esami critici cui sono state sottoposte.

Considerate nel loro dinamico svolgersi, nella loro sedimentazione nel processo, esse rivelano invero una caratteristica, che più sopra ci si è sforzati di evidenziare, attraverso l'accostamento dei diversi interrogatori: la progressività nell'indicare Ferri come personalmente coinvolto nella strage di Brescia.

Tale caratteristica contraddistingue tutti i diversi livelli informativi percorsi da Danieletti: quello delle congetture di Pian di Rascino (dalla generica indicazione di un indefinito "ambiente milanese di estrema destra" si passa alla precisa chiamata in causa di Ferri); le confidenze di Marilisa Macchi (dalla negazione esplicita di ogni confidenza da parte della donna si arriva alle ampie e multiformi rivelazioni



della stessa); le stesse confidenze da parte di Cesare Ferri (dalla ricordata protesta di estraneità alla strage da parte di costui si giunge alle ampie e articolate confessioni che si sono viste).

Indubbiamente questa difficoltà a far emergere quello che poi sarà il finale contributo di Danieletti al processo non può che deporre per l'assenza di un preciso e deciso disegno persecutorio nei confronti di Ferri, ch  altrimenti non vi sarebbe stato quel tormentato scoprirsi, anche davanti a giudici completamente indifferenti alle indagini su Brescia (il primo esplicito accenno contro Ferri avviene significativamente davanti ai GGII di Firenze e Bologna: D/2, VII, 1305).

Tuttavia non ci si pu  nascondere che questo comportamento di Danieletti impedisce che, nel corpo delle sue dichiarazioni, si possano rinvenire quei caratteri di coerenza e di reiterazione del contenuto, richiesti da una giurisprudenza da sempre costante per la valorizzazione di siffatte dichiarazioni come fonti di prova certa.

A ben vedere, per , il problema non si pone per certe altre dichiarazioni di Danieletti che, come quelle riguardanti le confidenze della Macchi, sono sorrette da un significativo e solidissimo castello di riscontri.

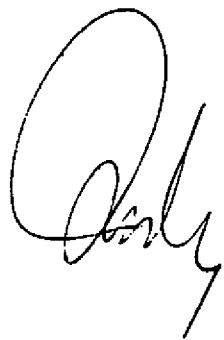
Questo consente anzi di interpretare quella faticosa emersione delle informazioni sulla Macchi come una genuina difficolt  a rivangare situazioni e rapporti che in un periodo difficile della vita di Danieletti lo hanno pesantemente provato.

Ma questa potrebbe anche fungere, allora, come chiave di lettura della progressione accusatoria centrata

sulle confidenze di Ferri. E invero, quanto più sopra si è detto circa la spontaneità di queste, l'assenza di vantaggi che da esse siano derivati, la non necessarietà delle stesse, la contestuale rivelazione di fatti alle medesime ricollegabili, certamente pregiudizievoli per il dichiarante, la presenza di significativi riscontri e la loro conferma al pubblico dibattimento, in una situazione personale difficile e giudiziariamente delicata, tutto questo, dunque, si contrappone validamente ed efficacemente agli oggettivi limiti strutturali insiti nelle dichiarazioni di Danieletti, sopra evidenziati.

Appare pertanto plausibile che costui abbia effettivamente ricevuto da Cesare Ferri dirette informazioni circa la sua partecipazione al gravissimo episodio per cui è processo.

Chiaramente queste conclusioni sono ben lontane dalla affermazione della responsabilità di Ferri, ma costituiscono pur sempre un significativo quadro indiziar-
rio, che ha ben resistito al vaglio del dibattimento.

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name, possibly 'P. G. G.', written in a cursive script.

ANDREA BROGI

I tre personaggi che si prenderanno ora in esame, Brogi, Viccei e Vinciguerra, hanno reso nel processo dichiarazioni ai sensi dell'art. 450 bis c.p.p. non strettamente sulla strage di Brescia, bensì sulla persona e sull'attività del maggiore imputato, ovvero sulla riferibilità della strage del 28 maggio a certi ambienti e a certe strategie.

Tuttavia si ritiene opportuno prenderli qui in considerazione per l'esigenza di una trattazione unitaria dei contributi di coloro che possono essere ricondotti, con una classificazione solo di comodo (soprattutto per Vinciguerra), alla categoria dei "collaboratori della giustizia".

Andrea Brogi, il cui contributo alle indagini si è riversato anche in altre inchieste giudiziarie, è senza dubbio un personaggio di difficile valutazione. Si nota subito come egli sia una vecchia conoscenza dei giudici che indagano sugli attentati terroristici attribuibili alla destra estrema. Egli infatti fin dal 2/4/1976 (D/2, ALL I, 174) si presenta spontaneamente al G.I. di Bologna con una richiesta davvero singolare: sentendosi a disagio perché nel suo ambiente si è sparsa la voce che egli sarebbe una spia e un infame, chiede di essere arrestato "per addivenire a una spiegazione con coloro che sono detenuti". A distanza di poche ore, dopo l'ovvia reiezione della richiesta, Brogi si presenta nuovamente al G.I., a tarda sera, dichiarando di aver preso, "dopo approfondita riflessione" in ordine alla



sua posizione e a quella dei suoi camerati, implicati nell'attentato contro la Casa del Popolo di Moiano, una solenne decisione: riferire, indipendentemente da "qualsiasi personale convenienza", ma al solo scopo di ristabilire la realtà dei fatti, tutto quanto a sua conoscenza sulla "formazione sovversiva denominata Ordine Nero" e sull'attentato di Moiano (D/2, ALL I, 174).

E in quello stesso verbale inizia dunque a riferire notizie, in gran parte dirette, sull'attività sovversiva di un nucleo toscano di estremisti di destra, sui collegamenti di questo con ambienti milanesi e romani, riconducibili all'area ordinovista, e sull'organizzazione dell'attentato di Moiano.

Questa sua attività di collaborazione sarà quindi presa nella più viva considerazione nelle sentenze dei giudici di Bologna che definirono il processo cosiddetto di "Ordine Nero".

Andrea Brogi ricompare quindi, tra le carte di questo processo, alla data del 24/12/1984 (D/2, ALL II, 365), sentito come imputato dal G.I. di Firenze. Da qui si svilupperà una lunga serie di interrogatori, nei quali si inseriranno anche quelli resi al G.I. di Brescia il 31/5/85 e il 29/1/86.

Dare una sistemazione ordinata e razionale del contenuto delle dichiarazioni rese da Brogi in questa seconda fase della sua collaborazione è impresa ardua, tanti sono gli argomenti trattati e gli aggiustamenti successivi.

I primi anni '70 vedono dunque Brogi, militante in Arezzo del MSI, in posizioni fortemente critiche verso la politica ufficiale del partito, che aveva



pagato il successo elettorale del 1972 con uno spostamento verso una politica più moderata e compromissoria. Da qui una emorragia di consistenti gruppi giovanili verso posizioni più "pure" e intransigenti e in particolare verso quell'ala di Ordine Nuovo che non era rientrata a suo tempo nel partito. Anche Brogi è tra questi giovani e appunto in questo contesto egli si avvicina ad Augusto Cauchi, "forse il più rappresentativo elemento di questa scissione", presso la cui casa di Verniana di Monte S. Savino Brogi si trasferisce ai primi del gennaio 1974.

Questo segnerà il momento di inizio di una sua militanza estremistica, tanto intensa quanto di breve durata.

Questi, sempre secondo Brogi, gli avvenimenti principali di cui egli si rese testimone.

La riunione di Villa Collemandina. Preceduta da un'altra riunione alla presenza di Clemente Graziani, in Lucchesia, fu organizzata logisticamente da Cauchi verso la fine del gennaio 1974.

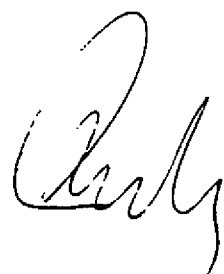
Egli stesso accompagnò costui nella ricerca di un luogo isolato adatto per la riunione, un vecchio casolare abbandonato tra i monti della Garfagnana.

A questa riunione del gennaio 1974 egli prese parte con funzioni di sentinella, all'esterno dell'edificio, vicino all'ingresso. Sempre secondo Brogi, presenziarono Massagrande, Pugliese, Benardelli, Tilgher, Tomei, Euro Castori e altri, in rappresentanza delle diverse aree geografiche italiane. Nonostante egli fosse all'esterno, riuscì nondimeno a seguire la discussione, che si sviluppò sui temi seguenti, particolarmente dettagliati



dal romano Peppino Pugliese: bisognava contare tutte le forze disponibili per un programma sia di guerriglia, sia di fomentazione di rivolte popolari, tipo Reggio Calabria; il programma doveva essere diretto da "un terzo livello", l'"intelighenzia", sovrastante al "secondo livello" di tipo clandestino, che doveva realizzare lo "scontro occulto" con lo Stato (formato da persone che continuavano la loro vita normale, ma che "dovevano prepararsi agli scoppi") e il primo livello o prima linea, che doveva realizzare lo scontro frontale col sistema; gli "scoppi" dovevano avere come obiettivi: 1) giornali che deformavano l'informazione; 2) esattorie e simili; 3) obiettivi di "collegamento", come ponti, tralicci e trasporti; 4) ambienti militari; autonomia operativa dei gruppi locali che avrebbero però trovato guida e consulenza nel "terzo livello"; fantasia nel reperimento di fondi e di esplosivo; necessità di rivendicare gli attentati con un volantino unico, ma in cui potessero riconoscersi le due anime di A.N. e di O. Nuovo; necessità di tenersi sempre pronti una specie di alibi, facendosi "vedere nei momenti giusti e nei posti affollati" (si veda int. 31/1/85 in D/2, ALL II, 395).

Incontro al Passo della Futa. A febbraio del 1974 Brogi accompagna Cauchi al passo della Futa nei pressi del cimitero di guerra. Qui incontrano Esposti e Zani, da Brogi già conosciuto in un bar di Firenze. E' qui, assicura Brogi, che egli sente parlare per la prima volta di "Ordine Nero" da Zani, un esaltato che si richiama a "sagre finniche o nordiche", alla necessità di giuramenti di sangue, ecc. e da Esposti, in termini



più pacati (int. G.I. di Bologna 10/10/85 in D/2, ALL VII,1158).

Incontro di Montesilvano. Anche in questa occasione - è il marzo del 74 - afferma Brogi, egli accompagna Cauchi, alla riunione; si parla della necessità di stringere i tempi sul programma di Villa Collemandina.

Presenti sono anche Esposti e Cesare Ferri, da Brogi già visto in Milano in un bar, insieme a Cauchi, quando si discusse di un certa libreria milanese.

Brogi comunque sapeva che Ferri era il responsabile logistico di O. Nero per la Lombardia (mentre Esposti curava il settore militare e Zani quello politico).

Incontro di Bolsena. Avviene qualche giorno dopo Montesilvano. Brogi non vi partecipa, ma Cauchi gli riferisce che presso la villa di Signorelli, ove si erano dati l'appuntamento fin dall'incontro di Montesilvano, si ritrovano, tra gli altri, lui, Zani, Benardelli e probabilmente Esposti e Ferri. In questa riunione "volarono parole molto grosse", ci fu una spaccatura: quelli del nord erano "per la linea dura" e reclamavano "qualcosa di molto forte", gli altri invece erano per la "linea morbida" (int. al G.I. di Firenze 29/11/85 in D/2, ALL VII,1215).

Fonti del Clitumno. E' l'argomento che in questo processo più è stato valorizzato a carico di Cesare Ferri. Di cosa si tratti lo si è già illustrato nella parte espositiva della presente sentenza. Sempre secondo il racconto di Brogi, Cauchi, attraverso un finanziamento di Lucio Gelli, riesce ad acquistare un camion di esplosivo.

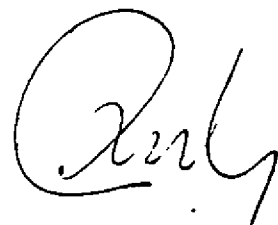
Questo dalla riviera Adriatica raggiunge la località



delle fonti del Clitumno, ove il suo contenuto è spartito tra i vari gruppi. Presenti alla spartizione ci sono Benardelli (che a bordo di una motocicletta era andato incontro al camion a Perugia, facendo poi da staffetta), — Esposti e D'Intino, che erano giunti a bordo di un fuoristrada, uno dei fratelli Castori, uno di Roma e, infine Ferri e Zani, che giungono a bordo di una vetturetta chiara e si portavano quindi via una modesta quantità di esplosivo (si veda la più completa esposizione dell'episodio nell'int. al G.I. di Bologna del 29/1/86 in D/2,IX,1552). La data di questa spartizione è fissata da Brogi tra il 27 e il 31 marzo 1974 (int. G.I. di Brescia 29/1/86 in D/2,IX,1546).

Va innanzitutto rilevato che è pacifica la circostanza per cui Brogi effettivamente fu legato, per un certo arco di tempo, da strettissimi vincoli di amicizia e di militanza con Augusto Cauchi, l'elemento di maggior spicco del gruppo aretino inserito in Ordine Nero, in un periodo certamente caratterizzato da una vivacissima effervescenza del panorama della destra radicale che, successivamente allo scioglimento di O. Nuovo, cercava nuove forme di organizzazione ed elaborava nuovi programmi e strategie (si rimanda qui alle dichiarazioni di Calore, centrate soprattutto sulla realtà romana, rese al G.I. di Firenze il 3/10/85: D/2,VII,1133).

E' quindi verosimile che Brogi, che dalle sue stesse parole (soprattutto int. G.I. di Brescia 31/5/85 in D/2,V,852) appare come fortemente impegnato nella militanza politica di destra, abbia partecipato personalmente alle attività di Cauchi e abbia appreso da costui, nell'ambito di conversazioni favorite anche dalla coabita-



zione, nomi, fatti e circostanze attinenti alla linea eversiva che proprio in quel tempo stava organizzandosi nella destra radicale.

Ciò posto, non ci si può però nascondere come il comportamento processuale di Brogi appaia alquanto ambiguo e in certi tratti sconcertante.

Una considerazione innanzitutto: allorché Brogi decise di "riferire tutto ciò che era a sua conoscenza" ai giudici bolognesi, non fece cenno a quanto dirà più tardi su un'innumerevole serie di argomenti riguardanti Ordine Nero.

Anzi, in quella sede, Brogi dichiarò: "Nulla posso dire sul particolare organizzativo di Ordine Nero, senonché esso era organizzato in sezioni intestate a vari filosofi del fascismo internazionale..." (D/2, ALL I, 177).

Dunque, poiché non si può immaginare che egli allora non ricordasse una massa imponente di circostanze, che poi emergeranno a quasi dieci anni di distanza, si deve quantomeno supporre che il suo comportamento di allora fosse strumentale e che il suo desiderio, espresso ai giudici, di chiarire la verità dei fatti, fosse solo un velo a interessi ben diversi e meno commendevoli.

Anche una rapidissima scorsa degli interrogatori di Brogi consente di cogliere parecchie contraddizioni.

E sì che alla nuova serie di interrogatori, in cui si parlava esplicitamente (int. 14/1/85 G.I. di Firenze in D/2, ALL II, 375) della possibilità di applicare la legislazione premiale per i collaboratori della



Giustizia, Brogi aveva premesso un serio proponimento: "Ho riflettuto a lungo e desidero fare delle dichiarazioni che dicano in maniera precisa i fatti che ho visto o a cui ho partecipato. Se prima questo non è accaduto, è dipeso dal fatto che sono passati dieci anni e la mia memoria non può essere perfetta e soprattutto perché io con quel passato ho chiuso; io adesso, senza entrare in valutazioni, voglio dire i fatti e liberarmi da essi" (int. 16/1/85 G.I. di Firenze in D/2, ALL II, 379).

Di questa disponibilità Brogi dà peraltro immediata buona prova dicendo, con riguardo alla riunione di Villa Collemandina - sia il 16/1/85 (D/2, ALL II, 379) sia il 25/1/85 (ibid. f. 389) - di non avervi preso parte; ci andò solo Cauchi, che poi gli raccontò cosa si era detto (cioè che "bisognava addestrare la gente per usare l'esplosivo" e che "si doveva fare" un salto di qualità).

Sullo stesso argomento è infine singolare l'interrogatorio del 31/1/85 (ibid. f. 395): dapprima insiste di non aver partecipato a quella riunione, tanto da non sapere se essa si tenne effettivamente nel posto che egli e Cauchi avevano scelto, ma poi, qualche riga più avanti, recede dalla negativa e ammette di esserci stato, pur sostenendo di essere sempre rimasto fuori dall'edificio a fare la guardia ("a due o tre metri dall'ingresso principale").

Non meno enigmatico è il succedersi del racconto a proposito del gruppo dei Milanesi, in particolare di Zani, Ferri ed Esposti. Durante una prima fase degli interrogatori, Brogi è infatti sicurissimo: Esposti egli non l'ha mai visto; Danieletti, Vivirito, D'Intino,



Zani e Ferri li ha conosciuti a Bologna, in carcere, per il processo di Ordine Nero (int. 31/1/85 G.I. di Firenze, in D/2, ALL II, 404).

Suscita quindi una certa meraviglia che in seguito risulti da altri interrogatori che Zani ed Esposti siano stati da Brogi incontrati nel febbraio 74 al Passo della Futa e alle fonti del Clitumno nonché, il solo Esposti, alla riunione di Montesilvano (int. 10/10/85 al G.I. di Firenze in D/2, ALL VII, 1158). E questo quando negli stessi appunti personali di Brogi, allegati all'interrogatorio da ultimo citato, egli ribadisce di aver visto Esposti una sola volta alle fonti del Clitumno e di aver anzi conosciuto nome e cognome solo dopo i fatti di Pian di Rascino.

Anche Ferri fa il suo progressivo ingresso nel racconto di Brogi. Come si è appena visto, dapprincipio questi dichiara di averlo conosciuto solo in carcere, ma poi afferma che in realtà lo vide anche a Montesilvano e ancor prima in un bar di Milano ove, con Cauchi e una quarta persona, ebbero una discussione su una certa libreria milanese e sui rapporti di questa con altra libreria toscana. Infine Brogi afferma di aver visto Ferri anche alle fonti del Clitumno.

Per quanto riguarda poi la vicenda di Licio Gelli, Brogi, espressamente richiesto, dichiara il 16/1/85: "Non so nulla di Villa Wanda e di Gelli" e nella stessa sede parla di una valigetta di denaro in possesso di Cauchi, che avrebbe consentito al loro gruppo di fare il salto di qualità, affermando che, a dire dello stesso Cauchi, essa proveniva da Pugliese. Ma ecco che l'8/2/85 (D/2, ALL III, 417) Brogi si decide a rivelare che la



valigia di cui ha sempre parlato proveniva da Gelli, allegando che invece i soldi di Pugliese erano banconote false.

Ma è proprio con riferimento all'episodio delle Fonti di Clitumno che l'affastellamento di versioni è più scoperto. Brogi inizia col dire che il camion, preceduto da lui e da Cauchi, giunto a Ponte S. Giovanni, fu consegnato a Benardelli, che lo scortò oltre. Egli e Cauchi se ne tornarono ad Arezzo. Ma nell'int. del 13/2/85 Brogi ammette che egli e Cauchi quel giorno si recarono effettivamente alle Fonti del Clitumno per salire assieme al camion verso Campello. Quando si fermarono, trovarono tra gli altri Zani, Vivirito, e Giancarlo Esposti. Costoro dissero che dovevano aspettare altre persone da Milano e da Brescia, fra le quali "fecero sicuramente il nome di Ferri". Siccome queste però non arrivarono, Benardelli si allontanò assieme al camion mentre Esposti, Zani e Vivirito^{sc} inoltrarono una decina di chilometri verso l'appennino e lì attesero Ferri e i Milanesi.

Ma già nel successivo confronto con Benardelli il 28/3/85 (D/2, ALL III, 480) Brogi dirà che al trasporto parteciparono, assieme a lui, Benardelli, Cauchi, Zani, Euro Castori, Ferri, "quello che ho saputo essere Esposti" (ma non si erano già visti e presentati alla Futa?), "uno che seppi essere D'Intino" (non dunque Vivirito).

Il travaglio non è però ancora finito: al G.I. di Brescia, il 31/5/85, chiarirà come è pervenuto all'inserimento di Ferri. Tutta la faccenda durò dunque due giorni: il primo egli e Cauchi incontrarono Benardelli, Zani, Esposti "Vivirito o D'Intino" e seppero che era

atteso tra gli altri anche Ferri.

Il giorno successivo, invece, egli non si recò al camion; ci andò Cauchi, che al ritorno gli riferì che tutto era andato bene: da qui egli dedusse che le persone attese erano finalmente arrivate e tra queste anche Ferri.

Per ultimo, il 29/1/86, davanti al G.I. di Bologna, Brogi chiarisce che effettivamente vide arrivare Zani e Ferri insieme, a bordo di una vettura di cilindrata medio -piccola.

Chi si fosse atteso dal dibattimento chiarimenti o un riordino di tutti questi elementi è rimasto certamente deluso.

Brogi ha invero aggiunto confusione a confusione: ha così dichiarato di aver visto per la prima volta Ferri alle Fonti del Clitumno e di averlo quindi rivisto a Montesilvano (in realtà le due occasione andrebbero semmai invertite e comunque ci dovrebbe essere stata quella prima volta al bar di Milano), ma di essere giunto all'"identificazione" precisa" solo quando lo vide nel carcere bolognese. Ha aggiunto che gli pare di avere però visto Ferri anche a Predappio, su un pullman e al porticciolo di Passignano sul Trasimeno.

Conferma però che, nonostante avesse visto più volte Ferri, l'abbinamento tra la persone e il nome egli lo fece solo in carcere, quando furono ristretti tutti insieme.

Ma Brogi ha tentato anche una spiegazione delle sue reticenze sull'episodio delle Fonti del Clitumno, dicendo testualmente: "In un primo momento non ho fatto il nome di Ferri e Zani come visti da me.



Ne ho parlato come cosa riferita da Cauchi, ma poi, rendendomi conto che Cauchi molte volte non mi avesse detto la verità, non mi fidavo più di lui completamente e ho deciso di dire tutto quello che avevo visto direttamente"; "in un primo momento non dissi di aver visto eseguire la spartizione per timore di essere coinvolto e pertanto dissi che quelle cose mi erano state riferite da Cauchi".

All'esito di questo confuso excursus si resta dunque veramente sconcertati davanti al problema della valutazione delle parole di Andrea Brogi. Si è definito costui un personaggio certamente a conoscenza di molti fatti di quei primi mesi del 1974, grazie soprattutto alla sua intensa frequentazione con Cauchi. Non può però non impensierire l'alluvionale esposizione di una quantità davvero incredibile di fatti. Certamente non tranquillante è la spiegazione che di questa sua facilità a ricordare dà al G.I. di Brescia (int. 31/5/85), laddove egli previene la "meraviglia" dell'inquirente, dicendo che le vicende giudiziarie lo hanno portato a "rivedere, ricollegare e analizzare i fatti".

Proprio questa attività di revisione dei fatti costituisce il dato di maggior pregiudizio per la genuinità dei ricordi, il che sembra spiegare le numerose contraddizioni e giustificare il timore di confusione tra le cose vissute e quelle sentite dire.

E' pertanto ben difficile vedere in questi proponimenti il motore che ha spinto le dichiarazioni provenienti da Brogi; d'altra parte ^{questi} si è trovato a godere di non pochi vantaggi inerenti alla sua posizione di collaboratore. Basti osservare che egli, imputato di strage per



l'attentato di Vaiano, attualmente si trova agli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi per motivi di lavoro dell'abitazione dalla 8 alle 23.

A ben vedere però gli evidenti problemi di attendibilità che pone il complessivo comportamento di Brogi possono essere certamente limitati in questo processo. Infatti non si deve qui giudicare sul fatto delle Fonti del Clitumno, per il quale altra AG sta procedendo e in relazione al quale si è già esclusa, con ordinanza dibattimentale, ogni vincolo di pregiudizialità.

Basta qui aver evidenziato il contorto iter con cui quell'episodio è stato recepito in questo processo.

Và però sottolineato che il complessivo giudizio sul fatto deve essere scisso, per quel che qui interessa, in due punti: l'effettivo verificarsi dello stesso e, in caso affermativo, la partecipazione di Ferri al medesimo.

Se per il primo aspetto si può dire che in questo processo sono emerse conferme attraverso l'interrogatorio di Danieletti del 25/3/86 in ("Atti nuovi"), laddove costui ricorda che Esposti gli parlò di un camion di esplosivo, e attraverso l'interrogatorio di Fumagalli al dibattimento, che ricorda analoghe frasi di D'Intino, tuttavia si deve riconoscere che, quanto alla partecipazione di Ferri al fatto, le voci di Brogi sono rimaste isolate. In particolare non sembra si possa utilizzare la circostanza del soggiorno, nei giorni attorno al 20 marzo 1974, di Ferri al motel "del Volante" di Ortona.

Per quanto tale soggiorno sia rimasto sfornito da parte dell'imputato di una credibile spiegazione



(tale non è l'allegata necessità di riposo dopo un esame, date le caratteristiche del luogo prescelto e la distanza della località, peraltro non particolarmente amena), si deve rilevare che essa non possa essere posta in relazione con l'episodio delle Fonti di Clitumno, sia per la distanza considerevole dei luoghi, sia per la sfatura della data rispetto a quella indicata da Brogi.

L'altro versante delle dichiarazioni di costui, rilevanti per questo processo, si riduce anch'esso di importanza. Che esistessero rapporti tra i gruppi di estrema destra toscani e milanesi è stato accertato giudizialmente e così anche lo sono stati i ruoli che in tali contesti ebbero i vari Cauchi, Zani e Benardelli. Sulla frequentazione da parte di Ferri di riunioni operative riconducibili all'ambiente di O. Nero, Brogi è stato in grado di essere preciso solo su Montesilvano.

Tuttavia, l'assoluta mancanza di riscontri, le caratteristiche proprie delle dichiarazioni di Brogi, la stessa contraddittorietà di questa indicazione rispetto a precedenti affermazioni impedisce di trarre da essa la prova sicura della partecipazione di Ferri a quella riunione.

D'altra parte, non può essere neppure sottaciuto che l'articolazione delle dichiarazioni di Brogi, la puntualizzazione di fatti e avvenimenti non può non denotare una sua effettiva conoscenza della materia sulla quale quelle vertono, conoscenza che si è vista certamente plausibile alla luce delle esperienze politiche e personali del personaggio in quello scorcio del 1974.



Al fine di cogliere ciò che di utile può esserci in tali informazioni, vi è la necessità di utilizzare, proprio per i rilievi di carattere generale che si sono svolti, idonei strumenti di comparazione e di controllo.

Pertanto potranno essere senz'altro adeguatamente valorizzate quelle risultanze che, provenienti da Brogi, vengano a sovrapporsi ai risultati specifici di altre fonti probatorie, fungendo da riscontri esterni, come vedremo più avanti.

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

VALERIO VICCEI

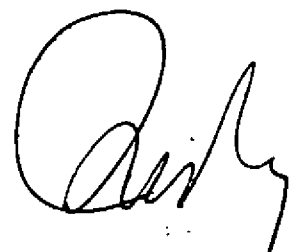
La valutazione del contributo dato al processo da Valerio Viccei, un "pendolare" dall'attività terroristica alla delinquenza comune, sconta anche essa notevoli difficoltà, derivanti soprattutto da due fattori.

Il primo consiste nel fatto che lo stesso, già da tempo attestatosi su posizioni di "collaborazione" con la Giustizia sui fatti di delinquenza sia politica che comune, si è reso irreperibile dopo che è stato scarcerato.

In tal modo, oltre che fornire un'indiscutibile saggio di pessimo comportamento processuale, che con la sua slealtà getta pesantissimi sospetti di strumentalità su tutto il suo contegno davanti ai giudici, Viccei si è sottratto a ogni possibile verifica dibattimentale.

Il secondo fattore non può non consistere nel giudizio che su Viccei si ricava dalla ordinanza - sentenza del G.I. di Teramo in data 3.3.1982 (nelle produzioni dibattimentali) in merito all'attentato alla linea ferroviaria Pescara - Bologna in Silvi Marina, avvenuto nel gennaio 1974.

Con tale atto l'inquirente ha ampiamente prosciolto Pier Giorgio Marini, che era esplicitamente accusato appunto da Viccei, giungendo alla conclusione che costui ha agito per nascondere la propria personale partecipazione all'attentato, sostituendo la propria persona con quella di Marini (Viccei con la stessa ordinanza è stato altresì rinviato a giudizio appunto per il reato

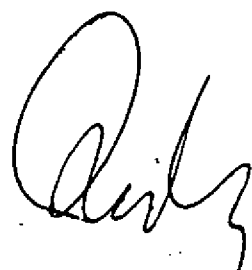


di calunnia in danno dello stesso Marini).

Tuttavia, gli ampi riscontri che le dichiarazioni versate nel processo da Viccei trovano negli atti impongono, anche in questo caso, un'opera di attenta valutazione, che rifugga, per quanto possibile, da apriorismi e prevenzioni.

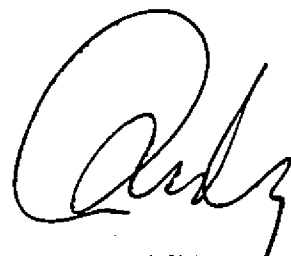
Valerio Viccei, dunque, compare nel presente processo alla data del 22/3/85, in occasione di un interrogatorio davanti al G.I. di Bologna, che indaga sulla strage dell'"Italicus", e proprio in tale sede Viccei rende noto al magistrato di aver intrapreso una riflessione e una valutazione critica del proprio passato, riservandosi di comunicare l'esito delle stesse, per quanto possa essere d'interesse per le indagini sull'attività eversiva compiuta in Italia nel 1974 (D/2,V,875). Tale riserva viene sciolta alcuni mesi dopo (interrogatori 9/5/85, 10/5/85, 5/6/85, 3/10/85 rispettivamente in D/2,V,877; D/2,V,885; D/2,V,887; D/2,VI,1133), allorché Viccei porta compiute notizie circa la propria attività, condotta all'interno di una "cellula" eversiva di destra di Ascoli Piceno, operante in stretto collegamento con l'ambiente milanese. Queste informazioni saranno infine confermate il 24 e il 25 ottobre 1985 davanti al G.I. di Brescia (in D/2,VII,1242 e sgg).

Secondo quanto riferito da Viccei, dunque, la "cellula" ascolana era capeggiata da Gianni Nardi, "fervente militarista" più che fascista, espertissimo in fatto di armi, esplosivi, tecniche militari, fautore di un governo di militari e propenso ad azioni di scontro frontale e aperto con le forze dell'ordine, senza coinvol-



gimento della popolazione civile. Attorno a costui un gruppetto variegato di personaggi: Luigi Valentini, il reclutatore, una figura definita "piuttosto scialba", ma con costanti contatti con il MSI, che aveva il compito di seguire quei giovani che dessero un sicuro affidamento in vista di un'entrata nella struttura segreta; Giuseppe Ortenzi, il "classico fascista", razzista, "predisposto alla violenza contro chiunque la pensasse in modo diverso da lui", ottimo armiere, che parlava sempre di armi, bombe, attentati; Piergiorgio Marini, infine, il capo organizzativo del gruppo, dotato di una chiara concezione politica.

Con questa struttura Viccei entra in contatto nel 1971; verso la fine dell'anno, richiesto di un "atto di coraggio", procura, rubandolo, dell'esplosivo che servirà poi per un attentato al Palazzo di Giustizia di Ascoli del 31/12/81; proprio in tale data, inoltre, Viccei prende parte a una rissa in^{un} locale pubblico, prendendo le difese di Gianni Nardi. Successivamente scoprirà che essa era del tutto pretestuosa, costituendo l'alibi appunto di Nardi, che poco prima aveva depresso personalmente l'ordigno davanti al Tribunale. Ma ormai Viccei è pronto al "battesimo del fuoco", un attentato che solo potrà consentirgli l'accesso alla struttura; l'obiettivo prescelto, che l'Ortenzi gli dice coerente con "precise direttive provenienti da Milano", è un ripetitore della RAI, sotto il quale egli farà scoppiare alcuni candelotti di esplosivo. Questo fatto, racconta ancora Viccei, attirò comunque su di lui l'attenzione della polizia, che lo arrestò anche in ordine al furto



dell'esplosivo; ciò, dopo il riottinimento della libertà, lo fece ritenere "bruciato" dagli altri, che in un certo senso lo estromisero dal gruppo. Comunque egli mantenne sempre i contatti con i componenti di questo e fu così in grado di seguirne le successive vicende: la progressiva emarginazione di Nardi, dovuta, a suo giudizio, all'avversione di costui per le tendenze indiscriminatamente stragiste che tenevano ormai campo nel gruppo; la definitiva partenza di Nardi dall'Italia verso la fine del '73; la frenetica ricerca di armi da parte di Ortenzi e Marini - che si rivolsero anche a lui stesso - tra la fine del '73 e gli inizi del '74; la conoscenza infine che egli fece, proprio in questo contesto, del traffico di armi, con Giancarlo Esposti, che aveva sostituito Nardi sia come collegamento con l'ambiente milanese, sia come vero e proprio capo della cellula ascolana. Esposti, riferisce ancora Viccei, si diceva in contatto con "esponenti della destra eversiva milanese" quali Ballan e Rognoni, sembrava addetto al "settore logistico" e specialmente al repertamento di materiale bellico, con denaro fornitogli da una persona chiamata "il vecchio", affermava "la necessità e la produttività di creare del panico e delle vere e proprie provocazioni, facendo attentati apparentemente riferibili alla parte politica avversa".

Proprio nell'ambito dei discorsi sugli attentati, ricorda ancora Viccei, Esposti gli parlò anche di un programma di quattro attentati "particolarmente eclatanti", elaborato dal gruppo milanese; di questi, due erano stati affidati alla "cellula" ascolana, proprio



per le caratteristiche di serietà e preparazione che Nardi aveva sottolineato a Milano; i due attentati "ascolani" avrebbero dovuto essere localizzati "nel centro, centro - sud", mentre quelli gestiti dai milanesi avrebbero dovuto svolgersi nel nord e nel centro nord del paese: obiettivo degli ascolani avrebbero dovuto essere i treni.

Il primo di questi quattro attentati, spiega ancora Viccei, era stato appunto quello di Silvi Marina, che, come gli disse Esposti, si era risolto in un fallimento; proprio per questo, anzi, gli confidò ancora Esposti, a Milano avevano deciso di organizzare direttamente i due attentati successivi.

A quest'ultima asserzione sono da collegarsi le ulteriori confidenze ricevute da Viccei con diretto riferimento al presente processo.

Afferma infatti Viccei che, infortunato a causa di un incidente motociclistico, nel 1975, ricevette la visita di Ortenzi, che nel frattempo era stato raggiunto dall'inchiesta "MAR". Ortenzi, dunque, gli disse che Marini si era messo in contatto con lui per sapere se i magistrati bresciani gli avessero fatto domande sugli attentati di Silvi, di Brescia o dell'"Italicus" e aggiunse che "Marini era certo che i due attentati fossero riferibili ai milanesi con i quali era stato in contatto, ragione per cui se ne stava ad aspettare sviluppi in stato di latitanza, "tutt'altro che tranquillo". Anche Ortenzi, aggiunge Viccei, condivideva peraltro la stessa certezza di Marini (int. 24/10/85; D/2, VII, 1242).

Non può essere sottaciuto che il 9/5/85, nel corso di un confronto con Angelo Izzo, Viccei aveva dichiarato,



a proposito della strage di Brescia, che "nell'ambiente si diceva che la strage era stata fatta da un gruppo di balordi bresciani. Dapprima, nell'immediatezza della strage stessa, nell'ambiente ascolano si affermava che era stata commessa....dal gruppo milanese cui faceva capo anche l'Esposti" (D/2,V,883). Il successivo tentativo di coordinare questa asserzione con le successive (D/2,VII,1257-1258) è centrato sull'inversione dell'ordine temporale delle due spiegazioni: immediatamente Marini gli parlò di "balordi bresciani", solo successivamente dei milanesi. La spiegazione addotta a giustificazione dell'inversione dei termini della realtà, effettuata nel confronto, non risulta comunque appagante e il contrasto, di conseguenza, non può che rimanere in tutto il suo rilievo.

Si è parlato più sopra dell'esistenza di molteplici riscontri esterni alle indicazioni provenienti da Viccei. Essi consistono in particolar modo nelle dichiarazioni testimoniali, rese in più riprese nell'inchiesta "MAR" e nel presente processo da Giovanni Crespi e Anna Maria Boidi, due amici di Esposti, i quali hanno reiteratamente ricordato ripetuti viaggi fatti assieme a Esposti ad Ascoli Piceno presso la villa di proprietà di Gianni Nardi e come in occasione di essi lo stesso Esposti si trovasse a trattare armi ed esplosivi. Che dunque costui fosse in strettissimo contatto con l'ambiente ascolano e che questo contatto fosse finalizzato a un'attività terroristico - eversiva (dichiarazioni di Crespi sulle prospettive di Esposti: "Si trattò di un discorso delirante, impostato sulla necessità



di cambiare in Italia le cose e di ripristinare uno Stato addirittura di tipo Nazista"; in D/2, ALL I,166) appare dunque provato e le dichiarazioni di Viccei sul punto trovano quindi una sicura conferma.

Così è a dire anche sui particolari dell'attentato di Silvi, come ha accertato il G.I. di Teramo.

Quanto invece alle notizie specificatamente incidenti sul fatto di Brescia, non si può non rilevare che Viccei rimanda sul punto a Ortenzi e Marini, che in proposito non hanno reso alcuna dichiarazione.

Inoltre Viccei, nel riferire delle confidenze di costoro, non offre particolari idonei a stabilire se quelle si basassero su precisi dati di fatto oppure su loro deduzioni o interpretazioni.

Fa anzi propendere per quest'ultima ipotesi il fatto che l'altro episodio terroristico, che nella ricostruzione di Ortenzi e Marini riferita da Viccei viene appaiato alla strage di Brescia siccome opera dei milanesi, e cioè l'attentato al treno "Italicus", dagli accertamenti giudiziari fin qui svolti (si veda la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna) sembra riferibile piuttosto ad una diversa espressione geografica del terrorismo di destra, ossia a quella toscana.

Trattasi dunque di un materiale - quello versato in causa da Viccei - estremamente infido, che comunque non può ricevere attestati di maggior valenza probatoria dalle considerazioni che in principio si sono fatte sul personaggio Viccei. Per questo ritiene la Corte che da esso non possano essere utilmente ricavati elementi seri, solidi e indiscutibili di giudizio.

Diverso discorso, ovviamente, s'ha da fare con



riguardo al più generale ambito delle dichiarazioni di Viccei, laddove queste riguardano specifiche conoscenze dello stesso, riferibili all'ambiente ascolano di estrema destra e ai suoi rapporti con altre realtà organizzate. Come s'è infatti visto, notevoli sono le coincidenze di queste specifiche informazioni con dichiarazioni provenienti da fonti assolutamente diverse ed estranee e tale reciproco riscontro non può che fornire, sui singoli punti, significativi risultati di veridicità, anch'essi da verificare caso per caso.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

VINCENZO VINCIGUERRA

Vincenzo Vinciguerra rappresenta senza dubbio un'anomalia rispetto alla generica figura del "collaboratore" della giustizia. Egli infatti, che pur ha assunto davanti ai giudici la piena responsabilità in ordine alla strage di Peteano, non ha inteso deflettere minimamente dalla propria ideologia e dalla teoria e pratica della lotta armata contro lo Stato (la stessa strage di Peteano è infatti da lui accreditata come un "atto di guerra" in quanto diretto a colpire servitori in armi dello Stato).

Vinciguerra spiega questa sua posizione di apertura, assai relativa, come si vedrà, con una necessità: quella di "dimostrare la responsabilità del potere politico in tutte le stragi" e di "liberare coloro che hanno combattuto una battaglia ideale dall'accusa di stragismo" (test. al G.I. di Brescia del 6/5/85 in D/2,V,770).

L'excurus politico di Vinciguerra ha portato costui ad attraversare l'intero panorama politico dell'estrema destra degli anni '70. "Reggente" per Udine nel 1968 del Centro Studi Ordine Nuovo, continua, sia pur in piena autonomia, a intrattenere rapporti con i dirigenti di O.N. dopo l'ingresso del Centro Studi nel M.S.I..

Nel 1974, anticipando un mandato di cattura per il dirottamento aereo di Ronchi dei Legionari, ripara in Spagna, ove conosce il capo di Avanguardia Nazionale, Stefano delle Chiaie. Attraverso la frequentazione di questi, Vinciguerra si avvicina quindi alla organizzazione dallo stesso diretta, abbandonando progressivamente



O. Nuovo, da lui reputato ormai, sulla base di informazioni assunte durante la latitanza, compromesso con i servizi di sicurezza italiani. In A.N. Vinciguerra viene quindi a rivestire una posizione di rilievo, tanto da assumere, durante l'assenza di Delle Chiaie, la responsabilità dei militanti presenti in Spagna.

In questa sua veste viene in contatto con un gran numero di fuoriusciti di estrema destra, anche aderenti a organizzazioni in certo modo concorrenziali rispetto ad A.N., in quanto direttiva di Delle Chiaie era appunto l'aiuto a tutti i latitanti, senza distinzioni di gruppo.

Proprio in questo suo passato ruolo Vinciguerra offre una prima notizia che può avere attinenza al presente processo: riferisce dunque che, appunto in Spagna, Rognoni, colà giunto nell'estate del 1974, gli disse che altri del suo gruppo avrebbero dovuto raggiungerlo successivamente e fece i nomi di Ferri e di De Amici. Invece, spiega Vinciguerra, arrivò Pier Luigi Pagliai, col quale, in seguito, avrebbe intrattenuto rapporti di amicizia e di confidenza, specie quando entrambi si ritrovarono a Santiago del Cile.

Vinciguerra si dice anche a conoscenza di particolari e di circostanze sulla strage di Piazza della Loggia, ma il suo contegno processuale al riguardo si fa sibillino, contorto. Egli dice e non dice, fa riferimento ad altre persone che afferma più informate di lui, vuol far capire, ma si preoccupa di limitare quello che l'interlocutore può aver capito. Mancano, afferma Vinciguerra, quelle "condizioni necessarie, di natura etica e politica, per affrontare in termini anche dettagliati l'opera di indicazione e rivelazione degli elemen-

ti conoscitivi in suo possesso" (D/2,V,771).

Nondimeno Vinciguerra si dice disposto ad affermare che "ben chiara è l'area a cui vanno riferite le scelte e le operazioni di strage, compresa quella di Brescia", con esplicito riferimento al "gruppo di Ordine Nuovo, collegato con ambienti di potere ed apparati dello Stato; ...che vedeva nella strage lo strumento per creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire l'ordine" (D/2,V,776). Quindi afferma di essere a conoscenza che alcune persone sono in possesso di una dichiarazione scritta, contenente la confessione firmata degli autori della strage, ma non rivela né i nomi di costoro, né dei possessori del documento, né della persona che gli avrebbe riferito la circostanza.

Del tutto enigmaticamente afferma poi Vinciguerra di non avere "alcuna difficoltà a riconoscere", sulla base del suo patrimonio di conoscenze, "un carattere di non infondatezza" alla pista seguita dagli inquirenti, avendo però cura di precisare che la sua "valutazione" si limita "all'ambiente di O.N. del quale il gruppo "La Fenice" era parte integrante" (D/2,V,780).

Non risulta invece a Vinciguerra "una implicazione di Ermanno Buzzi nella strage di Brescia", anche se operazioni simili, ritiene, "richiedono necessariamente appoggi e apporti in sede locale, se non altro sul piano informativo" (ibid. 780-781).

Sempre con riguardo alle indagini sulla strage, riferisce che Pagliai in Sud America gli disse che queste, nel 1974, "inizialmente avevano imboccato una pista giusta", per cui ritiene Vinciguerra (anche alla luce di altre confidenze di Pagliai su una sua effettiva

responsabilità in ordine a un trasporto di esplosivo) di non poter escludere neppure l'ipotesi che la latitanza di Pagliai fosse determinata da una "connessione personale" dello stesso con l'attentato (D/2,VI,952).

Ancora a proposito della strage di Brescia, Vinciguerra si dice informato di una "contiguità" tra l'ambito ideativo e quello esecutivo e che comunque essa "fu opera congiunta di persone geograficamente e politicamente prossime" (D/2,VI,956).

Come ben si può cogliere da questa sintetica esposizione, l'atteggiamento tenuto da Vinciguerra è certamente singolare e suscita insuperabili perplessità in vista di un giudizio circa la concreta utilizzabilità delle sue indicazioni sul piano probatorio. Va peraltro rilevato come Vinciguerra abbia affermato che sarebbe stato a completa disposizione dei magistrati per svelare ogni particolare su tutti gli argomenti dei quali ha voluto dimostrare di essere a conoscenza, qualora si fossero verificate certe condizioni.

Ma evidentemente ciò non è stato se anche al dibattimento, sullo specifico punto dell'eccidio di Brescia, non ha aggiunto alcunché a quanto, con sibilline alchimie, ha riferito in istruttoria. Dando pure per scontato che Vinciguerra, per la posizione assunta tra i latitanti dell'eversione nera, abbia potuto accedere a importanti conoscenze su uno dei più gravi fatti che abbiano riguardato quegli anni, oggettivamente le indicazioni da lui provenienti ben difficilmente possono approdare a un sufficiente livello di dignità probatoria.

E infatti o esse sono costituite da valutazioni personali, foss'anche espresse da persona particolarmente

addentro ai misteri della galassia dell'eversione "nera", e come tali appaiono chiaramente inutilizzabili, oppure sono espressione di conoscenze del loro autore, che però, mimetizzandole, tacendo le fonti, scarnificandole dei particolari, viene a privarle di ogni concretezza, sì da renderle in pratica assimilabili, sul piano dell'utilizzabilità probatoria, a semplici valutazioni di carattere personale.

Non si deve dimenticare che Vinciguerra parla, sia pure dall'interno del mondo della destra radicale, senza dismettere gli occhiali della polemica tra le correnti e tra le organizzazioni, come risulta del resto dalle esplicite e reiterate accuse che egli, da posizioni avanguardiste, muove nei confronti di Ordine Nuovo, che accusa esplicitamente, tra l'altro, di essere responsabile di una vera e propria "retata", compiuta dai CC il 2/12/75 in via Sartorio a Roma, ove furono arrestati, oltre allo stesso Vinciguerra, Adriano Tilgher, Bruno Di Luia e Giulio De Crescenzi. Per Vinciguerra quella fu un'operazione mirata "all'esclusiva neutralizzazione del gruppo dirigente di A.N. in Italia (D/2,VI,934).

Tuttavia non va dimenticato che Vinciguerra è stato un capo e ha avuto qualificatissimi rapporti con gli artefici della costruzione politica e militare dell'estrema destra degli anni '70. Le sue affermazioni, quando si rifescano a sue specifiche e dettagliate conoscenze, non possono essere banalmente disattese, ma devono anch'esse essere sottoposte al vaglio critico di questa Corte.



CAP. 10 - L'AREA MILANESE DI ESTREMA DESTRA NEI PRIMI ANNI 70.

Numerose indicazioni provenienti dalle dichiarazioni dei personaggi che si sono testè esaminati (in particolare Latini, Calore, Danieletti, Viccei) ricollegano più o meno direttamente la strage di Brescia ad un determinato ambiente milanese di estrema destra, ovvero a un "gruppo milanese" in quest'area collocato.

Cura dell'istruttoria è stata quindi la definizione dei contorni di questa entità, attraverso nuove acquisizioni e vecchie emergenze che, integrandosi anche con risultanze di altri procedimenti, hanno infine fornito alcuni definitivi risultati.

Andrea Brogi, nell'esordio del suo interrogatorio del 31/5/85 al G.I. di Brescia, offre una chiara illustrazione delle tendenze, dei fermenti e delle evoluzioni che contraddistinsero l'area di estrema destra, non solo toscana, nel 1972, illustrazione che per i suoi caratteri di corrispondenza, tra l'altro, a dati che ormai dalla cronaca sono passati alla storia del nostro Paese, può senz'altro essere adeguatamente accettata.

Ricorda dunque Brogi (D/2,V,854) il rimarchevole successo elettorale del MSI nelle elezioni politiche di quell'anno, dovuto al confluire sulle posizioni di quel partito di strati di elettorato moderato.

Ciò indubbiamente, fu favorito da uno spostamento dell'asse politico del partito stesso verso il centro (la "politica del doppiopetto"), che provocò però reazioni e scontento nella parte più tradizionalista di quella



forza politica, specie nel settore giovanile. Proprio in questo quadro, afferma Brogi, si verificarono in alcune federazioni del partito vere e proprie emorragie a favore dell'organizzazione extraparlamentare Ordine Nuovo, mentre altrove si enuncleavano agguerrite minoranze all'interno del partito che tentavano, attraverso una politica estremizzante, di bilanciare il moderatismo che ormai caratterizzava la linea ufficiale del partito stesso.

Questa ricostruzione è assai significativa in quanto offre un sicuro quadro di riferimento anche per l'interpretazione degli accadimenti che a quel tempo avvennero nell'area milanese di estrema destra, riguardo ai quali assume rilevanza fondamentale la testimonianza resa da un personaggio di spicco di quell'area, Fabrizio Zani, certamente insospettabile.

Zani ha infatti dichiarato al G.I. (D/2,II,300) che, rimasto egli nel "Fronte della Gioventù" fin verso la fine del 1972, proprio in quell'anno si staccò dalle strutture del partito e con lui altri giovani, tra i quali D'Intino, Vivirito, Di Giovanni. La ragione fu che essi erano "nauseati" da alcuni esponenti del partito stesso, tra i quali il dirigente della federazione milanese, l'on. Servello. Intenzione dei fuoriusciti era dunque quella "di dar vita a un gruppetto giovanile autonomo, che facesse a botte con i compagni quando era necessario e si radicasse in una realtà popolare sull'esempio di Goebbels....". Appunto per realizzare tale idea, quel gruppo si mise alla ricerca di appoggi e così Vivirito fu mandato a Roma per prendere contatti



col "mitico" ambiente di Ordine Nuovo. Al ritorno, ricorda Zani, Vivirito riferì che per patti esistenti tra O.N. e A.N. avrebbero potuto appoggiarsi, a Milano, solo a quest'ultima organizzazione; Avanguardia Nazionale fornì anche dei fondi e fu dunque così che, in via Adige, aprì la sede la sezione milanese di A.N..

In quello stesso periodo, sempre a Milano, nasceva un foglio, denominato "La Fenice", che si fregiava del sottotitolo "periodico di politica e di cultura per un Ordine Nuovo", diretto da Giancarlo Rognoni, attorno al quale si era radunato un gruppo di giovani di estrema destra, che costituiva l'"espressione di un movimento autonomo rispetto alla linea politica di colui che era responsabile del partito a Milano e cioè l'on. Servello" (Rognoni: dich. dib.).

Di tale gruppo, secondo Rognoni, facevano parte elementi interni al MSI, come egli stesso ed elementi di Ordine Nuovo.

A questo punto occorre però fare qualche precisazione su quest'ultima organizzazione per rendere più intelligibili i punti di riferimento attorno ai quali si sta snodando la trattazione.

Come è emerso in modo pacifico dal processo (si vedano ad es. le dichiarazioni dibattimentali di Vinciguerra e di Delle Chiaie e le dichiarazioni di Calore in D/2, ALL VII, 1134), il Centro Studi Ordine Nuovo, nato negli anni '50, ha costituito la matrice delle più importanti organizzazioni extraparlamentari di destra: anche A.N. nacque infatti come scissione del gruppo giovanile di quella casa madre.



Nel 1969, nell'ambito di Ordine Nuovo, si determinò però una definitiva frattura: il "Centro Studi", facente capo a Pino Rauti, rientrò nel MSI, mentre l'ala ordinovista, con a capo Clemente Graziani, rifiutò tale soluzione, dando vita al Movimento Politico Ordine Nuovo.

Come afferma in particolar modo Calore (l.cit.), all'ala rautiana si ricollegarono i "centri culturali europei", quali appunto il "Drieu La Rochelle" di Tivoli, nel quale egli entrò nel 1973. A capo di questi centri era Paolo Signorelli, che faceva parte del Comitato Centrale del MSI.

Il M.P.O.N. si diede invece una struttura autonoma, mantenendo rapporti polemici con gli elementi rientrati nel partito, che tuttavia non recisero i rapporti personali. Quando, a seguito del noto procedimento penale, il M.P.O.M. viene sciolto il 23/11/1973, proprio il suo capo, Graziani, chiese a Signorelli, che conservava comunque la sua posizione ufficiale nel MSI, di assumere la direzione e la responsabilità del movimento messo fuori legge (sul punto Calore è puntualmente confermato dallo stesso Signorelli: D/2, ALL II, 259).

Dunque non pare si possa parlare di incompatibilità tra i due spezzoni della vecchia organizzazione, ma, al contrario, di una comunanza ideologica e di continui scambi interpersonali.

Tornando alla situazione milanese e alla "Fenice" in particolare, si nota come: proprio questo giornale, e il gruppo che intorno vi gravitava, costituissero il punto di incontro, in chiave di opposizione alla linea di partito, di persone di ascendenza ordinovista,



alcune interne all'organizzazione del partito, altre esterne. Conferme a questa interpretazione vengono tra l'altro da Marco Ballan, esponente di primo piano di A.N. a Milano, che colloca infatti la "Fenice" a cavallo tra il Movimento Sociale e Ordine Nuovo" (D/1,II, 234) e da Ivano Bongiovanni, compagno di pena di Rognoni, che ha ricordato come costui gli riferì che la "Fenice" "non era altro che un'espressione di Ordine Nuovo" (D/2,VIII,1426).

Il gruppo gravitante attorno a Rognoni non appare poi certamente isolato nel contesto nazionale.

Calore afferma in più punti l'esistenza di contatti, tramite Signorelli, tra il circolo di Tivoli e "La Fenice" (che inserisce nell'identico ambito dei "circoli culturali europei") e ricorda anzi una visita che tra il '72 e il '73 Rognoni fece appunto a Tivoli, ove era venuto per incontrare Signorelli (D/2,I,120).

Vinciguerra, dal suo privilegiato osservatorio, ricorda i contatti di Rognoni con l'ambiente veneto facente capo a Maggior e a Fachini, in singolare e significativa consonanza con quanto affermato da Izzo (D/2,I,4) circa i collegamenti tra il "gruppo milanese" con i "veneti".

Illustra assai efficacemente l'intreccio di questi rapporti la vicenda delle bombe a mano SRM, rinvenute nel covo romano di Via Foraggi, ove fu sorpreso e arrestato Pierluigi Concutelli.

Sul punto invero Izzo (D/2,X,1748) afferma che proprio costui gli disse in carcere che quelle facevano parte dello stesso stock usato ^{a Milano} durante gli scontri del 12/4/73 (omicidio dell'agente Marino) ed erano



state consegnate da Rognoni a Facchini e da questi a Signorelli, che appunto le fece arrivare in via Foraggi.

Calore, a sua volta, che da Izzo non era stato certamente coinvolto nel fatto, spontaneamente dichiara (D/2,I,120) di aver ricevuto una trentina di bombe a mano da Signorelli, che gli disse di averle ricevute da "Rognoni o da persone a lui vicine" e che provenivano dallo stesso quantitativo da cui furono prelevate quelle usate durante gli scontri di Milano. Di queste, dichiarerà poi Calore al G.I. di Firenze (D/2,ALL VII,1144), quattro furono poi portate da lui stesso in via Foraggi.

La sovrapponibilità logica dei due racconti, la diversità delle fonti di conoscenza dichiarate dai due imputati - testi, la difformità dell'ottica del racconto, escludente ogni accordo tra i due, oltretutto implausibile, attesa la scarsa rilevanza della vicenda, rendono l'episodio senz'altro credibile e dunque pienamente utilizzabile nel senso detto.

Il riferimento all'ambiente di destra milanese degli anni 1972-1973 non può però trascurare le Squadre di Azioni Mussolini, un'organizzazione che firmò una serie di attentati verificatisi tra il 1971 e il 1972, alcuni dei quali attribuiti giudizialmente a Giancarlo Esposti, oltre che ad Angeli, Pazzironi e Zaffoni, con sentenza 29/4/72 del Tribunale di Milano. Ma anche Alessandro D'Intino avrebbe poi dichiarato che capo delle SAM era stato appunto Esposti.

Successivamente, secondo D'Intino, dell'etichetta si erano appropriati vari gruppi a scopo di copertura (int. al G.I. di Brescia 4/7/74 in D/2,ALL I,112).



Delle SAM come organizzazione propria di Esposti ha infine parlato anche Fumagalli al dibattito.

Con queste caratterizzazioni di indirizzo ideologico e di prassi politica, l'area milanese e specialmente il gruppo gravitante attorno a Rognoni si conquista una solida fama nel panorama dell'estremismo di destra italiano. E infatti Calore ricorda (D/2,I,113) che il gruppo milanese, assieme a quello di Tivoli, "costituiscono la punta più avanzata di sperimentazione delle tematiche politiche e operative" nell'ambito del progetto - facente capo a Signorelli - dei "circoli culturali europei".

Ma se dal quadro generale dell'articolazione dell'ambiente milanese si vuole passare quindi al tentativo di definire compiutamente i profili delle diverse organizzazioni con riferimento alle persone dei rispettivi aderenti, ci si scontra immediatamente con una serie di difficoltà. Esse derivano dal fatto che spesso la singola persona viene accreditata, a seconda della fonte di informazione, a differenti realtà associative.

Ma questo, a ben vedere, non è dovuto tanto e solo all'imprecisione di quelle fonti, ma piuttosto a una caratteristica strutturale di quell'ambiente che ha trovato nel processo numerose possibilità di riscontro.

Ci si intende riferire al sostanziale affiancamento, in termini logistici e operativi, tanto intenso da portare ad una vera e propria fungibilità delle varie realtà organizzative, che in effetti non appaiono contraddistinte da precisi ed esclusivi riferimenti ideologici, ma si contrappongono tutte insieme, richiamando l'esigenza di una più "pura" e "dura" linea politica, all'azione



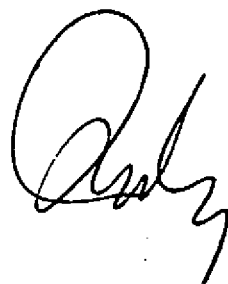
moderata del partito tradizionale dell'estrema destra parlamentare.

Non è vero, come sostiene Ferri al dibattito, che gli aderenti di A.N. e di O.N. si vedessero allora come "cani e gatti"; forse altrove, ma non a Milano se, come si è visto, in questa città, una sede di A.N. anziché di O.N. nacque, per accordi tra le due organizzazioni, solo per esigenze logistiche e attrasse gente come Zani, che si sentiva indirizzata, invece, verso il "mitico" Ordine Nuovo.

Lo stesso Zani al dibattito ha del resto dichiarato che a Milano "A. Nazionale non era la vera A. Nazionale", ma un gruppo che "riuniva tutti quelli di destra".

E quest'ultima considerazione, assolutamente coerente, nel contesto dell'estrema destra milanese, con la nota distintiva che sola contraddistingueva questo ambiente, e cioè la polemica fattiva contro la dirigenza locale del partito, offre un'importante conferma delle dichiarazioni che, nello stesso senso, vengono da alcuni protagonisti del processo.

Appare credibile, allora, Calore quando afferma, riportando informazioni di Fachini (ben informato su Milano se, come hanno affermato Vinciguerra e Calore, egli era in stretto collegamento con Rognoni) che nel capoluogo lombardo "la situazione politica era gestita da Cagnoni Marco per Ordine Nuovo e da Marco Ballan per Avanguardia Nazionale" e che i due erano "in qualche modo intercambiabili, dato che nell'ambiente Milanese non esisteva un'effettiva distinzione" tra i due ambienti (D/2, I, 121).

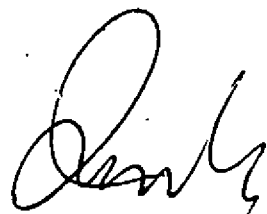


Non appariranno più inverosimili neppure le parole di Izzo, il quale, sulla scorta dei discorsi fatti con il certamente informato Freda, riempie il guscio del cosiddetto "gruppo milanese" con personaggi a prima vista attestati su posizioni formalmente diverse, quali appunto Rognoni, Ferri, Ballan e Di Giovanni (D/2,I,4). O le parole di Latini, allorché accomuna Ferri e Ballan nel rischio per possibili rivelazioni di Buzzi nel processo di Appello.

Questa dunque essendo la situazione, non può certo meravigliare lo spostamento di singoli personaggi da un settore all'altro dello schieramento extraparlamentare, attraverso i solidissimi ponti delle amicizie personali (che appaiono collegare fortemente pressoché tutti i componenti di quell'area) e delle necessità operative.

Così, ad esempio, non può stupire la collocazione di un Di Giovanni che, fuoriuscito della prima ora dal partito, è responsabile della sezione avanguardista milanese, ma è altresì partecipe al gruppo dichiaratamente ordinovista de "La Fenice", come hanno riconosciuto Rognoni al dibattimento e Ferri ancora in istruttoria (D/1,I,39).

La posizione di Cesare Ferri all'interno di questo ambiente appare assolutamente consona a quanto si viene dicendo. Delle ascendenze ordinoviste dell'imputato parlano esplicitamente Ballan (D/2,IX,1672) e Rita Ambiveri (Z,VII,13), cui lo stesso Ferri l'ha confidato, con la precisazione di essersi staccato dal MSI perché "deluso". Coerentemente con tale collocazione, egli frequenta il gruppo "La Fenice", come afferma Luciana Brusoni (aderente allo stesso, in D/2,ALL I,218) e



come ammette lo stesso Ferri, con termini riduttivi (avrebbe contribuito solo a diffondere il giornale), peraltro assai poco credibili, attesa la rilevanza del personaggio nell'ambiente estremista di destra, da più parti documentata.

Gabriele Mezzini, invero, un aderente alla formazione degli studenti della destra moderata "Comitato Tricolore", fondata da Giorgio Muggiani, definisce addirittura molto stretto il legame tra Ferri e Rognoni, quasi come se il primo fosse l'uomo di fiducia del secondo, tanto che il Ferri stesso, proprio per questa ragione, era considerato, nell'ambiente del "Comitato", cattivo soggetto, da tenere a debita distanza (D/2,III,589).

Comprensibili alla luce delle precisazioni poco sopra svolte sono poi alcuni riferimenti che danno Ferri gravitante attorno ad A.N., come le indicazioni di Giorgio Muggiani (D/2,III,572) e quelle, sia pure dubitative, di Giovanni Rossi (D/2,I,168), anch'egli appartenente a quella fascia moderata di cui si è appena detto.

Vero è comunque che Ferri era legato da vincoli di strettissima amicizia con Zani e Di Giovanni (tanto da formare con loro la "trilogia" di cui parla Danieletti riferendo discorsi di D'Intino), due degli esponenti - promotori dell'Avanguardia Nazionale milanese.

Ma al fine di apprezzare adeguatamente la figura di Cesare Ferri nell'ambito di questo intreccio di rapporti personali e politici, si devono ora evidenziare non già formali etichettature, né le dichiarazioni che lo stesso ha reso riguardo ai suoi rapporti con i più



compromessi personaggi dell'ambiente, poiché egli nel far ciò ha usato una lente riduttiva che ha trovato costanti smentite nel processo.

Si deve invece aver riguardo ad alcuni fatti precisi, inconfutabili, che devono essere colti in tutta la loro valenza.

In primo luogo è pacifica la partecipazione di Ferri alla manifestazione del 12 aprile 1973 a Milano, che esplicita nella maniera più virulenta la capacità di mobilitazione della destra estrema, in grado di occupare e tenere in scacco intere zone della città.

Nei disordini che seguirono e che causarono la morte dell'agente di P.S. Marino, Ferri, si distinse per atti di resistenza alle forze dell'ordine per i quali fu quindi condannato. A questo proposito va ricordato che Ferri è legato da vincoli di stretta amicizia (Macchi: D/2,I,19; si veda anche Ambiveri sull'episodio dell'esplosivo in D/2,I,31) con Maurizio Murelli, il diretto responsabile dell'omicidio dell'agente.

Buona amicizia lega anche Ferri ad Angelo Angeli, il "bombardiere nero" (Ambiveri: Z,VII,8), ritenuto assieme ad Esposti autore di una serie di attentati dinamitardi firmati S.A.M.. I due infatti si ritrovano in Svizzera verso la fine del maggio 1974 e insieme (con loro anche Benardelli) si recano in Jugoslavia.

Parimenti comprovata è l'intensità di rapporti tra Ferri e Francesco Zaffoni, altra persona condannata per attentati S.A.M., e Nico Azzi, l'attentatore del treno Torino - Roma (Ambiveri: Z,VII,1r).

Ancora più significativa risulta però la frequentazio-

ne di Ferri con Giancarlo Esposti (non a caso sminuita invece dall'imputato). Veramente imponente è la messe di emergenze al riguardo. Così la sorella di Esposti, Maria Pia, afferma che i due si vedevano, si frequentavano e si telefonavano; i loro rapporti "erano senz'altro abbastanza stretti", addirittura Ferri veniva tra le persone maggiormente legate al fratello. Smentisce poi la Esposti che la frequentazione di Ferri con costui derivasse da mire sentimentali dell'imputato nei confronti ^{di lei}; queste, infatti, che pur ci furono, si inserirono solo "come una fase" del rapporto tra Ferri e Giancarlo (D/2,II,222).

Rita Ambiveri, da parte sua, afferma che Ferri le manifestò più volte la sua ammirazione per Esposti, che i due erano sempre stati in rapporti di confidenza e che, nei primi mesi del 1974, era venuta a conoscenza che Ferri stesso se ne "stava sempre" con Esposti (Z,VII, Ambiveri, 1 e sgg).

Di amicizia tra i due parlano anche Antonio Federici (Z,IX,100) come di "cosa notoria" (D/2,I,61) e Alessandro D'Intino, che è altresì in grado di ricordare la stima, incondizionata, che Esposti nutriva per Ferri (D/2,VIII, 1491).

Viene in tal modo riscontrato Danieleletti, che ricorda anch'egli la "grande stima e considerazione" di Esposti nei confronti dell'attuale imputato (D/2,VII,1374).

A suggellare questa sequenza di indicazioni c'è, d'altra parte, l'oggettivo rilievo del rinvenimento sul cadavere di Esposti, il 30/5/1974, di due fotografie formato tessera proprio di Cesare Ferri.

Costui sul punto ha sempre negato la più semplice

e piana spiegazione del fatto e si è anzi chiesto come mai sue fotografie fossero finite sue quella persona che egli frequentava del tutto sporadicamente.

Senonché, a smontare l'assunto difensivo, in verità assai debole, non si incaricano solo le osservazioni appena concluse sull'assiduità e sull'intensità dei rapporti tra l'imputato e Giancarlo Esposti. Vengono anche precise e puntuali emergenze probatorie, provenienti da fonte insospettabile.

Così lo stesso Benardelli, amico di Ferri, suo compagno nelle peregrinazioni attraverso l'Europa, dichiarò a suo tempo (D/2, ALL II, 32) che di quelle fotografie gli parlò, durante la fuga verso la Grecia, proprio Ferri, che gli confidò infatti di averle personalmente consegnate a Esposti.

E dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni di Danieletti sul punto, riportanti specifiche confidenze ricevute da Ferri nel 1976 in carcere. Precisa anzi Danieletti che Ferri gli disse di aver dato le fototessere a Esposti perché costui gli procurasse documenti falsi.

Il convergere dunque di due fonti tanto distanti quanto autonome tra di loro non può che confermare, contro ogni diversa (ma neppure allegata) spiegazione, la plausibile, verosimile e convincente giustificazione della presenza di quelle fotografie addosso al terrorista ucciso a Pian di Rascino.

Proprio gli stretti legami esistenti tra Ferri e il capo delle S.A.M. e i rapporti di amicizia e di frequentazione tra lo stesso Ferri e Angelo Angeli



e Francesco Zaffoni rendono certamente significativo anche l'accertamento della responsabilità dell'imputato in relazione all'attentato, compiuto il 3/3/73 alla sezione del PSI di via Crescenzago a Milano, contenuto nella sentenza 13/5/75 del Tribunale di Milano.

In quell'occasione furono infatti rinvenuti alcuni voltantini intestati "Nessuno scoprirà mai le S.A.M." e contenenti le solite frasi truci e fanatiche. Si accertò che gli stessi furono commissionati da Cesare Ferri a Rita Ambiveri, che ricopiò in più copie un manoscritto di Ferri. Alle accuse di "pazzia", da Ferri lanciate verso la ragazza che rivelò la circostanza, consentendo così la condanna dello stesso, ha già risposto e in maniera definitiva il giudicato intervenuto su quella sentenza del Tribunale di Milano. Sulla base di questa si deve dunque ritenere certo che Ferri concorse in quell'attentato siglato S.A.M., circostanza questa che getta dunque una luce vivissima sui rapporti dal Ferri stesso intrattenuti con conclamati esponenti di quella formazione quali appunto Esposti ed Angeli.

Ma allora acquistano il marchio della più assoluta attendibilità anche le parole di Danieleletti allorché riferisce di alcune confidenze di D'Intino sulle S.A.M. e precisamente quando ricorda che di queste avevano fatto parte, appunto, Cesare Ferri e Angelo Angeli, oltre a Esposti.

Della posizione di non rigida appartenenza a questa o quella compagine e di una collocazione in qualche modo trasversale rispetto alle diverse realtà che magneticamente si agitavano nella destra milanese di quei



primi anni '70, Ferri sarà sempre un convinto assertore; anche negli anni successivi, le presenterà come caratteristiche della sua personale posizione politica. Riferisce infatti Latini che a S. Vittore nel 1976 Ferri, nelle continue discussioni politiche in cui si intrattenevano i camerati detenuti, sosteneva la necessità di un superamento delle divisioni e l'esigenza della riunione in un unico movimento delle "varie forze e componenti della destra, al fine di perseguire comuni obiettivi" (D/1,I,6).

Così ragionando, però, Ferri non faceva che teorizzare quanto già si era venuto sperimentando a Milano, nell'ambito della destra estrema e con caratteri di una certa originalità, nel periodo a cavallo tra il 1973 e il 1974.

Questo frangente temporale segna invero, senza alcun dubbio un momento particolarissimo nella organizzazione della destra radicale Milanese.

Nell'autunno del 1973 intervenne lo scioglimento di Ordine Nuovo, che segnò un'ulteriore radicalizzazione delle posizioni dei gruppi che a quest'area si riferivano e soprattutto la necessità di nuove forme organizzative, che prevedessero la possibilità di continuare la lotta politica anche attraverso forme di violenza clandestina.

C'era la necessità di continuare a far sentire la propria presenza attraverso azioni eclatanti, che fossero altresì funzionali a una prospettiva conclamata di rovesciamento della democrazia e di instaurazione di forme autoritarie di potere.

Il livello di segretezza imposto dalle iniziative



governative e dalla natura stessa degli obiettivi, ma anche la situazione di sbandamento e di disorientamento dei vari gruppi (Vinciguerra D/2,V,931), nonché la necessità di radunare tutte le forze disponibili, imponevano peraltro che nella nuova strutturazione che si profilava venisse lasciato ampio spazio all'autonomia delle realtà locali, che ci si preoccupava solamente di coordinare e di indirizzare.

Su questo nuovo campo di azione Milano si trovava già all'avanguardia. Lo era al tempo dell'esperienza dei circoli culturali europei, come ha ricordato Calore, lo era anche ora sugli inizi del 1974.

Illuminanti e decisivi sono al riguardo gli accertamenti contenuti nella sentenza 14/2/84 della Corte di Assise di Appello di Bologna. Da questi risulta dunque che agli inizi del '74 in Toscana si cercavano adepti per una nuova formazione di destra, nella quale erano confluiti elementi della destra extraparlamentare ed in particolare elementi già appartenenti a O.N. e ad A.N., attraverso appunto un superamento dei gruppi.

Si diceva che questa compagine avesse già una solida organizzazione, buoni finanziamenti, passaporti pronti e, come componenti di essa, si facevano i nomi di Esposti, Zani e Benardelli (i "fondatori", a quanto disse quest'ultimo a Danieletti: D/2,VII,1224).

La matrice milanese di questo gruppo è poi confermata nella stessa sentenza, con riferimento alle confessioni, che hanno trovato in quella sede precisi riscontri, di Andrea Brogi, al quale Cauchi, nei primi mesi del 1974, fece appunto parola di un gruppo milanese "di



gente di Ordine Nuovo", che si stava organizzando dopo lo scioglimento e del quale decantò "la serietà delle persone, la larga disponibilità di mezzi ed un notevole livello organizzativo". I collegamenti logistici tra la formazione milanese e quella toscana sono poi evidenziati nella sentenza medesima.

Su un altro versante geografico appare pure provato il collegamento organizzativo e operativo tra la cellula ascolana, di cui parla Viccei, e Giancarlo Esposti, indiscutibilmente capo o quantomeno elemento di primissimo piano di quel gruppo milanese che si identifica, giudizialmente, in Ordine Nero.

Numerosissimi sono in effetti i viaggi che Esposti compì ad Ascoli Piceno, chiaramente connessi con attività eversive.

Ulteriore conferma a Viccei su questo punto è venuta poi al dibattimento da Carlo Fumagalli, che ha ricordato alla Corte di come Esposti gli avesse detto "che la sua zona di azione sarebbe stato il Centro Italia" in quanto ad Ascoli aveva degli uomini suoi, a sua disposizione.

Ciò posto, importa ora di sottolineare come di questo gruppo milanese la sentenza richiamata abbia stabilito facessero parte personaggi come Zani, D'Intino, Danieletti, sicuramente riconducibili ad A.N., ma anche personaggi come Ferri, di ascendenza Ordinovista, o di Esposti, soggetto che non si rifaceva a specifiche organizzazioni.

Dunque appare rispecchiata proprio in questa caratteristica la "propaganda", che in Toscana si faceva della nuova organizzazione, centrata anche sulla possibilità



di adesione di tutti i militanti dell'estrema destra, senza preclusione di schieramenti.

D'altra parte Ordine Nero ha trovato una conferma autorevole proprio nelle dichiarazioni di quel teste insospettabile che è Fabrizio Zani, il quale è l'unico ad avere ammesso esplicitamente la sua appartenenza a tale organizzazione, capeggiata da Esposti, della quale, ha precisato, facevano parte tanto aderenti ad A.N. quanto militanti di base del M.S.I., attestati su posizioni estreme rispetto a quelle del partito.

Per chiudere su questo punto si rivela che l'area milanese, così strutturata, venne a porsi come serbatoio di persone decise per l'avventura presidenzialista del M.A.R., verso il quale in effetti confluirono, attratti dalle disponibilità di mezzi e dalla concretezza di prospettive, ricercati compagni di strada quali Esposti e autorevoli membri di A.N., l'uno e gli altri, comunque, all'epoca inseriti - in posizione eminentissima l'Esposti - nell'organizzazione Ordine Nero.



CAP. 11 - LA STRATEGIA della TENSIONE

Dopo la descrizione del dinamico divenire della realtà milanese e nazionale dell'estrema destra nel periodo culminante nel 1974, appare ora necessario tentare l'individuazione dei filoni operativi su cui quell'area si dispose, nonché i suoi progetti e i suoi programmi.

Sul punto il presente processo ha consegnato alla Corte numerosissimi spunti, che nella loro inequivoca concordanza consentono di raggiungere verità incontestabili. Ed è significativo che queste, attinte sul piano giudiziario, vengano a coincidere con quelle intuizioni e con quei giudizi, espressi già in anni immediatamente successivi al 1974, che indicavano appunto nella serie dei fatti di terrorismo che quel periodo sconvolse non una disordinata e casuale congerie di episodi tra loro indipendenti e frutto di logiche deliranti, bensì lucide sequenze di inequivoca valenza politica, miranti a creare le condizioni per l'abbattimento nel nostro paese delle istituzioni democratiche.

E' emersa insomma dal presente processo una conferma di quella che si definisce la "strategia della tensione".

Assolutamente pertinenti sul punto appaiono le precise e calibrate parole di Sergio Calore, spese in numerosissimi interrogatori, che descrivono, da un osservatorio certamente autorevole, la situazione di quel periodo. Calore afferma che, appena dopo lo scioglimento del M.P.O.N., si tennero alcune riunioni



a Tivoli, cui presero parte Signorelli, Graziani e Pugliese, i quali sostennero la necessità di una clandestinizzazione del movimento, da attuarsi attraverso una struttura a grappolo (sul tipo dell'OAS algerino) "nella quale andava data la preferenza al settore addetto al sabotaggio e alla demolizione", affiancata da un settore informativo che facesse indagini sugli obiettivi, individuati comunque in infrastrutture "fisse" e non in persone.

Il progetto politico nel quale si doveva attivare questa articolazione, che doveva svilupparsi attraverso gruppi dislocati lungo tutto il territorio nazionale, dichiarò ancora Calore, gli fu esposto da Signorelli: "creare una situazione insurrezionale in grado di provocare l'intervento di reparti militari regolari, che di loro iniziativa avrebbero effettuato un colpo di Stato", nel cui ambito i gruppi clandestini avrebbero funzionato come "guardia della Rivoluzione" (D/2, ALL VII, 1136 e sgg). Tale pronunciamento militare, per il quale, a quanto diceva Signorelli, si erano decisi ufficiali "nazional-socialisti" del settore Nord Est del Paese, avrebbe dovuto verificarsi nella primavera - estate del 1974.

Il progetto insurrezionale dei gruppi clandestini è poi precisato meglio da Calore: la prima fase doveva consistere in una serie di azioni e di attentati finalizzati a suscitare un crescendo di allarme sociale; la seconda fase prevedeva l'intervento dei Carabinieri in chiave anti-insurrezione; la terza fase la normalizzazione della situazione politica secondo i progetti di coloro che erano alla testa del movimento golpista



e che avrebbero preso il potere (D/2,I,15).

Nella prospettiva testè tracciata s'inseriscono in modo del tutto consono e logico i discorsi riferiti da Andrea Brogi nella riunione di Villa Collemantina, in provincia di Lucca.

In quell'occasione tenne le fila della discussione proprio quel Peppino Pugliese che, secondo Calore, avrebbe dovuto assumere la responsabilità della struttura operativa clandestina; egli teorizzò la necessità che tra un terzo livello, che avrebbe dovuto dirigere il "salto di qualità", e un primo livello, che avrebbe dovuto battersi sulla piazza, si ponesse un'organizzazione "occulta" (il "secondo livello"), tesa a compiere "manovre che lo Stato non si poteva attendere" e cioè "gli scoppi".

Sempre secondo Pugliese questo secondo livello doveva essere rappresentato soprattutto da Ordine Nuovo (il disciolto M.P.O.N.); Pugliese infine indicò con precisione gli obiettivi da colpire e precisamente "ambienti di informazioni del regime", ambienti "che spolpano i cittadini", ambienti militari (D/2,ALL II,399-400).

La corrispondenza logica tra quanto riferito da Calore e quanto dichiarato da Brogi è illuminante. Anche l'assenza di riferimenti, in queste ultime dichiarazioni, al colpo di stato è perfettamente comprensibile in quanto questo rientrava senza dubbio nelle strategie elaborate al centro, al "terzo livello": per i gruppi locali era sufficiente l'incitamento all'azione e all'insurrezione.

Su un altro versante non possono non essere richiamate le dettagliatissime ed originali dichiarazioni



che furono rese da Alessandro D'Intino nei giorni immediatamente successivi alla sparatoria di Pian di Rascino. Fin da subito, infatti, D'Intino iniziò a parlare dei progetti eversivi di Fumagalli, da attuarsi in collaborazione con Ufficiali delle Forze Armate anticomunisti.

Il progetto di "Jordan", esposto da D'Intino, presenta singolari convergenze con quello che andavano elaborando i quadri del disciolto M.P.O.N.: da parte del M.A.R., infatti, si contava di effettuare una sorta di "propaganda armata", mediante attentati a tralicci e ad infrastrutture, da eseguirsi in Valtellina (da Fumagalli ben conosciuta nei suoi trascorsi da partigiano); in nessun caso avrebbero dovuto verificarsi scontri con le forze dell'ordine. La situazione di caos e di allarme che si sarebbe in tal modo verificata, aggiunse D'Intino, avrebbe quindi determinato il P.C.I. e, sperabilmente con funzioni di traino di questo, organizzazioni come le B.R., a scendere in piazza e a scavalcare le istituzioni: questo sarebbe stato il momento per le Forze Armate di intervenire.

Precisò inoltre D'Intino che il momento politico appariva particolarmente opportuno in quanto si presumeva che, con la prevedibile vittoria nel referendum sul divorzio, il P.C.I. avrebbe chiesto una partecipazione al governo, determinando così la reazione dei circoli anticomunisti nazionali e internazionali.

Il dibattito ha poi portato una conferma indiscutibile alle parole di D'Intino attraverso l'interrogatorio, dal contenuto ampiamente ammissivo, dello stesso Fumagalli.

Ha invero ammesso costui che "la finalità del M.A.R



era quella di arrivare a un tentativo di colpo di Stato" e che in ciò il movimento sarebbe stato aiutato da gruppi di giovani che sarebbero serviti come soldati sulle montagne. Appunto con attentati ai tralicci si sarebbe dovuto innescare una reazione che avrebbe provocato l'intervento delle forze dell'Ordine (con le quali i contatti avrebbero dovuto essere tenuti da Picone Chiodo e dall'avv. Degli Occhi) in prospettiva dell'instaurazione di una repubblica presidenziale. Le azioni, ha aggiunto Fumagalli, dovevano svolgersi in Valtellina, mentre invece Esposti avrebbe potuto agire nel Centro Italia dove, come s'è visto, poteva contare su uomini fidati. In vista del progetto, ha concluso, si stavano ammassando armi e munizioni.

Quanto affermato da Fumagalli offre quindi la definitiva conferma anche di ciò che dichiarò il cap. D'Ordio, nell'istruttoria "MAR", a proposito degli intenti del gruppo di Pian di Rascino, così come gli erano stati esposti proprio da Benardelli, che con questo nel giugno 1974 era stato in costante contatto. Secondo quanto riferito da Benardelli, che l'aveva appreso dallo stesso Esposti, aveva dunque affermato l'ufficiale dei CC che il gruppo si trovava in Abruzzo in attesa di un'azione dimostrativa, che avrebbe dovuto svolgersi in alta Italia, che doveva fungere da "detonatore" per l'entrata in azione "nell'arco alpino e sulla dorsale centro settentrionale appenninica" di numerosi analoghi gruppi; questi dovevano impegnare le forze dell'Ordine appunto per creare una diffusa situazione di guerriglia (D/2, ALL I, 41).



Si noteranno alcune differenze di accenti rispetto alla progettazione espressa da Fumagalli (che escludeva di impegnarsi militarmente con le Forze dell'Ordine), ma si tratta pur sempre di difformità facilmente spiegabili sulla base delle strategie proprie di quei gruppi che, come quello di Esposti, si trovavano con il MAR in rapporto di mera collaborazione, senza aver rinunciato certamente ai propri caratteri distintivi. Tanto più che, dopo l'arresto di Fumagalli, certamente appariva deludente e inaccettabile la rinuncia a progetti di eversione, che mai come allora erano apparsi concreti e appaganti (sul punto si veda Maria Pia Esposti in D/2,II,218-219) e che ora si volevano comunque tentare anche attraverso gesti ancor più eclatanti e provocatori.

E con riguardo alle strategie care a Esposti non possono essere trascurate le dichiarazioni che abbondanti sono state versate nel processo. Ad esempio quelle di Danieletti, secondo cui Esposti aveva una "prospettiva di tipo golpista", che si doveva attuare attraverso una serie di attentati di gravità crescente, da attuarsi "l'uno dopo l'altro in diverse città oppure in più luoghi ma contemporaneamente", di stragi indiscriminate, di attentati anche che apparissero attribuibili alla parte avversa, attraverso insomma il "terrorismo puro" (D/2,VII,1238). Risultato auspicato da Esposti, come riferito da Danieletti, era comunque quello di creare "una situazione che spingesse i comunisti a scendere in piazza e ad impadronirsi della stessa e lo Stato a sua volta reagire facendo scendere in campo la Forze dell'Ordine e le Forze Armate" in modo da arrivare ad una modifica del "precedente stato di cose" (D/2,VII,



1364).

E' qui evidentissima l'eco dei progetti del M.A.R., teorizzati non già dall'ex partigiano Jordan, ma dall'estremista, aduso all'impiego di esplosivi, Esposti.

Quello stesso, si ricordi, che aveva letteralmente teorizzato il giovane Crespi (D/2, ALL I, 166) con discorsi tanto deliranti quanto concreti, attesi i traffici di armi, circa la necessità di "cambiare le cose in Italia e di ripristinare uno Stato addirittura di tipo Nazista".

Anche Viccei parla dei programmi di Esposti e sicuramente riferisce cose effettivamente dette dallo stesso in quanto ricorda dettagli sull'esecuzione di un certo tipo di attentati negli stessi identici termini riferiti da Danieletti siccome appunto appresi dallo stesso Esposti. E anche nel racconto di Viccei (D/2, VII, 1260) vi è la teorizzazione, da parte di costui, di attentati di efferata gravità, particolarmente diretti contro l'Autorità o i rappresentanti dello Stato, in consonanza alla "mentalità militare" di Esposti (in ciò si sarebbe distinto dalla "dirigenza milanese", che aveva optato per attentati indiscriminati).

La migliore riprova che queste non fossero semplici farneticazioni, o vuote elucubrazioni di Esposti, è provato oltre che dai suoi precedenti (si veda in particolare ^{la sentenza} 29/4/72 del Tribunale di Milano agli atti), proprio dalla ragguardevole quantità di esplosivo e di accessori rinvenuta a Pian di Rascino e senz'altro idonea, più che ad attività di "interdizione del nemico", come ha dichiarato D'Intino (D/2, VIII, 1492), all'esecuzione



di quell'attentato di grande risonanza (blocco dell'autostrada e della linea ferroviaria oppure a una raffineria), di cui ha parlato Danieletti (D/2,VI,1205).

Ulteriore riscontro al quadro così delinato è altresì venuto da Vincenzo Vinciguerra che, anche al dibattimento, ha ricordato di un "interrogatorio" cui fu sottoposto in Spagna Gaetano Orlando, uno dei protagonisti della vicenda MAR, ad opera di autorevoli esponenti di A.N..

Secondo dunque quanto "confessato" da Orlando, momento centrale dell'azione di provocazione messa in atto dal Movimento e dalle forze ad esso collegate doveva essere il mortale attentato a un esponente democristiano, da compiersi il 25/4/1974 in Valtellina, seguito da attacchi alle caserme dei CC, di intesa però con l'Arma, per creare così il pretesto per un intervento normalizzatore di costoro e delle Forze Armate (D/2,V,947).

E singolare rispondenza a questo complesso di progetti e strategie finisce per trovare, infine, un'affermazione dello stesso Mario Tuti che, al dibattimento, spiegando un articolo a sua firma comparso su QUEX, ha ricordato che nell'estate del 1974 egli aveva sempre a portata di mano il fucile di assalto per darsi alla macchia, appunto in previsione del colpo di stato.

La giustificazione in chiave difensiva che lo stesso Tuti dà di questo suo stato di allerta è certamente assai poco credibile, ma è qui importante la ragione di tale stato e cioè la consapevolezza che la situazione si stesse evolvendo con concreta immediatezza verso soluzioni insurrezionali.

Quanto fin qui esposto è quindi sufficiente alla

Corte, confortata sul punto anche da pronunce giurisdizionali quali, ad esempio, quella sul "MAR", per ritenere accertati un clima, un'aspettativa, delle precise linee di tendenza che informavano di sè l'attività di diversi gruppi dell'estrema destra, che in quei frangenti progettavano ed eseguivano azioni terroristiche.

Non è qui possibile nè necessario stabilire in quale misura quelle linee di tendenza possedessero valenze di concreta attuabilità, individuare le persone cui la strategia complessiva facesse capo, valutare se lo Stato in quel difficile momento si sia effettivamente trovato sul punto di essere travolto nelle sue istituzioni democratiche. Sufficiente, e però nondimeno significativo, è poter qui dare, sulla base non di preconetti o di valutazioni personalistiche, ma di precisi, coerenti e concordanti dati probatori, un significato generale ma preciso a tutta una serie di avvenimenti, individuare cioè il motore che spinse l'attività terroristica chiaramente ispirata ai valori del neofascismo negli anni culminati nel 1974.

Quello cioè che appare provato sulla base delle meticolosa istruttoria svolta sul punto è, in ogni caso, che quei giovani che aderivano ai gruppi che si sono più sopra alquanto parzialmente tratteggiati erano stati posti in condizioni di ordinare la loro attività verso obiettivi pseudorivoluzionari e antidemocratici, che in quegli stessi gruppi trovavano ideale terreno di coltura. Era stata insomma assegnata agli stessi, per fini che a questo punto si disvelano da soli, una campagna di destabilizzazione e di provocazione,



del tutto consona alla loro ideologia e alla loro strutturazione in gruppi senza alcun contatto - neppure ricercato - con le masse.

Queste direttive, questa prospettazione di obiettivi eversivi, presentati come possibili e imminenti (assai significativa sul punto, lo si ripete, è la testimonianza di Maria Pia Esposti sull'atteggiamento del fratello in seguito all'incontro con Fumagalli), cadono peraltro su personaggi e su elaborazioni tattiche di allarmante potenzialità offensiva e distruttiva.

Un fatto è illuminante come banco di prova di queste capacità, come segno ineliminabile di fino a che punto fosse accettabile giungere pur di esprimere un "atto politico", un atto cioè proprio del gruppo e indirizzato come tale a fini politici.

E' l'attentato, fortuitamente e fortunatamente fallito al treno Torino - Roma, attribuito dalla Corte di Assise di Genova (sentenza 25/6/74) al capo de "La Fenice" Rognoni e a qualcuno dei suoi accoliti.

Contro le argomentazioni difensive in allora (ma anche al presente dibattimento, da Rognoni, che pure ha ammesso il fatto) espresse dagli imputati, e cioè che doveva trattarsi di un attentato dimostrativo e che la bomba non doveva scoppiare, quella Corte ha invero accertato che, per le caratteristiche dell'ordigno e per le modalità dell'azione, obiettivo degli attentatori non poteva essere che la strage indiscriminata, volta, secondo le stesse parole degli imputati, a "dimostrare alla sinistra che la destra sapeva controbattere con la violenza" e a orientare "l'opinione pubblica

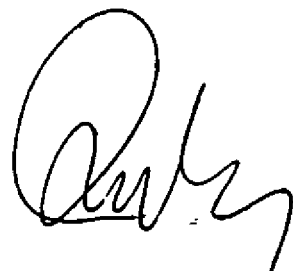


verso posizioni di estrema destra anche con l'espedito di attribuire la responsabilità a gruppi estremisti di opposte tendenze (sent. cit. pag. 32).

D'altra parte, va anche sottolineato che secondo le concordanti e quindi veritiere dichiarazioni di Danieletti e di Viccei (due personaggi tra loro diversissimi e che mai sono stati in contatto), anche Esposti, qualificato esponente come s'è visto del "gruppo milanese, a circa un anno dall'attentato al Torino - Roma, utilizzando la sua cellula ascolana, fu in grado di concepire e di programmare altri attentati ai treni, il primo dei quali (quello di Silvi Marina) non si risolse in una spaventosa carneficina solo per pura fatalità (sul punto si veda la sentenza - ordinanza del G.I. di Teramo).

Questa fredda determinazione a ricorrere ai più abominevoli sistemi di lotta politica offre dunque il più sinistro ma efficace dei riscontri a quelle voci che nel processo hanno detto come la strage indiscriminata fosse considerata un "atto normale", da valutare in termini di positività o negatività non per sè stessa, ma secondo la maggiore o minore rispondenza della medesima al progetto sovvertitore in cui la stessa era inserita (così Calore: D/2,I,115; si veda anche Latini D/1,I,13).

Ma la particolare decisione dimostrata dall'ambiente milanese a indirizzare la propria attività terroristica dimostra altresì che un fondamento di verità deve pur esserci anche nelle parole di Brogi che, sulla base dei discorsi di Cauchi, descrive il contenuto della discussione verificatasi nella riunione sul lago di Bolsena.



Brogi, infatti, parla di una "spaccatura" che si sarebbe verificata tra chi intendeva scegliere gli obiettivi degli attentati secondo criteri "politici" e chi, come appunto i "milanesi", "tendevano alla destabilizzazione fine a sè stessa", optando per attentati di grande impatto emotivo, quali sono senz'altro, in primis, le stragi.

Senza tema di essere smentita, dunque, la Corte, sulla scorta di un'attenta valutazione delle risultanze del processo, può concludere riconoscendo l'esistenza di una linea di fondo che collegò l'attività terroristica, sicuramente attribuibile agli ambienti dell'estrema destra, ad aspettative e a prospettive di eversione dell'ordinamento democratico e che funzionale a questa tendenza veniva riconosciuto anche il compimento di azioni dinamitarde rivolte contro la generalità dei cittadini. Queste, anzi, al di là di ogni remora di ordine etico (si vedano sul punto le efficaci affermazioni di Calore nella citata intervista a "L'Espresso"), si presentavano sommamente funzionali alla creazione di una situazione di caos e di terrore nella pubblica opinione, in tal modo facile oggetto di distorsioni e di fughe verso domande di ordine e di sicurezza agevolmente strumentalizzabili in chiave autoritaria.



CAP. 12 - GLI ATTENTATI DI ORDINE NERO

Oggettivamente inserita in questo ambito appare la progressione dinamitarda espressa, nei primi mesi del 1974, dalla organizzazione "Ordine Nero", sulla quale si è espressa, in termini che possono dirsi definitivi, la sentenza 14/2/84 della Corte di Assise di Appello di Bologna. Di questa organizzazione, dell'ambiente in cui maturò già si è detto al cap. 40.

Si vuole qui sottolineare come quel provvedimento giurisdizionale abbia definito quella compagine come un "movimento a sè stante, dotato di proprie strutture... di un proprio organigramma, di proprie finalità, ancorché incanalate nell'alveo di quelle di un più vasto movimento ideologico" (sent.cit. pag. 52) e ne abbia quindi riconosciuto la natura di associazione sovversiva. Si trattò comunque di una organizzazione per così dire "trasversale", nel senso che ufficializzò, in Milano, il superamento delle divisioni altrove esistenti nell'estrema destra e proprio per questo si pose, come pure s'è visto, come una forza di attrazione nei confronti di altre realtà, alla ricerca di nuovi modelli di strutturazione.

Parimenti si è già accennato alla compromissione pienamente colta nella sentenza 2/2/78 della Corte di Assise di Brescia, di tale associazione sovversiva al suo più alto livello con il Movimento e i progetti di Fumagalli.

Conseguentemente è del tutto agevole vedere la serie di attentati, che da Ordine Nero furono firmati, in funzionale e oggettiva correlazione con il programma



del MAR e in particolar modo con la fase di provocazione e di destabilizzazione che esso contemplava. Certamente non si può escludere, scontato un certo spontaneismo proprio dell'associazione, l'esistenza di un fine autonomo, proprio di quegli attentati (assai bene descritto nella sentenza bolognese a pag. 97), ma proprio la considerazione che, nel periodo in cui questi si verificavano (in pratica dal marzo al giugno 1974), erano senz'altro già operanti i collegamenti tra l'organizzazione stessa e il MAR, impone di stabilire un significativo nesso tra le rispettive strategie.

E ancora una volta, dunque, si deve convenire con Sergio Calore laddove afferma che anche gli attentati di Ordine Nero andavano collocati nel contesto della strategia golpista che Signorelli gli aveva delineato (D/2, ALL VII, 1142).

All'interno della sequenza terroristica attribuita a Ordine Nero è altresì agevole rinvenire eclatante traccia di quella particolare determinazione al gesto clamoroso, sprezzante dell'incolumità e della vita delle persone, di cui l'ambiente milanese aveva già dato ampia prova. Infatti, dei nove attentati riconosciuti opera dell'associazione sovversiva, due, e cioè l'attentato alla ex sede della Chiari e Forti a Bologna il 10/5/74 e l'attentato alla sede PSI di Lecco, per le loro caratteristiche di intrinseca e di spiccata pericolosità per l'incolumità pubblica, sono stati sussunti sotto le insegne della previsione normativa di cui all'art. 422 c.p..

Quanto poi alla definizione dell'attività propria



di Ordine Nero, è di sicuro rilievo sottolineare come nella già citata sentenza si ponga in luce l'"assoluta modestia delle affermazioni teoriche e di principio" contenute nei volantini coi quali, dopo le bombe, l'associazione intendeva lanciare i propri messaggi: questi invero si limitavano alla vieta ripetizione dei soliti slogans nazi-fascisti sulla "difesa dei valori nazionali, sull'aristocrazia del potere, sul profilo sacro della lotta al comunismo". Si dice invece, in sentenza, a chiare lettere, che la ragion d'essere della compagine era la "pura e semplice realizzazione pratica di atti di violenza", che "l'attivismo di Ordine Nero si manifestò con le bombe e nelle bombe".

Ciò non può essere senza significato nel valutare la personalità, i progetti e le ideologie di chi a quell'associazione prese parte.

Tra questi v'è sicuramente Cesare Ferri. A questo riguardo la difesa ha insistito nel negare la circostanza, sulla base della considerazione che, sul punto della partecipazione all'associazione sovversiva, la sentenza di Appello di Bologna ha emesso pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il rilievo è senz'altro esatto, ma non deve impedire di andar oltre la lettera del dispositivo e di affrontare la parte motiva della sentenza. In essa, sulla base di elementi di accusa che non è qui il caso di ripercorrere, si afferma invero che "Ferri era sicuramente associato...nel movimento eversivo", che ci sono motivi per ritenere che "anche il Ferri dovesse essere elemento di spicco, quantomeno sotto l'aspetto dell'apporto ideologico", ma che comunque "è doveroso contenere il giudizio di



colpevolezza....quanto al reato associativo, nei limiti di una mera partecipazione a livello di dipendenza gerarchica" (pag. 134-135). Proprio "in ragione di tale limitata qualificazione del reato associativo" la relativa azione penale risulta estinta per prescrizione.

L'ineliminabile valore degli accertamenti espressi in sentenza è poi tanto più rilevante in quanto la Corte di Cassazione ha sul punto confermato la sentenza stessa, pur in presenza del ricorso dell'imputato che, in applicazione dell'art. 152 c.p.p., chiedeva sentenza ampiamente assolutoria nel merito.

Risultano in tal modo confermate, addirittura giudizialmente, le dichiarazioni di Danieletti che, riferendo discorsi di D'Intino, Benardelli e Zani all'epoca del processo, parlò dunque di un'appartenenza di Ferri a Ordine Nero (D/2, VII, 1366).

Quanto alla partecipazione ai singoli attentati dinamitardi, la citata sentenza, mentre ha escluso l'esistenza di prove della partecipazione di Ferri ai due episodi più gravi, per tutti gli altri non è pervenuta ad un giudizio di esclusione. Ciò consente di ritenere che anche Ferri vi abbia partecipato, pur non essendovi stata condanna, ma proscioglimento per mancanza di querela o, per le ipotesi aggravate, per intervenuta prescrizione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a personal name, possibly 'C. L. Z.' or similar, with a long horizontal stroke at the end.

CAP. 13 - GLI ESPLOSIVI

In quanto finora espresso è implicita la grande disponibilità di materiale esplodente che caratterizzava i gruppi milanesi negli anni a ridosso del 1974. Basti qui ricordare il chilogrammo di tritolo trasportato da Nico Azzi sul treno Torino - Roma (sent. 25/6/74 C. Assise di Genova), l'esplosivo attribuito a Esposti e agli altri componenti le SAM della citata sentenza 28/4/72 del Tribunale di Milano, il deposito scoperto a Creva di Varese nell'ottobre '74 per cui furono condannati Zani e Di Giovanni, il deposito di Benardelli a Rocca S. Giovanni, la cospicua dotazione di esplosivo di diverse qualità rinvenuto a Pian di Rascino nella disponibilità del commando guidato da Esposti. Si tratta veramente di un'abbondanza sbalorditiva, che ben a ragione provocò l'ammirazione di chi, come il costituendo gruppo toscano di Ordine Nero, sentì parlare della serietà e della disponibilità in mezzi del gruppo milanese.

Ma da questo processo emergono numerosissimi e specifici elementi di prova che fanno direttamente partecipe anche Cesare Ferri di tale abbondante disponibilità.

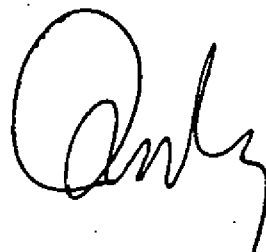
Vi sono innanzitutto le indicazioni, già esaminate, che provengono dai soggetti processuali sentiti ai sensi dell'art. 450 bis c.p.p.. Così da Brogi, che pone pur sempre Ferri attivo partecipe della spartizione di Fonti del Clitumno. E da Danieletti che, riferendo



le confidenze carcerarie dell'imputato, è in grado di distinguere differenti episodi di approvvigionamento.

Così ricorda Danieletti di confidenze circa una fornitura a Ferri da parte di Benardelli, avvenuta alcuni mesi prima la morte di Esposti, circostanza confermatagli peraltro dal Benardelli medesimo e da Zani (si tratta dell'episodio del viaggio rischiosissimo dall'Abruzzo a Milano con la valigetta piena di esplosivo) e di discorsi sempre di Ferri circa una consegna a lui e a Zani di un cospicuo quantitativo di esplosivo da parte di Esposti, fatto anche questo successivamente confermatogli da Zani. Di un episodio verosimilmente distinto da questi parla infine Danieletti con riferimento alla fonte Ciccone, che si sarebbe, come già detto, fortemente e vivacemente spaventato dell'implicazione di Ferri nelle indagini per la strage, perché costui effettivamente avrebbe ricevuto, poco prima della stessa, dell'esplosivo sempre da Benardelli.

Osserva la Corte, su queste informazioni provenienti da Danieletti, che esse appaiono certamente verosimili, attesi i caratteri generali di onestà che si sono accreditati al personaggio, che si è visto non essere mosso da alcun intento pretestuosamente accusatorio nei confronti di Ferri. D'altra parte, si è visto come le persone che egli indica come i fornitori di costui siano risultate allo stesso legate da strettissimi vincoli personali, ideologici, operativi e anche associativi, ma siano risultate altresì essere personaggi con specifiche conoscenze in materia di esplosivi e, soprattutto, detentori di notevoli quantitativi degli stessi. Da



qui dunque il giudizio di verosimiglianza espresso in generale poco sopra non può che uscire rafforzato.

Ma la Corte su questo campo dispone di altri strumenti di prova, che per la loro forza intrinseca consentono di superare le difficoltà insite nella valutazione delle dichiarazioni appena esaminate che, occorre dirlo, sono rimaste prive di decisivi riscontri tali da consentire il raggiungimento della piena certezza sul punto.

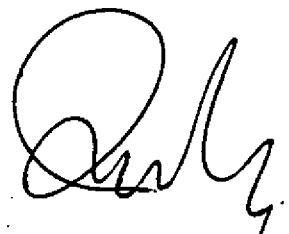
Pienamente veritiera, attendibile e credibile va invero ritenuta la teste Rita Ambiveri, la quale ha raccontato uno specifico episodio che la vide testimone oculare.

L'Ambiveri, fin dalla deposizione del 25/10/74 (Z,VII,Ambiveri, 8), ricordò infatti che una sera dei primi mesi del 1973 ella si trovava in macchina con Ferri, al quale all'epoca si accompagnava, e con Maurizio Murelli. A un certo punto i due si fermarono e scesero dalla vettura dicendole di stare attenta a non accendere cerini perché sull'auto c'era roba che poteva scoppiare.

Poco dopo, Ferri tornò e prelevò da sotto il sedile anteriore un rotolo di cordone nero, che disse essere miccia, e un pacco avvolto in plastica trasparente contenente come delle candele. Ferri disse che si trattava di dinamite che doveva sotterrare.

Queste dichiarazioni sono state poi confermate a distanza di dieci anni in istruttoria (D/2,I,28) e, con pari convinzione, al dibattimento.

Contro l'Ambiveri si è scagliato con virulenza Ferri, gratificandola di vari epiteti, sempre comunque negando ogni cosa dalla donna riferita. Nè va infatti dimenticato che l'Ambiveri è stata il fondamentale



teste di accusa nel processo contro l'imputato per l'attentato alla sede del PSI di via Crescenzago: fu infatti ella a dire che aveva materialmente scritto i volantini di rivendicazione su incarico proprio di Ferri.

Il malanimo dell'imputato contro la testimone è dunque del tutto comprensibile, ma viene fatalmente a rivelare la fragilità delle difese che quegli erge contro le affermazioni della donna.

Costei invero ha brillantemente superato l'esame di attendibilità, tanto nel processo appena richiamato, quanto in quello relativo a Ordine Nero, ove depose sui rapporti tra l'ex amico e i personaggi di maggior spicco dell'associazione sovversiva. Tenne l'Ambiveri in quelle occasioni un atteggiamento assolutamente lineare e convincente e ciò nonostante le continue minacce, che non solo a lei, ma anche alle sue nipotine fecero pervenire inquietanti anonimi (Z,V,423-444).

E del tutto serena, convinta, spontanea, onesta l'ha apprezzata anche la Corte, che l'ha escussa a ben tredici anni di distanza dai fatti e non ha rilevato nelle sue convinte conferme di donna ormai da tempo staccatasi radicalmente da quell'ambiente, che si è costituita una propria famiglia, neppure l'eco di sentimenti astiosi contro l'imputato, che invece pretenderebbe di spiegare le per lui false parole della teste con un risentimento per essere stata a suo tempo l'Ambiveri "piantata" dallo stesso.

Dunque il fatto va ritenuto senz'altro vero e provato e dà la dimostrazione della dimestichezza di Ferri con gli esplosivi.



Così come confluisce nella medesima direzione l'episodio narrato del testimone Gabriele Mezzini (D/2, III, 590), che ha ricordato una comune detenzione con Ferri nel gennaio 1973 a S. Vittore. Al momento della sua uscita dal carcere, ha dunque dichiarato Mezzini, Ferri gli chiese uno strano favore: telefonare alla sorella e dirle di prendere "quel pacchetto che lei sapeva" e di consegnarlo "alla persona che pure lei sapeva".

Alla sua richiesta di spiegazioni, ha aggiunto il teste, Ferri minimizzò la cosa dicendogli che in quel pacchetto era "come se ci fossero dei petardi".

Anche qui la Corte ritiene il teste pienamente credibile per il suo assoluto disinteresse nel riferire quel particolare, fatto emergere a distanza notevolissima di anni, quando in lui si era ormai da tempo interrotto ogni rapporto con quell'ambiente in cui, sia pure su posizioni moderate, in allora militò. Nessuna animosità peraltro si avverte nei confronti di Ferri che egli, beninteso, di nulla accusa, portando al contrario una misurata e neutra descrizione dei fatti.

Se così dunque è, come ritiene la Corte, non è allora arbitraria interpretazione ritenere che l'incarico affidato a Mezzini mirasse a far sparire dalla casa di Ferri qualcosa di pericoloso e di compromettente nel caso di eventuali e possibili perquisizioni e proprio il richiamo ai "petardi" rende obbligato il riferimento ai detonatori, necessari per innescare cariche di esplosivo.

Nessuna interpretazione alternativa ha invero fornito sul punto Ferri, che si è limitato a negare l'episodio,

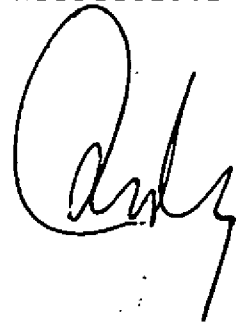


sottolineandone l'assurdità in quanto egli avrebbe pur sempre potuto mettersi in contatto direttamente con la sorella. Ha trascurato però l'imputato che attraverso Mezzini si apriva la via più sicura di comunicazione, del tutto esterna al carcere e ai suoi possibili o temuti controlli, come si confaceva del resto alla delicatezza estrema dell'incombente.

Tutti questi argomenti, comunque, sono destinati a ricevere vivida e definitiva luce dalla giudizialmente e irrevocabilmente accertata responsabilità penale di Cesare Ferri in ordine all'attentato contro la sede del PSI di Milano del 3 marzo 1973 e ai connessi reati di fabbricazione e porto di congegni micidiali, che dimostra irrefutabilmente, in una con precedenti argomentazioni, la partecipazione di Ferri ad azione terrorismo-dinamitarde, che si sono viste consone ai moduli operativi dell'ambiente neofascista milanese.

Acquistano allora un ben preciso e sinistro significato, che travalica l'espressione puramente verbale di una rabbiosa ideologia giovanile, anche le frasi e i commenti che l'Ambiveri colse in più momenti in un Ferri propugnante la necessità di distruggere i "compagni" con le bombe o con la rivoluzione, e che comunque esprimeva "cose paurose", intenzioni di "voler distruggere tutta la gente" (Z, VII, Ambiveri 13).

L'assunto accusatorio che lega con un filo diretto la strage di Brescia all'ambiente di Milano rende necessario a questo punto saggiare la consistenza dello stesso anche sul piano della comparazione degli esplosivi verosimilmente nella disponibilità dei neofascisti



milanesi all'epoca della strage con quello utilizzato nell'esecuzione di questa.

Sul punto si può iniziare con la constatazione che tra i materiali rinvenuti a Pian di Rascino e quelli sequestrati nel deposito di Benardelli (materiali eterogenei, ma tutti funzionali ad attentati dinamitardi), si rinvencono significative affinità con riguardo a una particolare miccia detonante e agli esplosivi granulari, tutti costituiti da ANFO potenziato con TNT e carica di lancio. Per questi ultimi, infatti si va da un giudizio di "similitudine" nella base di nitrato di ammonio, riferito a certi quantitativi, ad un giudizio di "identità nella formulazione" con riguardo ad altri particolari tipi.

I detonatori elettrici rinvenuti nelle due località sono poi assolutamente identici e della stessa marca (Danieletti è dunque ancora una volta riscontrato quando afferma che fu Benardelli a portare una parte dell'esplosivo trovato a Pian di Rascino).

Anche l'esplosivo "Dinamon", rinvenuto a Creva di Varese nella disponibilità di Zani e Di Giovanni, presenta caratteristiche di similitudine con l'esplosivo di tipo pulverulento rinvenuto a Rocca S. Giovanni: entrambi, oltre alla comune caratteristica di stato fisico, presentano una percentuale di nitrato di ammonio tra l'80 e il 90 per cento (sent. 14/2/84 Corte di Assise di Appello di Bologna pag. 18).

Le esplosioni attribuite a Ordine Nero, poi, secondo il perito di quel processo (loco ult. cit.), potevano essere state fatte tutte con esplosivo derivato da nitrato di ammonio nelle sue diverse formulazioni:



in particolare alcuni di questi attentati (Bologna e Milano del 5/7/74) erano ascrivibili all'impiego di ANFO.

Sull'altro versante della comparazione, la perizia tecnico balistica, disposta nel primo processo per la Strage di Piazza della Loggia, concluse che l'esplosivo detonato in quell'occasione potesse identificarsi o in un esplosivo da mina a base di nitrato di ammonio e TNT oppure in un miscuglio di nitrato di ammonio e di nitroderivati aromatici. Il TNT avrebbe comunque dovuto essere contenuto nella formulazione in bassa percentuale, mentre non si escluse "in assoluto" una miscelazione a base di ANFO, purché questo fosse stato "ulteriormente potenziato e innescato".

Tale non era, concludevano i periti, quello rinvenuto a Pian di Rascino (2% circa di TNT), in quanto poco potente rispetto agli effetti riscontrati in Piazza della Loggia.

La perizia però precisava che la carenza di reperti aveva costretto i periti "a risalire dagli effetti alle cause solo per similitudine". E' quindi comprensibile come furono indicati come possibili esplosivi utilizzati per commettere la strage tanto della normale dinamite commerciale, quanto una miscela di ANFO e di tritolo in apprezzabile quantità, equivalenti appunto negli effetti.

Ciò posto, si vede allora come non ci sia incompatibilità tra gli esplosivi in possesso del gruppo milanese e quelli verosimilmente usati in Piazza Loggia, tanto più se si considera che a Pian di Rascino venne rinvenuta



anche della Gelignite, esplosivo gelatinoso che, secondo i periti, "appartenendo alla categoria degli esplosivi a base di Nitrato, potrebbe avere le stesse caratteristiche dell'esplosivo che si è supposto impiegato nell'ordigno" di Brescia.

Ma, al di là dell'espresso giudizio di non incompatibilità, non appare veramente possibile andare e pertanto su questo versante non può cogliersi che un elemento indiziario assai debole a sostegno della prospettazione accusatoria; non si può in ogni caso affermare con sufficiente certezza, sulla base dei rilievi di ordine tecnico esposti, che l'ordigno esploso il 28 maggio fosse confezionato con esplosivo proveniente dai depositi, che si sono pur visti ben forniti, dei neofascisti milanesi.

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

CAP. 14 - I RAPPORTI TRA L'AMBIENTE MILANESE E L'AMBIENTE BRESCIANO

La Pubblica Accusa e con essa il Giudice Istruttore, nell'elaborazione della loro ricostruzione dei fatti che culminarono nella tragica mattina del 28 maggio 1974, nel momento in cui additano nell'ambiente milanese il livello ideativo, ma anche esecutivo della strage, devono dare per altamente verosimile un postulato, che in effetti si rivela del tutto logico e convincente.

Ossia l'esistenza di una "base" bresciana, che con i "milanesi" abbia strettamente collaborato in tutte le fasi del piano criminoso.

Si tratta, come detto, di un dato altamente verosimile in quanto: è stato accertato che la notizia della manifestazione antifascista indetta per la mattina del 28 maggio non valicò l'ambito giornalistico cittadino; se il reale obiettivo dello scoppio dovevano essere le forze dell'ordine, come lascia supporre la dinamica dei momenti precedenti lo scoppio (solo la pioggia, ovviamente non prevedibile, determinò il loro ripiegamento e l'afflusso dei cittadini attorno al pilastro), solo chi avesse una certa dimistichezza con le manifestazioni politiche in Piazza della Loggia poteva conoscere l'abituale punto di concentramento e stazionamento di Carabinieri e Polizia; un appoggio locale era necessario logisticamente non foss'altro che per guidare i forestieri verso rapide e sicure vie di defilamento dopo la posa dell'ordigno.

A ciò si aggiunga che probabile pretesto per il



micidiale attentato ben potrebbe essere individuato nella "strumentalizzazione in chiave antifascista" della morte di Silvio Ferrari, nell'atroce ritorsione cioè per gli insulti provenienti dall'estrema sinistra alla memoria di costui, rapidamente assunto invece, nell'ambiente di appartenenza, e bresciano in particolare, al rango di eroe e martire dell'idea (così Calore riportando i commenti "a caldo" nell'ambiente ordinovista di "Anno Zero": D/2,V,549).

Tanto premesso, dunque, rileva la Corte che le emergenze processuali disvelano chiaramente un effettivo intrecciarsi di rapporti tra i due ambiti locali, legati alla comune ideologia estremista. Essi sono già stati ampiamente esplorati e accertati nella sentenza "MAR" e nella sentenza 27/2/73 del Tribunale di Brescia relativa all'attentato alla sede provinciale del PSI di questa città del 4 febbraio 1972, che effettivamente condannò esponenti avanguardisti tanto milanese quanto bresciani.

Egualeme lantanti sono risultati i rapporti tra alcuni noti personaggi caratterizzanti l'ambiente della destra bresciana più estrema e l'ambiente ordinovista (caratterizzato nei modi che si sono visti) de "La Fenice". E' cosa ormai risaputa la fraterna amicizia che legava Silvio Ferrari a Marco De Amici e a Pierluigi Pagliai, persone pacificamente aderenti al gruppo di Rognoni. Hanno poi trovato conferma anche nel presente processo le circostanze di una frequentazione dello stesso Ferrari dell'ambiente di Milano e di S. Babila, sulle orme dei due amici milanesi, la conoscenza dello stesso con Rognoni (la cui moglie egli aiutò nel corso



di un trasloco) e, verosimilmente, con Nico Azzi, la presenza in casa Ferrari di copie del giornale "La Fenice", l'adesione dello stesso Ferrari al circolo bresciano "La Riscossa", unito a quello milanese oltre che logisticamente (i rispettivi periodici venivano stampati nella stessa tipografia di Nave), anche ideologicamente, nel senso di un'opposizione alla linea predominante nel MSI, come si evince tra l'altro dall'ospitalità concessa sul foglio bresciano ad articoli di Rognoni (su queste circostanze: test. Mauro Ferrari D/2, III, 404 e dibattito).

Anzi, un altro testimone, Arturo Gussago, legato da stretta amicizia al defunto Ferrari ha detto di più: confermata la conoscenza di costui con Rognoni e Azzi, ha parlato di un vero e proprio legame, anche se saltuario, col gruppo milanese de "La Fenice" (D/2, II, 284).

Alla luce di queste precise e genuine indicazioni e della circostanza, indubitabile alla stregua delle risultanze del primo processo, della comune passione ideologica e militanza operativa che legava Silvio Ferrari a Nando Ferrari, appaiono poi del tutto conformi al vero anche certe dichiarazioni rese sul punto da Mauro Ansaldi, un "collaboratore" della Giustizia coimputato con Zani in un processo di delinquenza politica a Roma. Ansaldi dunque ha affermato che proprio Zani, parlandogli del gruppo ⁱⁿ cui in quegli anni militava, e cioè Ordine Nero, gli fece parola anche di un gruppo locale bresciano, del quale facevano parte, appunto, i due Ferrari, che ^{era} dunque collegato con la realtà milane-



se cui partecipava lo stesso Zani (D/2,VI,1103).

Questi dati, dunque, forniscono alla Corte la prova inconfutabile dell'esistenza, di un assiduo contatto, non si sa quanto organico, tra l'ambiente di estrema destra bresciano e il gruppo di neofascisti milanesi, strutturato secondo le caratteristiche che si sono viste.

Quanto al contenuto e al significato di tale contatto, non si può ignorare che nell'ambiente bresciano allignavano tendenze all'azione terroristica, clamorosamente esplicitatesi negli attentati descritti in narrativa. Nè v'è bisogno di rammentare l'esperienza, la capacità e la determinazione che erano maturate nell'ambiente milanese in tema di esplosivi.

E' dunque plausibile che quei contatti si fossero sviluppati non solo sul piano ideologico, ma anche su quello più strettamente tecnico - operativo.

Ciò è divenuto incontrovertibile certezza nelle vicende giudiziarie del MAR e dell'attentato avanguardista alla sede bresciana del P.S.I., ove si sono individuati i canali di collegamento, i referenti, le esatte modalità proprie di quei collegamenti.

Nel presente processo, invece, non è consentito dalle risultanze processuali travalicare quel giudizio di mera plausibilità testè espresso. In relazione alla strage del 28 maggio, invero, come non è possibile dare un preciso volto alla componente bresciana che verosimilmente prese parte all'organizzazione del delitto, così non è dato di ricostruire con sufficiente univocità i canali che avrebbero portato i neofascisti milanesi



a collaborare con la stessa.

E' questa senza dubbio una zona d'ombra del processo, che però non pregiudica necessariamente la soluzione dello stesso. Oggetto di questo è infatti la verifica del coinvolgimento nell'esecuzione dell'eccidio di Cesare Ferri (ma in misura diversa, anche di Stephanoff) quale esponente dell'ambiente milanese che si è delineato.

Ed è a questa verifica che, finalmente, deve ora rivolgersi l'attenzione.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized, starting with a large 'O' and ending with a long, sweeping tail.

CAP. 15 - LE CONFESSIONI EXTRAPROCESSUALI DI FERRI

Completato il quadro dei riferimenti entro i quali si collocano gli specifici elementi di accusa che sono stati portati contro Cesare Ferri è dunque a questi che si deve ora avere riguardo.

I principali, sia da un punto di vista processuale, che hanno consentito la riapertura dell'istruttoria, sia da un punto di vista sostanziale probatorio, sono senza dubbio costituiti dalle confessioni circa la propria responsabilità in ordine alla strage che Ferri avrebbe dunque fatto alle persone le cui dichiarazioni si sono più sopra diffusamente analizzate.

Si è in quella sede esposto ciò che Latini afferma aver sentito da Ferri. In sostanza: che nella strage era coinvolto il gruppo milanese di cui questi faceva parte; che costui era stato visto o riconosciuto da un prete all'interno di una chiesa vicina a Piazza Loggia; che fortunatamente Ferri aveva trovato dei testimoni di alibi; che obiettivo della strage erano le forze dell'ordine, in vista di una reazione delle stesse che avrebbe facilitato un processo rivoluzionario di destra; che, infine, l'impresa si era risolta in un "incidente" a causa della pioggia e dei conseguenti movimenti dei presenti in piazza.

Sempre al cap. 8 si sono esposte le ragioni per cui la Corte fa credito a Sergio Latini di una sostanziale credibilità, di un'attendibilità intrinseca, colta nei numerosissimi interrogatori, di contenuto coerentemente e spontaneamente dettagliato, cui è stato sottoposto



l'imputato e per nulla inficiata dal comportamento dibattimentale che, più che in una ritrattazione, si è risolto sul punto in una inusitata riserva a rispondere, in verità mai più sciolta.

Si rileva poi che tutta una serie di distinte risultanze processuali e segnatamente le dichiarazioni di Izzo, di Calore e di Fioravanti (per i quali è quantomeno azzardato parlare di manovre concordate con Latini) dimostra che appunto Latini propalò effettivamente in carcere l'informazione che Ferri "c'entrava" con la strage di Brescia..

E' dunque elementare il collegamento tra ciò che disse Latini ad altri camerati e le confidenze che lo stesso assume di aver ricevuto da Ferri.

In merito osserva comunque la Corte che, per chiarezza, va sottolineato, contro certe dilatazioni dell'informazione provenienti dal più recente Izzo (dich. dibattimentali), come Latini abbia asserito, sulla specifica condotta tenuta da Ferri, che costui gli confidò solamente di essere stato "visto o riconosciuto" nella chiesa bresciana. Ovviamente, come dichiara lo stesso Latini, da ciò egli non poté non inferire, alla luce del complessivo discorso dell'amico, una diretta implicazione di Ferri nella strage; ma resta pur sempre il fatto che, con estrema misura, Latini ha in ogni occasione limitato a tanto le confidenze di Ferri sul punto.

D'altra parte, va esclusa, a parere della Corte, la possibilità che Latini abbia travisato le parole del compagno di carcere, trasformando il racconto di di una vicenda giudiziaria e degli elementi di accusa



che nel 1974 furono contro Ferri portati, in un racconto di realtà storica, di un vissuto personale, cioè, di costui.

Questo non tanto perché lo stesso dichiarante ci tenga a escluderlo, ma perché è il contenuto delle sue dichiarazioni a essere incompatibile con tale eventualità. Rimane infatti radicalmente estraneo a questa il riferimento al reale obiettivo della strage, all'inserimento della stessa in una prospettiva eversiva, alle spiegazioni sul perché essa non andò a segno.

Costituisce poi un indubbio aggancio con la realtà il già citato riferimento, nelle dichiarazioni di Latini, all'amico di Ferri, possessore di una Fiat 600 sgangherata, che dichiarò di aver accompagnato il principale imputato all'Università il 28 maggio.

Questo riferimento, infatti, che va ritenuto assolutamente genuino, non può ovviamente provare più di tanto, anche perché è risultato accertato che, al 28 maggio 1974, Stepanoff non possedeva più quel tipo di autovettura, ma dimostra comunque che Ferri parlò con un certo dettaglio dell'argomento strage, tanto da scendere in particolari certamente insignificanti (come, appunto, la macchina un tempo posseduta dal principale teste di alibi).

Sotto una diversa prospettiva, non può però non evidenziare la Corte come quei discorsi di Ferri a Latini non cadessero comunque su un terreno assolutamente vergine, in modo da lasciarvi traccia netta ed esclusivamente riferibile agli stessi. A dire dello stesso Latini, infatti, quelle confidenze emersero dopo discussioni sulle stragi come momenti di lotta politica intervenute



tra i camerati detenuti; egli del resto aveva approfondito l'argomento specifico dell'eccidio del 28 maggio anche attraverso la lettura di una particolareggiata pubblicazione, opera di due giornalisti, che un certo spazio dà anche alla "pista Ferri".

Benché dunque Latini si sforzi di separare le sue conoscenze, anteriori alle confidenze di Ferri, da quelle successive e da queste desunte, ritiene difficile la Corte che si possa ~~sceverare~~, nella generale economia del racconto di Latini, versato in causa a otto anni circa dai fatti, con riferimento specifico ad alcuni elementi di contorno al nucleo del suo apporto al processo, ciò che egli effettivamente apprese da Ferri da ciò che egli assunse altrove e che da queste confidenze acquistò nuovo e più definito rilievo.

Va infine evidenziata l'assenza di particolari che dettino la fase ideativa ed esecutiva dell'attentato; dalle dichiarazioni di Latini non emerge in particolare il preciso ruolo che Ferri avrebbe avuto nel progetto delittuoso. Non emerge, evidentemente, perché costui non ne fece parola, tant'è vero che Latini si limita a dire che l'amico gli fece genericamente credere che la sua presenza a Brescia quel giorno "aveva a che fare con la strage".

Anche per Danieletti la Corte ha evidenziato le ragioni che portano ad attribuire un'intrinseca attendibilità alle dichiarazioni dallo stesso versate in causa.

Nel corso della trattazione, quindi, ci si è imbattuti nelle innumeri conferme di ordine esterno, quando non oggettivo, che le stesse hanno trovato su specifici punti, fornendo un indubbio conforto al giudizio positivo



espresso sulla personalità del personaggio e sulla genuinità dei motivi che l'hanno spinto a collaborare con la giustizia.

Si è già esaminato nel dettaglio il contenuto delle confidenze che Danieletti assume di aver ricevuto da Ferri. Questi dunque ammise di aver "fatto" la strage e disse di averla fatta da solo; la strage era "andata a segno" poiché aveva colpito degli avversari politici "senza coinvolgere gente qualsiasi"; certo il risultato sarebbe stato migliore se fossero rimaste coinvolte anche le Forze dell'Ordine; era stato comunque un'operazione perfetta, combinata in modo da non correre rischi.

Anche nel caso di Danieletti è stato quindi possibile rinvenire un saldo riscontro con la realtà: si è invero visto che Ferri parlò all'allora camerata anche di un risentimento di Mario Di Giovanni perché era stata coinvolta la ragazza di questi nel tentativo riuscito, di riparare al guaio provocato da D'Intino.

E si è parimenti visto come, effettivamente, una delle principali testimoni del 1974 a favore di Ferri fu proprio la Zumbini, all'epoca ragazza di Di Giovanni.

Il particolare, allora, non può che provare come certi discorsi veramente siano stati fatti tra i due e come, anche in questo caso, siano stati fatti con un certo dettaglio e con precisione.

Ma che simili confidenze potessero essere scambiate in quel carcere bolognese è cosa anche plausibile, a giudizio della Corte, in quanto Danieletti, agli occhi di Ferri, si presentava come la persona che aveva seguito l'amico Esposti all'appuntamento con la morte

e perciò come persona decisa, di fiducia, pronta a realizzare ciò che altri propugnavano solo a parole. Tanto più che Danieletti, pur nella drammaticità dei momenti seguiti all'arresto, si era comportato di conseguenza: non aveva rilevato nulla ai Carabinieri, a differenza di quel "fesso di D'Intino" che non aveva trovato di meglio che fare il nome di Ferri.

E' dunque verosimile che costui, pur avendo avuto modo di stare, a S. Vittore, in cella con D'Intino, desiderasse sentire, da una fonte che egli riteneva non squalificata come quella, cosa veramente fosse successo a Pian di Rascino, cosa veramente avesse detto D'Intino ai Carabinieri. Non si dimentichi infatti che v'è traccia nel processo di voci secondo cui D'Intino, in quei frangenti, avrebbe addirittura indicato in Ferri l'autore materiale della strage di Brescia (si vedano ad es. le telefonate registrate tra D'Intino e vari interlocutori a f. 78 e sgg. della perizia dibattimentale).

A ciò si aggiunga la conoscenza di Ferri dell'episodio di Parco Lambro e del coinvolgimento in esso di Danieletti e si avranno così tutti gli elementi per giustificare il clima di confidenza, di reciproca apertura, di fiducia, di complicità che, secondo Danieletti, subito s'instaurò tra di lui e Ferri. E non appare allora più tanto incredibile, in questo contesto, che costui possa aver fatto al valoroso camerata, quale egli, a ragion veduta, riteneva Danieletti, dichiarazioni tanto gravi circa la propria implicazione nel fatto di Piazza Loggia.

D'altra parte, anche con riguardo alle dichiarazioni

di Danieletti si deve pur rilevare come esse siano assai povere di particolari circa la fase organizzativa ed esecutiva del delitto.

A ben vedere, l'unico particolare è che Ferri abbia agito da solo. Trattasi però di indicazione che, in via logica, presenta scarse possibilità di aderenza alla realtà, per ciò che s'è visto al cap. 14, ma anche per tutto quanto si potrebbe dire con riguardo a un reato della complessa preparazione quale, appunto, la strage.

Certamente, potrebbe darsi che Ferri abbia così dichiarato al fine di non svelare l'esistenza di altri complici, ma resta comunque il fatto che, in tal modo, l'affermazione di Ferri circa la propria responsabilità resterebbe pur sempre assai povera se non priva di qualsiasi dettaglio.

Neppure possono essere considerate come dettagli significativi altre indicazioni, del tutto vaghe, come il riferimento alle difficoltà di ordine cronologico che Ferri, secondo Danieletti, avrebbe incontrato nella fase esecutiva, riferimento che, non essendo stato meglio precisato, è oggettivamente sottratto a qualsiasi possibilità di comprensione prima ancora che di verifica.

Né va taciuto, a parere di questa Corte, che sullo specifico punto non si rinvencono riscontri esterni alle dichiarazioni di Danieletti, tali da attribuire alle sue affermazioni il valore di prova incontrovertibile.

E' vero che soccorrono pur sempre le analoghe dichia-



razioni di Latini, ma, a ben vedere, esse non appiono determinanti nel senso appena precisato, in quanto non vertono su uno stesso fatto, ma su un fatto diverso.

In altre parole, il fatto che Latini affermi di aver appreso certe cose in una determinata occasione da Ferri non può rendere certo e provato che costui in altra e diversa occasione abbia riferito cose grosso modo analoghe ad altra persona, come dalla stessa si assume. Si apprezza infatti tutta la differenza che, sul piano della logica probatoria, distingue questa situazione da quella in cui due persone affermino, distintamente e indipendentemente l'una dall'altra, di aver appreso certe confidenze da una determinata persona in un determinato e identico contesto: solo in questo caso, invero, si può ricavare la certezza che certe parole furono effettivamente dette da tale persona, presenti i due dichiaranti.

Sul piano della valutazione secondo i canoni imposti dalla legge si avverte insomma una differenza di peso specifico tra le dichiarazioni di Latini (che trovano, in aggiunta a un'intrinseca attendibilità, precisi riscontri esterni) e le dichiarazioni di Danieleletti, che in definitiva si sostengono, sulla specifica parte che qui si sta esaminando, da sole, facendo esclusiva leva sul dato, che si ritiene però non esaustivo, della generale (ma generica) credibilità attribuita al personaggio.

In altre parole, mentre si deve ritenere provato che Ferri disse effettivamente a Latini certe cose su di un suo coinvolgimento nel fatto di strage, con altrettanta sicurezza non ci si può esprimere, su un



piano di stretta e oggettiva valutazione delle circostanze, con riguardo a Danieletti.

Comunque il giudizio raggiunto sulla posizione di Latini non può non riverbare i suoi effetti anche sull'altro versante, rappresentato dalle dichiarazioni di Danieletti. Se infatti si deve credere, come reputa questa Corte, che Ferri effettivamente parlò a Latini di una sua presenza a Brescia il giorno della strage e dell'implicazione nella stessa del suo gruppo milanese, si deve allora convenire che risulta maggiormente plausibile che lo stesso Ferri abbia fatto analoghe confidenze anche ad altra persona (Danieletti, appunto), tanto più se questa era a lui legata da quello speciale rapporto di solidarietà e di cameratismo che si è visto.

Si supera dunque, per questa via, la principale obiezione che è stata rivolta, contro i due imputati-testi, ovvero l'argomento secondo cui sarebbe impensabile che una persona, rea di un delitto tanto tremendo, possa fare confidenze sulla propria personale responsabilità ad altri. Basta infatti rilevare che ciò Ferri fece appunto con Latini, col che si rende allora plausibile che possa averlo fatto anche con Danieletti. Tanto più che ci si muoveva pur sempre all'interno di un ambiente ancora tenuto assolutamente impermeabile da ferree leggi omertose, nel quale quindi ciascuno poteva far conoscere, valere e discutere la propria particolare posizione e la propria esperienza di militante rivoluzionario.

D'altro canto ritiene la Corte che la differente valenza delle informazioni provenienti dai due personaggi qui valutati non possa essere livellata ^{neppure} attraverso

la comparazione dell'effettivo contenuto delle stesse.

A ben vedere, infatti, Latini e Danieletti non dicono le medesime cose; ciascuno dice infatti di più e di meno rispetto all'altro e anche con accenti diversi.

Così del gruppo milanese parla Latini e non Danieletti, come del resto del riconoscimento a opera del prete; Danieletti e non Latini dice invece che Ferri agì da solo, mentre il solo Latini dà conto del programma in cui andava inserita la strage. E ancora: mentre secondo Latini Ferri affermò che il tutto si era risolto in un incidente, posto che il vero obiettivo dell'attentato erano le forze dell'ordine, per Danieletti Ferri era invece orgoglioso proprio in quanto la strage era andata a segno, essendo stati colpiti degli avversari politici.

Certamente, tutto ciò può attribuirsi all'emersione in ciascuno dei dichiaranti di diversi spezzoni di un unico racconto, ma dal punto di vista del risultato sottoposto al giudizio della Corte si deve rilevare l'assenza di uniformità nei due filoni dichiarativi che, quantomeno, preclude la ricostruzione di un coerente complesso di informazioni provenienti da Ferri.

Preclude anche, però, che si possa concludere che costui abbia detto le stesse cose tanto a Latini che a Danieletti, il quale dunque, proprio come si diceva, viene a trovarsi privo, su questo terreno, di un'importante corrispondenza.

Richiamate qui le valutazioni espresse sull'effettivo verificarsi di certe confidenze ad opera dell'imputato, non è però fatto che il primo passo nel giudizio sull'efficacia probante proveniente da questo versante del

processo.

Ci si trova infatti in presenza di confessioni extraprocessuali, per le quali, è ovvio, non è sufficiente accertare se siano o meno intervenute.

Com'è risaputo, la confessione resa nel processo, per essere ritenuta definitiva prova di colpevolezza, deve essere caratterizzata da determinati requisiti di dettaglio che non trovino smentita nelle altre risultanze processuali.

Il giudice, nella valutazione di questa fonte di prova, è tuttavia confortato dalla considerazione che, davanti a un magistrato (ma anche davanti alla Polizia), una persona ammette circostanze a sè sfavorevoli solitamente quando queste rispondono a realtà, non foss'altro perché sa che chi l'ascolta trarrà dalle sue parole conseguenze per la stessa pregiudizievoli.

Questa sorta di presunzione di veridicità non può però sussistere per l'ammissione di certe circostanze fatta in tutt'altri contesti, nei quali non vige la remora rappresentata dal prevedibile intervento, a seguito di quelle ammissioni, di certe penalità. A maggior ragione non potrà valere in un contesto tutt'affatto particolare, ove, in una significativa inversione dei valori, ciò che altrove può provocare serie conseguenze porta invece effetti favorevoli e anzi ricercati: in questo caso è il concetto stesso di confessione che viene meno.

Una simile ipotesi si verifica proprio nel caso che qui ci occupa. L'ambiente è quello carcerario, in cui i discorsi si ripetono, si arricchiscono nella propalazione, si sezionano, si ricompongono; in particola-



re si parla sempre tra detenuti di destra in una prospettiva storica (si è tra il '76 e il '77) in cui, come affermano, ad esempio, Latini e Calore, la strage è vista come un normale strumento di lotta, che anzi qualifica, se così è, in termini di particolare determinazione e capacità rivoluzionaria chi la pone in essere. Parlare di certi argomenti, dunque, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole, neppure un giudizio morale di riprovazione; al contrario può suscitare ammirazione e rispetto nell'ambiente, può contribuire a edificare situazioni di superiorità nella cerchia dei camerati.

Con questo non si vuole certo dire che si sia rovesciata, nell'apprezzamento di quelle ammissioni, quella presunzione di veridicità insita nella confessione; si vuole soltanto sottolineare come sia in questi frangenti necessario uno scrupoloso lavoro di ricerca, atto a rinvenire quei tasselli, quegli indizi che colmino il thema probandum ulteriore, costituito appunto dalla rispondenza al vero delle cose che si è accertato sono state dette dell'ipotizzato autore di un delitto.

Calando questi elementari concetti nel caso di specie, si può dunque affermare che, quanto si è deciso sulla veridicità di Latini e Danieletti, non può assolutamente portare direttamente alla dimostrazione della colpevolezza di Ferri in ordine alla strage, ma nei confronti di questo obiettivo non può che costituire un indizio (in senso sostanziale) serio e pertinente, che dovrà quindi trovare idonei dati di completamento perché si possa dire provata la prospettazione accusatoria.

Operazione questa tanto più essenziale in quanto



appare necessario pervenire, in una prospettiva di riconoscimento della responsabilità di Ferri, a colmare altresì quelle lacune che pur si rinvencono in quelle dichiarazioni, ai fini di una chiara ricostruzione della condotta dell'imputato.

A questo proposito resta in questa sede da dire che non possono certo valere da decisivo completamento del dato indiziante testè enucleato, le considerazioni più sopra svolte circa la personalità di Ferri, la sua appartenenza all'ambiente neofascista, la sua disponibilità all'azione dinamitarda.

Questi dati, invero, non possono che adagiare quel dato indiziante su un terreno di perfetta plausibilità (che è cosa ben diversa dall'esatta rispondenza al vero) e rivelano semplicemente che ci si trova di fronte a elementi indiziari contraddistinti da intrinseca logicità, in quanto appunto si rivolgono contro un soggetto che per il suo ambito di appartenenza, e i suoi modi di pensare e di agire ben "potrebbe" aver preso parte a un'azione tanto efferata.

Così come i rilievi già svolti a proposito della "strategia della tensione" rendono plausibili i discorsi di un Ferri che spiega quale sarebbe stato il fine ultimo della strage; ma, ancora una volta, non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva partecipazione alla stessa dell'imputato.

Si vogliono ora inserire in questa sede alcune considerazioni circa certe diverse dichiarazioni, da Ferri rese ad altre persone che, se non vertono direttamente sulla partecipazione dello stesso alla strage del 28 maggio, nondimeno rivestono notevolissima importan-

za ai fini dell'accertamento della responsabilità effettiva dell'imputato.

Si tratta di questo. Vi è nel processo una stratificazione di indicazioni dalle quali si potrebbe desumere che il timore di Ferri di poter essere riconosciuto dal sacerdote della chiesa bresciana insorse nello stesso, tanto da indurlo all'espatrio, prima che si spargesse la notizia che il religioso si era presentato all'AG e addirittura prima del 25 giugno 1974, giorno in cui don Gasparotti fu sentito dal G.I..

L'importanza della possibile conclusione è di solare evidenza: se così fosse, nessun'altra spiegazione sarebbe possibile se non che Ferri effettivamente era stato a Brescia, si era intrattenuto in quella chiesa, era stato visto da quel prete, dunque a ragione temeva di poter essere riconosciuto.

La rilevanza del punto comporta la più viva attenzione nell'esame delle risultanze in proposito. Specialmente delle dichiarazioni di Rita Ambiveri, le più suggestive.

La teste dunque, nel 1974, dopo alcuni tentennamenti, che le costarono l'arresto per reticenza, dichiarò di aver incontrato per l'ultima volta Cesare Ferri il 9 giugno, data questa ricostruibile in quanto proprio da quel giorno ella prese ad accettare la corte di Patrizio Moretti. Ha pertanto destato sensazione al dibattimento l'Ambiveri quando ha affermato di aver sentito parlare della faccenda del prete proprio da Cesare Ferri e dunque prima del 9 giugno e dunque prima che don Gasparotti vincessero le sue resistenze e si presentasse dal giudice.



Ma appunto la delicatezza del passo impone che si esamini scrupolosamente come la teste è giunta a tale perentoria affermazione.

Nel 1974 l'Ambiveri, che pure a Ferri nulla di quanto dovuto aveva risparmiato, si era espressa in altri termini.

Affermò infatti che a lei l'imputato, una volta rilasciato dopo il fermo, aveva detto essersi trattato di un equivoco "in quanto pensavano di averlo visto a Brescia" (Z,VII, Ambiveri, 7). Sul sacerdote la teste poi ricorda la propria deduzione, secondo cui Ferri si era allontanato per i fatti di Brescia. "Peraltro circolavano delle voci, riferitemi da Patrizio (Moretti) e dal Mario Di Giovanni, secondo cui vi era un prete che testimoniava contro il Ferri dicendo di averlo visto in chiesa" (Z,VII, Ambiveri, 8). E' qui evidente dunque che la teste riporta notizie provenienti da amici, che avevano appreso il fatto processuale della "testimonianza" del prete e dunque ciò potè avvenire solo dopo che questa si era verificata. Rimane comunque consegnata all'indagine del 1974 la distinzione tra le "voci" provenienti dagli amici, che danno conto del riconoscimento del sacerdote, e le dirette confidenze del Ferri all'Ambiveri, generiche e ambigue e comunque assolutamente mute sul punto.

Risentita dopo un decennio in proposito, comprensibilmente, l'Ambiveri annaspa nell'incertezza del ricordo, si sovviene di un qualche collegamento tra un prete e l'Università, ma non sà meglio precisare la relazione; una cosa però le pare di ricordare: la storia del prete la apprese, "direbbe", dallo stesso Ferri (D/2,I,34).



Sentita successivamente in istruttoria, però, sempre per la vicenda del prete, non ricorda la fonte e non è neppure in grado di escludere di averne avuta notizia, "ad esempio" dai giornali (D/2,II,212). Di più non è possibile ottenere, dato il tempo trascorso, neppure attraverso le attente e penetranti escussioni cui la teste è sottoposta.

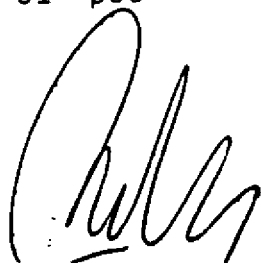
Il dibattimento, sul punto, ha quindi toccato punte di alta drammaticità, dovuta allo scrupolo con cui si cercava di indagare questo particolare passaggio e agli sforzi di volontà della teste che, consapevole pienamente dell'importanza del particolare, ha tentato di vincere la nebbia del passato. L'incalzare delle domande si è allora tradotta in una sequenza di risposte contraddittorie e in rettifiche non meno inappaganti. Ha infatti dichiarato in successione la Ambiveri: che confermava che Di Giovanni e Moretti le dissero che Ferri partiva "perché temeva di essere imprigionato perché c'era un sacerdote di Brescia che lo aveva riconosciuto"; che del sacerdote aveva sentito parlare "da Ferri stesso o da Moretti", non ricorda; che le sembrava di ricordare che fu Ferri a parlare del prete, forse in presenza di Moretti; che "senz'altro" l'aveva sentito da Ferri; che escluderebbe di aver appreso la cosa dai giornali, ma di non essere più sicura se gliene parlò proprio Ferri, oppure Moretti; finalmente, che sentì parlare del prete da Ferri all'"Aretusa" (il locale notturno della madre di Moretti).

All'esito di questa esposizione, la Corte non può dunque non apprezzare la precisa volontà dell'Ambiveri di giungere a una chiara e definitiva affermazione,



laddove invece le sarebbe stato certo più comodo rifugiarsi in un comprensibile non ricordo. Tuttavia non si ritiene possibile dare su questo punto patente di piena attendibilità a tale ultima ed eclatante dichiarazione della testimone. Salva infatti la piena, riconosciuta e indiscutibile buona fede della stessa, non può non rilevare la Corte che questa cruciale asserzione non venne dall'Ambiveri nell'immediatezza dei fatti, ma è emersa, originale, a più di dieci anni dagli stessi. Né si può dire che essa sia il frutto di una maturazione della Ambiveri nei riguardi del suo passato e dei suoi rapporti con l'imputato, che anche allora ella si dimostrò del tutto disponibile a testimoniare contro l'ex amico su ogni circostanza che fosse a sua conoscenza. D'altra parte non si rinviene nelle più recenti dichiarazioni dell'Ambiveri la distinzione, che si è rilevata, con riferimento alle testimonianze del 1974, tra le confidenze di Ferri e le notizie apprese da Moretti e Di Giovanni, sicché non può essere scartata l'eventualità di una sovrapposizione di piani, con la conseguente attribuzione di certe informazioni a una fonte anziché all'altra. Ma sono soprattutto le tortuosità nel raggiungere la posizione definitiva, tutte riscontrabili nel corso della medesima escussione, a far fortemente dubitare della spontaneità e della rispondenza al vero del ricordo che non scaturì, lo si ripete, nella stessa misura, nelle numerose e precedenti occasioni in cui la teste fu sentita, anche puntigliosamente, sul punto.

E' per questo dunque che, nell'attribuire un valore alle ultime dichiarazioni della Ambiveri, non si può



uscire dall'ambito di un'invincibile incertezza che, come tale, non può costituire serio e inoppugnabile elemento accusatorio nel senso più sopra precisato, ma non può neppure fungere da elemento di riscontro alle dichiarazioni "confessorie" di Ferri che si sono dapprima esaminate.

Appare infatti regola di buona logica probatoria l'esigenza che tali riscontri siano costituiti da dati certi e inoppugnabili nella loro oggettiva realtà e non già da elementi incerti, alla cui dimostrazione si possa arrivare solamente attraverso il ricorso a quelle dichiarazioni che sono, esse stesse, l'oggetto della verifica.

A conclusioni non difformi si deve infine pervenire con riguardo a certe affermazioni contenute nelle deposizioni testimoniali di Anna Maria Boidi.

L'amica di Giancarlo Esposti emigrò dunque prudenzialmente dall'Italia alla volta della Spagna pochi giorni dopo la morte dell'amico, il 10 o l'11 di giugno (D/2, IV, 729). Ebbene, ha dichiarato la teste di ricordare, sia pure vagamente, "la storia di un prete ... che sostiene di aver riconosciuto nel Ferri qualcuno da lui visto a Brescia" e sembra ricollegare questa conoscenza al periodo in cui ella era ancora in Italia.

Anche qui, dunque, se la circostanza fosse certa, sarebbe certamente rilevante. Ma la teste così dettaglia il suo ricordo: "....non ricordo sinceramente quando venni a sapere ciò, da parte di chi e in quale modo. Può essere che si tratti di notizie da me lette sui giornali sia pure a livello estremamente vago



e non saprei dire neppure per quale ragione, sono portata ora a ricollegare l'apprendimento di quella notizia più all'Italia che alla Spagna... ripeto che non so spiegare perché" (D/2,IV,732). Nulla dunque che consenta di attribuire un minimo di oggettività alla circostanza, che la renda in qualche modo utilizzabile nel senso sopra indicato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'C' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

CAP. 16 - IL COMPORTAMENTO DI FERRI DOPO IL 28 MAGGIO 1974.

Tra gli elementi di riscontro delle dichiarazioni versate nel processo ex art. 450 bis c.p.p., del cui valore si è testè discusso, è stato indicato il contegno tenuto da Cesare Ferri successivamente al 28 maggio 1974 o meglio dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 4 giugno.

Il 26/6/1974 dunque Ferri venne sottoposto a perquisizione domiciliare (Z,I,62), che seguiva l'analogo atto compiuto, a dire del Ferri stesso, contestualmente al suo fermo, avvenuto il 31 maggio.

Nei giorni immediatamente successivi al 26 giugno, Ferri ripartì all'estero e precisamente in Svizzera, ove si incontrò con Luciano Benardelli e Angelo Angeli. Con costoro, dopo qualche giorno, si recò a Dubrovnik in Jugoslavia. Da qui, assieme al solo Benardelli, raggiunge quindi la Grecia; prima si fermarono a Salonicco, quindi ad Atene, infine a Patrasso. In tale località vennero raggiunti dai genitori di Benardelli e Ferri apprese - così come lui stesso afferma - da un giornale italiano che un prete dichiarava di averlo visto nella sua chiesa in Brescia il giorno della strage. Il 18 luglio, infine, Ferri rientrò in Italia, sbarcando a Brindisi.

Per quanto riguarda le ragioni di questo avventuroso viaggio, Ferri, allorché si è deciso ad ammetterlo (nell'interrogatorio del 20/9/74 sostenne di essere rimasto tutta l'estate in Italia e ancora l'11/10 negò di essersi



recato in Grecia), ha affastellato spiegazioni tanto banali quanto irrimediabilmente destinate a soccombere di fronte alle risultanze processuali.

Ha infatti affermato l'imputato (ad es. l'11/10/74 in 2,VII,Ferri,15r) di essersi recato in Svizzera non perché avesse qualcosa da temere, ma perché il Bernardelli gli aveva telefonato che si sentiva solo e comunque perché a lui piace girare e desiderava passare un pò di ferie all'estero.

Ma lo stesso Bernardelli, sentito il 5/11/75 (D/1,ALL, 66), smentì l'amico, negando di avergli telefonato dalla Svizzera e sostenendo che lo stesso si era allontanato dall'Italia per "cautelarsi" in quanto - così gli riferì - aveva ultimamente subito due minuziosissime perquisizioni, per cui sospettava "che si stesse preparando qualcosa di grave a suo carico".

E del resto, nel corso dell'istruttoria del 1974, altre testimonianze si erano raccolte che prefiguravano una vera e propria fuga da parte di Ferri e non già una normale vacanza. Tali testimonianze, poi, ponevano in correlazione quella fuga con i fatti di Brescia.

Così l'amico Antonio Federici dichiarò (Z,IX,101r) di aver saputo che Ferri intendeva andare in Svizzera perché, in relazione alla strage, sui giornali era apparso un identikit che lo stesso Ferri trovava assai somigliante a sè, per cui egli riteneva opportuno defilarsi per non correre il rischio di finire in carcere e di dovere, da lì, dimostrare la propria innocenza.

Il nesso tra identikit e Ferri è certamente confuso (in realtà i giornali avevano pubblicato la foto di Ferri, nonché un identikit somigliantissimo al defunto

Esposti), ma chiarissimo è che risulta da questa dichiarazione una preoccupazione in Ferri per la indagine sulla strage di Brescia, tanto viva da indurlo all'espatrio.

Anche Rita Ambiveri, dai discorsi sentiti da Ferri e dagli amici più intimi di costui, dedusse che l'imputato espatriasse "per i fatti di Brescia"; Di Giovanni, del resto, le disse che Ferri, appunto, se ne andava in Grecia in quanto, anche se aveva un alibi, temeva che lo tenessero in carcere fino alla piena verifica dello stesso (Z,VII,Ambiveri,19).

Ma queste voci non fanno che rendere esplicito ciò che un esame anche superficiale delle complessive risultanze processuali di per sé solo dimostra.

Si osservi infatti che Ferri parte da Milano da solo, raggiunge quel comodo centro di smistamento di camerati latitanti che è la Svizzera, si mette in contatto con uno di costoro, nonché suo amico, quell'Angelo Angeli condannato, tra l'altro, per gli attentati SAM. Ma, soprattutto, espatria con un documento falso, con lo stesso attraversa varie frontiere, esponendosi così al grave rischio di incorrere negli accertamenti di quelle autorità straniere e nelle inevitabili conseguenze degli stessi. E tutto ciò per non attendere l'esito dell'iter burocratico di una sua domanda diretta a ottenere la revoca del divieto di espatrio, apposto sulla sua carta di identità in conseguenza del procedimento per i fatti del 12/4/73, da lui sollecitata a Palazzo di Giustizia proprio lo stesso 28 maggio.

Si noti infine che Ferri partì improvvisamente, sconvolgendo tutti i suoi piani preparati per l'estate,



se è vero che, come egli stesso afferma, si preoccupava di sollecitare quella pratica perché intendeva recarsi in Francia per trovare la sorella e, ancor più rilevante, si stava preparando per un esame universitario che avrebbe dovuto dare proprio in quella sessione estiva.

Non è certo questo, dunque, il contegno di chi abbia deciso di godere dell'annuale periodo di riposo estivo; è in tutto e per tutto, invece, il comportamento di chi fugge, di chi parte alla ventura, spinto dalla paura di avvenimenti che possono travolgerlo.

E questi avvenimenti riguardano, come s'è visto, la indagine sulle strage di Brescia. E' del resto naturale che i sospetti di Ferri si rivolgano a questa città; dai Carabinieri della stessa è stato sottoposto a fermo; nelle carceri bresciane ha trascorso quattro giorni di isolamento; è stato interrogato da un sostituto di quella Procura, che, tra l'altro, gli ha chiesto una sorta di alibi per il 28 maggio; di nuovo si vede sottoposto a perquisizione domiciliare da parte dell'A.G. della medesima città.

Ma viene comunque da chiedersi come mai un Ferri, completamente estraneo a quei fatti, che il giorno stesso o il giorno successivo si è premurato di far sapere in giro che egli la mattina della strage si trovava all'Università, che può contare su numerosissimi testi, anche insospettabili, che lo possono confermare, che vede la stessa perquisizione concludersi con un nulla di fatto, e soprattutto senza conseguenze per la propria libertà personale, nonostante tutto questo, dunque, fugge con la precipitazione che si è vista,



affrontando i rischi, questi sì immediati, di un espatrio clandestino e di un illegale ingresso in alcuni Stati esteri.

Certamente a queste risposte potrebbe venire agevole risposta in un quadro di effettivo coinvolgimento di Ferri nella strage di Brescia, laddove cioè si dicesse che per nulla sicura era la sua posizione, che larghe falle si aprivano nella sua rete di protezione, rappresentata dall'alibi, e che dunque il nuovo atto dell'AG bresciana poteva costituire il segnale che su di lui le indagini erano continuate e attorno a lui si stavano stringendo, che non erano state appaganti e sufficienti le spiegazioni date nell'interrogatorio in costanza del fermo.

Ma a ben vedere, questa ricostruzione, anche se plausibile e verosimile, non appare però alla Corte obbligata e necessitata sulla base delle risultanze del processo.

Non si può invero dimenticare che Cesare Ferri era uno dei personaggi più in vista dell'estremismo di destra milanese, ambiente verso il quale sembrò indirizzarsi in allora la prima traccia dell'indagine, attraverso la diffusione dell'identikit somigliante a quel Giancarlo Esposti cui lo stesso Ferri sapeva di aver dato le proprie fotografie, poi rinvenute dopo il conflitto a fuoco.

Valgono dunque anche qui le considerazioni appena svolte circa la paura di Ferri, una volta appurato che i giudici bresciani lavoravano ancora nella sua direzione, ma questo timore può allora essere interpretato non come la necessaria conseguenza della consapevolezza



della propria responsabilità, bensì come derivante dalla mera prospettiva di un pesante coinvolgimento delle indagini, in ogni modo per sè assai rischioso, dato il mondo di appartenenza, i contatti personali, le passate esperienze.

Un atto dunque, la fuga di Ferri, gravemente ambiguo, così come, del resto, il comportamento dell'imputato al suo rientro in Italia.

In merito va subito detto che anche qui non si possono accogliere le spiegazioni che sul punto ha dato Ferri, quando ha affermato che ritornò in Italia, dopo aver letto, su un giornale italiano in Grecia, del prete e del suo riconoscimento, al fine di "chiarire la situazione".

Ben più prosaica è infatti la spiegazione che dà l'insospettabile Federici laddove dichiarò che Ferri, da lui incontrato a Milano ai primi di agosto, gli disse di essere tornato dalla Grecia per mancanza di denaro. Anzi Ferri lo pregò di prestargli dei soldi e di accompagnarlo in meridione, donde aveva intenzione di ritornare nello stato ellenico (Z,IX,101r).

Dunque evidente intento di Ferri era quello, subordinatamente al reperimento di qualcosa di più consistente della somma (L. 150.000: Z,VII,Ferri,15r) che i suoi gli diedero quando se ne andò dall'Italia, di continuare quello stato di quasi latitanza, tanto più incomprensibile in quanto ancora nessun provvedimento restrittivo era stato emesso nei suoi riguardi.

E in questa prospettiva un preciso senso vengono allora ad avere le parole di Vinciguerra che spontaneamen-



te (e senza alcun contorto e oscuro fine) afferma di aver appreso da Rognoni che Ferri, ben collegato a costui, come si è visto, era atteso in Spagna assieme a De Amici e non certo, come sottolinea lo stesso Vinciguerra, per scopi turistici...

Ma al di là di tutto rimane la considerazione che Ferri si smentisce col suo stesso comportamento, in quanto, rientrato in Italia, si guardò bene dal presentarsi ai giudici bresciani per chiarire la propria posizione.

Anzi, si fermò a Brindisi, si recò quindi nel cremasco da parenti, soggiornò con Di Giovanni a Urbania dal 23 al 25 luglio, sempre facendo uso di quel documento falso, una carta d'identità rubata intestata a certo Belasio Alessandro, con ciò esponendosi agli enormi rischi conseguenti al più banale dei controlli anche di polizia amministrativa.

Non solo. Quando finalmente rientrò a Milano, soggiornò per una decina di giorni circa in casa di Zani in compagnia di questi e di Di Giovanni, ivi fermandosi a pernottare. Certamente Ferri ha presentato questo soggiorno presso l'amico come la più innocente delle cose, una sorta di rimpatriata tra amici favorita dall'assenza dei genitori del padrone di casa; non v'è chi non veda però come questo periodo, inserito nel contesto dei clandestini movimenti di Ferri fin qui esaminati, possa ben considerarsi come una prosecuzione degli stessi, come cioè un'ulteriore cautela adottata dall'imputato. Tanto più che al termine del periodo di casa Zani, Ferri partì alla volta della Liguria, ove si fermò a casa dell'amico Gianni Galimberti per qualche giorno.



E tanto scarsa era la sua intenzione di chiarire la grave faccenda di Brescia che, a sentire Gabriele Mezzini, che con lui ebbe un certo diverbio appunto sulla riviera ligure, Ferri, come gli disse Galimberti, era di lì passato per salutare costui prima di ripartire alla volta della Jugoslavia o della Grecia (D/2, III, 599). Evidentemente, Ferri sperava di trovare quegli aiuti che già aveva richiesto, inutilmente, a Federici.

Comunque, in Liguria, Ferri apprese che contro di lui era stato emesso ordine di cattura per il fatto di via Crescenzago e solo in conseguenza di ciò, senza peraltro alcuna fretta, si decise a costituirsi (il che avvenne il 5 settembre 1974), consentendo così, finalmente, l'effettuazione della ricognizione personale, l'atto insomma che avrebbe consentito di chiarire la sua situazione e a cui avrebbe dovuto sottoporsi ben prima, se reale fosse stato l'intendimento da lui dichiarato come causa del rientro in Italia.

Non possono invero sfuggire alla Corte gli effetti che un tale ritardo ha necessariamente comportato sull'efficacia della ricognizione.

Innanzitutto per il decorso di un tempo considerevolmente lungo, che verosimilmente avrebbe potuto attenuare i ricordi visivi di coloro che si erano dichiarati disposti al riconoscimento. In secondo luogo v'è da rilevare che Ferri tra la fine di maggio e il settembre aveva cambiato sensibilmente aspetto fisiognomico mediante il taglio di barba e baffi che in allora invece portava.

Le giustificazioni che l'imputato ha addotto circa questa sua scarsissima sollecitudine e anzi incuria



verso una situazione che, a suo dire, l'aveva tanto colpito e angosciato in Grecia da imporgli un anticipato ritorno, sono ancora una volta del tutto peregrine e inaccettabili.

Non ha infatti trovato di meglio Ferri da dire che non si presentò a Brescia perché temeva che i giudici fossero in ferie e, dunque, di essere sbattuto in galera e qui tenuto quantomeno fino alla ripresa dell'attività giudiziaria.

Senonché Ferri doveva sapere e sapeva che i giudici bresciani lavoravano in quell'estate assai alacremente e anche nei suoi riguardi.

E' vero che l'imputato si preoccupò per quell'articolo che parlava del prete, tanto è vero che il 19/7/74 fu presentata al G.I., dall'avv. Bonazza di Milano, una memoria difensiva con indicazione dei testi di alibi. Ora, ciò ha ovviamente presupposto un congruo termine di preparazione per la ricerca di questi testi ~~calendario forense indicava~~ (alcuni furono indicati dall'imputato al legale solo col nome) e per prendere con costoro i normali contatti. Dunque è da ritenere che, come del resto egli stesso sostiene, Ferri si sia messo all'opera, nell'elaborare la sua difesa, già dalla Grecia.

E' quindi naturale che quando si trovò in Italia si sia interessato dell'esito della sua difesa e non può così non aver appreso che il 22 di luglio pressoché tutti i testi da lui indicati erano stati già escussi e con esito a lui favorevole.

I magistrati non erano quindi in ferie, la situazione si stava evolvendo in modo positivo per Ferri: non si comprende ancora perché costui non si sia immediatamen-



te presentato, considerato anche che i giornali lo davano "ricercato" da Polizia e Carabinieri in tutta Italia (Z,II,73). Preferì invece, pur con questa consapevolezza, aggirarsi per il territorio nazionale con un documento falso, una carta d'identità di provenienza furtiva.

Le conclusioni da trarre da questo non certo comprensibile atteggiamento sono del tutto analoghe a quelle già attinte con riguardo alla fuga dell'imputato da Milano dopo la perquisizione del 26 giugno, che dunque ricevono ulteriore conforto.

Il comportamento di Ferri rivela infatti di per sé stesso e oggettivamente la volontà di sottrarsi, fin quando possibile, all'unico atto veramente decisivo e cioè la ricognizione personale, il cui esito peraltro veniva nel contempo reso più problematico da quelle modificazioni del proprio aspetto che si è visto Ferri pose in essere.

Certamente tale contegno è del tutto consono a una persona che tema di essere riconosciuta, appunto in quanto consapevole di essersi effettivamente trovata nelle condizioni di tempo e di luogo indicate da chi si dice in grado di riconoscerla, e che sa dunque che a fronte di tale eventualità anche i testimoni a lei favorevoli non sarebbero sufficienti a impedire controlli più penetranti e insistenti sul fatto, sugli orari, sui movimenti.

Ecco allora che si instaura una significativa correlazione con il comportamento precedente di Ferri, con la sua fuga cioè, in quanto tale diretta proprio a un precipitoso sottrarsi a un qualcosa che ben potevano

essere le possibili ricerche, discendenti dallo sviluppo delle indagini bresciane, che a ragione, proprio per il diretto coinvolgimento nella strage esplicitato dalla sua stessa presenza, rilevata dal prete, a Brescia, Ferri aveva motivo di temere.

La complessiva condotta di Cesare Ferri, insomma, seguita al verificarsi della strage di Brescia, ritiene la Corte costituisca senza dubbio un non trascurabile indizio di una effettiva partecipazione dell'imputato a quell'efferato delitto, in quanto da quello ben si può giungere alla prova di questa attraverso un percorso logico coerente e continuo.

Tuttavia, questo percorso non presenta i caratteri di necessità e univoca concludenza che consentano di ritenere per questa via raggiunto un punto fermo, definitivo e sicuro su cui agganciare il riscontro delle confessioni extraprocessuali di Ferri.

Non si può infatti trascurare quanto si è più sopra detto circa la personalità dell'imputato, la sua statura di noto neofascista e la sua appartenenza a un ambiente già pesantemente sconvolto da altre vicende giudiziarie e anche lambito da quella sull'eccidio di Piazza Loggia.

Potrebbe apparire dunque in questa prospettiva non del tutto infondato quanto lo stesso Ferri dice, attraverso le parole di Rita Ambiveri, a proposito del rischio di scontare un lungo periodo di carcerazione in attesa del compimento di ogni attività istruttoria sul suo conto e quindi sulla opportunità di attendere in uno stato semiclandestino di libertà la risoluzione della vicenda. Non si può infatti prescindere nella valutazione del comportamento dell'imputato dai suoi



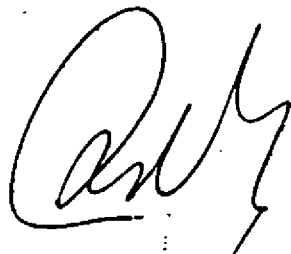
atteggiamenti mentali del tempo e dalle sue personali convinzioni che, rivolte verso un'accerrima polemica anti sistema, non potevano certo gratificare l'attività della magistratura di crediti di imparzialità e di neutralità verso un ambiente e verso un'accusa mossa contro lo stesso.

Vengono quindi in considerazione certi atteggiamenti dell'imputato, che gettano senza dubbio ombre inquietanti sul suo generale comportamento processuale, sulla genuinità di quelle proteste di innocenza che con tanta insistenza sono da lui venute.

Va subito sottolineato, in proposito, come Cesare Ferri sia persona senz'altro in grado di procurarsi fraudolentemente alibi tesi a coprire sue illecite attività, verosimilmente collegate con la sua militanza politica.

Lo prova un episodio riferito, ancora una volta, dalla teste Rita Ambiveri, in merito alla cui attendibilità sia consentito non spendere parole ulteriori rispetto a quelle già versate nella motivazione della sentenza per l'attentato alla sede PSI di v. Crescenzago.

Ricorda dunque l'Ambiveri il 7/12/74 (Z,VII,Ambiveri, 18r) che Ferri una sera le chiese di fornirgli un alibi fino a notte inoltrata; ella accettò, convinta anche da Di Giovanni, e così girovagò per Milano per tutto il tempo occorrente. L'indomani però Ferri le disse che l'alibi non gli serviva più. I sospetti, gravissimi, sulle reali intenzioni dell'imputato nel senso sopra accennato, derivano dal periodo indicato dalla teste (febbraio - marzo 1973) corrispondente a quello in cui Ferri agì come dinamitardo delle S.A.M.,



e dal fatto che costui quella sera, a sentire l'Ambiveri, dovesse andare con Nico Azzi, attentatore del "Torino - Roma", per una "loro faccenda", dal fatto, infine, che proprio in quel periodo Ferri aveva nascosto quello esplosivo di cui sempre l'Ambiveri ha parlato.

Ma anche all'interno del presente processo l'imputato non ha lesinato attività scopertamente inquinanti della genuinità dei testimoni.

L'episodio Zambini è illuminante. Manuela Zambini, aderente al gruppo ordinovista "La Fenice", ragazza dell'avanguardista Di Giovanni, costituì, per Ferri, nell'indagine del 1974, un testimone a discarico di primaria importanza.

Tuttavia il suo nome non compare, benché si trattasse di persona legata da amicizia a Ferri, nella memoria difensiva del 19 luglio tra i personaggi incontrati dall'imputato all'Università: in questa vi è invece il nome di una ragazza conosciuta da Ferri alquanto superficialmente, Daniela Rapetti (si è appreso che a costei si arrivò solo tramite un nome e un numero di telefono) e addirittura quella di un perfetto sconosciuto per l'imputato e cioè Gianfranco Torrisi (indicato dalla Rapetti).

E' lo stesso Ferri, il 20 settembre 1974, a fare al G.I. il nome della Zambini assieme a quello di altri amici da lui incontrati in Cattolica quel 28 maggio (uno di quelli, però, De Fina, negherà di aver mai incontrato Ferri in Università: D/2, III, 453 e 467). Sempre Ferri dà nello stesso contesto la Zambini presente al suo incontro con il professor Paolini.



Qui appunto sta l'importanza della Zambini: siccome costui non è mai stato in grado di fissare con precisione la data di quell'incontro, soccorre sul punto la teste che affermerà di aver dunque incontrato Ferri e, assieme a lui, il professore, proprio il 28 maggio.

Ma si è visto che nella nuova indagine anche Daniela Rapetti ha asserito di aver assistito all'incontro tra Ferri e il professore e il contrasto si è fatto insanabile in quanto: Ferri ha continuato a sostenere di aver incontrato Paolini una sola volta e che in quel frangente si intratteneva solo con la Zambini; costei ha dichiarato che non c'erano altre ragazze in quel momento presenti; così anche la Rapetti; Paolini, infine, ha sempre dichiarato che quando vide Ferri, costui era fermo con una e una sola ragazza. Dunque una delle due studentesse ha detto il falso e questa, a giudizio della Corte, non può essere che la tardivamente introdotta Zambini.

Paolo Paolini ha invero ricordato che quando avvenne l'incontro Ferri era in piedi, appoggiato al muro con la schiena; anche la ragazza era in piedi, ma discosta dalla parete (D/2, I, 73).

La Rapetti ha dal canto suo ricordato che l'incontro avvenne mentre ella e Ferri stavano scendendo le scale (D/2, I, 107), mentre la Zambini ha sempre dichiarato che il professore si fece loro incontro mentre si trovavano seduti sulle scale: è qui evidente dunque che quest'ultima versione è in toto incompatibile con il dato di riferimento costituito dalle parole del professore.

E ancora: la Zambini non ha saputo dare alcuna descrizione dell'insegnante, neppure durante i primi

interrogatori; Rapetti invece è stata in grado di ricordare, a dieci anni di distanza, che quella persona era "abbastanza grassoccia" e abbigliata in modo da darle l'impressione di essere un sacerdote. Ebbene, dal verbale dibattimentale (Rapetti, 9) si rivela effettivamente che Paolini è persona "grassoccia" e del resto lo stesso teste ha precisato di essere solito portare soprabiti "tendenti allo scuro".

Paolini, inoltre, ha dichiarato che la ragazza gli fu presentata da Ferri (dich.dib.), coerentemente con quanto riferito dalla Rapetti, ma non dalla Zumbini che ha affermato invece di essere rimasta seduta durante l'incontro e di non aver scambiato alcuna parola con l'interlocutore di Ferri.

Ma risolve ogni dubbio, se ancora ne sussistessero, la conversazione telefonica intercorrente tra la Rapetti e l'amica Antonia Rezzolla (perizia f. 48) ove, in una sede assolutamente neutra, la prima, del tutto genuinamente, insiste con la seconda di aver incontrato Ferri in università "col professore" e proprio il 28 maggio.

Alla luce di queste univoche e molteplici risultanze, si deve allora concludere che era proprio Daniela Rapetti la ragazza che il 28 maggio 74 si accompagnava con Ferri allorché costui incontrò il professor Paolini.

Il ruolo di Manuela Zumbini, allora, non può spiegarsi che attraverso la constatazione per cui la Rapetti nel 1974 non aveva fatto parola di quell'incontro: occorre dunque porre rimedio alla dimenticanza attraverso una testimone ad hoc, a tutta prova di fedeltà (lo si è visto fino al dibattimento, nell'arco di tutto



un decennio) e appunto così si introdusse la Zambini, con un coinvolgimento tanto pericoloso che provocò il risentimento di Mario Di Giovanni contro l'artefice dello stesso e cioè contro Ferri (dichiarazioni di Danieletti).

Che questa non sia un'arbitraria interpretazione, è facilmente desumibile da due considerazioni. La Rapetti ha infatti ricordato che, dopo le dichiarazioni del 1974, ricevette una telefonata dell'avvocato di Ferri che le chiese se avesse deposto e le portava le scuse dell'assistito per il disturbo recatole; "qualcuno" quindi le fece tornare alla mente l'episodio del professor Paolini (D/2,I,109,112): è dunque lecito arguire che nel corso di quella o di altre telefonate si chiese alla ragazza se avesse appunto riferito dell'episodio al magistrato.

D'altra parte, Ferri, nel momento in cui fa il nome della Zambini, dà una versione dell'incontro in tutto conforme a quanto la teste riferirà successivamente; se si è vista essere falsa questa versione, si deve allora inferire che, successivamente al 22 luglio 1974 (data di escussione della Rapetti), Ferri e la Zambini si accordarono per rendere dichiarazioni non veritiere proprio sul punto trascurato dalla testimone genuina.

Ciò posto, occorre trarre da queste considerazioni le conclusioni adeguate.

L'episodio Ambiveri indica ancora una volta un Ferri implicato in oscure e illecite attività, con la callidità necessaria a preconstituire condizioni di personale sicurezza; è certo suggestivo il rimando all'attuale situazione accusatoria, in cui è collocata.



da un lato la presenza di Ferri a Brescia, inerente all'esecuzione della strage, e dall'altro la sua presenza, pressoché contemporanea alla stessa, nella sede universitaria milanese.

Ma questo, al di là di una ulteriore coloritura, in termini certamente significativi, altro non può portare con riferimento al presente processo.

Quanto invece all'episodio Zumbini, va necessariamente rilevato che la messinscena (ché di questo si è trattato) è stata orchestrata per dimostrare un fatto in sé reale, realmente accaduto, e cioè che il 28 maggio Ferri incontrò effettivamente il professor Paolini in Università.

Ciò sminuisce grandemente il rilievo accusatorio del fatto. Altro invero sarebbe stato se, attraverso un falso testimone, si fosse inteso far apparire provato un accadimento, di sicuro rilievo nella strategia difensiva, falso anch'esso, in realtà mai verificatosi: in questo caso si sarebbe^{ro} potute far discendere, con ben maggiore sicurezza e fondamento, decisive implicazioni a carico dell'imputato.

Nell'ipotesi che si sta esaminando, invece, non può che residuare un tangibile segno della personalità di Ferri e, ancor più significativamente, della rete di complicità su cui egli ha sempre potuto godere, una rete sicura e tenace, se la teste da lui surrettiziamente introdotta ha saputo resistere, abbarbicata alle sue ormai insostenibili posizioni piuttosto che, dichiarando il vero, tradire su un circostanza peraltro ininfluyente, l'amico - camerata.

Questo stesso segno si coglie, infine, nell'exkursus

delle testimonianze rese da Antonio Federici. Costui, invero, nelle indagini del 1974 si era sempre detto certissimo di aver ricevuto, da parte di Ferri, una richiesta di un passaggio in macchina all'Università per l'indomani, appunto il 27 maggio sera, nel corso di una partita a poker a casa del Ferri medesimo (si veda per la particolare perentorietà: Z,IX,146), creando in tal modo una lacerazione di non poco momento nella generale difesa dell'imputato, che prevedeva già, nel pomeriggio di quella giornata, l'accordo tra Ferri e Stepanoff per l'accompagnamento in Università.

Sentito dieci anni dopo, Federici ha espresso invece la convinzione, proprio al fine dichiarato di conciliare la richiesta a lui rivolta con l'accordo con Stepanoff, che quella partita a carte si sia verificata due o tre sere prima del 28 maggio 1974. Il teste, poi, non ha avuto difficoltà ad ammettere che questa sua correzione di rotta fu favorita da un incontro con Ferri, avvenuto nel 1978 o nel 1979, nel quale costui gli fece appunto rilevare che la partita non si era giocata la sera prima della strage, ma in una data anteriore. Ogni ombra di incertezza sul punto è svanita comunque al dibattimento, ove Federici ha infine cercato di convincere la Corte che aveva proprio ragione Ferri, che egli, invece, sentito a cinque mesi di distanza dai fatti, si era sbagliato, ritenendo che la cosa non fosse importante.

Ma al dibattimento Federici si è reso protagonista di una dichiarazione ancor più strepitosa: si è infatti rammentato di essersi effettivamente recato la mattina del 28 maggio a casa di Ferri, ma che la portinaia gli disse che l'amico se ne era già andato con "un ragazzo moro" (lo Stepanoff).



Federici ha aggiunto che la cosa "uscì" con i genitori di Ferri, che gli dissero di averla sentita proprio dalla portinaia.

Ora lo strano è che costei, Licia Del Maestro, ha reiteratamente, con convinzione, negato la circostanza (D/2, IX, 1691); e, ancor di più, che lo stesso Federici, sentito in istruttoria, pur dopo aver riportato quegli stessi discorsi dei genitori di Ferri, aveva in allora dichiarato che "per quanti sforzi" avesse fatto e facesse non riusciva "assolutamente" a rammentare la circostanza.

L'improvviso quanto inspiegabile ritorno di memoria si commenta dunque da solo, così come la pretestuosità dei tentennamenti e delle correzioni di Federici sulla data della partita a carte è svelata da persona insospettabile come Zani che, partecipe di quella partita, ha sempre sostenuto che essa avvenne appunto la sera del 27.

L'uno e l'altra riportano comunque direttamente alle considerazioni che si sono appena sopra svolte circa le capacità di inquinamento della prova proprie di Ferri e del suo ambiente, che dunque ricevono ulteriore conferma.



CAP. 17 - DON GASPAROTTI

Con don Marco Gasparotti si viene a toccare uno dei punti veramente nodali del processo. La sostanza del suo apporto al materiale di causa consiste infatti nell'asserzione che Cesare Ferri era a Brescia, in un luogo prossimo a Piazza Loggia, il 28 maggio, non molto tempo prima che si compisse la strage. Se verificata, dunque, tale asserzione verrebbe a costituire un fondamentale momento di riscontro a quelle dichiarazioni che danno appunto l'imputato presente a Brescia in relazione all'esecuzione della strage.

Si può quindi ben capire come su questo passaggio processuale si sia indirizzata l'approfondita discussione delle parti e come sullo stesso si debba adeguatamente soffermare la motivazione della Corte.

Innanzitutto va affrontato il problema, sollevato dalla difesa, se l'episodio riferito da don Gasparotti e nel quale costui cala la persona di Ferri, si sia effettivamente verificato il 28 maggio o un giorno diverso.

Lo spunto per sollevare e approfondire la questione è stato rinvenuto nella deposizione resa nel 1974 da Filippo Romano, il sacrestano della chiesa di S.Maria in Calchera.

Costui infatti, riferendo del giovane entrato in chiesa e intrattenutosi col sacerdote, dichiarò (Z,VIII,1): "Non so dire che giorno fosse...Non penso che fosse il giorno della strage in quanto mi pare di ricordare che proprio quel giorno non andai a S.Maria Calchera



perché accompagnai mia figlia all'INAM.

L'obiezione a quello che sembrava un punto ormai acquisito del processo ha poi preso ulteriore vigore a seguito della deposizione dibattimentale della figlia di Romano, Paola, la quale, ha dunque affermato che il 28 maggio 1974 ella si recò all'INAM per tenere il posto al padre, che poi in effetti sopraggiunse; entrambi poi uscirono dall'edificio pubblico allorché passavano, a sirene spiegate, le ambulanze che portavano soccorso ai feriti di Piazza della Loggia.

Se Romano, dunque, era quella mattina all'INAM, si è argomentato, allora - come egli ha detto - non era andato a S. Maria in Calchera e quindi l'episodio del giovane, al quale egli pure assistè, si verificò in un giorno diverso.

Tale conclusione, però, a parere della Corte non può essere condivisa in quanto si basa su affermazioni non univoche e si scontra con altre risultanze processuali.

V'è subito da dire, in merito, che don Gasparotti si è detto sempre sicuro di aver visto quel giovane la mattina del 28 maggio. Questa convinzione, tra l'altro, fu esternata non solo al giudice il successivo 25 giugno, ma anche, ben prima, al collega don Faustini, cui appunto, durante una riunione conviviale, don Gasparotti disse di aver visto quel tal giovane, del quale riconobbe la fotografia sul quotidiano, la mattina della strage (D/2, I, 129) e anche al provicario generale don Capra, cui lo stesso don Gasparotti si era rivolto per consigli sul come comportarsi con l'autorità civile e al quale parlò sempre della mattina del 28 maggio (dich. dibatti-



mentali Capra Giovanni).

Non solo. La domestica di don Gasparotti, Giulia Zorza, sentita in istruttoria, è stata in grado di ricordare che il sacerdote le parlò del giovane con la borsina interessato ai quadri non appena rientrò in canonica dopo la celebrazione della messa. "Quella stessa mattina", ha aggiunto la testimone, ella si recò poi in Piazza Mercato per certe sue faccende e incrociò così il corteo di manifestanti. Qualche giorno dopo, ha concluso, don Gasparotti le mostrò sul giornale una fotografia dicendole che ritraeva la persona "che aveva visto aggirarsi in chiesa quella mattina" (D/2, I, 127).

Attraverso le parole dell'anziana donna è così possibile stabilire un collegamento tra la visita del giovane in chiesa (subito riferitale come una curiosità dal religioso) e la mattina della strage, non mediato attraverso il sacerdote, ma stabilito direttamente dall'esperienza della stessa teste

Per addivenire a una conclusione, che smentisca questa coerente sequenza probatoria, sarebbe dunque necessario che a essa si contrapponesse una situazione convincente, inoppugnabile e quantomeno incompatibile con la stessa.

Ma così certo non è per gli argomenti valorizzati dalla difesa.

Lo stesso Romano, sentito al dibattimento, ha rettificato quanto dichiarato nel '74, affermando che quel giorno egli era in chiesa e che servì la messa delle 9 a don Marco e solo successivamente si recò all'INAM.

Che non si tratti poi di dichiarazioni da liquidare



col facile ricorso alla rusticità del teste e al lungo tempo trascorso è dimostrato, dal fatto che solo al dibattimento, a differenza del 74, Romano è stato in grado di precisare, dando quindi prova di buona memoria, che in realtà egli non accompagnò la figlia all'INAM, ma che fu invece costei ad anticiparlo in quel pubblico ambulatorio per tenergli il posto in coda. Circostanza questa che è stata puntualmente confermata da Paola Romano, la quale, sempre al dibattimento, ha altresì spiegato la ragione di questo favore fatto al padre con l'impossibilità di costui di recarsi per tempo all'INAM proprio per i suoi impegni in chiesa: dunque anche per la teste il padre si recò prima in chiesa e quindi all'INAM.

Si aggiunga che il riferimento all'ululato delle sirene consente di fissare l'orario d'uscita dei due dagli uffici dell'INAM verso le 10.20 - 10.30 (essendosi lo scoppio verificato alle 10.12), col che si ritiene certamente possibile che Romano abbia raggiunto quegli uffici solo dopo il termine della messa (una funzione feriale, rapida, davanti a poche persone), attraverso un tragitto di non rilevante lunghezza e servito peraltro abbondantemente da servizi pubblici.

Alla luce di queste considerazioni, non residuano dunque serie ragioni per dubitare che quel giovane che tanto attirò l'attenzione di don Gasparotti sia entrato nella chiesa di S. Maria in Calchera proprio la mattina del 28 maggio 1974.

Venendo ora ad affrontare il tema centrale, rappresentato dall'attendibilità del riconoscimento operato da don Gasparotti, la Corte non può pretermettere,

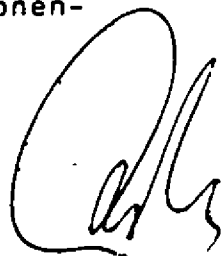


a mò di premessa, una considerazione di ordine generale.

E' risaputa e non ha quindi bisogno di commenti la delicatezza dello strumento probatorio costituito dalla ricognizione personale, in quanto essa si presta, pur nell'assoluta buona fede di colui che riconosce, a clamorosi errori dovuti ai meccanismi stessi di conservazione del ricordo fisiognomico e della sua applicazione ai soggetti che vengono quindi sottoposti all'attenzione del ricognitore.

Sono parimenti note le cautele e le condizioni che possono garantire una sufficiente credibilità all'atto ricognitivo, attraverso la più attenta conservazione della genuinità del ricordo. E certamente alterativo di questa - è del pari nozione comune - risulta in particolare il mostrare alla persona che sarà chiamata a compiere il riconoscimento una fotografia della persona da riconoscere: l'effigie così rappresentata si sovrappone infatti al genuino ricordo, col rischio, assai concreto, che si riconosca quindi non la persona effettivamente vista, ma la persona riprodotta nella fotografia. Per questa via, anzi, alcuni illustri autori di psicologia giudiziaria arrivano addirittura a negare ogni utilità alla ricognizione preceduta dall'esibizione di riproduzioni fotografiche.

Il presente caso di specie è però ancora più delicato rispetto ai consueti casi in cui un riconoscimento fotografico (solitamente a opera della P.G.) anticipa il formale atto di ricognizione. Qui infatti don Gasparotti non ha avuto una istantanea e fugace visione di quella fotografia che ritraeva Cesare Ferri, ma ha avuto modo di tenerla costantemente sott'occhio, disponen-



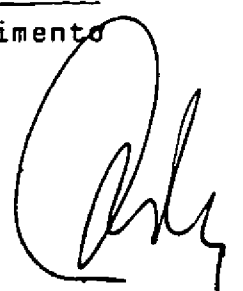
do del giornale che la portava, e sicuramente l'ha più volte esaminata e anche attentamente, per capire se quel giovane effigiato fosse sicuramente quello col quale s'intrattenne il 28 maggio (la foto fu mostrata quantomeno alla Zorza e al M. llo Toaldo nei giorni successivi all'incontro con don Faustini).

Dunque non si può negare una forte impressione di quell'effigie nella memoria del teste e dunque, correlativamente, un perverso effetto sulla genuinità della ricognizione personale.

Si può anzi affermare che, se si vuol parlare di un riconoscimento spontaneo e non contaminato, ci si deve rifare alle impressioni suscitate nel sacerdote la mattina del primo giugno alla lettura del quotidiano "Brescia Oggi".

E, a questo proposito, non può non essere apprezzata in tutta la sua forza rappresentativa l'espressione al riguardo usata da don Gasparotti, che dunque riferì al primo giudice che lo sentì di aver avuto "un sobbalzo" alla visione di quella foto. Evidentemente scattò nel teste un immediato e intenso collegamento tra quell'effigie e il volto del giovane visto il 28 maggio. Ma si può avere la "certezza" che quello fosse un collegamento di assoluta identità?

La Corte non lo ritiene, sulla scorta delle stesse parole che allora, a breve distanza da quella prima, genuina, lampante impressione, don Gasparotti rese. Costui infatti affermò che in quella foto, gli "parve", "ritenne" di riconoscere quel giovane e che comunque, pur essendo un buon fisionomista, "naturalmente" non poteva "essere sicuro al 100x100" di quel riconoscimento



(Z,I,59).

Ma vi è altresì tutta una serie di rilievi e di considerazioni che avvalorano questa situazione dalla quale non si riesce a bandire il dubbio.

Infatti, se dalle deposizioni di don Faustini, che raccolse per primo le confidenze dell'amico don Gasparotti, sembra emergere una certa sicurezza di costui, non altrettanto si può dire per la deposizione dibattimentale di don Capra, presso il quale don Gasparotti cercò consiglio e forse anche conforto.

Interrogato sullo specifico punto, il provicario ha infatti risposto: "Io ricordo che don Gasparotti aveva superato la barriera della pura ipotesi, c'era qualcosa di più di quello che poteva essere un semplice dubbio. Mi riferisco al collegamento che egli faceva tra il giovane che aveva visto in chiesa e la foto riportata sul giornale". Il tono è certamente curiale, ma la sostanza di questa dichiarazione è evidente: don Gasparotti non esprime al suo superiore alcuna certezza sull'identità tra il suo ricordo e la fotografia. Forse proprio questo residuo di dubbio che lo attanagliava lo spinse a cercare ausilio sul da farsi presso la sede vescovile.

Ma d'altra parte: perché don ^{Gasparotti} non si rivolse subito alla Polizia, ai Carabinieri, alla magistratura?

Egli non è un rustico, è persona di una certa cultura e di una certa sensibilità, è partecipe della tremenda offesa ricevuta dalla città se, come lui stesso ha riferito, ha partecipato ai funerali delle vittime, se dal giorno della strage acquista entrambi i quotidiani cittadini per essere al corrente dei progressi delle

indagini.

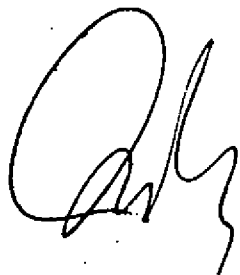
Certamente valida potrebbe essere la spiegazione addotta da don Gasparotti, secondo la quale egli non si rivolse alle Autorità perché ormai vedeva assicurato alla giustizia quel giovane che egli riteneva ricollegabile alla strage.

Ma la stessa non è sufficiente allora a spiegare perché il suo silenzio durò anche dopo la scarcerazione, ampiamente pubblicizzata, di Ferri. Una certa mancanza di coraggio, anch'essa allegata dal prete e senz'altro da tener presente, può validamente aiutare a comprendere l'atteggiamento dilatorio di don Gasparotti, ma questo altrettanto bene si concilia con la presenza in lui di un travaglio interiore, di sofferti ripensamenti, di preoccupate meditazioni scaturenti proprio dal divario tra l'importanza di ciò verso cui si stava determinando e la non completa certezza, nonostante l'originaria impressione, dell'identità di quel volto di cui egli custodiva il ricordo e l'effigie comparsa sul giornale.

A distanza di mesi, quindi, don Gasparotti viene chiamato alla ricognizione di persona. Certamente l'immagine della fotografia ha lavorato nella sua memoria, ha prestato la precisione dei suoi lineamenti alla sfocatezza del ricordo.

Nonostante questo, comunque, l'esito dell'atto non si può definire, ancora una volta, di assoluta certezza.

Il teste infatti indica sì Ferri, ma usa termini di cautela ("Direi, mi pare"), quantomeno tipici di chi vuol riservare un margine di dubbio alla propria indicazione.



E' stata però valorizzata, a proposito di questa ricognizione, la circostanza che il teste ha saputo cogliere gli aspetti differenziali tra la persona che indicava e quella di cui conservava il ricordo e si è attribuito valore decisivo a tale precisione di riferimenti.

Ma osserva in proposito la Corte che, a prescindere dall'indicazione dell'assenza di barba e baffi, che invece comparivano sul giovane visto in chiesa e, anche sull'effigie riportata sul quotidiano, l'apprezzamento degli altri particolari differenzianti (pallore del volto in contrasto con l'abbronzatura del 28 maggio, notevole dimagrimento rispetto a questa data) non può disgiungersi da un attento esame, anche comparato con le altre risultanze processuali, delle indicazioni in origine date da don Gasparotti circa le caratteristiche somatiche del giovane che il 28 maggio attirò la sua attenzione nella chiesa da lui officiata.

Questi dunque i connotati salienti riferiti da don Gasparotti il 25 luglio: altezza circa m. 1,75; agile snello di corporatura però robusta, con baffi e barba non lunghi, capelli non lunghi eccessivamente, di colore bruno; colorito del viso apparentemente abbronzato "come di chi sia stato al mare o in montagna"; parlava "sicuramente lombarda"; età dai 25 ai 30 anni. Balza subito evidente l'apparente contraddizione tra l'indicata "corporatura robusta" e le caratteristiche di agilità e di snellezza.

Questa contraddizione fu però sciolta in sede di dichiarazioni preliminari alla ricognizione, in cui don Gasparotti ribadì il ricordo di una corporatura



robusta, ma precisò anche che con l'espressione "agile e snello" aveva inteso riferirsi alla scioltezza dei movimenti.

E' quindi naturale che il teste, riconosciuto Ferri, che robusto non è, lo abbia trovato "notevolmente dimagrito".

Nel processo, però, si rinviene una preziosa serie di indicazioni testimoniali che, indipendentemente da don Gasparotti, sono in grado di fornire una descrizione delle caratteristiche fisiche di Ferri quali esattamente erano in data corrispondente a quella in cui l'imputato sarebbe stato visto dal sacerdote.

Daniela Rapetti, dunque, così descrive il Ferri incontrato all'Università: apparente età di 20 anni, altezza superiore alla media, corporatura snella da soggetto magro, carnagione chiara, viso piuttosto allungato ornato da una "barbetta". Di corporatura "snella tanto da apparire magro parla anche Gianfranco Torrisi, mentre Antonietta Rezzolla definisce Ferri "magrino". Anche Teresa Pianese, infine, ha colto del Ferri del 28 maggio la corporatura snella, sul magro, e la carnagione chiara.

Dunque una pluralità di voci, in assoluta consonanza, provenienti anche da persone che Ferri videro una sola volta e proprio quel 28 maggio, dicono dello stesso che si presentava di carnagione chiara e di corporatura snella da rasentare la magrezza. Il contrasto con il viso abbronzato e la corporatura robusta riferiti da don Gasparotti è quindi del tutto evidente.

Vi è però da dire che costui, al dibattimento, ha dato una nuova versione di quella strana descrizione

da lui fornita in merito alla corporatura del giovane; ha infatti detto don Gasparotti che per lui quegli era di corporatura normale, e che con l'espressione "robusto" intendeva dire "valido nel camminare", "aspetto sano", "spedito nel camminare". Ma è facile rilevare come questa precisazione ^{sia} del tutto nuova rispetto a quella che pur diede il 20 settembre 1974 e nella quale il riferimento, appunto, alla scioltezza nei movimenti non veniva assolutamente a intaccare l'indicazione della robustezza della corporatura.

V'è anche da registrare che queste spiegazioni, che richiamano quelle analoghe rese nell'istruttoria del 1984, sono intervenute dopo che don Gasparotti aveva avuto modo di constatare, nel corso della ricognizione, l'effettiva corporatura di Ferri, realmente snella e caratterizzata da magrezza.

D'altra parte, dalle deposizioni testimoniali rese dal sacerdote nel 1984 e dalla deposizione dibattimentale emerge, nel difendere la certezza del riconoscimento sia fotografico sia personale, una sicurezza di cui non v'è traccia, come s'è ampiamente visto, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti.

Ha invero reiteratamente e con convinzione affermato il teste di non aver avuto dubbi, di essere stato "immediatamente sicuro" nel riconoscere il giovane della foto, di aver manifestato quindi al G.I. del 25 giugno la stessa sicurezza, di aver infine riconosciuto subito Ferri tra le quattro persone che in settembre gli furono mostrate.

Questo mutato atteggiamento non è però che la spia, a parere della Corte, di un più generale habitus mentale

che è stato agevole rilevare durante la discussione al dibattimento.

Sono invero riscontrabili all'interno delle deposizioni del teste numerose contraddizioni anche di un certo rilievo. Così nell'atteggiamento del giovane entrato in chiesa che, nella deposizione del 1974, mostrava "all'apparenza di interessarsi dei quadri esistenti nella chiesa", mentre nelle deposizioni nel nuovo processo ha un atteggiamento "raccolto, quasi assente" e comunque non sta guardando i dipinti. O ancora, sul comportamento del ragazzo in rapporto alla borsina che entrando questi aveva lasciato su un banco (in prima fila, secondo le più recenti versioni, nelle ultime, sembra di capire, nel primo resoconto): nel 1974 don Gasparotti dichiarò che nei suoi movimenti nella chiesa il giovane ogni tanto si girava per tener d'occhio quell'incolucro; nel 1984, invece, di non aver notato questa circostanza. Infine va rilevato anche la vera e propria costruzione fantastica che don Gasparotti ha elaborato nella sue ultime dichiarazioni circa gli orari delle messe. Ha infatti affermato il teste (nel 1974 non ne fece parola), cercando un riferimento per l'orario dell'incontro del giovane, che quella mattina celebrò la messa delle 9 sostituendo il curato don Contessa, che quel giorno doveva recarsi all'INAM e perciò officiò alle 8, del tutto eccezionalmente. E' stato però smentito dal registro delle messe, da lui stesso prodotto, dal quale risulta invece che la regola dei giorni feriali era appunto la messa delle 8 celebrata da don Contessa e quella delle 9 da don Gasparotti.

Al dibattimento, però, invece di arrendersi all'evidenza, il teste ha insistito e ha cercato di spiegare

che se dal registro risultava diversamente in relazione ai giorni precedenti, doveva essere perché egli in quegli stessi giorni si sentiva poco bene e perciò don Contessa anche in quelle date l'aveva sostituito.

Questi rilievi in sé sono assai poco significativi quanto al loro contenuto, mentre a parere della Corte rivelano una tendenza nel teste a costruirsi delle situazioni, a rielaborarle e ad ancorarvisi fermamente, al di là e contro ogni evidenza. Don Gasparotti, insomma, non è persona che si arrenda all'incertezza del ricordo, che preferisca rimandare alle dichiarazioni precedentemente rese con fresca memoria: fedele invece al suo ruolo di teste chiave, cerca, nella più perfetta buona fede, di fornire un racconto compiuto e convincente e nel fare questo, inevitabilmente, è costretto a riempire i naturali vuoti di memoria attraverso sue ricostruzioni, che per lui finiscono per diventare la realtà, anteposta anche all'effettivo svolgersi dei fatti. Altrimenti non si spiegherebbe, ad esempio, perché l'11 maggio 1984, nel descrivere i movimenti del giovane in chiesa in maniera sensibilmente difforme da quanto dichiarò dieci anni prima e avuta lettura di quest'ultima deposizione, non receda, come sarebbe naturale, ma affermi perentoriamente di essere sicuro che le cose andarono effettivamente come le sta descrivendo ora, dopo un decennio da quei fatti. Oppure perché, affermato che i giovani che gli furono mostrati in sede di ricognizione erano vestiti tutti uguali con delle tute a righe, non si ricreda, al dibattimento, neppure davanti alle fotografie provvidamente scattate in quell'occasione,



ma insista, a dispetto di tutto, nella sua versione.

Queste considerazioni sulla personalità di don Gasparotti inducono dunque alla riflessione e impongono quindi una cautela particolarmente attenta nell'apprezzare le più recenti dichiarazioni del testimone e, in particolare, quelle certezze dichiarate oggi, che però non furono manifestate con altrettanta convinzione nell'immediatezza dei fatti. Si avverte, invero, forte il pericolo che si tratti di certezze ricostruite a posteriori, a uso prima di tutto di sè medesimo, nel corso dei lunghi anni in cui don Gasparotti ebbe certo modo di riflettere e di ripensare a quell'episodio, che senz'altro fu uno dei più singolari e notevoli della sua tranquilla vita di parroco.

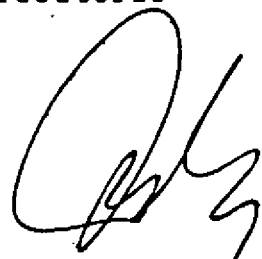
Sotto un differente punto di vista, non può poi nascondersi la Corte che la presenza di Cesare Ferri in quella chiesa, nell'atteggiamento dal teste descritto, deve pure scontare un notevole tasso di inverosimiglianza. Posto infatti che quegli si trovasse a Brescia, in quel luogo, per un motivo strettamente connesso all'esecuzione della strage, non si comprende veramente perché mai egli, invece di adottare le più elementari misure di cautela personale, attraverso un comportamento discreto e non appariscente, non solo sia entrato in una chiesa piccola e luminosa come S. Maria in Calchera, a quell'ora frequentata da 7 - 8 vecchine in attesa della messa (secondo don Gasparotti), ma si sia altresì offerto alla curiosità di tutti i presenti salendo addirittura sul presbiterio e sedendosi sugli scranni del coro. Se c'era invero un modo per attirare su di sè le attenzioni del parroco, che quel giovane senz'altro



ebbe modo di vedere nella navata, ebbene era proprio quello e difatti don Gasparotti si rivolse al giovane, interpellandolo, proprio perché fu incuriosito da quel comportamento non certo usuale. Il giovane, poi, che tutto aveva da nascondere, accettò la conversazione del parroco per ben venti minuti, accompagnandosi con lo stesso in giro per l'edificio sacro, facendo di tutto insomma per porre in essere le più favorevoli condizioni di un futuro riconoscimento ad opera non solo del sacerdote, ma anche dei fedeli presenti in chiesa.

Nella ricostruzione dell'accusa non è dato di sapere la ragione per cui Cesare Ferri avrebbe dovuto entrare proprio in quella chiesa (un appuntamento per consegnare l'ordigno? un appuntamento per sganciarsi dalla zona? l'esigenza comunque di far trascorrere un pò di tempo?); è certo però che, qualunque possa essere il motivo, un comportamento diverso e più consono ai frequentatori di un luogo sacro non avrebbe posto l'attentatore in una situazione di potenziale pericolo tanto clamorosa quanto agevolmente evitabile. Considerato anche che, sempre nella ricostruzione dell'accusa, si ha a che fare con una persona alquanto callida, che ha organizzato il piano in modo perfetto, con un alibi a tutta prova.

Certo, non si vuol dire che tutto ciò sia impossibile a verificarsi; può darsi che motivazioni del tutto contingenti e imponderabili abbiano determinato quell'anomalo modo di comportarsi. Non si può negare però che, a fronte proprio di tale anomalia, apprezzata sulla base del comune buon senso, si debba richiedere un definitivo e sicuro grado di certezza al dato probatorio



che intenda collegare la persona di quel giovane all'attentatore Cesare Ferri.

E questo grado di certezza non è dato cogliere sulla base delle dichiarazioni di don Gasparotti.

Costui è senz'altro persona in perfetta buona fede, che porta il suo contributo alle indagini del tutto spontaneamente (attraverso l'iter che il processo ha ricostruito), che si dimostra serenamente convinto di quel che dice.

D'altra parte, le condizioni in cui egli si trovò a contatto col giovane nella propria chiesa erano certamente ottimali per cogliere e fissare la fisionomia di quegli: la chiesa è luminosa, ^{venne} altresì acceso un faretto di illuminazione di un dipinto, i due stettero assieme per un tempo apprezzabile, il sacerdote certamente scrutò quel volto giovanile per cogliervi gli effetti della lezione artistica che sui quadri della chiesa egli stava impartendo.

Va poi tenuto presente che la fotografia apparsa su "Brescia oggi", scattata dopo il fermo, ritraeva fedelmente le fattezze di Ferri a soli pochissimi giorni dal 28 maggio e dunque il raffronto per don Gasparotti poteva essere certamente agevole.

Per questo l'indicazione proveniente dal Sacerdote deve essere seriamente considerata e non può in alcun modo essere bandita dal processo come la fantasia di un vecchio.

Tuttavia la Corte ritiene che a quella indicazione non si possa dare valore maggiore di quello che, lo si è visto, lo stesso sacerdote le attribuì, che non era certo quello dell'assoluta certezza. Né a questo

traguardo si può arrivare attraverso le successive dichiarazioni del testimone, per le ragioni che si sono viste, oppure attraverso altre risultanze processuali al merito pertinenti, che, come si è già detto, convogliano invero il giudizio conclusivo verso una ribadita, irrisolubile non certezza.

Concludendo dunque sul punto reputa che la Corte che, attraverso il versante processuale qui esaminato, non si possa pervenire a ritenere certa la presenza di Cesare Ferri in Brescia la mattina del 28 maggio 1974.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name, possibly "P. L. S." or similar, with a large loop at the top and a long, sweeping tail.

CAP. 18 - FERRI ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA

Il secondo polo attorno al quale si dispone la geografia del processo è costituito dall'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, presso la cui facoltà di filosofia Ferri era iscritto nel 1974 e nel cui edificio l'imputato si recò pacificamente (trova dunque smentita l'indicazione proveniente da Izzo per cui altra persona vi si sarebbe recata al posto dello stesso Ferri) la mattina del 28 maggio 1974.

Si è sostenuto, da parte dell'Accusa, che in realtà Ferri non aveva alcun motivo di andare all'Università quel giorno e che, se lo fece, fu soltanto per far mostra di sé in un ambiente affollato, proprio negli stessi frangenti in cui a Brescia si stava consumando la strage, per procurarsi cioè un alibi, tanto più necessario in quanto quella mattina egli era stato appunto a Brescia.

In merito va rilevato che Ferri, interrogato il 3.6.74, sostenne di essersi recato in Università e di aver ivi assistito a un esame di storia della filosofia contemporanea (Z,I,23). Fu però smentito dall'amico Stepanoff, il quale affermò invece di averlo accompagnato alla Cattolica in quanto Ferri si doveva lì recare "per informazioni di (sic) un suo esame" (Z,VIII,5).

E così, nell'interrogatorio successivo, Ferri mutò posizione, dichiarando di essersi portato in Università, nell'ambito della sua preparazione all'esame di storia della filosofia contemporanea, che intendeva sostenere di lì a un mese, "sia per sapere che domande

facessero che per chiedere delucidazioni ai colleghi circa il programma" (Z,VII,Ferri,1r).

Non può dunque non essere registrata la contraddittorietà delle spiegazioni addotte dall'imputato, che in effetti ben potrebbe rivelare la mancanza di un reale interesse nello stesso, attinente alla vita universitaria, a recarsi proprio quella mattina alla Cattolica.

Ma per altro verso si osserva che, secondo quanto dichiarato dal teste dott. Giuseppino Molinari, all'epoca "caposervizio didattica" presso quell'Università, quel 28 maggio era effettivamente fissato il primo appello dell'esame di Storia della filosofia contemporanea e Ferri si era regolarmente iscritto all'esame (Z,VIII,75). Da qui dunque si potrebbe dedurre un effettivo e attuale interesse dell'imputato per quella materia e la ragione perché proprio il 28, giorno d'esame, lo stesso si sia recato all'Università per le informazioni sul programma.

Va pur tuttavia rilevato come, se queste erano le intenzioni di Ferri, la loro attuazione in quella mattina abbia occupato uno spazio ben breve, risolvendosi, sulla base delle dichiarazioni di Stepanoff e di Grioni e degli altri che incontrarono l'imputato all'Università, in pochi minuti, un periodo di tempo dunque che appare incongruo a un accurato soddisfacimento degli interessi di studio di Ferri sulla base, come questi stessi ha dichiarato, anche dell'audizione delle domande di esame. Al contrario, assolutamente preponderante e per nulla pertinente a quegli interessi appare la condotta di Ferri consistente nell'incontrare, salutare e intrattenersi con persone da lui conosciute, che non difettavano

certo in quell'ateneo, frequentato infatti da numerosissimi studenti di estrema destra.

Le motivazioni della presenza in Università dichiarate dall'imputato, pur se trovano un qualche concreto aggancio nelle risultanze processuali e non si appalesano dunque assolutamente inconsistenti, non riescono a fugare ogni perplessità, così come per certi versi ambiguo, inquadrabile nell'ottica accusatoria, appare il continuo muoversi di Ferri nei corridoi dell'ateneo. Questo anzi appare da subito degno di nota anche ad alcuni abituali frequentatori dell'Università, come ad Aldo Noè, un aderente al "Comitato Tricolore", che lo riferì subito, ponendolo in relazione proprio alla strage su un piano di sospetti e impressioni, al suo dirigente Muggiani, che è stato quindi in grado di riferire la circostanza (sostanzialmente non smentita da Noè anche in sede di confronto).

Ma, a ben vedere, il punto appena esaminato non riveste decisiva importanza in quanto il fatto che Ferri si sia recato in Università con un effettivo interesse inerente ai suoi studi non esclude, per ciò solo, che vi sia andato, approfittando di questo, per costituirsi un alibi, facendosi vedere in un posto affollato. Così come non può apparire in ogni caso veramente inequivoco il contegno dell'imputato nei confronti dei colleghi, in quanto anche qui una normale e naturale condotta verso persone conosciute (tale era anche Daniela Rapetti) può aver avuto lo scopo e l'effetto di imprimere il proprio ricordo nella memoria degli astanti.

Trattasi dunque di elementi alquanto ambigui, scarsa-

A large, stylized handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly 'C. B. G.' or similar, with a long, sweeping horizontal stroke at the end.

mente utilizzabili, con forza tranciante, in un senso o in un altro.

Tanto esposto, occorre ora esaminare un altro aspetto relativo alla presenza di Ferri all'Università e cioè la predisposizione e l'organizzazione dell'andata all'ateneo, così come risulta dall'emergenze del processo.

Il punto merita attenzione perché in queste si coglie una manifesta contraddizione.

Ferri, dunque, ha sempre dichiarato di aver incontrato nei consueti luoghi di ritrovo della zona di S. Babila, nel tardo pomeriggio del 27 maggio, Alessandro Stepanoff e di avergli quindi chiesto se, per caso, l'indomani si sarebbe recato all'Università; ricevuta risposta affermativa (Stepanoff il 28 avrebbe dovuto sostenere l'esame di "Introduzione alla Teologia"), i due dunque si accordarono nel senso che l'indomani mattina l'amico si sarebbe recato, con la propria macchina, a casa di Ferri, per prelevarlo. Altrettanto ha costantemente affermato Stepanoff. Dunque ogni accordo per l'indomani, stando a queste dichiarazioni, sarebbe già stato concluso nel tardo pomeriggio del 27. Suscita quindi sorpresa l'affermazione, resa con assoluta certezza da Federici nel 1974, secondo cui Ferri gli chiese se potesse accompagnarlo in Università, l'indomani mattina, la sera dopocena del 27 stesso, nel corso di una partita a carte.

L'imputato, interrogato nel 1974, ha quindi affermato che, in realtà, la richiesta a Stepanoff era stata preceduta da una analoga rivolta a Federici, presso il cui negozio egli si era recato nel pomeriggio con un motorino, proprio per chiedere il passaggio. La

risposta negativa di Federici l'aveva quindi determinato a rivolgersi a Stepanoff (D/1,I,44). In un successivo interrogatorio però, lo stesso Ferri sembra aderire alle dichiarazioni di Federici, ma sposta la partita a carte alla sera del 26 (D/1,I,82), ricordando comunque la risposta negativa dell'amico. L'inconciliabilità delle due versioni è evidente in quanto, se Ferri ebbe da Federici risposta negativa il 26 sera, non si comprende perché mai l'indomani egli avrebbe dovuto prendersi il disturbo di recarsi, con un ciclomotore preso in prestito, presso il negozio dello stesso Federici per reiterare la richiesta di un passaggio.

Ma, in ogni caso, come si è già rilevato, è da ritenersi certo, sulla base anche delle dichiarazioni di Zani, che confermano la sicurezza originaria di Federici, che quella partita a carte e quella richiesta a quest'ultimo avvennero proprio la sera del 27 maggio e cioè quando gli accordi tra Ferri e Stepanoff avrebbero dovuto già essere conclusi.

Una possibile spiegazione ^{dell'}evidente contraddizione è stata fornita, ancora nel 1974, dallo stesso Federici (Z,IX,146r). Costui infatti, discorrendo con Ferri la sera del 28 maggio sulla strage, si sentì dire dallo stesso che aveva un alibi in quanto quella mattina era stato all'Università con Stepanoff e che se aveva chiesto a lui un passaggio la sera prima era perché Stepanoff non aveva potuto essere sicuro della propria disponibilità, subordinata infatti all'effettuazione di un certo sciopero al mercato ove Stepanoff lavorava.

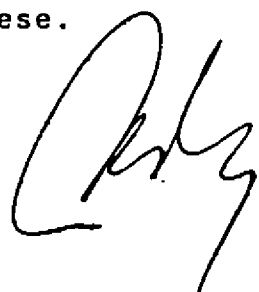
Senonché proprio Stepanoff ha sempre detto che la possibile fermata del lavoro presso l'Ortomercato

non poteva avere alcun effetto sul suo programma per il 28 maggio, dato che da tempo egli aveva chiesto un permesso per quel giorno al suo datore di lavoro, proprio per recarsi all'Università.

Come si vede il contrasto rimane in tutta la sua evidenza e come tale si presta a molteplici considerazioni, la più elementare delle quali è che se effettivamente, come pare, Ferri ancora la sera del 28 cercava un passaggio per la Cattolica, nessun preciso accordo aveva concluso con Stepanoff. Se invece questo si era già verificato, la successiva analoga richiesta potrebbe spiegarsi con l'intento di Ferri di far pretestuosamente rilevare ad altri che egli l'indomani era intenzionato a recarsi in Università e allora proprio la stranezza di un simile obliquo comportamento farebbe in realtà intravedere il recondito fine di precostituzione di un alibi.

Queste osservazioni saranno riprese allorché si tratterà della posizione di Stepanoff, ma appaiono da subito rilevanti anche in relazione alla figura di Ferri in quanto dimostrano quantomeno, anche nella fase prodromica alla sua presenza in Università, un comportamento dello stesso gravemente ambiguo, ove il sospetto del mendacio e della strumentalità non riesce a essere fugato dalle dichiarazioni, contorte e contraddittorie, dell'imputato.

Ma l'aspetto di maggior rilievo, in quanto consente di cogliere uno dei rari momenti di oggettiva consistenza del processo, della materia che qui si sta esaminando, è costituito dalla definizione dell'orario in cui Ferri fece la propria comparsa nell'ateneo milanese.



Secondo le risultanze testimoniali, la mattinata di Ferri all'Università si svolse nel seguente modo. Dapprima, accompagnato da Stepanoff e da Roberto Grioni, l'imputato si recò per assumere le informazioni che lo riguardavano in un edificio staccato dalla sede centrale dell'Università. La circostanza fu invero introdotta da Stepanoff nella sua prima deposizione e confermata e specificata il giorno successivo da Grioni, teste citato su indicazioni di queglii (Z,VIII,6), che appunto puntualizzò l'ubicazione dell'edificio in cui Ferri attinse quelle informazioni (effettivamente il dr. Molinari ha precisato che proprio nella sede staccata si tennero nella sessione estiva gli esami di storia della filosofia contemporanea).

Successivamente Ferri e Stepanoff si recarono presso l'aula ove si sosteneva l'esame cui quest'ultimo era iscritto e proprio qui furono visti da numerose persone, quali la Rapetti e le amiche di costei. In questi frangenti, anzi, la Rapetti accompagnò Ferri presso una segreteria ubicata all'interno dell'edificio (si vedano le dichiarazioni esplicative della teste in istruttoria e al dibattimento), scendendo certe scale sulle quali avvenne l'incontro col professor Paolini.

Ciò posto, si osserva, come premessa di metodo per la determinazione degli orari, che si riscontrano talvolta, all'interno delle deposizioni dello stesso teste, delle differenti indicazioni tra le dichiarazioni del 1974 e quelle della nuova istruttoria. Appare dunque ovvio e strettamente aderente al comune buon senso privilegiare in questi casi le indicazioni scaturite nel periodo più vicino ai fatti.



Partendo dunque dai testi assolutamente insospettabili, in quanto non appartenenti all'ambiente di amicizie di Ferri, va rilevato che: Daniela Rapetti fissa l'incontro con l'imputato alle 9.45 - 10; Gianfranco Torrisi alle ore 9.50 circa; Antonietta Rezzolla alle 10.15; Teresa Pianese verso le 10.05; Paolo Paolini, infine, ricorda di aver incontrato Ferri sulle scale (con la Rapetti) alle 10 circa e comunque "a metà mattinata". Da queste indicazioni, esaminate con occhio obiettivo, non può quindi che trarsi la convinzione che Ferri si sia trovato presso l'aula ove si stavano tenendo gli esami di "Introduzione alla Teologia" alle ore 10 circa.

Anteriore a questo orario dovrebbe comunque essere l'assunzione da parte di Ferri delle informazioni che lo riguardavano e infatti Grioni, che accompagnò lo stesso Ferri e Stepanoff nella sede distaccata della Cattolica, per poi recarsi nuovamente all'aula degli esami di "Morale", ha affermato di aver incontrato Ferri e Stepanoff in un orario compreso tra le 9.30 e le 10 (O/2,I,104 con riferimento a Z,VIII,6).

Tralasciando in questa sede l'esame dei riferimenti cronologici anteriori a questi dati già fissati, in quanto quelli involgono direttamente il ruolo di Stepanoff e quindi saranno oggetto di valutazione nella relativa sede, si viene così ad avere, con sufficiente approssimazione, un'indicazione oraria di fondamentale importanza, che costituisce uno dei terminali cronologici della ricostruzione accusatoria. Se Ferri dunque fu a Brescia, come in questa si sostiene, è comunque certo che egli era all'interno dell'Università Cattolica, in largo

Gemelli a Milano, già alle ore 10 di quel 28 maggio
e cioè prima che l'ordigno deflagrasse in Piazza della
Loggia.



CAP. 19 - LA PERIZIA SUI TEMPI

Si è così pervenuti alla ricostruzione del dato cronologico finale del tragitto che Ferri avrebbe dovuto compiere la mattina del 28 maggio 1974.

Quello iniziale è fornito dalle indicazioni di don Gasparotti. Costui, infatti, fin dal 1974 dichiarò di aver lasciato il giovane, col quale si era intrattenuto, "pochi minuti" prima delle nove, in quanto doveva recarsi in sacrestia per prepararsi alla celebrazione della Messa, fissata appunto per quell'orario. E' inoltre da notare che il giovane, quando il sacerdote si allontanò, non uscì immediatamente dalla chiesa, ma si accomodò su di un banco. Certo è comunque che quando don Gasparotti, alle nove, salì sull'altare, non vide più il giovane tra i fedeli: dunque questi aveva già abbandonato l'edificio di culto.

Si può pertanto fissare, con ottima approssimazione, attorno alle ore 9, l'orario da prendere in considerazione come quello in cui Ferri, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe salito su di un mezzo di trasporto, immediatamente all'esterno di S. Maria in Calchera, per dirigersi in tutta fretta all'appuntamento col proprio alibi all'Università Cattolica di Milano.

La Corte ha ritenuto di dover esperire perizia tecnica per stabilire, in modo oggettivo e al di là di soggettive esperienze, che comunque non potrebbero aver ingresso nel processo, i tempi di percorrenza del tragitto S. Maria in Calchera - Università Cattolica di Milano, in modo da verificare la possibilità di

calare questo percorso nell'arco cronologico intercorrente tra le ore 9 circa (orario desunto da don Gasparotti) e le ore 10, riferimento orario ricavabile da quanto detto al capitolo precedente.

Naturalmente, il quesito posto al perito ha avuto riguardo alle condizioni di viabilità del maggio 1974, che avrebbero dovuto ricavarsi da dati statistici e da indicazioni provenienti dagli enti preposti alla circolazione stradale.

Il perito dunque, effettuate numerose prove, in condizioni metereologiche analoghe a quelle del 28.5.1974 e che hanno considerato anche la possibilità di usufruire, in Milano, dei mezzi pubblici sotterranei, ha concluso fornendo una serie di tempi corrispondenti ai diversi percorsi urbani nelle due città. Essi vanno da un minimo di 1 ora 26 minuti e 25 secondi a un massimo di 1 ora 33 minuti.

Trattasi però di tempi riferiti alle prove esperite direttamente dal perito e non comparati al 1974, in quanto lo stesso non è stato in grado di acquisire i dati relativi a quell'anno.

Ma, da un punto di vista più generale, non si può nascondere la Corte che nell'affidare al perito i quesiti, si era ben consapevoli che le risposte agli stessi avrebbero avuto un valore meramente indicativo. E' infatti evidente che, per approssimarsi il più esattamente possibile alla realtà presupposta, il perito avrebbe dovuto eseguire le sue prove con lo stesso mezzo che, in ipotesi, avrebbe usato Ferri, o con uno equivalente. Ma ciò ovviamente, non è stato possibile in quanto sul punto, al di là di generiche



suggerzioni desunte da un mondo, documentato dal processo come contiguo a quello di Ferri, popolato di automobili e motocicli di elevata potenza, v'è il buio assoluto.

Eppoi, altra è la condotta di guida di un perito, teso a svolgere coscienziosamente il proprio ufficio, e altra è quella di un attentatore che ripone le proprie speranze di farla franca proprio nella velocità con cui potrà presentarsi a far mostra di sé in un luogo affollato, mentre altrove si compie l'evento di cui egli è responsabile.

Tuttavia, lo si è detto, il limite più rilevante della espletata perizia rimane la mancata ricostruzione dei tempi di percorrenza riferibili al 1974. Appartiene infatti alla comune esperienza il rilevante incremento del traffico veicolare sulle strade e nelle città italiane da quell'anno a questa parte, che ben potrebbe aver determinato un incremento di tempi di percorrenza urbani ed extraurbani.

D'altra parte, non vanno neppure sottaciute, le migliorie viarie nel frattempo intervenute, la più rilevante delle quali è senz'altro la costruzione della terza corsia sul tratto a maggior traffico della tratta autostradale Brescia Milano, che, non esistente nel 1974, ha senz'altro contribuito a rendere più scorrevole il movimento dei veicoli, da sempre molto intenso su quell'arteria. E ancora, mentre il perito nell'esecuzione delle prove non ha trovato sulla sua strada cantieri di lavori, dalla documentazione giunta alla Corte già in corso di discussione, è invece emerso che il 28 maggio 1974 erano operanti ben due scambi



di corsia, con le inevitabili ripercussioni sulla fluidità e nella scorrevolezza del traffico.

Da ultimo, vuole far notare la Corte che, mentre le prove sono state effettuate con tempo piovoso da Brescia fino a Milano, in realtà il 28.5.1974, almeno a Brescia, alle ore 9, orario presunto di partenza, non pioveva ancora, essendo iniziata la pioggia sensibilmente più tardi, mentre la manifestazione sindacale era già in corso. Anche questo, dunque, può aver portato, nella comparazione dei tempi, a una dilatazione di quello ricostruito in perizia.

Queste considerazioni, di segno contrastante tra di loro, impongono quindi un atteggiamento di grande cautela nella valutazione dei risultati peritali. Essi appaiono invero mutili e comunque, lo si ripete, di significato meramente indicativo.

Ne consegue che non può essere considerata come assolutamente determinante e risolutiva l'incompatibilità tra la conclusione della perizia, che fissa in un'ora e trenta circa il tempo occorrente per compiere il noto tragitto, e l'emergenza del processo, che ricostruisce invece in un'ora lo spazio intercorrente tra l'uscita della persona riconosciuta per Ferri da S. Maria in Calchera e la comparsa effettiva dell'imputato all'Università Cattolica. I due dati infatti non appaiono così distanti da chiudere ogni discorso sul punto, proprio alla luce di quegli elementi (traffico meno intenso, macchina più potente, guida più veloce) che potrebbero aver reso più breve il tempo occorrente per compiere quel tragitto nel 1974.



Peraltro, non si può neppure affermare che dalla perizia si possa arrivare alla prova tecnicamente certa della possibilità di comprimere i ricostruiti tempi di percorrenza nello spazio temporale definito dalle risultanze processuali, in quanto gli elementi appena ricordati sono o difficilmente valutabili o attenuati da ulteriori dati di segno opposto (migliorie stradali, presenza nell'87 di intralci alla circolazione) quando non addirittura incerti e non sufficientemente provati.

Resta, allora, non determinante, ma pur sempre da tenere in considerazione, quella discrasia tra il risultato peritale e quanto si desume dal processo. Il primo dato, in ogni caso, pare dimostrare come sia ristretto e normalmente poco adeguato al fine che qui interessa quello spazio di un'ora imposto dalle emergenze processuali.

Questa considerazione richiederebbe quindi una chiara e precisa ricostruzione probatoria in grado di superare il giudizio testè espresso, in altre parole di rendere certo ciò che invece, sulla scorta delle conoscenze acquisite, la Corte deve ritenere dubbio, ossia la possibilità di coprire in quell'esiguo arco temporale il tragitto dalla Chiesa di S.Maria in Calchera di Brescia all'interno della Università Cattolica nel centro di Milano.

Ma una chiara e precisa prova obiettivamente difetta e allora, sullo specifico punto, ci si deve rassegnare a un giudizio irresolutivamente aperto, che si traduce in una situazione fortemente dubitativa.



CAP. 20 - CARMINATI

Con l'esame delle dichiarazioni di Ezio Carminati si entra direttamente nell'area processuale più strettamente pertinente ad Alessandro Stepanoff. Le dichiarazioni del primo sono invero servite all'accusa per smentire quanto da quest'ultimo affermato e, insieme, per confutare l'alibi di Ferri - in virtù della corrispondenza delle posizioni assunte dai due imputati - per la prima parte della mattinata.

Il nucleo delle dichiarazioni di Carminati, datore di lavoro di Stepanoff presso l'Ortomercato di Milano, è infatti questo: Stepanoff per il 28 maggio non gli chiese alcun permesso, dunque si presentò normalmente al lavoro alle ore 6.30 e si assentò solo dopo qualche ora, grazie anche a uno sciopero dei facchini che bloccò l'attività dell'Ortomercato.

Se questa, quindi, fosse la realtà, mentirebbe Stepanoff quando afferma di aver chiesto per tempo quel permesso, mentirebbe quando dichiara di non essersi recato al lavoro quella mattina, direbbe il falso quando sostiene di aver prelevato Ferri a casa di costui tra le 8.30 e le 9.

Come si vede, la testimonianza di Carminati è veramente centrale e come tale merita adeguata trattazione.

Nelle dichiarazioni del 1974 Carminati si disse aiutato, nel riandare con la memoria a quei giorni di fine maggio, in quanto il 24,25,27 e 28 (il 26



era domenica) si era verificato uno sciopero dei facchini, che aveva impedito ogni attività del mercato, con conseguente notevole danno economico per i grossisti.

In quei giorni, dichiarò allora Carminati (Z,VIII,85r), Stepanoff "si presentò regolarmente al lavoro, prestando la sua attività dalle 6.30 alle 10". La precisione dei ricordi del teste appariva giustificata e dall'esiguo personale alle sue dipendenze (oltre Stepanoff, Adele Beretta e Raffaele Lo Re) e dal correttissimo comportamento sul lavoro di Stepanoff, che nel corso del rapporto di lavoro fece in realtà ben poche assenze.

Queste, infatti, furono distintamente ricordate da Carminati: una nel mese di aprile per un processo; una, forse ai primi di maggio, per un esame all'Università (in questa occasione Stepanoff si assentò dalle 9 alle 11.30, quindi ritornò al lavoro perché gli esami "andavano per le lunghe"); una, infine, di qualche ora, verso la fine di maggio, verosimilmente proprio nei giorni dello sciopero.

Dalla carriera universitaria di Stepanoff., però, Carminati mai si interessò; il suo dipendente gli parlò di esami una sola volta, proprio quella in cui si assentò dalle 9 alle 11.30.

Comunque esclude il teste (Z,VIII,89) che Stepanoff gli avesse chiesto in quei giorni di sciopero alcun permesso "per esami o altro".

La sicura esclusione di un'assenza dell'imputato dal lavoro in uno di quei quattro giorni, se trovò conforto nella testimonianza di Lo Re, che affermò invero di aver visto in quelle date Stepanoff quantomeno



in attesa davanti all'Ortomercato, si scontrò però, fin d'allora, oltre che con le contrarie affermazioni dell'imputato stesso, anche con la testimonianza della cassiera Beretta. Costei, infatti, dichiarò (Z,VIII,87r) di non aver visto Stepanoff all'Ortomercato in uno dei due giorni di sciopero coi quali si aprì la nuova settimana (27 o 28 maggio).

Ma, evidentemente, la sicurezza di Carminati non si basava in ogni caso su dati specifici e certi se, in sede di confronto con l'ex dipendente e contro le contestazioni di costui, così si esprime: "Quanto alla sua presenza sul posto in detto giorno 28, può darsi che la mia affermazione derivi dalla deduzione, nel senso che - se ...è stato soltanto tre giorni - io abbia potuto ritenere che sia stato presente anche il quarto giorno".

Trattasi di affermazione senz'altro onesta, nella carenza appunto di elementi precisi per smentire il contraddittore, tanto più che ormai era passato qualche mese da quei fatti.

Carminati, naturalmente, è tra i primi testi escussi nella nuova indagine e anch'egli, come si è già visto per don Gasparotti, si dimostra subito teste in grado di ricordare, dopo dieci anni, particolari anche rilevanti, di cui non si rinviene cenno nelle prime e plurime deposizioni. Ma si rivela anche teste incline alla contraddizione.

Così ha premesso che in quei giorni di sciopero, che non veniva mai preannunciato e che poteva cessare da un momento all'altro, egli e i suoi dipendenti se ne stavano in giro fino a una certa ora per vedere



se la situazione potesse sbloccarsi. Nell'ipotesi negativa, egli rimaneva nell'Ortomercato, mentre i suoi dipendenti potevano ritenersi liberi e ciò accadeva verso le 8.30 - 9.

Ma, appena dopo, ha negato di aver potuto consentire a Stepanoff di allontanarsi dall'Ortomercato appena dopo le 8 - egli infatti aveva affermato di averlo visto al lavoro il 28 maggio fino appunto a quell'ora - perché in caso di sciopero, egli ha rettificato, non lasciava mai liberi i suoi dipendenti prima delle 9.30 - 10.

Ma la novità più rilevante della nuova deposizione consiste nel fatto che ora Carminati è in grado di ancorare la presenza di Stepanoff al 28 maggio sulla base di un preciso ricordo. Ha infatti affermato il teste che in realtà quel giorno una qualche attività venne fatta, come sarebbe provato da un biglietto redatto dallo stesso Stepanoff e riguardante una certa vendita trattata ma non perfezionata.

Carminati non ha saputo però ricordare che fine possa aver fatto questo importantissimo documento, se lo consegnò agli inquirenti o semplicemente se lo rammostrò loro, che pur sapeva interessati alla presenza di Stepanoff al lavoro proprio il 28 maggio. Comunque è certo che lo rinvenne in cantina, nella stessa occasione in cui consultò una certa agenda, da cui rilevò le date di effettuazione dello sciopero.

Il teste ha comunque ribadito di non aver alcun ricordo di un qualche permesso dato a Stepanoff per sostenere un esame universitario in quei giorni.

Ora, la circostanza che possa risultare documentalmente-



te la presenza di Stepanoff all'Ortomercato la mattina del 28 maggio è troppo eclatante per non essere sottoposta ad attenta verifica. E in merito v'è subito da dire che di essa non v'è traccia alcuna negli atti del 1974.

In questi, invero, Carminati parlò bensì dell'agenda (Z,VIII,89), consultata per ricostruire i giorni dello sciopero, ma non dell'annotazione autografa di Stepanoff. Anzi, in quella stessa sede il teste si disse sicuro della presenza di costui, "a prescindere dal fatto" che potesse aver svolto qualche attività lavorativa; dunque non era in grado di dimostrare, inoppugnabilmente, che una qualche attività da parte di Stepanoff fosse stata fatta e si fidava della sola memoria, disancorata peraltro da ricordi di fatti precisi.

Ma il mistero del biglietto si infittisce vieppiù al dibattimento. Sorprendentemente il teste in tale sede dettaglia maggiormente il ricordo di quella mattina del 28 maggio: era entrato dunque un rappresentante dell'esercito a comprare merce e quindi Stepanoff aveva fatto quel biglietto perché non si sapeva se si potesse fare la fattura o meno. Ma, quanto alla disponibilità di quel documento, Carminati nega contraddittoriamente di averlo ritrovato durante le ricerche compiute nel 1974.

Fortunatamente la Corte dispone però di altri elementi per superare questa caotica situazione e per dimostrare comunque che, se anche l'operazione ricordata dal teste effettivamente vi fu, essa non si compì certo il 28 maggio 1974.

Decisiva in tal senso è infatti la testimonianza



della cassiera Beretta. Costei, con grande precisione, nel 1974, ricordò che: il 24 maggio Stepanoff si presentò al lavoro alle 6.30 e attese assieme a tutti gli altri fuori dal mercato fino alle 10; il 25 maggio vide Stepanoff di sfuggita sempre all'esterno dell'Ortomercato in quanto neppure quel giorno si poteva entrare; il 27 o il 28 maggio, ella, fingendo di aver male a un piede (gli scioperanti consentivano l'accesso solo alle persone regolarmente in possesso di tesserino come, appunto, la Beretta, ma non lo Stepanoff), fece in modo di farsi accompagnare dentro l'Ortomercato da Stepanoff, che così poté entrare e fermarsi a lavorare con lei fino alle 11 o alle 12. Il secondo di questi due ultimi giorni, come si è detto, Stepanoff non fu visto dalla teste al lavoro.

Da questa ricostruzione, dunque, si può ricavare innanzitutto che Stepanoff prestò attività lavorativa in uno solo dei quattro giorni di sciopero, ma in secondo luogo anche che quel giorno non fu il 28 maggio.

Infatti in quest'ultimo giorno Stepanoff alle ore 11-12 non si trovava alla cassa dello stand con la Beretta, ma, inoppugnabilmente, assieme a Ferri alla Cattolica.

Viene così a perdere efficacia quel ricordo - riesumato a dieci anni di distanza - che consentiva a Carminati di elevare la propria testimonianza sulla presenza di Stepanoff al lavoro il 28 maggio dal livello generico, forse anche di deduzione, alla sfera della certezza.

Ma la deposizione di Carminati al dibattimento ha riservato altre sorprese. Del tutto inopinatamente,



infatti, il teste, che aveva sempre affermato di non aver mai saputo alcunché di Università ed esami riferito alla data del 28 maggio, afferma: "So che il 28 Stepanoff doveva andare in Università..in mattinata mi disse se si poteva assentare perché doveva andare in Università io gli diedi il permesso e lui se ne andò verso le 9.30 - 10". Circostanza, anzi, ancor meglio il ricordo, affermando che quel permesso gli fu chiesto, durante il periodo in cui tutti erano fuori dall'Ortomercato dopo le ore 8 (si noti che in istruttoria, nel 1984, con riferimento al 28 maggio, aveva affermato di aver perso di vista Stepanoff dopo le 8, quando costui, comunque, aveva già compilato il biglietto, evidentemente all'interno dell'Ortomercato). In ogni caso Stepanoff, insiste Carminati, se ne andò verso le 9.30 - 10, "al limite" dopo le 9.

Incalzato però dalle domande, naturali dopo queste sortite, il teste, sempre sull'argomento del permesso, vacilla: "Io non sono sicuro che me lo avesse chiesto prima del 28 maggio"; quindi si arrende: "...non ricordo se il permesso l'avesse già chiesto precedentemente per il 28 maggio". Come si vede, non v'è più traccia sul punto di sicurezza; il testimone si è smarrito nel dedalo di vecchi ricordi e nuove sovrimpressioni.

Ancora degno di rilievo è quindi il riferimento, nelle nuove deposizioni di Carminati, all'automobile di Stepanoff. Il teste, infatti, in istruttoria aveva parlato di un incidente occorso al proprio dipendente, in conseguenza del quali era rimasto senza macchina "in uno di quei giorni, o in più di uno di quei giorni, forse compreso lo stesso 28 maggio" (D/2,I,43). E'



evidente, anche qui, il decisivo rilievo della circostanza che, da sola, avrebbe potuto scardinare le posizioni difensive di Ferri e di Stepanoff. Ma al dibattimento Carminati, approfonditamente escusso sul punto, {a ricomparire l'automobile di Stepanoff alla data del 28 maggio: egli con strabiliante ma contraddittoria precisione ricorda infatti che proprio quel giorno vide il suo dipendente arrivare in macchina (dunque non era incidentata) e parcheggiarla fuori dall'Ortomercato.

Non solo. Sulla circostanza Carminati continua a fornire particolari nuovi, apparentemente decisivi per le sorti dell'intero processo. Afferma così il teste che Stepanoff, il giorno successivo all'esame, gli disse di aver avuto un incidente proprio mentre si recava all'Università (e dire che Carminati aveva negato nel '74 di aver saputo di un esame di Stepanoff per il 28 maggio) e che, si badi, in tale frangente aveva a bordo un amico che aveva appena prelevato a casa dello stesso.

La circostanza, come si vede, è di fondamentale interesse, ma l'intento della Corte di approfondire naufraga ancora di fronte all'ennesima contraddizione del teste che, alla fine, dichiara di non poter confermare neppure il nesso tra l'incidente automobilistico di Stepanoff e la data del 28 maggio.

Questo, dunque, per estrema ma completa sintesi, è il contributo dato da Carminati al processo. Non può, a questo punto, non essere colta l'evidentissima fisionomia del teste, quale è svelata da quanto fin qui esposto.



Carminati si presenta dunque come un teste da valutare con attenta meditazione. La sua cifra distintiva consiste infatti, all'evidenza, in un'estrema arrendevolezza verso l'interrogante: egli non ritiene di esplicitare le lacune della memoria, inevitabile dopo tanto tempo dai fatti, attraverso i consueti "non ricordo", oppure col rimando alle più risalenti dichiarazioni. Carminati si industria sempre nel fornire ricostruzioni che gli appaiono compiute e coerenti, dove il ricordo si fonde però indistintamente con le ricostruzioni a posteriori, le sovrapposizioni, le deduzioni, le circostanze aliunde apprese.

Questa eterogenea congerie, che appare certamente alla buona fede del teste una verità, anche se mutevole, viene comunque agevolmente indagata e scomposta quando l'esame del teste si fa più approfondito e più stringente: allora vengono infatti alla luce le palesi contraddizioni, gli aperti contorcimenti verbali, le scoperte imprecisioni che mal si conciliano, veramente, con la vivezza e la genuinità del ricordo.

E' dunque per questo e anche per i concreti esiti di questo agire che la Corte non può considerare precisazioni proficuamente utilizzabili le circostanze, le puntualizzazioni, gli apporti che emergono dalle più recenti deposizioni del teste.

Ma le valutazioni appena sopra espresse sul teste non possono non produrre i propri effetti anche sull'apprezzamento delle dichiarazioni del 1974.

E' lo stesso Carminati che, di fronte all'ineludibile perentorietà del confronto, richiama, a giustificare

la sua asserzione circa la presenza, il 28 maggio, di Stepanoff all'Ortomercato, una propria deduzione dell'effettiva e costante presenza dello stesso nei giorni contigui. E tale affermazione s'inserisce allora perfettamente nella forma mentis del testimone e trova anche ampi margini di plausibilità proprio nella difficoltà di un preciso ricordo sul punto, collegata al sensibile periodo di tempo trascorso dai fatti e soprattutto all'assenza di precisi e distinguibili elementi, che possano aver fissato la presenza di Stepanoff all'Ortomercato alla specifica data del 28 maggio.

Tuttavia non ritiene la Corte che la decisa affermazione di Carminati su questo punto possa essere completamente svalutata, che possa essere inequivocabilmente privilegiata cioè la tesi della deduzione (che pur riposa su concreti elementi, quali le parole dello stesso teste) a irrimediabile scapito di quella che invece si richiamerebbe a un preciso ricordo del testimone.

Lo stesso Carminati presenta infatti il richiamo alla deduzione come un'estrema difesa contro le contestazioni di Stepanoff, ma, in effetti, si è sempre dichiarato convinto, sia pure di una convinzione insondabile, di quanto ha dichiarato, anche a distanza di anni da quelle prime dichiarazioni.

A contrastare l'assunto di Stepanoff di non essersi assolutamente recato al lavoro quel 28 maggio, v'è anche, coincidente con le parole di Carminati, la testimonianza di Lo Re. Questa è invero afflitta dalla stessa genericità di quelle ed è peraltro contrastata dalla discorde deposizione della Beretta. Ma, se



non è quindi in grado di dare, neppure essa, la prova definitiva e certa della presenza di Stepanoff all'Ortomercato quella mattina, tuttavia detta testimonianza resta un insuperabile ostacolo all'accoglimento della contraria prospettazione.

Le risultanze esaminate non sono dunque in grado, a parere della Corte, di dare una risposta definitiva e certa al dilemma rappresentato dal contrasto tra le dichiarazioni di Carminati e quelle di Stepanoff sul punto dell'effettiva presenza di quest'ultimo all'Ortomercato la mattina del 28 maggio.

Altrettanto, naturalmente, è a dirsi sulla circostanza della richiesta di un permesso al datore di lavoro da parte di Stepanoff. Tanto più che, come si è visto, mentre sulla presenza dell'imputato all'Ortomercato la sicurezza iniziale di Carminati si è mantenuta, pur arricchendosi delle esaminate superfetazioni, su quest'ultimo aspetto, invece, si è assistito, soprattutto al dibattimento, al progressivo svanire di ogni certezza.

Le perplessità testè evidenziate non possono poi essere superate in maniera definitiva neppure attraverso argomentazioni di ordine logico e scaturenti da altre risultanze del processo.

Così, può senz'altro sottolinearsi come Stepanoff altra volta abbia chiesto un permesso per recarsi all'Università, a dire di Carminati, e come costui non abbia mai frapposto ostacoli alle richieste del dipendente. Dunque, visto che il 28 maggio 1974 Stepanoff si recò all'Università e vi sostenne effettivamente



un esame (l'unico della sua carriera), sarebbe senz'altro ragionevole ritenere che anche per tale data l'imputato abbia richiesto un permesso, anche perché egli non era in grado di sapere, a priori, in quale momento della giornata avrebbe dovuto sostenere la prova.

D'altra parte, si è visto che una ben diversa conclusione potrebbe però desumersi dall'episodio del passaggio richiesto da Ferri a Federici la sera del 26; si è infatti arguito dal fatto, come possibile spiegazione, che in realtà Stepanoff non avesse dato all'amico nessuna assicurazione sull'accompagnamento all'Università e questo proprio perché la sua disponibilità a recarsi in Cattolica era collegata all'astensione dal lavoro da parte dei facchini. In questo caso, dunque, nessun permesso avrebbe richiesto Stepanoff a Carminati.

Ma ancora, e si conclude: tutto concesso alla tesi accusatoria che indica Stepanoff come copertura di Ferri per la prima parte della mattinata, non ^{si} comprenderebbe ugualmente perché il primo dovesse falsamente sostenere e falsamente continui ad affermare di non essersi recato quella mattina all'Ortomercato, quando le stesse dichiarazioni di Carminati lascerebbero spazi di tutta comodità per una ricostruzione che veda Stepanoff recarsi al mercato, constatare l'impossibilità di lavorarvi, portarsi quindi a casa di Ferri e quindi finalmente giungere all'Università in orario compatibile con le deposizioni dei testimoni.

Con queste ampie possibilità, dunque, negare il vero, lungi dall'avere un qualche pratico e utile

effetto, avrebbe creato, come si è poi obiettivamente verificato, punti di insanabile contrasto con altre incompressibili risultanze, senz'altro inutilmente pericolose per la tenuta dell'alibi.

Anche questa via, pertanto, si dimostra tortuosa e malfida e come tale non può certamente condurre con sufficiente certezza e univoca decisione alla prova di un elemento decisivo di accusa, vale a dire della presenza il 28 maggio di Stepanoff all'Ortomercato di Milano, il che è a dire della clamorosa falsità delle dichiarazioni di quegli, ma anche, al contempo, dell'alibi di Ferri.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized, with a large, looping initial 'C' or 'Q' followed by several smaller, connected strokes.

CAP. 21 - LA POSIZIONE DI ALESSANDRO STEPANOFF

Quanto esposto nel capitolo precedente spiana la strada alla discussione sulla posizione processuale di Alessandro Stepanoff.

Mentre gli atti del processo offrono una chiara rappresentazione della figura del principale imputato, Cesare Ferri, non altrettanto si può invece dire per Stepanoff, entrato nel processo come semplice anche se importante testimone e quindi passato, attraverso le tappe che si sono esposte, sul banco degli imputati, accusato di concorso nel gravissimo delitto di strage.

La figura di questo imputato appare dunque assai più sbiadita, meno pronunciata di quella di Ferri, tutto sommato abbastanza defilata nel panorama della destra giovanile milanese dei primi anni '70.

Negli ultimi anni delle scuole superiori (a indirizzo tecnico), Stepanoff aderì dunque al "Comitato Tricolore" di Muggiani, entrando a far parte anche del direttivo. Quando, nell'ambito di un afflusso dei movimenti anticomunisti verso la "Destra Nazionale" propugnata dal MSI, quell'organizzazione conflui nel "Fronte della Gioventù" - è il 1972 - Stepanoff entrò quindi in tale ultima compagine.

Egli era, in ogni caso, un frequentatore dei bar di Piazza S. Babila ed è proprio in questo ambiente che conosce e inizia a frequentare Cesare Ferri. Verosimilmente l'amicizia sul piano personale con costui implica anche uno spostamento del pensare politico



di Stepanoff sulle posizioni oltranziste dell'ordinovista Ferri. Nuove amicizie e nuove idee, dunque, che lo portano perfino a ripudiare l'amicizia di persone con le quali, in un recente passato, aveva condiviso posizioni più moderate e legalitarie.

E' infatti in quest'epoca - quando terminate le superiori inizia a lavorare all'Ortomercato - che Stepanoff va in giro a definirsi "fascista" (Beretta: 2,VIII, 877; Carminati: ibid., 85r), e proprio in questo contesto, dunque, si collocano due significativi episodi, entrambi ricordati dal teste Gabriele Mezzini, un tempo amico dell'imputato e collega di militanza nel Comitato Tricolore.

Il primo avvenne davanti alla sede milanese del MSI, ove Stepanoff aveva convocato l'amico, sempre più tiepido verso l'adesione a quel partito. L'imputato fece a costui una sfuriata, dicendogli che questi avrebbe dovuto d'ora in poi dimenticare perfino il suo nome, e questo in pubblico, per dimostrare, appunto pubblicamente, dice Mezzini, di non aver più nulla a che spartire con lui (D/2, III, 592).

L'altro e più significativo episodio si verificò a Recco, nell'agosto del 1974 ed ebbe per protagonista proprio Cesare Ferri, impegnato nelle sue peregrinazioni prima della sua costituzione. Si ritrovò dunque a cena un certo numero di persone, tra cui, appunto, Ferri e Mezzini. Il primo, evidentemente a conoscenza della clamorosa rottura intervenuta tra lo stesso Mezzini e Stepanoff, attaccò Mezzini per il suo persistente legame con Muggiani e quindi lo esortò a "lasciare stare" Stepanoff perché ormai costui faceva

parte dei "loro" ed aveva quindi fatto "la giusta scelta" (D/2,III,595).

Quest'ultimo episodio è riferito anche da Muggiani, al quale Mezzini lo raccontò; quegli però, nel riportare le parole di Ferri, parla di un'"organizzazione" dalla quale Stepanoff ormai sarebbe stato protetto (D/2,III,581).

Ora, non è dato sapere quanta parte abbia avuto la personale rielaborazione di Muggiani nel riferire parole a loro volta riportate; è però significativo che questo interesse di Ferri a difendere Stepanoff intervenga al momento in cui quest'ultimo è diventato l'ancora di salvezza del primo, con la sua decisiva testimonianza. D'altra parte si è visto, a proposito del significato da attribuire a quel "loro", minacciosamente profferito da Ferri, come l'ambito di amicizie di costui venisse a coincidere pienamente con un contesto organizzativo di sicura capacità operativa nella delinquenza politica.

Comunque, al di là di questo accenno, si deve riconoscere che nessun'altra indicazione proviene dal processo a siglare l'appartenenza di Stepanoff a compagini sovversive di terrorismo politico. E, in ogni caso, non può non essere valorizzata, in senso contrario, l'assenza, per Stepanoff, di precedenti penali che testimonino, come nella quasi totalità dei personaggi dell'estrema destra in cui si è imbattuta la indagine processuale, un'attività politica concretizzante in condotte criminose o violente.

Ecco dunque che appare allora credibile la dimensione che lo stesso Stepanoff dà del suo impegno politico



con riguardo al periodo di tempo che qui interessa. Stretta tra un lavoro di sacrificio (l'attività all'Orto-mercato inizia alle 6,30 del mattino) e interessi agonistico - sportivi (Stepanoff praticava al tempo la pallacanestro), la militanza politica dell'imputato appare infatti di non grande rilievo, limitata ai più normali momenti di espressione piuttosto che a livelli di fattiva e concreta propaganda e agitazione.

Con questa veste, dunque, Stepanoff compare, nel luglio del 1974, all'orizzonte processuale della vicenda di Piazza della Loggia. E subito assume un ruolo davvero centrale.

Una volta individuata in Ferri la persona da inquisire in relazione alla testimonianza di don Gasparotti, non sono infatti i vari Torrisi, Rapetti, Pianese a costituire il definitivo sbarramento per il proficuo proseguire delle indagini. E' invece proprio Stepanoff, per l'assorbente ragione che costui dichiara di essere stato assieme all'indiziato per le strade Milanesi diretto alla volta dell'Università Cattolica, appunto nello stesso momento in cui il sacerdote asseriva di aver visto Ferri nella propria chiesa bresciana. Dunque: o mente Stepanoff o si sbaglia don Gasparotti.

E' proprio per questa stretta correlazione alternativa tra le due testimonianze che appare quindi non limpido il modo con cui Stepanoff è introdotto nel processo.

Ferri, infatti, interrogato il 3 giugno, in stato di fermo, sul 28 maggio, cita come testimone di alibi il professor Paolini, col quale aveva avuto un fugacissimo contatto, ma tace di Stepanoff, col quale pure - afferme-



rà in seguito - aveva praticamente trascorso l'intera mattinata. Il nominativo dell'amico, invece, compare soltanto in seguito, nella memoria difensiva del 19 luglio, dopo che i giornali hanno riportato la notizia dell'avvio delle indagini in seguito alla testimonianza del prete, in sostanza il segnale che la sola indicazione del prof. Paolini non era più sufficiente a far da schermo a Ferri.

E se per le altre persone citate nella memoria, oltre al professore e allo Stepanoff, si può comprendere perché Ferri non abbia fornito subito i nominativi, in quanto conosciuti dall'imputato assai superficialmente, quando addirittura non sconosciute (come Torrisi, inserito nella memoria su indicazione della Rapetti), altrettanto non si può certo dire per Stepanoff, che di Ferri era stretto amico.

Per il vero Ferri ha tentato qualche spiegazione. Premesso che quel primo interrogatorio fu abbastanza sommario e che la domanda sul suo comportamento il 28 maggio fu del tutto incidentale, egli ha dunque detto di aver fatto il nome del professor Paolini perché ritenne potesse questi essere il teste più attendibile per età e per qualità (Z,VII,Ferri,11r); al dibattimento, poi, ha parlato di "meccanismo psicologico", scattato sulla base di certe incomprensioni avute con l'ex insegnante ai tempi del liceo. Ha pure adombrato la possibilità, in quest'ultima sede, che la domanda gli sia stata posta con riferimento preciso all'ora di scoppio della bomba, ora in cui egli si trovava invero già all'Università.

Si tratta però, come è agevole rilevare, di spiegazioni scarsamente appaganti. Ferri comprese benissimo che la domanda del P.M. tendeva ad accertare la sua eventuale presenza in Brescia per la strage (testuale, in loco ult.cit.); era dunque naturale, logico, umano che, sia pure di fronte a una domanda poco penetrante, quasi di sfuggita, egli, sospettato tra l'altro di collegamenti con movimenti eversivi di destra, si premurasse di dare tutte le indicazioni in suo possesso, che potessero allontanare da sé il più rapidamente e radicalmente possibile anche solo la più remota ipotesi di indagine che su di lui potesse indirizzarsi. E tra queste indicazioni, se veramente le cose si svolsero nel modo detto da Stepanoff e da Ferri, vi doveva senz'altro essere il nominativo del primo e la circostanza che proprio assieme a costui l'interrogato si era recato all'Università.

Ma se ambiguo è l'ingresso di Stepanoff nel processo, difetta altrettanto di linearità il contenuto delle sue prime dichiarazioni, specie se rapportate con quelle dell'amico in favore del quale testimoniava.

In primo luogo per quanto riguarda la questione degli orari. Stepanoff, nella sua prima deposizione, affermò dunque di essere passato "verso le ore 9" a prelevare l'amico e di essere quindi giunto in Università "verso le ore 9.30" (Z,VIII,5r). Alcuni mesi dopo, invece, dichiarò, più articolatamente, di essere passato a casa di Ferri "verso le 8.30", di aver atteso l'amico 10 minuti circa e di aver quindi raggiunto l'Ateneo nel giro di mezz'ora (Z,VIII,70r). V'è però da notare

che tra le due deposizioni si era inserito (20.9.74 in Z,VII,Ferri,1) il primo interrogatorio di Ferri dopo la sua costituzione, nel quale costui aveva appunto affermato che l'amico era giunto a casa sua "verso le 8.20 e le 8.30", che egli lo fece attendere "un pò, circa venti minuti" e che, infine, giunsero all'"Università" verso le 9.15 - 9.30".

E' quindi di oggettiva evidenza l'adagiarsi della seconda versione degli orari fornita da Stepanoff sulla traccia segnata da Ferri.

Negli atti del processo è però rinvenibile anche il caso inverso. Ferri infatti, abbandonata la prima spiegazione di cosa avesse fatto quel giorno all'Università (assistere all'esame di Storia della filosofia contemporanea), dichiarò di esservi andato semplicemente per attingere informazione sull'esame, ma ciò dopo che Stepanoff già aveva detto che questo in effetti fece l'amico alla Cattolica.

Alla luce di questi rilievi è pertanto lecito ipotizzare una progressiva coordinazione tra le dichiarazioni - che si sostengono a vicenda - dei due attuali imputati, il che non depone certo a favore della genuinità e della vericidità delle stesse.

Su altri punti, invece, sono rimaste contraddizioni e differenti prese di posizione.

Così, se Ferri ricorda, a distanza di dieci anni, che sulla macchina di Stepanoff, durante il tragitto per l'Università, egli aiutò l'amico a ripassare la materia dell'esame che costui doveva sostenere, leggendogli un libricino di sunto (D/1,I,44), nulla del genere



ricorda invece Stepanoff, che pure sostenne nella sua carriera universitaria quel solo esame e dunque dovrebbe facilmente ricordare i modi con cui si preparò e quella curiosa particolarità. O ancora: mentre Ferri affermò (Z,VII,Ferri,12) di essere stato accompagnato altre due volte da Stepanoff in macchina all'Università, Stepanoff . . . esclude tale circostanza (D/2,I,197) e tanto più convincente^{ente} in quanto, come questi stesso ebbe a dire, egli si recò alla Cattolica in tutto cinque o sei volte.

Da questo complesso di considerazioni, insomma, ben si può percepire la possibilità che Stepanoff sia un testimone creato alla bisogna (e si è visto che Ferri è maestro in questo genere di cose) allorché non ^{era} più sufficiente, per Ferri, dimostrare, al fine di stornare da sé ogni sospetto sulla partecipazione alla strage, di essere stato altrove nel momento in cui questa si compiva. Potrebbe essere stato cioè l'ingresso sulla scena delle indagini di don Gasparotti, che spostava il punto d'interesse cronologico per la posizione di Ferri, a rendere necessaria, per contrasto, l'introduzione di un nuovo teste difensivo che coprisse, appunto, il varco temporale aperto dal sacerdote.

Questo dunque spiegherebbe perché Stepanoff fu nominato solo il 19 luglio, così come le incongruenze, le contraddizioni, i successivi aggiustamenti insiti nelle dichiarazioni del testimone e nel confronto tra queste e le affermazioni di Ferri ben potrebbero giustificarsi con la falsità delle stesse, col non essersi realmente verificato ciò che i due dicono.

Che questa non sia un semplice sospetto o un'illazione, che non sia rimasta una semplice ipotesi di lavoro, appare poi avvalorato dalla circostanza, già acclarata, per cui non si ^{può davvero} escludere, allo stato degli atti, che, nell'orario indicato, Stepanoff invece che sotto casa di Ferri si trovasse in realtà all'Ortomercato, in attesa di verificare la possibilità o meno di iniziare il lavoro. Non appare cioè compiutamente smentita l'eventualità che dimostrerebbe in modo irrefutabile, appunto, la falsità di quelle dichiarazioni.

La portata di questo accertamento, ove fosse positivo, è del tutto evidente, nella sua importanza, oltre che per Stepanoff anche per Ferri. Questo sarebbe invero un turbamento processuale assai più grave dell'episodio Zambini: qui infatti si sarebbe introdotto un teste per provare falsamente un fatto difensivo della massima rilevanza, si tratterebbe sostanzialmente della creazione di un falso alibi, come tale sicuramente utilizzabile contro l'imputato.

Tanto detto, ritiene però la Corte che anche quell'accertamento non possa concludersi in modo sufficientemente univoco secondo l'accusa.

Se è vero infatti quanto si è appena sottolineato, è però nondimeno esatto che non vi è neppure la prova certa che Stepanoff quella mattina si sia recato all'Ortomercato, così come non vi è la prova sicura, inconfutabile, che Ferri sia stato visto da don Gasparotti alle ore 9 circa nella chiesa bresciana di S. Maria in Calchera.

Questo indubbiamente apre degli spazi di attendibilità e di plausibilità alle affermazioni di Stepanoff,



nei quali confluiscono peraltro diversi e altri rilievi e considerazioni.

Va innanzitutto rilevato che gli spostamenti e aggiustamenti di orario sopra evidenziati non impediscono che Stepanoff trovi sostanziale conferma nel teste Grioni (introdotto da Stepanoff e rispetto al quale sarebbe arbitrario, in assenza di qualunque elemento, parlare quantomeno di compiacenza), che affermò infatti di aver incontrato appunto Stepanoff, ma assieme a questi anche Ferri, verso le 9.39 - 10 e di essersi recato con costoro nella sede staccata della Cattolica per le informazioni che servivano al Ferri medesimo (dunque l' incontro prima che Ferri fosse visto dalla Rapetti e dagli altri).

Si deve poi considerare, con una critica visione globale, il comportamento di Stepanoff nel processo, in relazione al progressivo trasformarsi della sua posizione.

Egli dà invero prova, nel corso di tutto il processo, di una straordinaria tenacia: è sempre rimasto fermo sulle proprie posizioni, assunte quando iniziò a deporre il 22 luglio 1974 come teste, anche allorché si è trovato imputato di falsa testimonianza e quindi di concorso in strage; si è sempre dimostrato convintissimo delle affermazioni rese, anche a costo di impegnarsi in un inane tentativo di conciliare queste con un'effettiva presenza di Ferri a Brescia, prospettando addirittura una sua "strumentalizzazione" da parte dell'amico (int. 12.12.85 in D/1,II,251).

Stepanoff, inoltre, non si è neppure curato che



la sua versione potesse abilmente inserirsi con caratteri di coerenza con le altre risultanze processuali. Come s'è visto, si è invero mantenuto in disaccordo con Carminati circa la sua presenza all'Ortomercato nella primissima mattina del 28 maggio e la questione del permesso, rischiando così, del tutto inutilmente, di non essere creduto, quando invece in nulla la sua posizione avrebbe potuto mutare - ch  anzi ne sarebbe uscita rafforzata in credibilit  - se egli si fosse adeguato alle dichiarazioni del suo ex datore di lavoro.

Cos  comportandosi, dunque, egli si   esposto a rischi gravissimi, si   visto privare della propria libert , si   visto troncare le prospettive che gli offriva un lavoro certo effimero, ma brillante e promettente, come quello di fotomodello, al quale si era, nel decennio dopo il 1974, dedicato.

N  questa era scelta obbligata per Stepanoff. Ampi margini invero gli si sono sempre offerti per una praticabile e innocua via d'uscita: egli avrebbe potuto infatti ammettere una falsa testimonianza, oppure un suo errore circa la data dell'accompagnamento di Ferri; sarebbe bastata anche una diversa indicazione di orario per uscire senza troppo danno dal processo.

E invece Stepanoff ha retto, a dieci anni di distanza dai fatti, all'arresto, all'isolamento, al prolungarsi della detenzione, insistendo con incrollabile forza nelle sue affermazioni.

Una simile condotta, se si suppone spiegata a dire e a ribadire il falso per coprire l'autore di un cos  feroce crimine, sarebbe invero certamente comprensibile



nell'ottica di una solidarietà militante con costui, di una comunanza non solo di idee, ma anche di prassi criminale.

Ma si è visto che non vi è prova che in tale modo si atteggiasse il rapporto tra Ferri e Stepanoff nel 1974 e comunque appare certo che così non si configurasse dieci anni dopo, quando Stepanoff fu riconvocato dai giudici di Brescia.

Lo prova una telefonata intercettata sull'utenza Stepanoff e inserita nella perizia dibattimentale a pag. 97.

Questa conversazione, invero, è stata valorizzata in senso accusatorio in quanto, a un certo punto, l'imputato, parlando con l'interlocutore della sua convocazione a Brescia, esclama: "quando mai ho dato quell'esame", non facendo quindi cenno, quale reale origine delle sue disgrazie, all'accompagnamento di Ferri (che dunque, si suppone, non si sarebbe verificato). Il rilievo è indubbiamente pertinente e come tale va registrato, ma sarebbe senz'altro miope non considerare quella telefonata, che non c'è ragione di ritenere inquinata, nella sua globalità.

Ebbene, in essa compaiono espressioni di Stepanoff del tutto significative, dalle quali si deduce che egli quella mattina si trovò effettivamente assieme a Ferri ("Hanno riarrestato quel ragazzo che era con me quella mattina"), che ora egli nulla più si ricorda degli orari di quel giorno ("Ma cosa mi ricordo!? E' una parentesi ormai chiusa...") e che non sa neppure se Ferri sia ancora, in quel momento, detenuto; ma



anche che Stepanoff non ha alcuna intenzione di contattare gente che lo possa informare ("Ma, a questo punto, non me ne frega neanche di...di sentire, chiamar gente, andare...sentire. Cioè, vado lì e...vediamo cosa mi dice") e che, infine, è alquanto sfiduciato sulla possibilità di convincere i giudici ("Il fatto che lo tengano dentro vuol dire che non credono a lui... E io sono l'alibi suo.. Però, a questo punto, partono dal presupposto già che non mi credono").

Da tutto questo, dunque, non è arbitrario inferire che nel 1984 più nessun legame esisteva tra Stepanoff e Ferri, più nessun interesse aveva Stepanoff a tenersi informato e collegato alla linea difensiva dell'altro. Stepanoff, tuttavia, pur dubbioso sulle sue capacità di convincere i giudici, si apprestava a ribadire ciò che già dieci anni prima aveva dichiarato.

Alla luce di tutto questo, diventa allora veramente arduo cogliere l'interesse che potrebbe aver spinto Stepanoff a coprire, mentendo, e con ciò esponendosi alle conseguenze che si sono viste, l'amico di un tempo, dal quale ormai lo separavano anni di distacco e soprattutto un'abissale diversità di interessi e di esperienze di vita e col quale più non sussisteva alcun contatto.

Da tutto quanto si è venuto fin qui dicendo, appare dunque chiaro come la Corte non ritenga possibile esprimere, sulla base delle dichiarazioni di Stepanoff e delle risultanze ad esse più strettamente pertinenti, un convinto giudizio di falsità delle prime, pur in presenza degli apprezzabili elementi che, per primi esposti, legittimano senz'altro un fondato dubbio in merito.

Certamente la prova su questo punto potrebbe essere

altresi raggiunta qualora, aliunde, risultasse in ogni caso la falsità dell'alibi di Ferri e quindi la sua effettiva presenza a Brescia la prima mattina del 28 maggio 1974. Ci si è infatti per il momento limitati a un giudizio circoscritto alle emergenze riguardanti la posizione di Stepanoff ed è per questo che un giudizio definitivo sulla stessa non potrà essere preso se non in sede di considerazioni riassuntive e conclusive sul delitto a entrambi gli imputati contestato.

Si vuole però dire fin da subito, in questa sede, che tale giudizio dovrà essere espresso, per Stepanoff, entro il perimetro del reato di falsa testimonianza e non già entro quello, veramente eccessivo, del reato di concorso in strage.

Per discutere in ordine alla sussistenza di quest'ultima ipotesi delittuosa, invero, l'accertata falsità delle dichiarazioni di Stepanoff non potrebbe costituire che il punto di partenza. Si dovrebbe infatti accertare che quel mendacio è stato frutto di un accordo anteriore al 28 maggio e che Stepanoff fosse quantomeno a conoscenza che le sue false dichiarazioni avrebbero coperto un'attività criminosa di Ferri, consistente in un attentato dinamitardo.

Ora, mentre si può discutere - e lo si è fatto fino a ora - della sussistenza di quel punto di partenza, ritiene invece la Corte che dagli atti processuali gli ulteriori passaggi testè individuati appaiono del tutto nebulosi e inafferrabili.

Quanto infatti all'individuazione del momento dell'accordo criminoso, che possa essere funzionale alla più

grave imputazione, appare non giustificato il ricorso alle dichiarazioni degli stessi imputati che, come detto, parlano di un'intesa già conclusa il pomeriggio del 27 maggio.

A parte, infatti, la considerazione che, come si è appena detto, non è neppure certo che questo fatto si sia verificato, si rileva che quelle dichiarazioni hanno un contenuto ben preciso (l'accompagnamento di Ferri all'Università) e che, nel caso questo vada considerato inattendibile, sulla base di altre circostanze, si avrà la prova solo della falsità delle dichiarazioni stesse, ma non già elemento per ricostruire un significato ulteriore e diverso di quell'accordo. Va quindi sottolineato che l'indicazione così tardiva di Stepanoff da parte di Ferri fa presumere, semmai, come anche si è visto, che al 3 giugno, data del primo interrogatorio di quest'ultimo, nessun contatto fraudolento fosse ancora intercorso tra i due.

Con riguardo invece all'ipotizzazione dell'elemento psicologico del reato contestato, consistente quantomeno nella consapevolezza, da parte di Stepanoff, di agevolare attraverso la propria condotta, consistente appunto nel promettere un falso alibi all'amico, la consumazione del reato stesso, v'è da dire che, anche se si superasse le insuperabili difficoltà del punto precedente, ci si imbatterebbe qui nel più assoluto silenzio dei mezzi di prova. Questo poi non potrebbe essere rotto neppure da considerazioni sulla personalità di Stepanoff (che non si ha motivo di non ritenere aliena dall'adesione a certi livelli di violenza politica) oppure su collegamenti tra costui, Ferri e l'ambiente di questi,



organizzati su piani di complicità operativa (che non sono attestati in atti).

Nè a maggior fortuna, nel prefigurare l'ipotesi dell'accordo preventivo e di uno Stepanoff consapevole complice di Ferri, appaiono destinate le argomentazioni che fanno leva sui "parallelismi" dei comportamenti dei due imputati, rilevati tanto con riguardo alla mattinata universitaria del 28 maggio, quanto in relazione alle rispettive strategie processuali. Nel primo caso, infatti, solo un'ottica polarizzata secondo l'accusa può comprimere in una comune strategia, preordinata callidamente a garantire a entrambi gli imputati la possibilità di lasciare indelebile traccia di sé, sia l'incontro di Ferri con la Rapetti, da lui già conosciuta e allo stesso accomunata da precisi interessi di studio, sia l'abbordaggio di Francesca Zanolchio da parte di Stepanoff, sospetto e inquietante solo se si dimenticano i consueti moduli comportamentali normalmente sperimentati nei luoghi di incontro di giovani di sesso diverso.

I "parallelismi" processuali, poi, a tutto concedere, appaiono perfettamente compatibili e per nulla eccessivi rispetto alla prospettata ipotesi di falsa testimonianza da parte di Stepanoff in favore di Ferri e non risultano pertanto assolutamente significativi di accordi delittuosi di più intensa e grave portata.

Per tutto questo, dunque, ritiene la Corte sia conforme a giustizia riportare l'ambito della possibile responsabilità di Stepanoff entro i limiti che soli sono consentiti dalle obiettive risultanze del processo. Appare pertanto giustificata e in ogni caso opportuna la derubricazione, per lo stesso imputato, del delitto di concorso in strage in quello di falsa testimonianza.



CAP. 22 - L'OMICIDIO BUZZI

Per l'uccisione di Ermanno Buzzi, in ordine alla quale sono stati già condannati alla pena dell'ergastolo, con la sentenza della Corte di Assise di Novara citata nella premessa narrativa, i due esecutori materiali, peraltro confessi, Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, sono imputati in questo processo Cesare Ferri e Sergio Latini.

Il primo, secondo l'imputazione, avrebbe dunque inviato attraverso il secondo, che se ne fece consapevole latore, un "messaggio di morte", riguardante appunto Buzzi, a uno degli omicidi, Pierluigi Concutelli, a quel tempo ristretto assieme a Latini, nel carcere di Trani.

Le ragioni di questo messaggio sono dichiarate nello stesso capo di accusa: Ferri temeva che Buzzi, già condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Brescia, nel processo di appello potesse fare rivelazioni sulla partecipazione sua e di altri del suo gruppo alla perpetrazione di quel delitto. Da qui, appunto, l'ulteriore contestazione dell'aggravante ex art. 61 n. 2 C.P., in aggiunta a quella della premeditazione.

Il presupposto logico di questa imputazione è evidente e consiste nell'effettiva intenzione di Buzzi di compiere determinate rivelazioni e nella propalazione che la voce su questo nuovo atteggiamento di quegli ebbe nel circuito carcerario.

E' infatti ovvio che solo un riscontro positivo di questi passaggi consentirebbe di ritenere plausibile e comprensibile il comportamento che viene, nel capo

di accusa, attribuito agli imputati.

E' dunque su tale argomento che va per prima fermata l'attenzione della Corte.

A tale proposito si rileva come nel presente processo si siano solo percepiti alcuni sprazzi della personalità di Ermanno Buzzi, comunque tali da indurre alla più attenta cautela nella valutazione delle indicazioni da lui provenienti. Millantatore, istrionico mistificatore, Buzzi pose invero in essere, per tutto il corso del procedimento che lo coinvolse, un'attività parallela a quella esplicitata dagli atti giudiziari, coinvolgente difensori, magistrati, giornalisti, persone che con lui erano in contatto, macchinosamente tesa ad abbozzare, sviluppare, dimostrare tesi alternative a quella seguita dall'indagine in corso.

Questa attività che sconcertava in primo luogo i suoi stessi difensori, è stata efficacemente riassunta al dibattimento da uno di costoro, l'avv. Aldo Tedeschi il quale ha ricordato come uno dei sistemi di Buzzi fosse proprio quello di "provocare", di lanciare cioè i più vari messaggi nella speranza che questi provocasse reazioni a lui positive nelle indagini.

Parallelamente venivano altresì sviluppate da parte di Buzzi vere e proprie "investigazioni", esplicitamente documentate in atti e basate sulla attenta e a volte forzata lettura di articoli giornalistici e di atti giudiziari e forse anche di voci carcerarie che, a dire dello stesso Buzzi (così come riferisce "specificamente l'avv. Lodi), avrebbero portato lo stesso in possesso di elementi nei confronti di qualcuno "che contava".



Ciò detto, si deve in ogni caso riconoscere che la condanna all'ergastolo, inflitta a Buzzi in primo grado, lo determinò certamente a prospettare, per il successivo processo di appello, un mutamento di direzione nella propria strategia processuale.

Di ciò vi è abbondante traccia nel processo così come vi sono precisi segnali che tale nuova strategia fosse legata a determinate rivelazioni.

Si ricordano in proposito alcune frasi, per il vero abbastanza sibilline, scambiate con l'ex difensore avv. Bruno Lodi, a cui Buzzi disse infatti che, se egli si fosse deciso a parlare, sarebbe successo un putiferio, sarebbe scoppiata veramente una bomba che avrebbe coinvolto "certi illustri personaggi".

Più esplicita nella direzione appena prospettata è poi la testimonianza di Ugo Zucchi, che ebbe modo di parlare abbastanza diffusamente con Buzzi nel brevissimo periodo di tempo in cui costui si trovò a Novara. Zucchi infatti ha dichiarato (dep. istrutt. in D/2, V, 987 e dichiarazioni dibattimentali) che Buzzi gli manifestò la previsione di "cavarsela bene in appello" (tale convinzione era certamente alla base dell'assoluta tranquillità d'animo riscontrata, fin da dopo la pesantissima condanna, dalla madre, Rosa Toneatti, e dallo stesso avv. Lodi) e che tale sua speranza era concreta, in quanto collegata alla sua stessa decisione di rivelare "cose mai dette prima o comunque nuove, tali che l'avrebbero sicuramente scagionato".

Ma in questa prospettiva si inseriscono anche due lettere a firma apocrifa "Falsaci Angelo" e a sigla "F.A.", contenute nel fascicolo "atti relativi"

n. 2159/C - 1980 in O/1, 196 e sgg.

Nella prima, che pervenne al Magistrato di Sorveglianza di Brescia il 15/11/80, lo scrivente si dice in possesso di informazioni sulla strage di Brescia e in particolare afferma di essere a conoscenza che: la strage è stata fatta dai "sanbabilini"; la carica di esplosivo è stata fornita a Brescia da uno degli imputati assolti nel processo di primo grado; la bomba è stata preparata nella notte in Brescia da certi Iotti e Lora; l'ordigno, infine, è stato posto nel cestino da "uno di Milano e uno di Lanciano".

La seconda fu invece consegnata al Magistrate dallo stesso Buzzi che assumeva di averla ricevuta in carcere.

Indirizzato a quest'ultimo, il messaggio - che fa riferimento alla prima missiva - esorta l'apparente destinatario a confidare nel buon esito del giudizio d'appello promettendo l'intervento a favore dello stesso di un testimone risolutore.

Ebbene, le due missive - ha accertato la perizia Conte - sono state effettivamente scritte con la medesima macchina da scrivere e presentano altresì "analogie di impostazione dattilografica"; il francobollo apposto su quella asseritamente ricevuta da Buzzi, inoltre presenta impresso un solco tracciato a mano con biro nera che simula la traccia del timbro postale; le scritte a mano che compaiono sulla busta della stessa, apparentemente attribuibili all'agente di custodia addetto allo smistamento delle lettere ai detenuti,

sono in realtà di mano di Ermanno Buzzi. Obbligatoria dunque è la conclusione: costui è l'autore di entrambe



le lettere, evidentemente redatte e poste in circolazione nell'ambito di quell'opera di "provocazione" cui prima si accennava. Si potrebbe anzi avanzare l'ipotesi, basata sul fatto che i particolari sulla strage compaiono significativamente solo nella missiva spedita al Magistrato, che Buzzi stesse preparando proprio il terreno per le sue rivelazioni, fabbricando dei possibili riscontri, apparentemente esterni da sé, sui quali innestare la ricostruzione dei fatti che egli avrebbe accreditato.

Quanto però alla qualità di tali, probabili rivelazioni deve riconoscere la Corte che il presente processo, lungi dall'evidenziare elementi che possano convincentemente deporre per un'effettiva partecipazione di Buzzi alla strage di Brescia, non ha portato risultanze tali da far ritenere che questi fosse a conoscenza effettiva di indicazioni precise sulla stessa. Vi sono anzi specifici passi che porterebbero a escluderlo.

Si noti innanzitutto che di tali conoscenze Buzzi non fece mai cenno ai suoi difensori. Si consideri poi il tenore di alcune lettere inviate da Buzzi all'avv. Lodi, dalle quali invece emerge che quegli accanitamente lavorava, come si è detto sulla base di notizie giornalistiche e processuali, all'elaborazione di piste e di ipotesi, quando non si lasciava andare, nell'affermare di essere venuto in possesso di elementi a sé favorevoli, a intessere ragnatele di menzogne, oscure quanto macroscopiche.

Così, ad esempio, nella lettera 27/10/75 (D/2, VIII, 1460) Buzzi afferma che finalmente sono state

messe a sua disposizione le "veline" dei rapporti inviati da lui e da Silvio Ferrari in V. Milizie a Roma, nonché copie di registrazioni su nastro magnetico, tessere di riconoscimento e una lastra crittografica (adombrando così un rapporto di collaborazione con i servizi segreti) e che il tutto è stato depositato presso un notaio per servire alla propria difesa (ma di tutto questo materiale, che Buzzi definisce addirittura essenziale per lui, mai nulla sarebbe emerso in quel processo, né successivamente).

La lettera, poi, del 6/1/76 (D/2, VIII, 1470) rappresenta un eloquente modello dell'attività investigativa di Buzzi. Nella stessa egli abbozza la "pista" milanese (già peraltro percorsa dalle indagini) così sviluppandone gli elementi di supporto: "1) Zani aveva in tasca il nome di don Contessa 2) Ferri fu riconosciuto dal p. Contessa 3) Esposti aveva le foto di Ferri 4) Ferri fu nascosto in casa di Zani prima della fuga in Grecia. Perché fuggì. 5) Esposti era collegato al SAM-MAR, ma è chiara la sua qualifica di Ordine Nero". E' invero evidente, in questa non certo chiara missiva, lo sforzo di collegare notizie provenienti da fonte diversa (quella giornalistica è smaccatamente dimostrata dall'errata indicazione di don Contessa quale sacerdote che riconobbe Ferri), anche non rispondenti al vero e non verificate, attività questa certamente incongrua rispetto al comportamento di chi, in ipotesi, fosse depositario di notizie certe, sicure, originali, scaturenti dalla propria personale esperienza.

A risultati diversi non porta neppure l'esame del voluminosissimo carteggio intercorso tra Buzzi

e Maria Antonia Avila, un'assistente carceraria celata sotto il nome di "Lidia". Di questo, invero, sono agli atti solamente le lettere della donna conservate da Buzzi; è già dunque operazione alquanto difficoltosa ricavare dal tenore di queste quello delle missive dell'interlocutore, nelle quali avrebbero potuto esserci, in ipotesi, alcune utili informazioni. Dalle missive in atti si coglie comunque un'invincibile ritrosia di Buzzi ad affrontare in termini seri l'argomento strage (mentre, al contrario si manifestano i segni della solita immaginifica fantasia dell'uomo con i suoi continui riferimenti, ad esempio, al mitico "terrorista internazionale" Carlos) a fronte di un'insistente (perché inevitabile) richiesta di notizie di particolari che potessero giovare alla sua difesa. In particolare, in quelle decine e decine di lettere, compare una sola volta come citato da Buzzi il nome di Ferri, a proposito di una frequentazione di costui di una gelateria bresciana (circostanza rimasta peraltro sfornita di qualsiasi prova), sulla quale la Avila chiede delucidazioni.

Ribadito dunque il convincimento cui è pervenuta la Corte circa la natura e la realtà delle possibili rivelazioni di Buzzi, va affrontato un ulteriore aspetto che, in discussione, si è voluto collegare a quello testè esaminato, ovvero l'atteggiamento di Buzzi a fronte del trasferimento da Brescia a Novara, che da alcuni è stato appunto visto come una riprova di precise conoscenze da parte dello stesso Buzzi.

Da molte parti si è infatti voluto vedere Buzzi

nella veste di consapevole agnello sacrificale che avrebbe accettato, dopo aver fieramente combattuto la burocrazia ministeriale che aveva deciso quel trasferimento, di andare incontro alla morte che egli - si sostiene - sapeva sarebbe venuta, proprio per la sua veste di depositario dei segreti su Piazza Loggia, dalle mani dei "politici" detenuti nel penitenziario piemontese. Si sono in proposito citate alcune emergenze del processo che deporrebbero invero per una fiera opposizione del Buzzi all'idea di recarsi a Novara e quindi per una successiva e quieta rassegnazione al proprio destino. Così una lettera di Giuseppe Lo Presti a Luigi Martinesi del 18/3/81 (in C, 191), nella quale il primo accenna a una vera e propria disperazione di Buzzi per l'imminente trasferimento; le frasi raccolte dall'avv. Lodi, al quale Buzzi, fallito ogni tentativo di evitare il carcere di Novara, disse dunque: "Ormai per me è finita, vado nella fatal Novara" e le parole rivolte dallo stesso alla madre: "Parto per la guerra, lì il meno che ti fanno ti tagliano la testa" (A, I, ALL II, 61).

Questi dati sono certamente impressionanti, ma non consentono, univocamente, di avanzare l'interpretazione che appena sopra si è esposta.

Si osserva infatti, e in primo luogo, che apparirebbe senza dubbio assurda oltre che incomprensibile la vera e propria volontà suicida che, accettando questa costruzione, si dovrebbe attribuire a Buzzi, consapevole di andare incontro a una morte certa e purtuttavia rassegnato a essa, rinunciatario (lui che tempestava autorità giudiziarie e carcerarie di ogni forma di

istanze e di denunce) a qualsiasi dettagliata denuncia della concreta situazione di pericolo. Tanto più incomprensibile apparirebbe quell'atteggiamento, poi, se Buzzi avesse potuto collegare la prospettiva - certa e sicura - della propria morte con le proprie conoscenze circa la strage di Brescia: a Buzzi, tanto sollecito nell'architettare piste più o meno fantasiose, sarebbe infatti bastata una sola parola, lealmente rivolta agli uffici competenti, per evitare quel trasferimento che egli, indubbiamente, tanto temeva. D'altra parte apparirebbe strana, in un uomo che sempre si disse non disponibile a pagare per colpe altrui, la mancanza di cautele che avrebbero potuto garantire, nel caso di attentati alla propria incolumità fisica, la divulgazione delle notizie di cui egli si diceva in possesso.

Di fronte a queste obiettive e insuperabili difficoltà di comprensione di questo supposto atteggiamento di Buzzi, emergono dal processo altri elementi che consentono di interpretare la "disperazione" di costui in termini assai più piani e comunque documentabili.

Anche l'avv. Tedeschi, in effetti, ha parlato di un "terrore" di Buzzi per il suo trasferimento, ma l'ha motivato, evidentemente riportando confidenze del suo assistito, col fatto che "mentre a Brescia gli era possibile procurarsi quotidianamente le medicine di cui aveva bisogno, a Novara, per motivi burocratici, avrebbe dovuto attendere uno o più giorni". Fu per questo, ha concluso l'avvocato, che Buzzi gli disse che a Novara l'avrebbero lasciato morire (A. I, ALL II, 80).

Inoltre, sempre secondo il legale, Buzzi non gradiva

il trasferimento in quanto, sapendo che a Novara erano ristretti personaggi del calibro di Tuti e Concutelli, non desiderava, in prossimità del processo d'appello, essere accomunato a costoro.

Ma una completa, esauriente e credibile esposizione (che conferma ampiamente quanto appena detto) dello stato d'animo di Buzzi a fronte del prossimo trasferimento è fornita dalla stessa madre di costui, Rosa Toneatti. Per la donna, dunque, due erano le preoccupazioni del figlio. Una riguardava la propria salute ("... pensava di non poter essere adeguatamente curato a Novara"), l'altra, effettivamente, la propria incolumità personale. A questo riguardo, però, la Toneatti ha precisato che i timori del figlio nascevano dalla turbolenza di quel carcere in quel periodo in quanto poco prima vi era stata una rivolta (nel corso della quale, in effetti, come si è accertato al dibattimento, furono uccisi due detenuti). La presenza di Tuti e Concutelli, a Novara, ben conosciuta da Buzzi, a quanto poté capire la donna, non preoccupava invece minimamente il figlio; mostrandole un ciondolo riprodotto una svastica, ha precisato la Toneatti, Buzzi le disse anzi che questa avrebbe costituito una "sorta di salvacondotto per Novara" (O/2, II, 298), un titolo cioè di ammissione nell'ambiente di destra colà ristretto.

Dunque, secondo questa autorevole testimonianza, se timori Buzzi nutriva circa la propria incolumità a Novara, questi erano del tutto generici, e presumibilmente connessi - si aggiunge - alla pessima fama di confidente dei carabinieri e delle direzioni carcerarie che lo stesso Buzzi si era guadagnato in quegli anni



e che certo non avrebbe costituito un buon biglietto da visita in un carcere assai più violento, "duro" e incontrollabile di quello bresciano.

Non appare, infine, utilizzabile per dimostrare che Buzzi in realtà sapeva e che dunque temeva per il trasferimento il fatto che egli a Novara sia stato effettivamente ucciso, in quanto proprio le motivazioni di questo omicidio sono oggetto di accertamento e, comunque, il nesso tra la morte di Buzzi e le effettive conoscenze di costui deve essere ancorato a risultanze esterne e controllabili.

Sulla base di queste osservazioni può quindi concludere la Corte affermando che le risultanze raccolte e valutate nel processo non consentono di ritenere Buzzi sicuramente depositario di precise notizie circa la strage di Brescia coinvolgenti personaggi di un certo rilievo nel panorama terroristico di quegli anni, attinte vuoi nella sua peraltro non indagabile veste di persona coinvolta nell'attentato, vuoi dalle sue conoscenze in ambiente carcerario o non.

Le risultanze processuali, a parere della Corte, consentono soltanto di ritenere che Buzzi, in vista del processo di secondo grado, meditava una nuova e secondo lui più proficua strategia processuale, verosimilmente orientata verso inedite rivelazioni. Di tali sue intenzioni egli era incline a far parola, fors'anche proprio allo scopo di provocare reazioni nell'ambiente carcerario da cui raccogliere ulteriori informazioni, ai compagni di detenzione, come è provato dal fatto stesso delle confidenze rivolte a Ugo Zucchi,



cui Buzzi non era collegato da particolari rapporti di confidenza.

Ma, verosimilmente, a quelle persone, o almeno ad alcune maggiormente legate di amicizia a Buzzi, veniva altresì abbozzato anche il contenuto di quelle rivelazioni, singolarmente consonante del resto con quello desumibile da altri messaggi riconducibili al Buzzi medesimo. In questo senso, infatti, appaiono accostabili alle argomentazioni espositive contenute nella lettera del 6/1/76 all'avv. Lodi e al contenuto dello "pseudo Falsaci" il senso (peraltro sensibilmente diverso rispetto a quest'ultimo) delle confidenze che, secondo Izzo, Buzzi avrebbe fatto a Guido e anche le spiegazioni (ancora difformi dalle indicazioni precedenti) che lo stesso Buzzi avrebbe dato sulla strage all'amico detenuto Rolando Battestini, al quale quegli avrebbe infatti riferito che l'"azione" era stata portata a termine da ragazzi neonazisti di Milano (D/2, IX, 1712). Carattere comune di tutti questi segnali indicatori appare invero essere il riferimento all'ambiente estremista milanese. N

Può comunque essere ritenuto certo, sulla base di quanto appena sopra si è detto, che negli ambienti carcerari effettivamente circolasse la voce su possibili rivelazioni di Buzzi, voce che quindi ben poteva essere giunta a Latini ma anche, fuori dal carcere, a Ferri. Questi infatti, come afferma lo stesso Latini, era in contatto epistolare con Azzi (D/1, I, 53), una delle persone dalle quali il Latini medesimo era stato informato su quelle voci.



Raggiunte dunque queste prime conclusioni, la prospettazione accusatoria deve essere ora vagliata con riferimento agli specifici elementi di prova che ne sorreggono l'impostazione, e che delineano il profilo oggettivo e soggettivo della condotta attribuita agli imputati.

I referenti testuali più diretti, espliciti ed eclatanti a questo riguardo sono quelli provenienti dagli interrogatori dell'imputato Latini. Costui in effetti è stato sentito numerosissime volte nel corso dell'istruttoria (anche da giudici diversi da quelli bresciani) e sul punto ha fornito versioni sostanzialmente coerenti, che rendono quindi possibile enucleare e riassumere una precisa ricostruzione dei fatti.

Nel corso del rinfresco seguito al suo matrimonio religioso, affermò dunque Latini, egli, a un certo punto, si sedette accanto a Cesare Ferri, invitato alla cerimonia. Gli chiese come se la stesse passando e l'amico, dopo alcune frasi di circostanza sulla sua attuale situazione familiare e lavorativa, gli confidò allora alcune sue preoccupazioni di ordine giudiziario. Queste, a detta di Latini, vertevano sul processo bolognese di appello per "Ordine Nuovo" e sulla possibilità di essere nuovamente inquisito per la strage di Brescia.

A tale proposito, anzi, Ferri gli chiese se rispondesse al vero che in carcere circolasse la voce che Buzzi in appello fosse intenzionato a "parlare". Avuta risposta affermativa, ricordò ancora Latini che delle intenzioni di Buzzi aveva in effetti sentito da Tuti, Arzi, Bonazzi



e Morelli, Ferri gli chiese allora come mai nessuno avesse ancora pensato di chiudere la bocca a Buzzi perché, se costui avesse parlato, avrebbe messo nei guai sia lui, che Marco Ballan e i "ragazzi di Milano". Quando poi egli rientrò in carcere, concluse Latini, riferì quei discorsi a Concutelli e a Izzo, senza però ricevere particolari risposte o apprezzamenti, anche perché Ferri, nell'ambiente carcerario di destra dell'epoca, "non veniva più considerato politicamente", dato il suo disinteresse per la causa seguito alla scarcerazione.

Questa traccia, come si è detto, è stata ripetuta da Latini numerosissime volte, anche in contraddittorio con Cesare Ferri, (D/1, I, 58) e anche, seppur con alcuni distinguo, in aperta polemica con Angelo Izzo, in un pubblico dibattimento (davanti alla Corte di Assise di Appello di Bari in: G/2 259).

Nettamente dissonante dal comportamento tenuto in istruttoria, complessivamente univoco e non turbato più di tanto da alcuni spunti di ritrattazione, il cui significato sarà tra breve esaminato, è stato invece il contegno tenuto sul punto da Latini al presente dibattimento. Egli in tale sede ha infatti addirittura negato di aver parlato, al suo rientro in carcere, dell'argomento Buzzi con i suoi compagni di detenzione Concutelli e Izzo e su alcune specifiche domande ("E' vero che Ferri le chiese se erano vere le voci secondo cui Buzzi aveva intenzione di parlare?"; "E' vero che Ferri disse quella frase ..." sulla necessità di chiudere la bocca a Buzzi?) si è riservato di rispondere in seguito, riserva però mai più sciolta neppure



dopo reiterati inviti.

In sostanza, per spiegare la sua nuova posizione, ha affermato Latini che, allorché per la prima volta rese a un giudice quelle dichiarazioni, lo fece perché vi fu obbligato: in particolare gli si fece allora presente che Izzo già aveva detto certe cose e anzi che lo stesso Izzo era stato addirittura portato a Bergamo - ove Latini veniva sentito - per confermare quelle dichiarazioni, nel caso egli negasse. Dunque, ha cercato di spiegare Latini, egli vi si adeguò per non essere arrestato e poi, nei successivi interrogatori resi nello stato di arrestato al domicilio, non poté far altro che confermare quel primo interrogatorio, per paura di essere incarcerato. Minacce più o meno velate e interrogatori vessatori: ecco dunque per Latini ciò che lo determinò a quelle dichiarazioni.

La Corte prende atto di tali giustificazioni, ma non può non rilevare come esse siano assolutamente insostenibili alla luce delle complessive risultanze processuali.

E' certamente vero, ed è stato del resto già rilevato, che il magistrato di Firenze, quando si recò a Bergamo a sentire Latini, già aveva interrogato Izzo. Era dunque a conoscenza l'inquirente che, secondo costui, Latini, di ritorno dalla licenza matrimoniale, aveva rappresentato a Concutelli un problema a suo dire molto delicato: la necessità, appunto, di "tappare la bocca al Buzzi", in quanto Ferri, incontrato dal Latini stesso al matrimonio, temeva che Buzzi stesso in appello "sputtanasse lui Ferri e anche Mario Ballar" (int. Izzo -19/1/84 in A/1, 17).



S'impongono nondimeno all'attenzione alcune considerazioni, che smentiscono decisamente il Latini del dibattimento.

Innanzitutto si consideri che costui davanti a quel magistrato, ma anche davanti agli altri giudici che quindi lo interrogarono, non si limitò a confermare le risultanze già emerse dall'escussione di Izzo, né risulta dai verbali una semplice reiterazione di quelle circostanze. La verità è che Latini parlò semplicemente da una conferma di queste per sviluppare un discorso coerente, contenente particolari del tutto nuovi, che non erano certo a conoscenza degli interroganti.

Così inedita è la cornice (il ricevimento, l'occasionale allontanamento di un commensale che consentì a Latini di sedersi accanto a Ferri, il tenore dei discorsi preliminari) in cui Latini cala lo specifico argomento delle preoccupazioni giudiziarie di Ferri, come assolutamente originale è la parte di questo discorso concernente il desiderio di Ferri di sapere se, a quanto si diceva in carcere, Buzzi fosse veramente intenzionato a parlare. E a quest'ultimo proposito non può allora apparire casuale che, proprio su tale punto, genuino contributo di Latini al processo, questi al dibattimento si sia riservato - in realtà rifiutato - di rispondere.

Risulta insomma evidente che il rapporto logico tra le affermazioni di Izzo e quelle di Latini, che quest'ultimo vorrebbe prefigurare ponendo se stesso come ricercato e coartato riscontro alle prime, è in realtà rovesciato. E' infatti Latini che fornisce



una ricostruzione dei fatti completa, diretta, originale e, in relazione a questa, sono allora le parole di Izzo che finiscono per diventare riscontro della stessa. Proprio per questo, quindi, le ragioni dibattimentali di Latini appaiono intrinsecamente e irrimediabilmente inverosimili e inattendibili: opinare il contrario significherebbe invero dover ipotizzare che gli inquirenti, disponendo di un minimum di informazioni, possano aver costretto Latini non già a confermarlo, ma a costruirvi attorno un racconto tanto coerente quanto immaginario.

Le dichiarazioni di Izzo vanno dunque apprezzate per quello che sono: non canovaccio delle affermazioni di Latini, bensì riscontro alle stesse, il cui valore appare indiscutibile se si considera come le vicende personali dei due soggetti e in particolare le posizioni assunte da Latini nei confronti di Izzo non consentano neppure di adombrare l'ipotesi di fraudolente macchinazioni calunniatorie ordite in accordo tra gli stessi.

Ma la piena, effettiva forza di riscontro esterno propria delle parole di Izzo è anche comprovata da alcuni significativi, specifici ed esclusivi agganci che le stesse hanno trovato nelle dichiarazioni di Latini e comunque nella realtà emergente dalle obiettive risultanze processuali.

Come s'è visto Izzo, fin da subito, accomunò a Cesare Ferri anche Marco Ballam come persona che, secondo quanto disse a Trani Latini, avrebbe potuto temere le rivelazioni di Buzzi. Ebbene, Latini nel primo interrogatorio parlò genericamente di "ragazzi di Milano" che sarebbero stati messi nei guai da quelle



rivelazioni (A/1, 46); in quello successivo focalizzò meglio il discorso su Ferri, affermando però la possibilità che costui gli avesse fatto altri nomi specifici di persone che correvano rischi analoghi: sul punto chiese però qualche tempo per riflettere (A/1, 48). Finalmente, nel terzo interrogatorio, dichiarò esplicitamente: "... mi fece espressamente il nome di Marco Balla~~u~~ come una di quelle persone". Dunque Izzo nulla ha inventato, ha riportato esattamente ciò che disse Latini, se costui afferma di aver appreso da Ferri proprio le stesse cose.

V'è poi il particolare delle fotografie. Izzo, già il 19/1/84 (A/1, 17), affermò che Latini, rientrato a Trani, nell'affrontare i discorsi su Ferri, gli mostrò una fotografia del matrimonio, indicandogli appunto la persona del Ferri. Ora, (F, ALL 1 bis, 23) vi è effettivamente la fotocopia di una foto di gruppo, in cui compare Cesare Ferri, che è stata riconosciuta al dibattito da Izzo come quella che appunto gli fu mostrata da Latini.

La singolarità consiste nel fatto che la serie di fotografie, cui quella appartiene, furono sequestrate, dopo che Latini stesso le aveva consegnate al magistrato di Firenze, solo il 6 marzo 1984 e cioè ben dopo che Izzo ne aveva parlato. Dunque è vero che a costui le mostrò Latini (altrimenti non si spiegherebbe come Izzo potrebbe aver preso visione, prima del 19/1/84, di quella fotografia) ed è parimenti vero, dato che non risulta che Izzo conoscesse personalmente Ferri, che Latini indicò proprio costui al compagno di detenzione. E se una ragione c'era per indicare Ferri a



Izzo, questa allora ben poteva essere proprio quella dichiarata da quest'ultimo (ma anche da Latini in istruttoria) e cioè il discorso circa le preoccupazioni dello stesso Ferri per il possibile comportamento processuale di Buzzi.

Tornando comunque alla versione istruttoria di Latini, confortata nel modo appena visto, non può essere poi taciuto che la stessa ha finito anche per trovare alcune conferme, parziali ma nondimeno rilevabili, proprio nelle dichiarazioni di Ferri. Costui, infatti, dopo aver negato nel corso del suo primo interrogatorio (A/1, 60) che Latini gli si fosse avvicinato durante il ricevimento, già nel corso del confronto con il coimputato (D/1, I, 59) ammise che costui si sedette in effetti accanto a lui all'interno del ristorante e che tra loro vi furono certi discorsi, salvo però rimproverare a Latini di ricordare "male il tenore della conversazione". Anche qua, dunque, nulla ha inventato Latini quando ha precisato circostanze di tempo e di luogo con riguardo a quelle confidenze ricevute da Ferri.

Ma, a parere della Corte, il convincimento più sicuro circa la piena attendibilità delle dichiarazioni rese da Latini in istruttoria si raggiunge anche attraverso un attento esame di alcuni particolari passi delle stesse, nonché di alcuni passi di missive dallo stesso inviate ai giudici inquirenti.

Va detto subito, invero, che Latini nel momento stesso in cui si accingeva a rendere quelle ampie e particolareggiate dichiarazioni, era pienamente consapevole dell'esatta valenza, per lui pregiudizievole,

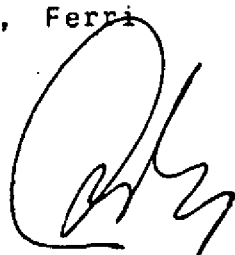


delle stesse. Significativo infatti di una persona lucida, presente, che sa apprezzare il senso delle cose che sta per dire è l'esordio delle prime ammissioni di Latini nell'interrogatorio del 5/3/84 (A/1, 45): "Io non volevo dire i discorsi del Ferri perché non ho sicurezza se lo dico di rientrare a casa". Il riferimento a misure coercitive della sua libertà conseguenti a quelle rivelazioni è qui del tutto evidente.

Certo è peraltro che le conseguenze di quelle stesse dichiarazioni non tardarono a manifestarsi. Se, infatti, la prima volta Latini venne sentito ai sensi dell'art. 348 bis cpp, già a distanza di alcune ore egli venne interrogato, proprio per le cose dette in relazione a Buzzi, "come indiziato di concorso nell'omicidio di Buzzi Ermanno avvenuto in Novara il 13/4/81" (int. 6/3/84: A/1, 47). Lo stesso 6 marzo, Latini fu poi colpito da ordine provvisorio di arresto.

Nonostante questo, però, Latini non rinnegò quanto affermato: già davanti al GI di Novara (A/1, 65) cercò di negare di "aver fatto da tramite tra Ferri e Concutelli per la uccisione di Buzzi", ma solo perché già da tempo, afferma, nell'ambiente si parlava di condanna a morte nei confronti del Buzzi medesimo e non già in quanto non fossero vere le circostanze da lui riferite.

Questa posizione fu ribadita poi nell'interrogatorio reso al GI di Brescia del 10/12/84 (D/1, I, 88), in cui Latini esclude di "poter avere ... ingenerato o anche solo rafforzato l'intenzione di eliminare Buzzi", in quanto costui era già compreso in una lista di persone da eliminare, Ferri



non riscuoteva più alcuna considerazione nell'ambiente, fino all'omicidio di Buzzi non si erano mai verificate uccisioni di camerati all'interno delle carceri. Dunque Latini, che pur tentava di allontanare da sé ogni responsabilità, tendeva a insistere su un fronte ben diverso, che fosse comunque pienamente compatibile con la convinta riconferma delle circostanze dichiarate ai magistrati fin dai suoi primi interrogatori.

Definitivamente illuminante appare infine in questa prospettiva la lettera inviata da Latini al GI di Brescia il 28/5/1985 (in 8, VII, 1233), nella quale l'imputato si chiede se "per essere dichiarati responsabili di omicidio non debba sussistere la volontà che il fatto poi avvenga", riconoscendo, "nella peggiore delle ipotesi", che nel suo caso si possa ravvisare semplicemente "una colpa". Anche qui, dunque, si dispiega tutta intera la volontà difensiva di Latini, ma neanche in questo frangente ove pure egli manifestò l'indisponibilità "a confermare i verbali rilasciati alle varie autorità", egli intese infirmare ciò che aveva esposto circa le parole dettategli da Ferri al ricevimento nuziale.

E Latini, pur disperato per le sue condizioni personali e familiari, a suo dire devastate dagli effetti dell'imputazione di omicidio, non ritrattò neppure nell'ultimo interrogatorio istruttorio del 3/3/86 (D/1, II, 309) che, come si è visto, intervenne quando l'imputato, decorsi i termini di custodia cautelare, si trovava al sicuro rispetto a ipotetiche prospettive di rientro in carcere.

Da tutto quanto si è detto emerge dunque che Latini



è sempre stato consapevole che da quanto andava dicendo sui discorsi scambiati con Ferri al proprio matrimonio derivavano a sé conseguenze pregiudizievoli. Ciononostante, durante i numerosissimi interrogatori istruttori cui egli è stato sottoposto, non ha mai inteso deflettere dalla ricostruzione originariamente prospettata che, al contrario, è stata costantemente confermata fino all'immane e fallimentare sforzo compiuto al dibattimento per inficiarla.

Queste considerazioni, in una con i rilievi più sopra esposti circa la perfetta corrispondenza con la versione di Latini, rappresentata dalle intrinsecamente attendibili dichiarazioni di Izzo, inducono dunque la Corte a ritenere provato che Cesare Ferri nell'occasione indicata scambiò effettivamente con Latini le parole che costui, con tanta precisione, ha riferito.

Il significato di queste, peraltro, appare veramente inequivoco. Latini nel riportare le espressioni usate da Ferri, per numerosissime volte ha affermato che costui gli chiese come mai in carcere non si fosse ancora pensato a "chiudere la bocca" a Buzzi. In una sola occasione (int. 17/12/84 in D/1, I, 106) ha fatto ricorso a un'espressione meno colorita, ma certo più involuta: Ferri dunque gli avrebbe chiesto "come mai nessuno aveva ancora pensato di intervenire per impedire al Buzzi di parlare e che era opportuno farlo". Di "tappare la bocca a Buzzi", comunque, ha sempre parlato Izzo, riferendo i discorsi di Latini a lui stesso e a Concutelli nel carcere di Trani.

Il dato letterale appare dunque sufficientemente

assodato, così come risulta del tutto evidente il carattere metaforico delle espressioni usate.

Considerati invero l'ambiente di appartenenza dei protagonisti dell'episodio, le ferree leggi di disciplina interna che quello regolavano, l'imperativo, tra queste, dell'eliminazione fisica dei traditori, ampiamente pubblicizzato, è giocoforza ritenere appunto che Ferri, con quell'espressione, si riferisse appunto all'opportunità di mettere Buzzi nella definitiva impossibilità di parlare ovvero di ucciderlo. Che proprio questa fosse la sintonia della conversazione, è peraltro dimostrato dalla pronta replica che Latini fece a quell'espressione usata da Ferri, allorché appunto controbatté immediatamente che Buzzi si trovava in carcere a Brescia.

L'obiezione, seppur monca (Latini spiegò che il discorso fu a quel punto interrotto dall'arrivo di sua moglie), non può infatti essere interpretata che in un'ottica decisamente operativa, ossia come la prospettazione di una concreta difficoltà (evidentemente la difficoltà di raggiungere Buzzi in una normale Casa Circondariale) che Latini frapponeva alla soluzione auspicata da Ferri, colta appunto nel suo reale significato di aggressione violenta della persona di Buzzi.

Ciò posto, è ora il caso di sottolineare come non possano essere accolte, a parere della Corte, alcune interpretazioni riduttive che la difesa di Ferri, in linea chiaramente subordinata, ha avanzato sullo specifico punto.

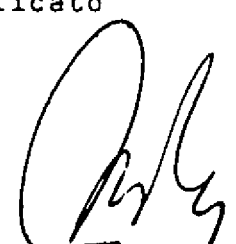
Deve infatti escludersi con decisione che Ferri



abbia pronunciato quelle frasi in modo del tutto neutro, come un vago auspicio nell'ambito di una banale chiacchierata.

Come in altra sede si è detto, Ferri e Latini erano a quel tempo legati da sincera amicizia che, stante la cattività del secondo, si esternava attraverso una costante corrispondenza. Questa, certamente, almeno da parte del detenuto, doveva avere per oggetto la vita carceraria, gli incontri e le persone che appartenevano a quel mondo della destra estrema, cui lo stesso Ferri aveva appartenuto. Quindi, può tranquillamente ritenersi che, proprio attraverso quelle lettere, Ferri fosse a conoscenza che Latini era detenuto a Trani e che con lui era detenuto anche Pierluigi Concutelli, una delle persone più rappresentative tra i "militari" della destra rivoluzionaria, il riconosciuto e indiscusso capo militare del M.P.O.N., area nella quale in passato si era ispirato il gruppo di cui lo stesso Ferri aveva fatto parte.

E sicura preoccupazione di Ferri era proprio che quel messaggio circa l'opportunità di "chiudere la bocca a Buzzi" arrivasse a Trani e dunque a Concutelli. Infatti egli, come ha specificamente ricordato Latini (ma se ne veda la conferma nell'interrogatorio dello stesso Ferri del 7/3/84), si premurò prima di ogni altra cosa di sapere se lo stesso Latini avesse intenzione di rientrare dalla licenza e, solo dopo aver ricevuto risposta affermativa, si decise così a intavolare il discorso sulle voci riguardanti Buzzi (int. Latini 28.3.84 in D/1, I, 15). In altre parole: Ferri voleva essere sicuro che un discorso certamente delicato



non fosse fatto invano, ma potesse raggiungere il suo scopo, e ciò era possibile solo se Latini fosse rientrato a Trani e lo avesse riferito, com'era certo, per i legami di amicizia e di cameratismo che legavano lo stesso Latini a Ferri, al capo Concutelli.

Contro queste elementari ma decisive osservazioni non valgono poi le considerazioni, sviluppate in sua difesa dallo stesso Ferri, imperniate sulla inadeguatezza del luogo alla delicatezza del discorso, sulla insensatezza che la possibilità di comunicare con Concutelli su un argomento in tesi così gravido di importanza per Ferri fosse legata a un evento tutto sommato impreveduto e aleatorio come la partecipazione al matrimonio di Latini, sulla differenza di peso, infine, tra Ferri e Concutelli, che non era dunque persona da prendere ordini dal primo.

Appare invero agevole replicare innanzitutto che Ferri non trasmise a Concutelli alcun ordine, limitandosi a segnalare piuttosto una situazione a cui egli riteneva fosse necessario porre riparo. Va poi rilevato che Ferri, il quale evidentemente non poteva trattare certi argomenti per lettera, stante la possibilità di censure carcerarie, si affrettò a cogliere una favorevole occasione per stabilire un contatto sicuro e fidato con Concutelli, per cui non ha veramente senso ragionare sul cosa sarebbe successo se quel matrimonio non ci fosse stato o se Ferri non vi si fosse recato. Quanto infine all'inadeguatezza del contesto conviviale, ci si limita a sottolineare come il tutto si sia ridotto a poche battute, certamente mimetizzabili con ogni facilità in una conversazione



tra due persone perfettamente informate dei fatti e in quel preciso momento colloquianti in atteggiamento quantomeno defilato rispetto agli altri invitati.

Ricondotta così al suo reale significato la condotta di Ferri, consistita nell'inoltro, tramite Latini, del messaggio sull'opportunità di sopprimere Buzzi, si deve ora esaminare il comportamento tenuto dal Latini stesso, nonché il contegno psicologico da cui questo fu caratterizzato.

Al riguardo si deve innanzitutto dire che Latini nel corso di tutta l'istruttoria è stato costante nel dichiarare che, una volta rientrato a Trani, riferì a Izzo e a Concutelli, suoi compagni di cella, i discorsi di Ferri su Buzzi e in particolare l'affermazione dell'amico "che era ora che qualcuno tappasse la bocca a Buzzi" (D/1, I, 61). In ogni caso, anche se non usò quell'espressione, sottolineò, "in altri termini", "l'opportunità di intervenire su Buzzi affinché lo stesso tacesse" (così in D/1, I, 106).

Ebbene, Latini ha sempre insistito, in un'ottica scopertamente difensiva, di aver fatto quei discorsi in carcere del tutto genericamente, non rivolgendosi ad alcuno in particolare, insomma parlando "a puro titolo di cronaca" (D/1, I, 90). Ma l'intento difensivo, appunto, è qui del tutto evidente e questa minimizzazione del proprio ruolo è in stridente contrasto con il complesso delle risultanze processuali.

Una serie di argomenti difficilmente confutabili dimostra infatti alla Corte che Latini non agì come semplice e ignaro nuncius.



Più volte si è evidenziato lo stretto rapporto di amicizia - tale perlomeno era da parte di Latini - che legava costui a Cesare Ferri, rapporto nato in carcere, proseguito attraverso la corrispondenza, rinsaldato da quel clima di confidenza che, lo si è visto, aveva portato l'estremista milanese, colto, preparato e stimato nell'ambiente a rendere partecipe Latini, nuovo adepto della destra estrema, di cose gravissime che quegli riguardavano.

D'altra parte, Latini ben sapeva che quei discorsi fattigli al matrimonio da Ferri non potevano certo essere liquidati come battute, sia pure di dubbio gusto. Egli infatti aveva ricevuto, pochi anni addietro, dallo stesso Ferri, appunto confidenze sul coinvolgimento nella strage del gruppo milanese di cui l'amico faceva parte e sull'effettiva presenza di costui, il 28 maggio 1974 a Brescia. Tant'è che anche il Latini più ritroso e timoroso (int. 28.3.84: 0/1, I, 14-15) non poté non affermare di aver colto immediatamente, nel sentire quelle parole di Ferri al matrimonio, un illuminante nesso con quelle vecchie confidenze.

Dunque, quando Latini parla con Izzo e con Concutelli, quando esterna loro l'"opportunità" di far tacere Buzzi, agisce in favore di un amico al quale si sente oltremodo legato e che sa in potenziale pericolo. Nulla di più distante, quindi, dall'atteggiamento neutro, distaccato, discorsivo che l'imputato vorrebbe accreditare.

Né si deve ritenere la convinta perorazione della morte di una persona (ché di questo si tratta) sproporzionata all'intento di raccogliere la richiesta di

aiuto da parte di un amico.

Il Latini del maggio 1980 non è invero, ancora, il personaggio tratteggiato dalle carte dell'istruttoria. A quell'epoca, egli è il militante nazional-rivoluzionario, il redattore di Quex, che rientra dalla licenza matrimoniale non perché si trovasse già sulla via della dissociazione (come vorrebbe far credere nell'interrogatorio 10/12/84: D/1, I, 90), ma perché era stato "sciolto" da uno specifico obbligo contrario dallo stesso Freda, per i motivi di contingenza tattica che si sono visti.

In questa sua veste (che si incrinerà solo nel successivo maggio 1981), anzi, Latini ha lasciato alcuni significativi saggi del suo modo di pensare sul tema dell'omertà e dei delatori. Così in un documento a firma "S.L.", chiaramente attribuibile a Latini, pubblicato sul n. 4 di "Quex" si parla di "rendere definitivamente innocui i delatori" (A, I, ALL II, 446), mentre si è visto che lo stesso imputato, assieme a Izzo, è sicuramente l'autore del documento "Indicazioni comportamentali per i militanti rivoluzionari", ove si legge: "... Questa concezione di fedeltà ci porta all'equazione: chi tradisce deve pagare e pagare con la vita" (rapp. "Quex": C, 57). Ancora il 16 aprile 1981, infine, in una lettera di Latini a Carlo Terracciano, l'imputato, con riferimento all'ormai perpetrato omicidio di Buzzi, sottolinea di non essere contrario a quanto fatto da Tuti e da Concutelli, ma si chiede solo "se fosse proprio necessario"; comunque, conclude nella lettera Latini, "bisogna anche avere il coraggio di prendere certe decisioni, se mai antipatiche ma

opportune" (D/1, ALL. 43).

Dunque le parole che Latini rivolse nel carcere di Trani a Concutelli si inserivano senza dubbio nella precisa e accettata teorizzazione dei canoni comportamentali propri dell'estrema destra, nei quali Latini senza dubbio ancora si riconosceva.

Non può essere infine dimenticato che Latini si rivolse, per esternare le preoccupazioni di Ferri, non a un camerata qualunque, bensì a colui che si era assunto il ruolo e il grado di comandante politico-militare del M.P.O.N. e che come tale esercitava una funzione di controllo e di sorveglianza sull'area che a quel movimento faceva riferimento.

E l'approccio di Latini nei confronti, appunto, di Concutelli è del tutto significativo dell'importanza che il primo attribuiva a un interessamento del "comandante" alle sorti dell'amico Ferri.

E' stato Izzo per primo a parlare invero di un "arruffianamento" di cui si sarebbe reso protagonista l'imputato nei confronti di Concutelli, preliminare all'introduzione del discorso su Ferri, introdotto del resto in modo insinuante e sottilmente adulatorio ("Poi Latini disse che c'era una cosa molto delicata che solo lui Concutelli era in grado di sbrigare": A, I, 17). Quella sorta di "corteggiamento" consistette, secondo Izzo, nella prospettazione, che dunque Latini fece a Concutelli, di concrete possibilità per l'evasione di quest'ultimo, favorite dal fatto che Terracciano (che si era recato a prelevare Latini a Trani in occasione della licenza) aveva predisposto per il "comandante" armi, rifugi, persino un giubbotto antiproiettile.



Che Izzo abbia detto il vero e abbia esattamente interpretato l'ambiguità della condotta di Latini nell'approccio con Concutelli è poi provato da un complesso di risultanze processuali certamente convincenti.

Lo stesso Latini, in corso di istruttoria, ammise dunque di aver detto a Concutelli, allorché rientrò a Trani, che "Terracciano pensava a lui e che aveva delle armi per lui" (A, I, 45), accennando anche a rifugi approntati per la latitanza dopo l'evasione. E la realtà di certi discorsi che effettivamente intervennero tra Latini e Terracciano è del resto provata, anche contro le ovvie negazioni di quest'ultimo, dalle parole di un teste senz'altro indifferente, Mario Crotti, il conducente e proprietario dell'auto sulla quale viaggiarono i due da Trani alla volta di Sorisole, nel bergamasco; infatti, secondo quanto convincentemente dichiarato da Crotti, anche nel corso di un confronto dibattimentale con Terracciano, questi parlò effettivamente a Latini di armi, di giubbotti antiproiettile, di una casa delle vacanze che il primo avrebbe potuto mettere a disposizione per una certa evasione (deposizioni istruttorie in D/2, III, 456 e 469).

Ma Latini rivelò anche, inopinatamente, che questo progetto di evasione, al quale Terracciano lavorava, doveva in realtà beneficiare Tuti e non già Concutelli (così già il 3/1/1984: D/1, All, 185). Dunque Latini, in un certo senso mentì a costui e ciò fece, come ha ammesso lo stesso imputato, per compiacerlo in quanto Concutelli, prima che egli partisse da Trani,



gli aveva chiesto di attingere appunto presso Terracciano, notizie circa appoggi per una sua evasione.

Successivamente Latini, evidentemente conscio della rilevanza del passaggio, ha corretto il tiro dichiarando di aver in realtà fatto presente a Concutelli che la disponibilità di Terracciano riguardava principalmente Tuti (D/1, I, 70) o addirittura di avergli riferito "che le armi di Terracciano erano a disposizione di tutti e quindi anche per l'evasione del "comandante".

Queste rettifiche, però, non riescono a scalfire il significato della perfetta coincidenza tra le prime dichiarazioni di Latini e le affermazioni di Izzo, che dunque impone di ritenere che effettivamente Latini parlò a Concutelli di preparativi che si stavano facendo, all'esterno, per l'evasione di costui, circostanza questa consapevolmente falsata dall'imputato. Appare quindi in tutta la sua obiettiva evidenza come Latini abbia cercato in quell'occasione la compiacenza di Concutelli e questo, senza dubbio, può esser visto come un tentativo di rendere costui ben disponibile ad ascoltare e ad interessarsi alle cose che su Ferri lo stesso Latini si accingeva a dire.

Ma in questo contesto, e anche alla luce di tutto quanto finora si è venuto esponendo, appare allora ben poco credibile quanto ha dichiarato un Latini evidentemente preoccupato di scavare il più profondo dei solchi tra le sue ammissioni e la morte di Buzzi per mano di Concutelli e cioè che le sue parole, sulle preoccupazioni di Ferri e sull'opportunità di porvi rimedio "chiudendo la bocca" a Buzzi, caddero in realtà



nel vuoto, non suscitarono nessuna particolare reazione negli interlocutori.

Si pensi al rilievo, anche in termini di strategia politica, che andava assumendo in quell'ambiente il problema dei delatori e si comprenderà come questo silenzio da parte di personaggi del calibro di Concutelli, ma anche di Izzo, possa apparire irreali.

Per il vero, lo stesso Latini, a un certo punto, si è lasciato sfuggire qualche contrario accenno quando ha dichiarato che, ai suoi discorsi, Concutelli ribatté accennando "alle difficoltà di raggiungere Buzzi in quanto detenuto a Brescia" (D/1, I, 107). Dunque, anche per Latini, le sue parole generarono una discussione che si spostò immediatamente sul piano di concreta operatività, sul come si potesse mettere in atto ciò che Ferri auspicava.

Questi particolari del resto trovano puntuale conferma ancora una volta nelle dichiarazioni di Izzo. Anche costui, infatti, ha ricordato la precisa obiezione di Concutelli e cioè che Buzzi era difficile da raggiungere, in quanto si trovava in un carcere giudiziario, e dunque "sarebbe stato difficile trovare una persona che lo eliminasse" (D/2, I, 8).

Ma Izzo è altresì in grado di ricostruire i successivi momenti dell'approfondimento della questione. Nonostante quella difficoltà, ha infatti ricordato, Concutelli affermò che "la cosa... andava fatta e che lui era disponibile a farla". Poco dopo, ha aggiunto Izzo, egli stesso chiese a Concutelli perché mai volesse impicciarsi in questa storia, dato che Ferri era un



tipo che ormai non aiutava più nessuno, ricevendo come risposta dal camerata che a costui di Ferri "non gliene fregava niente, ma che queste cose si sa dove cominciano ma non si sa dove finiscono", nel senso che "se il discorso si fosse allargato c'era il rischio che venissero coinvolti chissà quanti fascisti", fors'anche il suo gruppo e cioè Ordine Nuovo (ibid.). Proprio per questo, ha concluso sul punto Izzo, Concutelli tornò sull'argomento con Latini per sapere di altri nomi che avrebbero potuto essere coinvolti dalle rivelazioni di Buzzi, ricevendo così l'indicazione di Balla (già si è parlato della significativa corrispondenza su questo nome delle dichiarazioni di Latini): questo però lasciò Concutelli insoddisfatto in quanto "si attendeva evidentemente dal Latini altri nomi che meglio giustificassero" il suo coinvolgimento "in questa storia" (D/2, I, 9).

Questa ricostruzione appare certamente attendibile in quanto riscontrata, sia pure parzialmente, dalle parole di Latini, del tutto logica e per nulla animata da spirito accusatorio nei confronti di chicchessia. Dalla stessa, da ritenere dunque rispondente alla realtà, può quindi desumersi senz'altro una vivida ed efficace rappresentazione non solo di come si comportò Latini al rientro in carcere, ma altresì del contegno di Concutelli a fronte dei discorsi di costui.

Concutelli, dunque, a questi prestò reale attenzione, colse appieno il significato degli stessi e ne valutò seriamente le implicazioni. In particolare si mostrò alquanto sensibile al problema, che in quel momento gli veniva posto sotto gli occhi da Latini, del pericolo

rappresentato dalle possibili rivelazioni, nel processo di appello, da parte di Buzzi. Questo problema lo spinse anzi a prendere una risoluzione di massima: studiare la possibilità migliore per raggiungere Buzzi ed eliminarlo (che a Trani, in quei frangenti si parlasse esplicitamente di uccidere costui è stato esplicitato a palesi lettere da Izzo al dibattimento).

Tutto ciò, si badi, non certo per rendere favori a Cesare Ferri, bensì nella prospettiva dell'affermazione di una linea politico-operativa di repressione della delazione, ma anche e in principale luogo della sicurezza di un'intera area di militanti rivoluzionari, nei confronti della quale Concutelli avvertiva le responsabilità e i doveri (di garantire appunto la sicurezza in primo luogo) propri di un capo.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, la condotta di Latini, ma anche quella di Ferri, che la prima determinò nell'esatto senso e con gli intendimenti da questa stessa espressi, appaiono chiaramente riconducibili alla categoria dell'istigazione, di pacifica rilevanza penale nello schema del concorso di persone nel reato.

Tale figura postula invero un autonomo processo formativo della volontà nell'autore materiale del reato, sul quale però interviene efficacemente, nella direzione che sarà poi la stessa della risoluzione finale, una condotta di incitamento da parte del compartecipe che ben può consistere nella prospettazione dei vantaggi del delitto o dei rischi e pericoli conseguenti alla non perpetrazione del reato, quando tale prospettazione sia coscientemente e consapevolmente



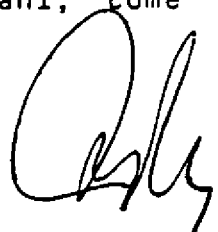
diretta proprio a influenzare verso la risoluzione criminosa colui che sarà esecutore della condotta tipica del reato.

Ebbene, nel senso appena precisato si dicesse, con piena consapevolezza, il comportamento di Ferri e di Latini. Questo non si concretò certamente, attesa la statura del destinatario, in una sorta di mandato, né tanto meno, di ordine. Il messaggio che Ferri, attraverso Latini, fece pervenire a Concutelli fu piuttosto una sollecitazione, la rappresentazione di una situazione che richiedeva l'intervento deciso di chi aveva assunto, nell'ambito di quella destra carceraria, il ruolo e le prerogative del capo.

E si trattò certamente di una sollecitazione efficace se, come s'è visto, fece scaturire nel destinatario un processo di valutazione e di ponderazione, all'esito del quale si manifestò, dichiarata, la risoluzione criminosa. Né appare rilevante che, sempre secondo quanto si è appena esposto, a questa risoluzione Concutelli si sia determinato non certo nell'esclusivo interesse di Ferri. Quel messaggio a lui indirizzato, infatti, trascendeva chiaramente la persona di costui per prospettare un interesse di gruppo, che infatti trovò assai sensibile terreno nel Concutelli.

Per altro verso, va comunque evidenziato, a parere della Corte, che, sulla base delle stesse risultanze processuali, la condotta degli attuali imputati non può essere riguardata come determinante in via decisiva ed esclusiva della decisione presa da Concutelli dopo la valutazione dei discorsi di Latini.

In effetti costui non portò certo a Trani, come



novità, la notizia che Buzzi fosse intenzionato a far rivelazioni in appello: Latini stesso invero confermò la circostanza a Ferri, sulla base delle sue conoscenze carcerarie. Dunque, se la voce correva nei penitenziari "differenziati", certamente non poteva essere ignorata da un personaggio quale Concutelli.

D'altra parte, si è a suo luogo visto come fosse convincimento corrente nello stesso ambiente (si vedano ad esempio, Danieletti, Calore) che la strage di Brescia fosse attribuibile al gruppo estremista milanese. Quindi, anche a prescindere da specifiche conoscenze in merito, era elementare deduzione che quelle eventuali rivelazioni avrebbero potuto danneggiare proprio quell'ambiente.

E se dunque l'interesse di Concutelli non riguardava certo la persona di Ferri, ma le direzioni che, partendo dall'ambiente cui costui apparteneva, l'indagine avrebbe potuto prendere, si deve concludere che il "comandante" possedeva di certo, prima della conversazione con Latini, tutti i riferimenti per una valutazione del "caso Buzzi".

Nondimeno, reputa la Corte che queste considerazioni non portino a inficiare il valore di quelle che le hanno precedute. Si è infatti attribuito alla condotta di Ferri e di Latini il sostanziale valore di una sollecitazione ad agire, per nulla incompatibile con la sussistenza di una situazione conoscitiva già abbozzata e potenzialmente idonea a sviluppi decisionali. Rimane invero il fatto che Concutelli esprime la sua decisione solo dopo aver ascoltato i discorsi

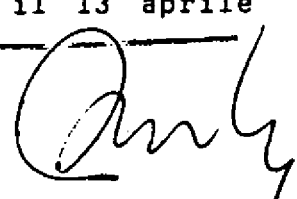


di Latini. Il carattere istigativo di tale condotta non può essere posto in dubbio.

In base alle argomentazioni finora svolte la Corte ritiene dunque provato che il messaggio inviato da Ferri a Concutelli avesse effettivamente per oggetto l'eliminazione fisica di Buzzi e ciò tanto sotto il profilo dell'interesse di Ferri - che era quello di impedire comunque che Buzzi facesse le rivelazioni che, a prescindere dalla sua conoscenza effettiva o meno del coinvolgimento di Ferri nella strage, aveva minacciato di fare al riguardo - quanto sotto il profilo della realizzabilità della richiesta, desunta dalla capacità di attuarla, propria del personaggio cui il messaggio era rivolto.

Così pure la Corte ritiene provata la consapevolezza di Latini di essere latore di un vero messaggio di morte e ciò sia per la natura stessa del messaggio, che non consentiva equivoci, sia per la conoscenza che Latini aveva tanto del reale interesse di Ferri che della capacità di Concutelli di eseguire quella richiesta, sia per le blandizie da lui stesso messe in atto nei riguardi di costui, sia infine perchè il discorso con Concutelli fu portato fino al piano esecutivo, avendo essi discusso delle difficoltà derivanti dal fatto che Buzzi era "difficile da raggiungere" perchè si trovava in un diverso circuito carcerario.

A questo punto, però, l'attenzione della Corte deve essere rivolta ad un'altra questione decisiva: quella del nesso causale tra la condotta di Ferri e di Latini e l'uccisione di Buzzi. Infatti non va dimenticato che tra il messaggio portato da Latini nel carcere di Trani e l'omicidio di Buzzi, avvenuto il 13 aprile



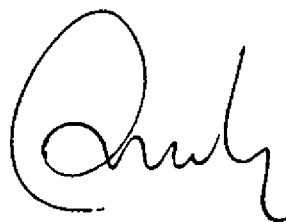
1981, intercorsero ben undici mesi. E' dunque doveroso verificare se quella decisione, che Concutelli prese nel maggio del 1980 per istigazione di Ferri e di Latini, si sia mantenuta ferma, ancorata a quelle motivazioni, fino al momento del compimento dell'omicidio; cioè se questo fu dovuto, in tutto o in parte, al timore che Buzzi potesse fare nel processo di appello rivelazioni pregiudizievoli per Ferri e per il gruppo milanese cui apparteneva.

Per quanto già detto, deve ritenersi che la prospettiva di rivelazioni da parte di Buzzi esisteva realmente nell'ambiente carcerario, in cui era già da tempo diffusa, e che quindi poteva esigere contromisure drastiche del genere di quelle che venivano teorizzate sui fogli d'ordine della estrema destra.

La prospettazione accusatoria, che proprio su questi assunti si basa, si presenta quindi come seriamente plausibile, nonostante il considerevole distacco temporale tra il pervenimento del messaggio e la sua esecuzione.

In effetti quella motivazione era talmente forte, in relazione agli interessi "politici" di Concutelli, tesi alla protezione dell'area milanese dell'estrema destra, da rendere perfettamente credibile la persistenza della decisione di eliminare la causa del temuto pericolo pur dopo un periodo così lungo.

Tuttavia, perché a queste argomentazioni si possa attribuire una definitiva efficacia probatoria, si dovrebbe arrivare ad escludere l'esistenza di altri moventi che, da soli, avrebbero potuto determinare Tuti e Concutelli alla loro azione omicida.



L'esame delle risultanze processuali, però, rivela una situazione ben diversa, che è giocoforza esaminare attentamente.

Si prescinde per il momento dalle dichiarazioni nelle diverse sedi giudiziarie rese, a giustificazione del loro gesto, dagli autori materiali del delitto, per esaminare piuttosto i contributi provenienti da altri soggetti processuali, che ebbero modo di discutere con costoro sulle modalità e le motivazioni di quell'omicidio. Alcuni di questi soggetti tra l'altro hanno già ricevuto ampi attestati di attendibilità nel presente processo.

Così Angelo Izzo che, lo si sottolinea, fu presente ai discorsi fatti da Latini a Concutelli e partecipò anche alle discussioni che questi originarono; egli dunque ebbe modo di parlare, nel corso del 1981, sia con Tuti che con Concutelli. Col primo, incontrato nell'estate, discussero spesso dell'omicidio e da queste conversazioni Izzo capì che Tuti nulla sapeva del messaggio portato in carcere da Latini; la motivazione dell'uccisione di Buzzi che Tuti gli diede - ha aggiunto Izzo - fu che quegli era un confidente. Nell'ottobre '81 Izzo si ritrovò poi a Roma con Concutelli per un processo e prese pertanto l'occasione per rimproverare allo stesso il comportamento tenuto con Tuti, al quale, appunto, non aveva fatto parola di quanto appreso da Latini. Concutelli rispose allora - sempre secondo il ricordo di Izzo - che l'uccisione di Buzzi non era stata motivata tanto da quei discorsi, quanto dal fatto che Buzzi fosse una "spia", com'era



stato del resto provato da un fatto avvenuto nel carcere di S. Gimignano, nel quale quegli aveva "incastrato" un camerata detenuto facendolo sorprendere nel possesso di esplosivo (D/2, I, 9).

Anche Sergio Calore, che nel corso del 1981 era stato detenuto a Novara, eccetto nel periodo immediatamente coincidente con l'arrivo e l'uccisione di Buzzi, ha ricordato che al suo rientro nel carcere piemontese, avvenuto cinque o sei giorni dopo l'omicidio, ebbe modo di parlare di quel fatto con Concutelli (allora ancora in isolamento) attraverso gli spioncini. Ebbene, l'omicida "si giustificò dicendo che aveva dovuto ammazzare Buzzi perché sapeva che era stato un confidente dei carabinieri"; tesi questa che gli fu ribadita negli stessi termini anche in seguito da Concutelli nel corso di discussioni avvenute durante la comune detenzione.

Assolutamente consonante con queste indicazioni è infine la testimonianza - da considerare dunque veridica - di Gianfranco Ferro, correo di Concutelli nell'omicidio del giudice Occorsio. Anche Ferro, infatti, come Calore, fu presente a Novara nel 1981, eccetto i giorni in cui fu perpetrato l'omicidio, e al suo rientro in quel penitenziario chiese anch'egli a Concutelli delucidazioni sul fatto. Concutelli, ha ricordato Ferro, gli rispose dunque limitandosi ad affermare "che aveva ritenuto giusto compiere quel gesto perché Buzzi era uno che aveva fatto "porcherie" (D/2, VI, 1047). Anche nel 1983, dopo che la sentenza di appello sulla strage aveva virtualmente assolto l'ormai defunto



Buzzi, ha aggiunto il teste, Concutelli gli ribadì quelle spiegazioni, pur a fronte delle sue obiezioni verso l'opportunità di quell'omicidio, centrate sul fatto che lo stesso Buzzi, dichiarato estraneo al fatto, non era allora certamente un soggetto pericoloso per eventuali dichiarazioni che avrebbe potuto fare.

Da questo complesso di dichiarazioni, risultano quindi acclerate due circostanze.

La prima è che Concutelli ai camerati di fede e di lotta (non si dimentichi che a quei tempi Izzo e soprattutto Calore godevano ancora della stima e della piena fiducia del "comandante") forniva spiegazioni circa i motivi dell'omicidio del tutto indipendenti dal contenuto dei discorsi fatti un anno addietro con Latini e Trani.

Questo atteggiamento apparirebbe quantomeno difficile da comprendere se effettivamente il timore per le possibili rivelazioni di Buzzi fosse il motivo o uno dei motivi dell'uccisione di costui. Tanto più, poi, la reticenza sarebbe stata incomprensibile nei riguardi di Izzo (al quale Concutelli negò che quei timori lo avessero determinato a uccidere), posto che con lo stesso Concutelli aveva a suo tempo discusso dell'eventualità, temuta, di rivelazioni da parte di Buzzi e al medesimo già aveva negli stessi frangenti espresso la sua disponibilità a eliminare quella persona proprio per tale motivo.

L'altra conclusione è che Tutti si determinò a uccidere Buzzi non sotto l'impulso dei discorsi fatti da Latini a Concutelli, discorsi che infatti

ignorava, se è vero quanto egli dice.

Da qui discende però un'ulteriore argomentazione:
se Tuti dunque si decise a uccidere Buzzi pur non
sapendo nulla delle preoccupazioni di Ferri trasmesse
tramite Latini, allora è evidente che, indipendentemente
da queste e quindi dal timore di rivelazioni da parte
di Buzzi su Piazza della loggia, esistevano, nell'am-
biente carcerario, dei motivi di avversione contro
la persona di costui tanto gravi da poterne richiedere,
in un'ottica tutt'affatto particolare quale quella
"nazional-rivoluzionaria", la eliminazione fisica.

Tali motivi sono stati appunto indicati dallo stesso Tuti sia al dibattimento del processo di Novara (B, XIII, 2176), sia al dibattimento del presente processo. Secondo Tuti, dunque, Buzzi fu ucciso in quanto considerato un "infiltrato" e un "provocatore": si sospettò cioè che egli fosse stato inviato nel carcere di Novara in modo da poter essere poi utilizzato come provocatoria fonte di accusa nei confronti dei detenuti politici colà rinchiusi (oltre a Tuti, Franci, Malentacchi, Pedretti, Calore) coinvolti nell'inchiesta "Italicus", sulla base di dichiarazioni di "comuni", fonte di accusa tanto più autorevole in quanto la subita condanna all'ergastolo di Buzzi per la strage e la sua qualifica di detenuto politico avrebbero conferito a costui un'aura di sicura attendibilità.

La spiegazione è certamente contorta (il pericolo rappresentato da Buzzi era dunque che costui avrebbe potuto dire di aver ricevuto confidenze in realtà mai recepite da parte di quei personaggi), ma non

difetta, a parere della Corte, di una certa plausibilità, tenuto anche conto che, obiettivamente, dovette apparire ben strano agli inflessibili rivoluzionari di Novara l'arrivo tra di loro di un personaggio tanto chiacchierato, vituperato ed equivoco quale, appunto, Buzzi che, non più di qualche mese prima, sulle pagine di "Quex", era stato ufficialmente bollato come "confidente abituale dei Carabinieri di Brescia" e quindi possibile collegamento tra la strage di Brescia e il "dedalo dei corpi dello Stato" (art. "Spieghiamo l'ultima strage", a sigla E.B. in A/1, ALL II, 493).

Comunque, per quanto riguarda le motivazioni proprie di Tuti, non è possibile andare oltre, rimanendo nel campo delle controllabili emergenze processuali.

Anche Concutelli, al presente dibattimento, ha inteso dire di aver ucciso Buzzi in quanto ne temeva l'opera di "infiltrato" ("Nel momento stesso in cui venne portato nel carcere di Novara, nel momento stesso in cui a Novara si portavano elementi "bruciati" per far dir loro che noi ... avevamo detto a lui delle cose ...").

A differenza di Tuti, però, che nell'istruttoria novarese si era rifiutato di rispondere all'interrogatorio, Concutelli fin da subito enunciò esplicitamente i motivi che l'avevano spinto ad agire contro Buzzi. Affermò infatti di aver ucciso costui in forza di una "sentenza" pronunciata già da alcuni anni, motivata dal fatto che Buzzi era persona "sudicia", implicata "con implicazioni sordide" nella strage di Brescia, corruttore di giovani, provocatore che istigava i



giovani al delitto per trarre poi vantaggio dalla delazione, delatore delle stesse direzioni carcerarie (A/1, ALL II, 22). Parole queste sostanzialmente coincidenti con quelle rivolte, a mò di rivendicazione, dallo stesso Concutelli al Maresciallo Vitale immediatamente dopo l'omicidio, allorché, premesso che "da cinque anni aspettava l'occasione per sopprimere Buzzi", quegli parlò anche ed esplicitamente dello stesso Buzzi come di delatore del capitano dei CC Delfino (A/1, ALL II, 71).

Come si vede, in queste tanto dettagliate e spontanee motivazioni non c'è posto per la tesi dell'"infiltrazione provocatoria", che dunque si rivela, con specifico riguardo a Concutelli, una superfetazione, un qualcosa di esumato a posteriori, probabilmente sull'onda di quanto al processo di Novara aveva dichiarato il correo Tuti.

Ma neppure le motivazioni immediatamente esplicitate appaiono, a parere della Corte, pienamente convincenti e comunque esaustive del perché Concutelli si decise alla eliminazione di Buzzi.

Esse, in realtà, si sostanziano nella cattiva fama che accompagnava Buzzi, creata e dalla sua condotta di vita esterna al carcere e dai suoi comportamenti all'interno di questo. Va però rilevato che Concutelli, nel corso del 1977, si trovò ristretto per ben due volte assieme a Buzzi, nel carcere di Volterra e in quello di S. Gimignano: in quest'ultimo, anzi, i due si trovarono, per circa una settimana, nella stessa cella (assieme a Guido e a Mario Rossi). E proprio

nel carcere di Volterra, ha affermato Izzo, che qui conobbe appunto Buzzi, "girava la voce" che costui fosse confidente dei Carabinieri (A/1, ALL II, 371).

Dunque, quando Concutelli si ritrovò assieme a Buzzi, già poteva disporre di elementi che illuminassero, in senso ovviamente negativo, la figura di costui e purtuttavia non agì con la determinazione in seguito dimostrata, esplicitatasi, a suo dire, per motivazioni sostanzialmente assimilabili al contenuto di quelle voci.

Sembrerebbe pertanto logico dedurre da ciò che nell'aprile 1981 Concutelli disponesse, sul conto di Buzzi, di un qualche elemento che giustificasse un'azione che, invece, nel 1977 non aveva ritenuto necessario od opportuno porre in essere. E questo elemento ulteriore, ovviamente di grave rilevanza, data l'entità della contromisura presa, ben potrebbe essere il contenuto dei discorsi di Latini concernenti Ferri.

Ma in questa stessa direzione è parimenti rilevante il tenore di una lettera che Concutelli inviò al camerata detenuto Luigi Martinesi il 5/11/1980 (B, III, 503). In questa il "comandante" invita costui a troncare ogni rapporto epistolare con Buzzi. Quanto ai motivi dell'invito, scrive Concutelli, non se ne può parlare per lettera: il destinatario deve obbedire "a scatola chiusa".

—Ora, è evidente che se i reali motivi di questo "cordone sanitario" steso attorno a Buzzi fossero consistiti, così come ha dichiarato Concutelli al



dibattimento, nei soliti addebiti che ormai gli si muovevano nell'ambiente carcerario, politico e non, non v'era ragione di tacerli così misteriosamente; al contrario, questa segretezza, chiaramente ispirata al timore di censure epistolari, apparirebbe ben compatibile con qualcosa di più grave e di nuovo giunto a Concutelli e dallo stesso elaborato circa la persona che di lì a qualche mese egli avrebbe ucciso. E anche qui non si può non pensare a ciò che, su invito di Ferri, Latini aveva raccontato a Concutelli nel carcere pugliese.

Questi argomenti, dunque, possono senza dubbio inserirsi nel senso tracciato dalla Pubblica Accusa e sono certamente tali da far dubitare della veridicità delle motivazioni addotte da Concutelli circa l'uccisione di Buzzi e da mostrare, al di sotto o accanto a queste, la possibile efficienza causale dispiegata dalla condotta di Ferri e di Latini.

Senonché queste stesse argomentazioni, a ben vedere, non possono essere considerate risolutivamente decisive.

Non può infatti nascondersi la Corte come le giustificazioni addotte da Concutelli sul primo punto, ovvero sul perché egli non abbia ucciso Buzzi nel 1977 quando pure ne ebbe la possibilità, presentino non trascurabili margini di plausibilità.

Concutelli ha infatti affermato che allora non agì contro Buzzi poiché non aveva ancora elementi certi sulla figura di costui che gli consentissero una pronuncia di morte. Ebbene, va rilevato in proposito che in quello stesso periodo, Angelo Izzo (che pure



nel 1979 troncherà i suoi rapporti con Buzzi proprio per la cattiva fama che costui si era guadagnato: D/2, I, 5), attestato allora su posizioni di "purezza rivoluzionaria", si affannava in carcere a difendere il buon nome di Buzzi, contrastando quelle voci che davano costui per confidente, definendole "sballate" (si veda una lettera da Izzo a Buzzi in A/1, ALL II, 373).

D'altra parte la famosa pubblicazione "Strage a Brescia - Potere a Roma", da più parti indicata come fonte di conoscenza sulle ambiguità del personaggio Buzzi, fu stampata nel febbraio 1977 ed è quindi verosimile che nel giugno di quello stesso anno, periodo nel quale Concutelli e Buzzi si trovarono a S. Gimignano (B, V, 899), la stessa non avesse ancora avuto ampia diffusione nell'ambiente carcerario.

Quanto poi alla lettera inviata da Concutelli a Martinesi, si può notare come essa sia posteriore di ben sei mesi ai discorsi di Latini. Dunque potrebbe apparire difficilmente comprensibile questo ritardo nell'isolare Buzzi dal consorzio dei camerati, pur dopo che nei confronti dello stesso era stata presa, in quella cella a Trani, una così grave decisione. Assai più vicina a quella lettera appare peraltro la predisposizione dell'articolo su "Quex" riguardante, nei pesanti termini esposti, proprio Buzzi, articolo che infatti fu redatto da Edgardo Bonazzi nel settembre-ottobre di quello stesso anno e che ovviamente doveva prevedere, come prima conseguenza, la completa messa al bando dello stesso Buzzi da ogni qualsiasi forma



di contatto con i camerati detenuti. Gli accertamenti e la pronuncia in tal modo definitiva, sul personaggio Buzzi, quindi, ben potevano giustificare nei suoi riguardi l'erezione di un isolamento epistolare anche prima della divulgazione dell'opuscolo, che avvenne nel marzo 1981.

A questi rilievi la Corte deve poi aggiungere la circostanza, già esposta e apprezzata nella sua problematica compatibilità con la prospettazione accusatoria, per cui Concutelli, parlando con i fidati Calore, Ferro e Izzo delle motivazioni che lo spinsero a uccidere Buzzi, escluse anche esplicitamente ogni riferimento a un pericolo rappresentato da possibili rivelazioni in appello da parte di Buzzi.

La globale valutazione di queste emergenze e argomentazioni non può quindi che condurre la Corte a così concludere sul punto.

Ritenuti certi gli elementi di fatto che si sono esposti in apertura del capitolo, appare dunque seriamente sostenibile che la decisione, manifestata da Concutelli a Trani nel maggio 1980, di scongiurare, attraverso l'eliminazione fisica di Buzzi, il pericolo che da eventuali rivelazioni di costui potesse derivare a personaggi o comunque a certi ambienti della destra estrema, si sia mantenuta fino all'aprile 1981 con caratteri di serietà e di fermezza, per estrinsecarsi finalmente nella prima occasione utile in cui omicida e vittima vennero in contatto.

Tuttavia non possono essere trascurate alcune risultanze processuali che, in contrasto con la prospet-



tazione accusatoria, conducono, sia pure in modo non del tutto limpido ed esauriente, a individuare le reali motivazioni dell'uccisione di Buzzi in circostanze esterne ai fatti di causa e comunque non riconducibili alla manifestazione di volontà espressa sulla spinta dei discorsi di Latini.

In tal modo non può dirsi raggiunta la prova certa e inconfutabile di un nesso causale tra il messaggio di morte di Ferri e Latini e l'uccisione di Buzzi.

In conclusione, a giudizio della Corte, tutti gli elementi finora esaminati consentono di ritenere raggiunta la prova tanto in ordine al messaggio di morte che al rapporto di causalità tra questo e l'omicidio. Ma, mentre per il primo può parlarsi con tutta tranquillità di prova certa e piena, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il nesso causale, in ordine al quale sembra doveroso non sottovalutare quelle perplessità derivanti dallo spazio temporale intercorso tra il momento del pervenimento e quello dell'esecuzione del messaggio.

In realtà trattasi di perplessità alquanto deboli, atteso che nessuna delle altre ipotizzate motivazioni dell'uccisione di Buzzi appare molto credibile.

E' difficile credere che due capi storici di un movimento rivoluzionario si compromettano personalmente uccidendo un uomo, platealmente e ferocemente, con le proprie mani, solo perché è indicato genericamente dalla voce carceraria come un confidente o un corruttore (ma le carceri non sono piene di individui del genere?), peraltro senza avere alcuna prova delle pretese "infamità" della vittima.



Le contraddizioni in cui sono caduti al riguardo Tutti e Concutelli nei vari interrogatori sembrano significative della scarsa consistenza di questa pretestuosa motivazione.

Molto più seria e convincente è, invece, la motivazione connessa al messaggio di Ferri, forte di connotati politici esaltanti la personalità ed il ruolo dei due capi rivoluzionari o quantomeno di colui che, fregiandosi del titolo di "comandante militare", assumeva su di sé le più alte funzioni decisionali ed operative.

Né appare un ostacolo il fatto che non fosse prevedibile il trasferimento di Buzzi al carcere di Novara. Innanzitutto non era impossibile raggiungere e colpire Buzzi nel carcere di Brescia, tramite qualche altro detenuto in transito per questo carcere, cosa che poteva ancora accadere, dato che mancavano parecchi mesi alla celebrazione del processo di appello per la strage.

Inoltre la rapidità con cui agirono Tutti e Concutelli, al primo apparire di Buzzi nel carcere di Novara, dimostra che la decisione era presa da tempo e che essi aspettavano soltanto l'occasione propizia, di cui prontamente approfittarono.

Peraltro il rapporto di causalità sussiste pienamente anche quando l'esecuzione di un delitto, già deciso, sia rinviata ad un momento successivo, anche incerto (Tizio decide di uccidere Caio se e quando avrà l'occasione di incontrarlo ed in effetti lo uccide non appena il caso gliene offre la possibilità).

Queste considerazioni, tuttavia, non consentono di superare del tutto il dubbio, che pure deve essere ammesso, che negli undici mesi trascorsi tra il ricevimen-



to del messaggio e l'uccisione di Buzzi possano essere sopravvenuti fattori nuovi o altre motivazioni, magari diverse da quelle indicate dai due esecutori, che siano prevalse sulle ragioni connesse al messaggio di Ferri e di Latini, come potrebbe dedursi dalla partecipazione al delitto di Tuti, il quale non sembra sia mai venuto a conoscenza di quel messaggio.

Queste persistenti ragioni di incertezza sul rapporto di causalità impediscono l'affermazione della responsabilità di Ferri e di Latini in ordine al concorso morale nell'omicidio di Buzzi e giustificano l'assoluzione di essi con la formula dubitativa.

CAP. 23 - CONCLUSIONI SULL'IMPUTAZIONE DI STRAGE

Esaurita così l'analisi del materiale processuale, è giunto il momento di procedere a una rapida sintesi, che riassume in un unico, globale giudizio le considerazioni che sui singoli punti si sono svolte.

Si è visto, fin dalla parte espositiva di questa sentenza, come l'orrendo eccidio di Piazza della Loggia si collochi all'interno di un clima cittadino caratterizzato da episodi di violenza politica e dinamitarda, certamente attribuibili a elementi locali della gioventù di estrema destra. La strage segna anzi il culmine di quella progressione intimidatoria, come radicalizzazione della risposta politica a quelle forze che chiedevano la cessazione di tale stato di tensione e il ritorno al pacifico clima di confronto democratico.

E' invero chiaramente percepibile il nesso tra l'eccidio e la morte di Silvio Ferrari. Questa, intervenuta a interrompere l'esecuzione dell'ennesimo attentato dinamitardo, è subito assunta a momento eroico nel funereo pantheon del movimento neofascista; sul versante opposto, però, non fa che rappresentare la matrice di quel terrorismo che da mesi squassa la città.

Ma l'adeguata collocazione della strage di Brescia nel contesto cittadino non va disgiunta, riduttivamente, da una lettura di quel gesto di significato più ampio.

Già si è detto che il 28 maggio 1974 rappresenta un culmine; esso esplicita però anche un appariscente salto di qualità rispetto ai precedenti atti di violenza politica che avevano colpito la città.



Obiettivo degli attentatori, infatti, non sono più, come prima, le cose, gli edifici, sia pure simbolici, di una società da distruggere, ma le persone: l'obiettivo è ora dunque la strage. Questa deve poi colpire un contesto particolare: deve infatti compiersi nel corso di una manifestazione politica, in un momento cioè in cui i cittadini esercitano i diritti fondamentali di riunione e di associazione.

A questo riguardo fa assai poca differenza che il diretto obiettivo dell'ordigno fosse la popolazione civile, come si è poi tragicamente verificato, oppure le forze dell'ordine, come sembrerebbe doversi arguire dagli spostamenti della folla verificatisi nella piazza quella mattina. Chiaro è in ogni caso l'intendimento degli attentatori: colpire la manifestazione, violare il democratico diritto di esprimersi del popolo, minare insomma la sicurezza dell'esplorazione di quei diritti che la Carta Costituzionale garantisce.

Si è scelta, dunque, a questi fini, la carta del terrore, che purtroppo, sullo scenario di quegli anni, più volte è stata calata: già c'erano stati gli attentati al treno Torino-Roma e di Silvi Marina; di lì a qualche mese ci sarebbe stato l'"Italicus".

Ma Piazza della Loggia, se è gesto di terrore, non è però una azione inconsulta. E' un atto politico, dal quale gli autori non possono non attendersi azioni e reazioni. E queste, oggettivamente e inevitabilmente, vengono a coincidere con le scadenze emozionali, ma anche di particolare pregnanza politica, preconizzate dalla "strategia della tensione". Diffusa insicurezza,



sensazione di impotenza dello Stato e dei suoi apparati, richiesta di un "ordine" diverso, in grado di assicurare le più elementari forme di convivenza, aspirazione a uno Stato "forte" e non semplicemente "democratico"; questo è il progetto articolato di chi semina la morte sulle piazze e sui binari. Le risultanze di questo processo ne hanno fornito ulteriore conferma.

In questo senso, dunque, la strage di Brescia, travalica l'ambito cittadino, esprime pienamente quel modo di pensare e attuare il gesto politico che assai bene è stato descritto da Sergio Calore, ma rappresenta anche l'espressione di intenti e di progetti genuinamente eversori del sistema democratico.

Per questo, quindi, la strage di Piazza Loggia è sicuramente politica: politico al massimo grado è infatti l'obiettivo prescelto; ma di natura altrettanto politica sono anche l'ideale di cui si nutre, il disegno in cui si cala, i fini che persegue.

Questi si sostanziano nella creazione delle condizioni perché, al di fuori e contro le regole costituzionali, vengano stravolti gli attuali assetti istituzionali.

Si concretano, insomma, nell'attentare alla sicurezza interna dello Stato.

Del tutto corretta appare pertanto la collocazione del fatto materiale di strage sotto la specifica previsione di cui all'art. 285 C.P..

Il processo ha, quindi, colto una sia pur parziale panoramica dei gruppi per così dire organici alle strate-

gie sopra delineate, la loro dislocazione territoriale e la rilevanza, se non la preminenza, all'interno di questo ambito delle compagini milanesi e in particolare del gruppo, costituitosi proprio agli inizi del 1974 secondo gli orientamenti affermatisi nella destra radicale dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, che prese il nome di Ordine Nero.

L'indagine processuale ha poi rivelato l'esistenza di collegamenti, risalenti nel tempo e sviluppatisi sul piano tanto ideologico quanto operativo, tra l'ambiente dell'estrema destra milanese e quello bresciano e ha confermato come uno degli anelli di collegamento più significativi fosse proprio Silvio Ferrari, amico strettissimo e sodale d'idee di Pagliai e De Amici, aderenti al gruppo ordinesista "La Fenice", all'interno del quale la teoria e la pratica della strage si erano rivelate esplicitamente con l'episodio del treno Torino - Roma.

Non appaiono quindi come arbitrarie fantasie, ma come indicazioni plausibili e coerenti quelle emergenze processuali che individuano proprio nell'ambiente dei "milanesi" la matrice politica e operativa della strage di Brescia.

In questo preciso senso vanno infatti il già sperimentato ricorso alla prassi stragista, l'abbondante disponibilità di esplosivi, la non incompatibilità tra questi e quello presumibilmente usato in Piazza della Loggia, la contiguità territoriale e ideologica tra le aree milanese e bresciana, gli interscambi tra le stesse.

V'è però da dire come dal processo non siano venute

risultanze oggettivamente tali da fornire la prova certa e sicura che effettivamente la strage del 28 maggio 1974 sia stata opera del gruppo neofascista di Milano.

Il collegamento inequivoco potrebbe essere invero costituito dalla riconosciuta responsabilità di Ferri, attraverso l'accertamento della sua effettiva presenza a Brescia quella mattina. Ma proprio questo è stato l'oggetto del processo, che non appare in alcun modo possibile aggirare mediante l'inversione di questo iter logico, attraverso cioè l'affermazione, che pur è stata fatta in sede di discussione, per cui Ferri sarebbe colpevole in quanto appartenente, con determinate funzioni, a quella compagine cui l'eccidio sarebbe da attribuire.

Se anche fosse infatti provata - ciò che invece non è - quest'ultima attribuzione, dalla stessa non si potrebbe far discendere, per ciò solo, l'ulteriore punto dell'argomentazione. Difettando invero precise e credibili indicazioni che accreditino un Ferri collocato nei ruoli dirigenziali di quell'associazione, bisogna pur sempre ricercare gli inequivocabili elementi probatori che ricolleghino direttamente l'imputato allo specifico fatto criminoso.

Dunque si ritorna in ogni caso alla centralità della responsabilità personale di Cesare Ferri.

A questo riguardo si sono viste le dichiarazioni accusatorie, da più parti provenienti, con diretto ed esplicito riferimento alla partecipazione dell'imputato all'eccidio, e come tali dichiarazioni si siano



calate in un contesto che ha loro attribuito logicità e plausibilità. Il materiale consegnato dall'istruttoria al dibattimento ha costituito in questo senso acquisizione dotata di sicura robustezza e di indubbia serietà e credibilità.

Il dibattimento ha dunque ripercorso e verificato questo materiale, ha saggiato la personalità degli imputati e, con attenzione almeno pari, quella dei testimoni, le cui deposizioni costituiscono il naturale terreno di riscontro delle dichiarazioni accusatorie dei primi.

Si è così andati alla ricerca di fatti obiettivamente certi, definiti e indiscutibili, che potessero collocarsi, con univoca direzione, nello stesso senso di quelle affermazioni, che potessero dimostrare non solo la veridicità delle stesse, ma anche la rispondenza alla realtà dei discorsi da esse riferiti.

E a questo riguardo l'analisi delle risultanze istruttorie, nello stesso momento in cui quei fatti ha individuato e ne ha saggiato la valenza accusatoria, ha però disvelato gli insuperabili limiti che, proprio in tema di certezza, di definizione e di indiscutibilità essi denunciano, limiti dunque che finiscono per essere propri dell'intera operazione di riscontro e di verifica.

E' certo impressionante in questo processo il rilevare come sia possibile disporre e concatenare tutti gli elementi acquisiti, interpretati con logica colpevolistica, verso il risultato della dimostrazione della partecipazione di Ferri alla strage di Brescia.

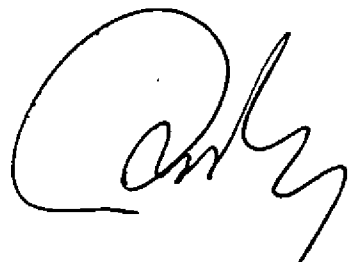
Ma altrettanto impressionante è che non tutti quegli



elementi si prestino a una lettura unidirezionale e inequivoca. Per alcuni di essi basta infatti sottolineare marcatamente i profili contrastanti e contraddittori, rispetto all'assunto accusatorio, che l'intera concatenazione perde di nettezza. E' questo il caso, ampiamente discusso più sopra, dell'indissolubile nesso tra la testimonianza Carminati, l'alibi Stepanoff e la presenza in Brescia di Ferri attestata da don Gasparotti.

Il presente processo, pur all'esito dell'istruttoria dibattimentale e della discussione, denuncia lacune non insignificanti. Non è stato possibile approssimarsi all'individuazione di una precisa condotta attribuibile a Ferri e non è stata data appagante risposta alla domanda su quale fosse l'esatto ruolo di Ferri in Brescia la mattina del 28 maggio 1974. Disattesa l'indicazione proveniente da Danieletti per cui l'imputato sarebbe stato il solitario esecutore della strage, l'unica voce pertinente nel processo è quella, tanto incontrollabile quanto dubbia, di Izzo, secondo la quale Ferri sarebbe giunto a Brescia con funzioni di "supervisore". L'indicazione però è alquanto vaga in quanto non si comprende cosa essa significhi, tanto più che l'imputato avrebbe dovuto allontanarsi dal teatro delle operazioni ben prima del perfezionarsi della strage.

Certo, la presenza di Ferri a Brescia si potrebbe riempire in molteplici modi, prospettando una sua direzione dell'esecuzione dell'attentato, un trasporto, da parte sua, dell'ordigno, un suo ruolo di esperto artificiere; trattasi però di prospettazioni meramente ipotetiche, sfornite di solidi agganci alla realtà



processuale e comunque adagiatesi tutte su un piano di perfetta equivalenza, senza che l'una possa apparire più plausibile delle altre.

E' evidente il limite che una simile mancata definizione impone all'intero processo. La discussione processuale viene infatti a perdere in tal modo un elemento fondamentale, concreto, di verifica. Certamente evanescenti si fanno invero le possibilità di condurre i necessari ragionamenti sulla congruità della condotta rispetto allo schema legale del delitto, di compatibilità della stessa con la statura del personaggio delineata dalle emergenze del processo, della sovrapposizione del comportamento agli orari che sono stati riferiti alla posizione di Ferri.

Problemi questi che sono poi senz'altro acuiti dalla struttura concorsuale attribuita al reato contestato, all'interno della quale a ogni singolo compartecipe non necessariamente, su un piano di fatto, può in ipotesi attribuirsi tutta intera la condotta materiale integrante la figura criminis.

Non si è insomma superato, attraverso l'esame delle globali risultanze processuali, il limite proprio delle dichiarazioni di Latini e di Danieletti, consistente appunto nella carenza di dati specifici e originali, conoscibili solo dall'effettivo autore della strage, sulla condotta dell'attentatore: per il primo, infatti, Ferri semplicemente disse di essere stato a Brescia; per il secondo di aver agito da solo, circostanze quella incerta, questa illogica.

Appare comunque singolare la scarshezza, nel processo,

di dati caratterizzati da una robustezza tale da consentire argomentazioni sufficientemente solide e incontrovertibili.

A ben vedere, anzi, quei dati oggettivi, come l'orario delle ore 9, ricavabile da don Gasparotti come quello di partenza del giovane dalla chiesa bresciana, e l'orario delle 10, in cui Cesare Ferri compare all'Università Cattolica, impongono proprio, attraverso la loro ardua conciliabilità con la prospettazione accusatoria, la stringente dimostrazione della condotta effettivamente tenuta da Ferri quella mattina.

Ma proprio questa dimostrazione, certa e sicura, non è venuta da questo processo, né con riguardo alla presenza di Ferri a Brescia, né con riguardo alla congruità del tempo in ipotesi impiegato per raggiungere il capoluogo lombardo. Certamente, questa non è che una delle difficoltà incontrate in questa vicenda giudiziaria, che sono le stesse, concettualmente, di ogni processo indiziario.

Si è così tornati a quelle dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 450 bis c.p.p., alla radice di questo processo.

Di esse, a suo tempo, si è dichiarata l'indubbia efficacia probante. Se ne è, però, nel contempo evidenziata la intrinseca debolezza dovuta proprio alla loro povertà di dettagli e se ne è colta la strutturale inidoneità a fornire, da sole, la prova della responsabilità dell'imputato.

Si è dunque affermato che, per integrare la loro forza probante, quelle dichiarazioni dovevano essere



accompagnate da elementi di convincimento in sé e per sé certi e tanto significativi da riempire con certezza gli ulteriori spazi (la veridicità delle confidenze di Ferri), costituenti il decisivo thema probandum del processo.

In effetti dal processo sono emersi, al riguardo, non pochi elementi di riscontro, spesso di notevole rilievo; ma non sempre essi sono apparsi di tale consistenza da superare ogni incertezza.

In sostanza, il quadro indiziario iniziale, costituito dalle risultanze della vecchia istruttoria (specie per quanto riguarda il comportamento tenuto da Ferri nei mesi successivi alla strage), non solo ha trovato conferma nella nuova istruttoria, ma si è consolidato per l'apporto di nuovi elementi indiziari (specie per quanto riguarda le rivelazioni dei cosiddetti pentiti).

Questi nuovi indizi, però, per quanto significativi, non hanno dato un contributo di chiarezza tale da consentire di ritenere raggiunta la prova certa, piena ed inconfutabile della responsabilità personale di Cesare Ferri.

Il quadro indiziario si è rafforzato, ma non si è elevato a quadro probatorio. Certamente la massa di indizi è diventata impressionante ed imponente. Molti elementi hanno trovato apprezzabili riscontri logici. Il giudizio globale di verosimiglianza è decisamente favorevole alla tesi accusatoria.

Ma qualcosa è mancato. I riscontri oggettivi non sono stati soddisfacenti. Ombre di incertezza sono rimaste su non poche circostanze, come si è rilevato

di volta in volta, nel corso dell'esposizione che precede. Soprattutto non è stato possibile accertare il ruolo preciso di Ferri nella partecipazione alla strage.

Questi punti oscuri, pur senza privare il pesante complesso indiziario della sua forte valenza accusatoria, impediscono di ritenere raggiunta la prova piena e certa della responsabilità personale di Ferri nell'esecuzione della strage.

— Egli va quindi assolto con la formula dell'insufficienza di prove.

— Quanto alla posizione di Stepanoff, si osserva che, una volta caduta l'imputazione più grave di concorso in strage per le ragioni già viste, rimane a suo carico quella minore di falsa testimonianza, contestatagli inizialmente con mandato di cattura.

Non si tratta di fatti diversi, essendo entrambe le imputazioni basate sul medesimo fatto, cioè quello di avere prestato falsa testimonianza circa il passaggio in auto che egli avrebbe dato a Ferri la mattina della strage. La sola differenza tra le due imputazioni è costituita dall'esistenza o meno di un accordo con Ferri prima della strage e con l'accettazione di questa.

Non essendo emersa alcuna prova di un tale accordo, è caduta l'ipotesi di concorso in strage ed è rimasta l'imputazione di falsa testimonianza senza il preventivo accordo, cioè concordata con Ferri dopo la strage, proprio come era ipotizzato nel primo mandato di cattura.

Questa imputazione permane a carico di Stepanoff, che per essa deve essere giudicato.

Chiaramente il giudizio al riguardo è conseguente



alla formula assolutoria adottata per Ferri in ordine al delitto di strage.

La formula dubitativa, infatti, non esclude che Ferri possa essere stato uno degli autori della strage. Ne consegue che, se effettivamente Ferri fosse venuto a Brescia per partecipare alla strage, l'alibi sarebbe sicuramente falso e Stepanoff sarebbe responsabile di falsa testimonianza.

L'assoluzione di Ferri con formula dubitativa dal reato di strage comporta l'assoluzione di Stepanoff con la medesima formula dal reato di falsa testimonianza.

I medesimi indizi su cui si fonda per Ferri la permanenza del dubbio per la sua partecipazione alla strage giustificano per Stepanoff la formula dubitativa per la falsa testimonianza.

L'indizio più grave rimane la mancata indicazione da parte di Ferri, nel suo primo interrogatorio, del nome dell'amico con cui aveva trascorso tutta la mattinata del 28 maggio. Evidentemente Ferri non aveva ancora concordato con Stepanoff l'alibi che questi successivamente accettò di sostenere, specie dopo essere stato contattato dal difensore di Ferri.

Non si deve dimenticare che a quel tempo Ferri e Stepanoff erano grandi amici, a prescindere dai legami ideologici.

D'altra parte la disponibilità di Stepanoff nei riguardi di Ferri emerge con evidenza anche dai continui aggiustamenti delle dichiarazioni da lui rese al G.I. nel 1974 per allinearsi alle dichiarazioni di Ferri, inizial-



mente divergenti in molti punti significativi.

Queste osservazioni, unitamente a tutte le altre esposte nei capitoli precedenti, impediscono quindi di prendere in considerazione la richiesta di assoluzione con formula piena, proposta dai difensori di Stepanoff (peraltro la formula piena per Stepanoff contrasterebbe insanabilmente con la formula dubitativa per Ferri in quanto la esclusione della falsità dell'alibi sarebbe incompatibile con la presenza di Ferri a Brescia la mattina della strage).

In conclusione, le risultanze del dibattimento hanno sostanzialmente confermato e consolidato il quadro accusatorio, che indica in Cesare Ferri uno degli autori della strage di Piazza della Loggia e in Alessandro Stepanoff il testimone falso che procurò a Ferri l'alibi per le ore precedenti alla strage.

Queste risultanze, però, pur apparendo, nella loro globalità e razionalità, fortemente convincenti, tanto da portare al più alto livello il convincimento dei giudici circa la responsabilità dei due imputati, non riescono a fugare quelle angosciose ombre di dubbio che sono rimaste proprio su alcuni punti più significativi di quel quadro.

Non si tratta delle discusse dichiarazioni dei cosiddetti pentiti, il cui contributo si è rivelato, anzi, sostanzialmente serio ed utile, ma piuttosto delle testimonianze rese da quei personaggi che possono essere considerati al di sopra di ogni sospetto.

Infatti le perplessità che hanno insinuato il dubbio nella mente dei giudici riguardano le contraddizioni



e le incertezze palesate proprio dai testimoni più affidabili, come don Gasparotti o Carminati o la Ambiveri.

La sicura buona fede di essi è emersa pure a dibattimento, dove si è scavato in profondità per sottoporre le loro testimonianze al più severo esame, data la particolare rilevanza di esse.

Ma proprio a dibattimento sono emerse certe sconcertanti contraddizioni, che, al di là della buona fede dei testi, hanno lasciato ombre oscure su momenti essenziali della linea accusatoria, come è stato più specificamente rilevato nei capitoli che precedono.

Su queste contraddizioni la Corte ha concentrato la massima e più sofferta attenzione, ma senza trovare una risposta limpida e chiara.

Esse, dunque, non sono state vinte e permangono tuttora, con tutto il loro peso, così da rendere impossibile il raggiungimento di quel livello più elevato del convincimento del giudice, che si chiama la prova certa.

Le rilevate perplessità sul riconoscimento di Ferri da parte di don Gasparotti, le contraddizioni di Carminati sulla presenza o meno di Stepanoff all'Ortomercato e le incertezze di Ambiveri, circa la notizia dell'esistenza del prete, costituiscono dei punti deboli, che rimangono come insidie della tesi accusatoria, quali vizi occulti dei cardini di essa.

Tentare di superare soltanto con argomentazioni logiche queste perplessità può essere possibile, ma con effetti illusori e non appaganti.



Pubblico Ministero e Giudice Istruttore hanno svolto un lavoro enorme, in modo intelligente e sereno. E' stato soprattutto un lavoro onesto.

Il dibattimento ha svolto la sua funzione di approfondimento e di chiarificazione, spaziando in tutte le direzioni, senza alcuna limitazione dei diritti sia dell'accusa che della difesa, ma non è riuscito a fare luce piena sulle ultime zone d'ombra.

Coscienza e professionalità obbligano il giudice a non forzare i confini della realtà processuale.

La Corte ritiene che il processo non abbia consentito di superare in modo soddisfacente quelle perplessità e pertanto prende atto della loro persistenza come fattori di dubbio, sia pure esili, ma riguardanti circostanze di rilevanza non secondaria.

La formula dubitativa appare quindi come l'esito naturale di questo tormentato processo.

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

CAP. 24 - LE IMPUTAZIONI ACCESSORIE

Rimangono infine da prendere in considerazione le imputazioni di detenzione illegale di esplosivo e di porto illegale aggravato di esplosivo (61 n. 2 C.P.), contestate a Ferri e a Stepanoff ai capi A) e B) della rubrica.

Il loro esame non necessita di particolare approfondimento dopo la decisione presa in merito al più grave delitto di cui al capo C.

L'assoluzione per insufficienza di prove di Ferri in ordine a detto reato comporta necessariamente per lui analoga formula assolutoria in relazione ai reati riguardanti la disponibilità e il porto dell'ordigno col quale la strage fu portata a segno.

Per quanto riguarda invece Stepanoff, si richiamano le considerazioni che hanno imposto il riconoscimento della sua assoluta estraneità alla fase organizzativa ed esecutiva dell'attentato. Da qui dunque discende la declaratoria di estraneità dell'imputato in ordine alla fattispecie del porto illegale di esplosivo, mentre non emerge dal processo alcun elemento che possa indicare Stepanoff come partecipe alla detenzione dello stesso. Egli pertanto dovrà essere mandato assolto dalle imputazioni qui esaminate per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 c.p.p.,
assolve Ferri Cesare e Latini Sergio dai reati loro
rispettivamente ascritti e Stepanoff Alessandro dal



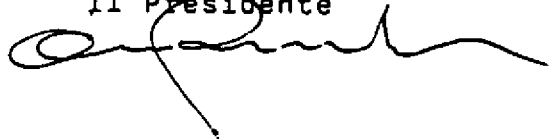
reato di cui all'art. 372 C.P., così modificata l'originaria imputazione del capo C), per insufficienza di prove;

assolve lo Stepanoff dalle altre imputazioni per non aver commesso il fatto;

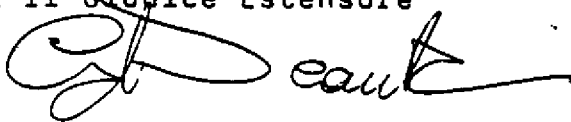
ordina la scarcerazione di Ferri Cesare e la cessazione degli arresti domiciliari per Stepanoff Alessandro se non detenuti per altra causa.

.Brescia, 23/5/1987

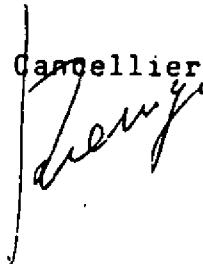
Il Presidente



Il Giudice Estensore

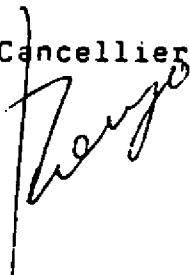


Il Cancelliere



Depositata oggi il ★ 3 SET. 1987

Il Cancelliere



INDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cap. 1 - Il primo processo per la strage	pag. 1
Cap. 2 - La pista Buzzi	pag. 9
Cap. 3 - La pista Ferri	pag. 17
Cap. 4 - La nuova istruttoria	pag. 33
Cap. 5 - Il dibattimento	pag. 81

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cap. 6 - Premessa	pag. 88
Cap. 7 - Considerazioni generali in tema di dichiarazioni di coimputati e di imputati di reati connessi	pag. 91
Cap. 8 - Il contributo di Latini alle indagini sulla strage	pag. 102
Cap. 9 - Il contributo degli altri imputati di reati connessi:	
- Angelo Izzo	pag. 118
- Sergio Calore	pag. 136
- Alessandro Danieletti	pag. 148
- Andrea Brogi	pag. 191
- Valerio Viccei	pag. 206
- Vincenzo Vinciguerra	pag. 214
Cap. 10 - L'area milanese di estrema destra nei primi anni '70	pag. 219
Cap. 11 - La strategia della tensione	pag. 237
Cap. 12 - Gli attentati di Ordine Nero	pag. 249
Cap. 13 - Gli esplosivi	pag. 253
Cap. 14 - I rapporti tra l'ambiente milanese e l'ambiente bresciano	pag. 262

Cap. I5 - Le confessioni extraprocessuali di Ferri	pag. 267
Cap. I6 - Il comportamento di Ferri dopo il 28 maggio 74	pag. 286
Cap. I7 - Don Gasparotti	pag. 305
Cap. I8 - Ferri all'Università Cattolica	pag. 322
Cap. I9 - La perizia sui tempi	pag. 33I
Cap. 20 - Carminati	pag. 336
Cap. 2I - La posizione di Alessandro Stepanoff	pag. 349
Cap. 22 - L'omicidio Buzzi	pag. 365
Cap. 23 - Conclusioni sull'imputazione di strage	pag. 4I6
Cap. 24 - Le imputazioni accessorie	pag. 43I